

Relazione sull'attività degli Uffici requirenti del Distretto di Firenze per l'Anno Giudiziario 2021

> Procuratore Generale Marcello Viola

> > PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA E I R E N Z E

> > > 1 1 GEN. 2022

Prot. N° 18122



#### INDICE

#### **PREMESSA**

L'assetto organizzativo della Procura Generale di Firenze.
L'emergenza epidemiologica da Covid 19. Gli effetti della panda

8

L'emergenza epidemiologica da Covid-19. Gli effetti della pandemia sul funzionamento degli Uffici del Pubblico Ministero. L'esperienza di attività a distanza, aspetti positivi e problematici.

Le attività e i compiti svolti dalla Procura Generale di Firenze durante il periodo della emergenza sanitaria da COVID-19.

#### PARTE PRIMA

Lo stato e gli ambiti di attuazione nel Distretto di Firenze dei principi fissati dall'art. 6 del d.lgs. n° 106/2006. L'evoluzione dell'organizzazione

28

A. I protocolli e le convenzioni

- 32
- B. La avocazione delle indagini preliminari, con specifico riguardo alla avocazione per inerzia (art. 407 co. 3-bis cod. proc. pen.). Problematiche applicative e dati statistici.
- C. L'informatizzazione dei registri e delle attività procedimentali. La possibilità di utilizzare i registri a fini statistici e ai fini di controllo delle iscrizioni delle notizie di reato e del rispetto dei termini per le indagini.
- D. Impatto sugli uffici di Procura di primo grado e sulle Procure generali dell'entrata in vigore del Procuratore europeo, per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, i rapporti con la Polizia giudiziaria e la trattazione dei procedimenti.
- E. Reati in materia di violenza di genere. Gli aspetti organizzativi degli uffici, la conclusione di protocolli con istituzioni operanti nel campo, le problematiche emerse nell'attuazione della disciplina di cui alla legge n° 69/2019.



F.	Attività del pubblico ministero in relazione alla presenza carceraria r varie fasi dell'emergenza sanitaria e all'applicazione dei decreti legge e 29 e della legge di conversione n° 70 del 2020.	
G	.Esito del monitoraggio svolto sull'attuazione del D.Lgs. nº 231/2001	93
Η	.Intercettazioni. La gestione dell'archivio delle intercettazioni. L'accalle informazioni da parte di altri uffici e in particolare della DNAA.	
I.	Aspetti organizzativi degli Uffici del pubblico ministero in relazion nuovo processo cartolare in appello e al processo telematico, civi penale.	
A	ltri ambiti di attuazione dell'art. 6 del d.lgs. n° 106/2006	118
a)	La materia dei reati ambientali.	118
b)	Le misure di prevenzione personali e patrimoniali.	120
c)	I procedimenti penali relativi ai fenomeni di intolleranza, razzismantisemitismo.	10 e 131
d)	Iscrizione e archiviazione delle c.d. "pseudo notizie di reato".	139
e)	La sentenza della Grande Camera della Corte di Giustizia, 2.3.2 causa C-46/18. Ricadute sull'acquisizione dei tabulati telefonici.	021, 149
f)	Organizzazione del Pubblico Ministero nell'ambito delle procee conseguenti alla crisi d'impresa.	dure 154
g)	Il settore relativo alla risoluzione dei contrasti, positivi e negativi artt. 54, 54-bis e 54-quater cod. proc. pen. tra i pubblici ministeri Distretto.	
С	onclusioni	167



# PARTE SECONDA

Brevi considerazioni sulla situazione di copertura delle piant	
dei magistrati e del personale amministrativo e sullo stato o materiali	delle risorse 170
L'informatica e l'innovazione tecnologica	182
Le spese di funzionamento e l'edilizia giudiziaria	207
La sicurezza	210
La situazione penitenziaria	215



#### PARTE TERZA

Osservazioni di sintesi sull'andamento dell'attività requirente nel distre	tto 237			
Il servizio penale. Le sopravvenienze e la produttività degli U requirenti. L'andamento della criminalità, organizzata e com Considerazioni su alcune particolari tipologie di reato. I relativi statistici e le linee di incremento o di decremento rispetto al per precedente	une. dati			
1. Premessa	237			
2. Le attività di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia	240			
• Le dinamiche e le strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso				
	240			
• Delitti aggravati dalla finalità di terrorismo	264			
• Reati in materia di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani	267			
3. Le attività di competenza ordinaria	270			
a) Omicidio volontario, consumato e tentato	271			
b) Omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortun lavoro	i sul 276			
c) Omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da incic stradali	lenti 280			
d) Delitti contro la libertà sessuale, di maltrattamenti, di stalking e in di pornografia	tema 281			
e) Reati in materia di stupefacenti	282			
f) Reati contro il patrimonio, con particolare riferimento ai reati di us rapina, estorsione, furto in abitazione, truffa, riciclaggio e riciclaggio	sura, auto 286			
g) Reati informatici con particolare riferimento all'attività intercettazione illecita di comunicazioni informatiche o telematich frode informatica e danneggiamento di dati e sistemi informatici	di e; di 291			



h)	Delitti contro la pubblica Amministrazione, con particolare riferim ai reati di peculato, corruzione e concussione	ento 292
i)	Delitti aventi ad oggetto l'indebita percezione di contri finanziamenti, etc., concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o Comunità Europea	
j)	La c.d. "criminalità economica" e l'evasione tributaria	297
k)	Il reato di cui all'art. 603-bis cod. pen. (intermediazione illeci sfruttamento del lavoro)	ta e 301
l)	Reati in materia di inquinamenti, rifiuti o in genere contro l'ambier la salute delle persone	ate e 309
m)	Reati in materia edilizia	312
n)	I reati in materia di commercio di merci contraffatte	313
o)	Altri specifici procedimenti	316
g)	La criminalità minorile	317



#### ALLEGATI

- 1. Relazioni redatte dalle singole Procure della Repubblica del Distretto
  - 1.1. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze
  - 1.2. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo
  - 1.3. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto
  - 1.4. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno
  - 1.5. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca
  - 1.6. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa
  - 1.7. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia
  - 1.8. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato
  - 1.9. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena
  - Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze
- 2. Relazione redatta dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza
- 3. Dati statistici relativi alle principali attività e ai provvedimenti in materia penale e civile della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Firenze (periodo di riferimento: 1° luglio 2020 30 giugno 2021)
- 4. Statistiche in ambito penale relative a tutti gli Uffici requirenti del distretto
- 5. Grafici rappresentativi dei dati statistici relativi ad alcune tipologie di reato
- 6. I protocolli sottoscritti dalla Procura Generale
- 7. Documento redatto dal MAGRIF della Procura Generale ai sensi dell'art. 4 della circolare in materia di Magistrati Referenti Distrettuali e Magistrati di Riferimento per l'Innovazione



#### **PREMESSA**

#### L'assetto organizzativo della Procura Generale di Firenze.

L'assetto organizzativo della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Firenze è regolato dal vigente Progetto Organizzativo dell'Ufficio, adottato con decreto del 1° aprile 2021, sul quale il Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Firenze ha espresso parere favorevole all'unanimità nella seduta del 23 giugno 2021.

Tale documento contiene l'esposizione dei criteri organizzativi della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze per il triennio 2020 - 2022 (tale durata corrisponde al triennio di vigenza delle tabelle del corrispondente Ufficio giudicante), e più in particolare indica i criteri di organizzazione della Procura Generale, i criteri di assegnazione degli affari, nonché i criteri cui attenersi nell'esercizio delle funzioni proprie di avocazione di cui all'art. 412 comma 1 cod. proc. pen., da compiersi anche tenendo conto dei criteri di priorità elaborati dal Procuratore della Repubblica.

Il suddetto Progetto Organizzativo è stato, tra l'altro, comunicato (oltre che ai magistrati dell'Ufficio e al Presidente del corrispondente Ufficio giudicante, anche), per opportuna conoscenza, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze.

Le fonti normative di riferimento sono costituite essenzialmente dal d.lgs. 20 febbraio 2006, n° 106, e succ. modif., recante "Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'Ufficio del Pubblico Ministero", dalla legge 23 giugno 2017, n° 103, recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario", dalla "Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura" adottata dall'Assemblea Plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura in data 16 novembre 2017 e dalla successiva "Modifica alla Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura", adottata con Delibera di Plenum in data 16 dicembre 2020; nonché, per ciò che attiene specificatamente alla nuova disciplina dell'avocazione ex artt. 412 comma 1 e 407 co. 3-bis cod. proc. pen., dalla Risoluzione adottata con delibera di Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura in data 16 maggio 2018 ("Nuova disciplina dell'avocazione ex artt. 412 e 407 co. 3 bis c.p.p.: Risoluzione



in attuazione dell'art. 21 della circolare sulle Procure; profili ordinamentali, assetti degli uffici requirenti e misure organizzative").

Tale intervento organizzativo, in linea con la vigente disciplina normativa consiliare, mira a tutelare l'esigenza di "assicurare, pur con risorse ridotte, un'adeguata risposta all'imponente richiesta di giustizia della collettività, attraverso buone prassi innovative e che sappiano massimizzare l'apporto innovativo dell'informatizzazione per concretizzare il principio di obbligatorietà dell'azione penale"; e a realizzare la volontà del legislatore secondo cui l'organizzazione efficiente è quella finalizzata a realizzare - nel caso specifico degli uffici di Procura - l'esercizio imparziale dell'azione penale, la speditezza del procedimento e del processo, l'effettività dell'azione penale, l'esplicazione piena dei diritti di difesa dell'indagato e la pari dignità dei magistrati che cooperano all'esercizio della giurisdizione nel suo complesso.

Si è tenuto di vista, nella elaborazione del Progetto, il principio per cui il potere organizzativo, per rispondere alla propria vocazione strumentale rispetto al servizio giudiziario da rendere alla cittadinanza, deve conformarsi a chiari canoni e corrette modalità di esercizio.

Il documento persegue il fine di illustrare e spiegare le ragioni delle scelte compiute nell'ambito delle attribuzioni previste dall'art. 1 d.lgs. 20 febbraio 2006, n° 106, e insieme le caratteristiche e i contenuti del sistema organizzativo di questo Ufficio requirente, che, ferma l'esigenza del rispetto del principio della piena autonomia di ogni magistrato nell'esercizio delle sue funzioni in udienza, tende al raggiungimento dei fondamentali obiettivi, costituzionalmente tutelati, della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., nel rispetto del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, e del corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale nel rispetto delle norme sul giusto processo (art. 1 d.lgs. n° 106/2006).

La Procura Generale dovrà ispirare la sua azione ai principi fondamentali del corretto e uniforme esercizio dell'azione penale e del rispetto delle norme sul giusto processo, a tal fine strutturando il proprio progetto organizzativo in modo da far sì che ogni decisione, dall'esercizio dell'azione penale all'intero svolgimento del processo siano orientate a garantire la correttezza - e dunque l'imparzialità, l'adeguatezza, la professionalità, l'efficacia - del proprio agire, secondo criteri uniformi, seguiti in maniera trasparente e riconoscibile dall'intero Ufficio.



Fra i principi del giusto processo dovrà essere messo in posizione di assoluto e primario rilievo quello della ragionevole durata del processo, e subito anche gli altri del rispetto delle norme procedurali, del ruolo delle parti, del valore della terzietà del giudice, della dignità dell'imputato, della tutela delle vittime.

Inoltre, dovrà essere resa effettiva ed efficace la presenza del pubblico ministero nella fase delle impugnazioni.

Ai suddetti fini, la Procura Generale, accanto alle tipiche funzioni requirenti penali, deve svolgere appieno il proprio compito di vigilanza, per verificare il corretto e uniforme esercizio dell'azione penale nell'ambito del giusto processo, in attuazione dell'art. 6 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n° 106, così come modificato dal comma 75 della legge 23 giugno 2017, n° 103, secondo cui, come è noto, "Il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto ed invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno annuale".

Trova, pertanto, piena attuazione l'art. 27 della succitata Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura adottata dall'Assemblea Plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura in data 16 dicembre 2020 (Attività di vigilanza dei Procuratori generali presso la Corte di appello), che prevede che:

- « 1. Il Procuratore Generale presso la corte di Appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei Procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, acquisisce dati e notizie sugli assetti organizzativi ed ordinamentali degli uffici requirenti del distretto, ed opera per favorire soluzioni organizzative ed interpretative condivise, attraverso atti di impulso e coordinamento e promuovendo iniziative e confronti volti a pervenire a tale risultato.
- 2. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, il Procuratore Generale presso la Corte d'appello, riferisce al Procuratore generale presso la Corte di cassazione sull'esito delle attività ex art. 6 d.lgs. n. 106/2006 svolte nel distretto e gli trasmette una relazione con cadenza almeno annuale.



3. In ogni caso, l'attività di vigilanza del Procuratore generale non implica una funzione di coordinamento investigativo, se non nei casi e con i limiti in cui la medesima è prevista espressamente dalla legge. ».

La Procura Generale deve altresì adempiere al suo dovere di sorveglianza e di controllo sull'attività requirenti degli Uffici del strumentalmente connesso all'eventuale attivazione della responsabilità disciplinare dei magistrati del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 16. r.d. lgs. 31 maggio 1946, n° 511, così come sostituito dall'art. 30 d.P.R. 22 settembre 1988, n° 449 ("Poteri di sorveglianza sui magistrati requirenti."), secondo cui "... Il procuratore generale presso la corte di appello esercita la sorveglianza sui magistrati e sugli uffici della procura generale, delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari e presso i tribunali per i minorenni e delle procure della Repubblica presso le preture del distretto, nonché sulle dipendenti procure generali presso le sezioni distaccate e delle procure della Repubblica comprese nelle circoscrizioni di tali sezioni", tuttora in vigore ex art. 1 co. 1 d.lgs. 1 dicembre 2009, n° 179, siccome modificato dall'articolo 1 d.lgs. 13 dicembre 2010, n° 21.

Per l'esercizio dei suindicati poteri di vigilanza ex art. 6 d.lgs. n° 106/2006, il Procuratore Generale convoca con cadenza periodica, e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, i Procuratori del distretto per l'esame congiunto e la trattazione di temi di comune interesse.

Giova evidenziare, peraltro, che il rispetto di siffatta previsione normativa deve necessariamente tener conto della difficile situazione delle Procure della Repubblica del distretto, notoriamente afflitte da gravi carenze di organico del personale amministrativo e comunque da una notevole mole di procedimenti penali.

La Procura Generale dovrà quindi puntare soprattutto, d'intesa con i Procuratori della Repubblica e mediante acquisizione del maggior numero possibile di informazioni, a conciliare l'attuazione dei principi del giusto processo con l'esigenza di agevolare l'opera delle singole Procure, individuando e risolvendo le criticità.

Per il perseguimento dei suindicati obiettivi di fondo, ci si avvale regolarmente della collaborazione dell'Avvocato Generale e di tutti i magistrati dell'Ufficio, con i quali sono costanti gli incontri miranti allo scambio di dati e di informazioni, nonché a concordare eventuali decisioni connotate da particolari e specifiche ragioni di urgenza.



Per discutere e valutare insieme le questioni di maggiore e comune interesse per l'intero Ufficio - quale momento preventivo di coinvolgimento e partecipazione dei Sostituti in funzione di un'azione trasparente ed efficiente a presidio e garanzia del miglior funzionamento dell'ufficio stesso - sono tenute regolarmente riunioni plenarie di tutti i magistrati dell'Ufficio stesso, cui fa seguito l'adozione dei conseguenti e necessari provvedimenti di competenza del Capo dell'Ufficio mediante circolari indirizzate all'Avvocato Generale e ai Sostituti Procuratore Generale.

L'Ufficio ha sinora fatto fronte ai molteplici impegni di trattazione di processi di non comune mole e complessità e ha attuato una vasta informatizzazione dei servizi, adeguandosi ai nuovi operativi forniti dal Ministero e mantenendo ottimi rapporti con il Foro e con il pubblico, grazie anche ai tempi assai contenuti per la definizione delle pratiche amministrative.

Si perseguirà l'obiettivo di migliorare il complesso delle attività amministrative e di razionalizzare ulteriormente i servizi, estendendo al massimo l'uso dei sistemi informatici e i collegamenti con gli altri Uffici, per realizzare sempre meglio un sistema integrato e coerente a servizio dei cittadini.

Obiettivo fondamentale della Procura Generale dovrà essere l'ottenimento della uniformità di prassi nel distretto.



L'emergenza epidemiologica da Covid-19. Gli effetti della pandemia sul funzionamento degli Uffici del Pubblico Ministero. L'esperienza di attività a distanza, aspetti positivi e problematici.

Prima di affrontare la verifica dello stato di attuazione nel distretto di Firenze dei principi fissati dall'art. 6 del d.lgs. n° 106/2006, non può non farsi cenno agli effetti prodotti sugli Uffici giudiziari dalla emergenza epidemiologia da Covid-19.

La straordinaria velocità con la quale l'emergenza sanitaria si è manifestata e diffusa negli ultimi due anni, colpendo il mondo intero e divenendo così pandemia, ha imposto, dopo un iniziale momento di incertezza e rallentamento, di reagire con decisione, al fine di una rapida ripresa dello svolgimento della normale attività giudiziaria, per poter assicurare il corretto svolgimento del servizio-giustizia, essenziale per il buon funzionamento dello Stato di diritto, per la risoluzione dei conflitti e per poter affermare l'effettività della tutela dei diritti e delle libertà costituzionalmente garantiti.

Mette conto, peraltro, di osservare come durante il periodo, non breve, di sospensione, pressoché totale, delle attività produttive e sociali a seguito dell'insorgere dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il settore dell'Amministrazione giudiziaria abbia continuato ad operare, anche se, inevitabilmente, a regime assai ridotto, in relazione alle attività indifferibili e urgenti, affrontando difficoltà, anche di carattere organizzativo, del tutto nuove.

# Le attività e i compiti svolti dalla Procura Generale durante il periodo della emergenza sanitaria da COVID-19.

Lo scrivente, come gli altri dirigenti degli Uffici giudiziari italiani, a partire dal mese di febbraio 2020, e comunque per tutto il periodo in riferimento, nella permanenza del regime emergenziale, ha dovuto far fronte, nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali riguardanti l'intero Distretto, alla gravissima emergenza epidemiologica determinata da COVID-19.

Le linee di intervento poste in essere con riferimento alla crisi sanitaria e al suo impatto sugli uffici possono essere come di seguito sinteticamente riepilogate.



Si è innanzitutto formato, di fatto, presso la Procura Generale, una unità di crisi dedicata alla gestione della straordinaria situazione di emergenza, allo scopo di una maggiore rapidità e concretezza delle decisioni, diretta dallo scrivente, con il coinvolgimento del Dirigente amministrativo e di alcuni appartenenti al personale amministrativo, curando di tenere contatto costante con il Responsabile per la sicurezza e con il Medico competente.

A Firenze, su di un piano più generale, si è sostanzialmente costituita una sorta di cabina di coordinamento tra i vertici degli uffici giudiziari, in costante raccordo con i rappresentanti del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, la Prefettura e le competenti Autorità sanitarie, al fine di pianificare le attività informative per il personale tutto, di articolare il protocollo sanitario in sede locale in caso di insorgenza di casistica di positività tra il personale, di valutare eventuali necessità in merito a procedure di sanificazione, di predisporre ogni possibile misura diretta a prevenire e comunque a contenere il rischio di infezione da coronavirus.

In secondo luogo, si è proceduto alla attenta valutazione dei rischi di impatto sulla operatività della organizzazione dell'Ufficio e alla definizione di adeguati meccanismi di risposta, con precipuo rilievo alla sicurezza del personale, alle modalità di gestione dell'attività giudiziaria, alla corretta informazione e alle comunicazioni con l'utenza, cercando altresì di definire i possibili scenari, per quanto estremamente mutevoli, della evoluzione della crisi.

Si è cercato di gestire il rapporto con personale, avvocatura e utenza mediante la predisposizione di canali di comunicazione dedicati.

È stato fissato quale obiettivo primario, cui dare un rilievo ancora maggiore, quello della salvaguardia della salute e del benessere dei dipendenti sul posto di lavoro, anche attraverso la predisposizione di meccanismi che hanno consentito - sia pure nei limiti di natura oggettiva derivanti dalla impossibilità di svolgere alcune attività in tale modalità - di proseguire le attività con modalità di lavoro agile, mirando ad adeguare le pratiche lavorative nell'idea che gli accordi di lavoro flessibile possano costituire strumenti determinanti nella gestione dei dipendenti e sempre ponendo speciale attenzione alla prevenzione e al mantenimento delle condizioni di benessere dei lavoratori.

Affrontare le preoccupazioni dei lavoratori in modo aperto e trasparente ha molto contribuito, di sicuro, a coinvolgerli e a rasserenare lo svolgimento dell'attività lavorativa.



Si è previsto a tal fine l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale, la distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro, la disciplina dell'accesso al posto di lavoro, il contenimento del flusso di persone e dell'utenza esterna, etc., e quindi, in definitiva, la gestione degli spazi e delle procedure di lavoro; è stata garantita la sicurezza degli ambienti di lavoro mediante la frequente e rigorosa sanificazione degli spazi; e si è insistito sulla necessità di autoprotezione del personale, provando ad aumentare il livello di consapevolezza sulla prevenzione dei rischi.

In tale situazione, come è noto protrattasi per non breve tempo, lo scrivente ha innanzitutto predisposto numerose attività e iniziative ai fini della corretta informazione e della tutela dei lavoratori, attraverso il coordinamento delle diverse Procure del distretto e il costante supporto alle stesse, onde pervenire a determinazioni omogenee in materia di applicazione della normativa sull'emergenza sanitaria.

Tra i numerosi provvedimenti adottati, mette conto di richiamare, in particolare:

- a) il provvedimento n° 110 del 9 marzo 2020, emesso unitamente alla Presidente della Corte d'Appello, recante disposizioni relative allo svolgimento delle attività giudiziarie e alla organizzazione dei servizi di cancelleria nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 22 marzo 2020;
- b) il provvedimento n° 3546 del 17 marzo 2020, contenente "Indicazioni per la prevenzione della diffusione del contagio del coronavirus", nonché i criteri generali in materia di limitazione degli accessi all'Ufficio e di organizzazione delle attività dell'Ufficio, con specifico riferimento al lavoro agile quale modalità prioritaria e ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa da espletarsi presso l'abitazione del dipendente e da compiersi nelle più varie modalità così come modulata, per lo stato di emergenza, dalle Direttive del Ministero della Giustizia in data 4 e 16 marzo 2020;
- c) il provvedimento n° 4371/20 del 21 aprile 2020, contenente disposizioni organizzative conseguenti alla Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n° 38 del 18 aprile 2020, che, ritenuta la necessità, per tutte le attività lavorative, di adottare misure precauzionali restrittive a tutela della salute pubblica, ha disposto misure di contenimento per tutti gli ambienti di lavoro (esclusi quelli sanitari, i cantieri e le aziende di tutti i servizi pubblici locali);



- d) il provvedimento n° 4967/20 del 11 maggio 2020, di "Disciplina degli accessi agli Uffici della Procura Generale" e di "Integrazioni e modifiche, di carattere temporaneo, alla disciplina degli accessi al Palazzo di Giustizia";
- e) i provvedimenti n° 4968/20 del 11 maggio 2020 e n° 6791/20 del 23 giugno 2020, contenenti "Misure organizzative per la c.d. Fase 2";
- f) il provvedimento n° 4967/20 del 11 maggio 2020, di "Disciplina degli accessi agli Uffici della Procura Generale" e di "Integrazioni e modifiche, di carattere temporaneo, alla disciplina degli accessi al Palazzo di Giustizia";
- g) il provvedimento n° 4968/20 del 11 maggio 2020, contenente "Misure organizzative per la c.d. Fase 2";
- h) il provvedimento n° 6791/20 del 23 giugno 2020, contenente ulteriori "Misure organizzative per la c.d. Fase 2", per il periodo fino al 31 luglio 2020;
- i) provvedimento del 30 ottobre 2020, di "mappatura dell'Ufficio", secondo il nuovo accordo sull'attuazione del lavoro agile emergenziale.

Sono state avviate tutte le procedure previste dall'art. 83 D.L. 17 marzo 2020, n° 18, ai fini dell'intesa, prevista per la c.d. "seconda fase temporale", dal 16 aprile fino al 30 giugno 2020, con i Capi degli Uffici giudiziari, sentita l'Autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, per l'adozione delle "misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie ..., al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone".

Lo scrivente ha curato l'organizzazione delle riunioni dei magistrati dell'Ufficio con modalità telematiche, e segnatamente di videoconferenza sulla piattaforma *Teams* di Microsoft, ovvero, in più limitate occasioni, attraverso l'applicativo *Skype for Business*.

Analogamente, ha partecipato sempre a mezzo di videoconferenza sulla piattaforma *Teams*, alle diverse riunioni di volta in volta organizzate dal Ministero della Giustizia, dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dal Consiglio Superiore della Magistratura, etc. .

In sede locale, sono state organizzate diverse riunioni, sempre tramite il suddetto applicativo ministeriale *Teams*, unitamente alla Corte d'Appello di Firenze, per es. per concordare le attività giudiziarie del settore penale



relativamente al periodo 16.04.2020 - 30.06.2020 (29 aprile 2020); per discutere, anche con i rappresentati dell'Avvocatura, delle modalità di organizzazione dell'UNEP, in considerazione dei significativi profili attinenti alla sicurezza e alla gestione degli accessi al Palazzo di Giustizia (14 maggio 2020); etc. .

Sono state affrontate e discusse diverse problematiche determinate dall'evolversi dell'epidemia - e in particolare:

- monitoraggio dello stato di gestione del personale e del lavoro agile;
- andamento dell'uso degli strumenti da remoto;
- forniture di D.P.I. e di materiale per l'informatica:
- misure necessarie per l'avvio della c.d. "Fase-2";
- il concreto avvio della "Fase-2", e l'organizzazione scelta dagli Uffici, l'andamento dei primi giorni e le necessità per i mesi successivi;
- la ripresa in "Fase-2" Criticità, prassi positive e prospettive per il ritorno ad una normalità nella gestione degli uffici;
- esame della bozza di Accordo Mobilità interna del personale amministrativo -

sempre su piattaforma *Teams*, nelle numerose *Conference-Call* organizzate, sin dall'inizio dell'emergenza e con cadenza frequente dal Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria.

Ancora, lo scrivente ha preso parte alle diverse sedute del Consiglio Giudiziario e della Conferenza Permanente dei Servizi, svoltesi anch'esse a mezzo di videoconferenza sulla piattaforma Teams.

In un contesto di continue interlocuzioni istituzionali, ha tenuto costanti rapporti con l'Autorità sanitaria locale, per definire il migliore quadro organizzativo rispetto all'evolversi del contesto epidemiologico e per il monitoraggio e la prevenzione di nuovi focolai, ai fini della adozione delle misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dalla stessa Autorità sanitaria.

Tale costante confronto con l'Autorità sanitaria ha consentito di adottare le opportune precauzioni di carattere igienico/sanitario e di poter predisporre le più idonee misure organizzative.



Ha curato l'acquisto di materiali e presidi sanitari, e in particolare l'acquisto e la installazione di erogatori di detergenti e disinfettanti per la pulizia delle mani

Questa Procura Generale ha immediatamente posto la massima attenzione alle esigenze di adeguamento degli edifici. Sono stati disposti costanti e regolari interventi di pulizia e sanificazione dei locali dell'Ufficio, come ordinaria e pressoché quotidiana misura igienica, intervenendo peraltro in via di urgenza al presentarsi di ancorché piccoli segnali, qualora indicatori di possibile presenza di rischio di contagio.

È stata avanzata alla Regione Toscana apposita specifica richiesta, segnalando all'Autorità sanitaria regionale l'esigenza "di eseguire i test sierologici rapidi, in ragione del maggior rischio espositivo e della esigenza di tutela della salute pubblica, nonché dell'attuale disponibilità dei test" - così come disposto con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n° 23 del 3 aprile 2020, avente ad oggetto "Indirizzi e raccomandazioni per la esecuzione dei test sierologici rapidi, in relazione alla emergenza pandemica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica" - anche nei confronti dei magistrati, giudicanti e requirenti, e del personale amministrativo in servizio presso gli Uffici giudiziari del Distretto di Firenze.

Ha organizzato, pertanto, l'esecuzione nei confronti del personale giudiziario del Distretto di Firenze dei test sierologici rapidi, in relazione alla emergenza pandemica da Covid-19, materialmente eseguita una prima volta nell'aprile 2020 e poi in ulteriori successive occasioni, fino alla fine dell'anno 2020.

Invero, nel settembre del 2020 ha rinnovato identica richiesta all'Autorità sanitaria regionale al fine effettuare ulteriore screening sulle condizioni epidemiologiche del personale amministrativo e dei magistrati che quotidianamente accedono agli uffici giudiziari (nonché di altri soggetti appartenenti a categorie professionali quotidianamente presenti nel Palazzo di Giustizia (per es., personale addetto all'assistenza informatica, alla vigilanza e al controllo degli ingressi, alle pulizie, etc.), anche in considerazione delle problematiche evidenziatesi durante il trascorso mese di agosto, con particolare riferimento alla effettuazione di viaggi all'estero e di soggiorni estivi in territori ad alto rischio sanitario.

Ha nuovamente organizzato, conseguentemente, l'esecuzione nei confronti del personale giudiziario del Distretto di Firenze dei test sierologici rapidi,



in relazione alla emergenza pandemica da COVID-19, materialmente eseguita nell'ottobre-novembre del 2020.

Ancora, all'inizio del corrente anno ha promosso e curato, in stretto contatto con la competente Autorità sanitaria regionale, l'organizzazione di un ulteriore screening sierologico sul personale giudiziario e sulle altre categorie di persone sopra indicate mediante l'esecuzione di tamponi rapidi relab.

Nel febbraio del 2021, unitamente al Presidente della Corte d'Appello, ha richiesto alla Regione Toscana di voler procedere alla vaccinazione anti-Covid-19 del personale giudiziario del Distretto di Firenze (i magistrati, giudicanti e requirenti, in servizio presso gli Uffici giudiziari di Firenze, gli esperti destinati ad integrare i Collegi deputati alla trattazione delle procedure relative ai minori e al settore della sorveglianza, il personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari, gli appartenenti all'Ufficio Nep, nonché tutti gli avvocati, oltre ad altri soggetti appartenenti a categorie professionali quotidianamente presenti nello stesso Palazzo di Giustizia - per es., personale addetto all'assistenza informatica, alla vigilanza e al controllo degli ingressi, alle pulizie, etc.).

Ciò al fine di poter assicurare la regolarità e la continuità dell'attività servizio pubblico essenziale, giudiziaria quale indubitabilmente pure nei confronti delle suddette categorie un particolare rischio espositivo, in conseguenza dello svolgimento del servizio pubblico esercitato sia in udienza sia in relazione alle altre attività alle stesse correlate, ivi comprese quelli a carico di soggetti detenuti ovvero sottoposti a qualunque titolo a misure restrittive della libertà personale. Sotto altro profilo, la peculiare esposizione a rischio deriva dai costanti e diretti rapporti, per ragioni istituzionali, con l'utenza, nonché con il personale di Polizia giudiziaria e delle Forze di Polizia in genere, a sua volta particolarmente esposto al rischio di contagio a causa del servizio prestato. Si pensi, soprattutto, all'espletamento delle numerose attività urgenti connesse al servizio di turno (deposito degli atti urgenti soggetti a convalida da parte dell'Autorità giudiziaria entro termini perentori; giudizi convalida dell'arresto e del fermo; interrogatori propedeutici all'applicazione di una misura cautelare personale; giudizi direttissimi; etc.), all'esecuzione degli atti di indagine che comportano la presenza nei locali degli Uffici di più persone (Polizia giudiziaria, indagati, persone informate, consulenti), alle procedure relative ai mandati di arresto europeo di competenza della Corte d'Appello, etc. . Sotto tutti i profili in



precedenza indicati sussistono, invero, oggettive ed evidenti esigenze di tutela della salute pubblica nei confronti degli appartenenti alle categorie professionali in precedenza indicate.

La Regione Toscana, condivisa siffatta impostazione, ha aderito alla suddetta richiesta e, in data 19 febbraio 2021, ha attivato la possibilità di prenotazione diretta per gli Uffici giudiziari, mediante accesso al Portale prenotavaccino. sanita. toscana. it

È stata avviata, conseguentemente, quale primo Distretto di Corte d'Appello in Italia, la complessa procedura di vaccinazione già a far data dal successivo 22 febbraio 2021, dandone comunicazione a tutto il personale interessato (che ha optato, nella quasi totalità dei casi, per la sottoposizione al vaccino).

Sono state convocate altresì apposite riunioni, per mezzo di videoconferenza sulla piattaforma *Teams*, ai fini della gestione della emergenza epidemiologica determinata dal coronavirus Covid-19, per sentire le Organizzazioni Sindacali e R.S.U.; per es., relativamente alle misure organizzative da adottare ai fini dell'avvio della cosiddetta "Fase 2" (11 maggio 2020); ovvero ai fini della contrattazione del FUA (1° luglio 2020).

A seguito dell'adozione del Protocollo quadro "Rientro in Sicurezza", sottoscritto tra il Ministero per la pubblica Amministrazione e le OO.SS. il 24 luglio 2020, lo scrivente si è attivato - nell'ambito delle competenze espressamente attribuite dalla Circolare del Ministero della Giustizia in data 19 giugno 2020, avente ad oggetto "emergenza epidemiologica da Covid 19 - Utilizzo di strumenti di controllo della temperatura a distanza negli Uffici giudiziari", alle Procure Generali, "che provvederanno nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate (salvo eventuali integrazioni), previa la consueta autorizzazione per importi superiori ai 5.000 euro" - per la predisposizione e l'utilizzo di servizi e strumenti dedicati alla rilevazione e al controllo della temperatura a distanza negli Uffici giudiziari.

In data 21 gennaio 2021 è stato sottoscritto dagli Uffici giudiziari aventi sede nel Palazzo di Giustizia di Firenze, e segnatamente da Corte d'Appello, Procura Generale, Tribunale di Sorveglianza, Tribunale e Procura della Repubblica, il "Protocollo per la misurazione della temperatura corporea agli ingressi del Palazzo di Giustizia di Firenze ai fini della prevenzione del contagio da COVID-19".



Agli stessi suaccennati fini, per imprescindibili esigenze di uniformità nel distretto, attese anche le competenze della Procura Generale quale funzionario delegato per le spese di funzionamento, così come disposto Circolare del Ministero della Giustizia. Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi prot. nº 98221.U del 19.6.2020, ha invitato i Procuratori della Repubblica del Distretto a volere comunicare le eventuali esigenze per l'acquisto di strumenti di rilevazione e controllo della temperatura a distanza nei rispettivi Uffici, raccomandando a tale scopo di effettuare una attenta valutazione in termini di economicità della spesa e di concreta utilizzabilità del dispositivo prescelto.

In tale direzione, d'intesa con la Presidenza della Corte d'Appello, all'interno della Conferenza Permanente dei Servizi, sono stati affrontati alcuni specifici problemi attinenti alla corretta gestione della sicurezza degli accessi nel Palazzo di Giustizia e alla gestione dell'impianto di climatizzazione del Palazzo stesso ai fini della prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19.

Più in particolare, è stata avanzata formale richiesta di chiarimenti al Ministero della Giustizia in ordine alla questione concernente la misurazione della temperatura corporea del personale interno e dell'utenza esterna agli ingressi delle sedi degli Uffici giudiziari, ai fini dell'acquisto delle necessarie apparecchiature e della spesa occorrente per l'utilizzo delle stesse; e in ordine alla indicazione delle modalità più consone a gestire il funzionamento degli impianti di aereazione.

Con separate note, rispettivamente in data 5, 8 e 22 ottobre 2020, sono state fornite specifiche indicazioni alle Procure del Distretto in ordine all'utilizzo di strumenti di controllo della temperatura a distanza negli Uffici giudiziari.

Sempre nella suddetta direzione, nella riunione svoltasi fra tutti i Procuratori del Distretto in data 22 settembre 2020 ha coordinato l'elaborazione di comuni apposite linee-guida per la rilevazione e il controllo della temperatura al momento dell'accesso negli Uffici giudiziari.

Ancora, dopo l'adozione del D.L. 28 ottobre 2020, n°137 (c.d. "Decreto ristori"), unitamente al Dirigente amministrativo e con la collaborazione del Magrif, ha adottato le necessarie misure organizzative ai fini dell'attuazione del disposto dell'art. 24 ("Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza



epidemiologica da COVID-19"), segnatamente monitorando, anche con la predisposizione di adeguati moduli organizzativi, l'attuazione della previsione legale obbligatoria del deposito telematico a cura delle parti, ai sensi dell'art. 24 co. 1, 2 e 3 D.L. n° 137/2020 cit.; nonché assicurando la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei co. 1 e 2, provvedendo a richiedere al Ministero competente l'attivazione dei previsti indirizzi di posta elettronica certificata per l'ufficio, anche a tal fine avvalendosi dell'ausilio del Magrif e predisponendo appositi moduli organizzativi per l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 24 co. 4 e 5 D.L. n° 137/2020 cit. .

Sotto l'aspetto ordinamentale, in applicazione delle "Linee guida agli uffici Giudiziari", approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera adottata nella seduta del 4 novembre 2020, e segnatamente del disposto del punto 2 ("Indicazioni e disposizioni relative a specifiche emergenze e situazioni di uffici in particolari difficoltà"), in temporanea deroga dell'art. 3 della Circolare 20 giugno 2018 "in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative", l'Ufficio ha attuato lo strumento dell'applicazione infradistrettuale, al fine di far fronte alla situazione di grave criticità segnalata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze conseguente alla riscontrata positività al virus Covid-19 di un Sostituto Procuratore e alla condizione di isolamento fiduciario presso la propria abitazione anche di altro magistrato a causa della positività della propria figlia convivente e alla riduzione dell'organico dei magistrati dell'Ufficio a due sole unità, di cui una, il Procuratore della Repubblica, con funzioni dirigenziali.

Seguendo la procedura introdotta dalla succitata Circolare consiliare, in data 20.11.2020 si è disposta, pertanto, l'applicazione infradistrettuale di un magistrato proveniente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, selezionato in base ai precisi criteri fissati dalla Linee-guida.

A seguito della entrata in vigore del Decreto-Legge n° 137/2020 cit., recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", che prevede nuove regole di deposito e trasmissione di atti, documenti e istanze relative a procedimenti penali in corso; e del successivo Decreto-Legge 9 novembre 2020, n° 149, a sua volta recante



"Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", i cui articoli 23 e 24 introducono una serie di adempimenti procedurali da effettuare obbligatoriamente mediante l'utilizzo di sistemi digitali, con provvedimento prot. n° 497/20.I del 18 novembre 2020 - che ha tenuto conto dei criteri fissati dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione con nota prot. n° 0025273 del 16 novembre 2020, avente ad oggetto "trattazione scritta dei processi penali di appello (art. 23 D.L. 09/11/2020, n. 149)" -, questo Procuratore Generale ha indicato i criteri di orientamento meglio specificati nel decreto stesso, di cui si dirà meglio infra.

A seguito dell'entrata in vigore della disciplina recata dal Decreto-Legge 21 settembre 2021, n° 127, recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.", ha dato luogo alla complessa serie di attività occorrenti ad attuare le disposizioni limitative dell'accesso nelle sedi giudiziarie, a decorrere dal 15.10.2021 e sino al 31.12.2021, del personale amministrativo, dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari (compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad una Amministrazione pubblica, che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria) e del personale di magistratura, compresi i magistrati onorari, subordinandolo al possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 co. 2 D.L. n° 87/2021 (green pass), da esibire a richiesta, salvo che si tratti di soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

A tal fine ha partecipato alle riunioni distrettuali svoltesi rispettivamente in data 23 settembre e 1° ottobre 2021, nonché alle ulteriori riunioni, a mezzo *Teams*, con i Procuratori Generali d'Italia rispettivamente in data 22 e 30 settembre 2021.

All'esito di tali confronti, con provvedimento del 14 ottobre 2021, a firma congiunta con il Presidente della Corte d'Appello, ha adottato disposizioni condivise per le verifiche inerenti al personale in servizio presso i rispettivi Uffici e agli altri soggetti ad esso equiparati ai fini dei controlli.



Con ulteriore provvedimento prot. n° 12059/21 del 4 novembre 2021, sempre a firma congiunta con il Presidente della Corte d'Appello, ha ulteriormente disposto in ordine alle attività di verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 presso il Palazzo di Giustizia di Firenze e presso l'Aula-Bunker di Firenze.

Durante il periodo dell'emergenza sanitaria, la Procura Generale ha comunque effettuato il coordinamento generale delle attività ed esercitato la sorveglianza - oltre che sui magistrati e sugli Uffici della Procura Generale, anche - sulle Procure della Repubblica presso i Tribunali Ordinari del distretto e sulla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

Anche ai fini di cui all'art. 6 d.lgs. n° 106/2006 - e in specie per la acquisizione di dati e notizie sugli assetti organizzativi e ordinamentali degli Uffici requirenti del distretto, nonché per la trattazione di temi di comune interesse allo scopo di verificare il corretto e uniforme esercizio dell'azione penale e il rispetto delle norme sul giusto processo, e infine per il puntuale esercizio da parte dei Procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli Uffici ai quali sono preposti sono stati assicurati stretti e costanti contatti con i Procuratori della Repubblica del Distretto, per il coordinamento tra di loro e con la Procura Generale, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e telematici (si segnala, tra l'altro, la costituzione di appositi gruppi di discussione sull'applicazione Whattsapp, che hanno consentito l'immediato aggiornamento, anche normativo, e la tempestiva comunicazione di ogni provvedimento, circolare, etc.).

Le Procure del Distretto - con le quali, come detto, vi è stato continuo collegamento di carattere informativo e operativo - hanno tutte riferito, da parte loro, di aver dato concreta attuazione alle misure di prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus disposte nei diversi provvedimenti normativi.

Attraverso siffatta costante interlocuzione sono state approntate le varie necessarie misure organizzative, in un primo momento miranti soprattutto a prevenire la ulteriore diffusione del contagio e successivamente a sostenere il graduale e progressivo ampliamento delle attività giurisdizionali, dopo la cessazione del c.d. lockdown.

Tutti i Procuratori del Distretto hanno rappresentato come l'impatto dell'epidemia da Covid-19 non abbia determinato situazioni di paralisi nei



servizi di amministrazione della giustizia, poiché gli accorgimenti adottati nel periodo di massima emergenza sanitaria, con la istituzione di presidi di magistrati e personale amministrativo e con la possibilità di interloquire con tutte le articolazioni dei rispettivi Uffici da parte dell'utenza mediante la posta elettronica certificata, hanno consentito di contenere evitare criticità di livello particolarmente grave sulla funzionalità dell'amministrazione.

Tutti gli Uffici hanno tempestivamente adottato i provvedimenti organizzativi necessari a dare esecuzione agli atti normativi emanati per far fronte all'emergenza sanitaria.

Le principali misure organizzative adottate hanno avuto riferimento soprattutto a:

- presenza dei magistrati in ufficio;
- organizzazione dei servizi:
  - ✓ disciplina dell'orario di apertura e di chiusura di uffici e sportelli;
  - ✓ disciplina degli accessi di pubblico e avvocati agli uffici;
  - ✓ disciplina delle modalità di presentazione e/o trasmissione delle istanze per via telematica;

## presenza del personale amministrativo in ufficio:

La Procura Generale ha predisposto un presidio per i servizi urgenti e indifferibili dell'Ufficio e un sistema di turnazione del personale all'interno della struttura di presidio.

Con provvedimento prot. n° 3546 del 17 marzo 2020, contenente ulteriori "Indicazioni per la prevenzione della diffusione del contagio del coronavirus" nonché i criteri generali in materia di limitazione degli accessi all'Ufficio e di organizzazione delle attività dell'Ufficio, è stato individuato il lavoro agile quale modalità prioritaria e ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa - da espletarsi presso l'abitazione del dipendente e da compiersi nelle più varie modalità - così come modulata, per lo stato di emergenza, dalle Direttive del Ministero della Giustizia in data 4 e 16 marzo 2020.

È stata conseguentemente limitata la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività ritenute indifferibili e



che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza.

In linea generale, pertanto, si è disposto che il personale la cui presenza non è indispensabile non si recasse in ufficio; e che la presenza fisica del lavoratore fosse necessaria solo per lo svolgimento dei servizi essenziali, ai fini dell'espletamento delle attività di carattere indifferibile e urgente, secondo un calendario prestabilito per tempo; ovvero comunque indispensabili per il corretto compimento dell'attività giudiziaria.

Il personale, pertanto, è stato autorizzato a svolgere attività lavorativa presso la propria abitazione. Durante le giornate di *smart working*, la prestazione lavorativa è stata svolta dalla propria residenza o anche da altro domicilio, previa intesa con la Dirigenza dell'Ufficio.

Ai fini dell'applicazione dell'istituto del lavoro agile, si è tenuto conto dei principi fissati con la Direttiva adottata dal Ministero della Giustizia in data 16 marzo 2020, cui si è fatto pertanto integrale e testuale richiamo, segnatamente in relazione alla mappatura delle "attività indifferibili", alla verifica di quali delle stesse debbano necessariamente essere rese "in presenza" e quante invece espletando la prestazione in modalità di lavoro agile o comunque operando da remoto, e alla delineazione della struttura e alla composizione dei presidi.

Con riferimento alla seconda fase - in vista della ripresa dell'attività giudiziaria a partire dal 12 maggio 2020 e della necessità di "approntamento delle ulteriori misure organizzative necessarie a sostenere il graduale e progressivo ampliamento delle attività giurisdizionali, che va temporalmente a coincidere anche con la graduale ripresa della mobilità sociale dopo la fase cessazione del cd. lockdown" (cfr. Circolare del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, n° 0070897. U del 2 maggio 2020) -, si è evidenziata la necessità di "pensare a nuove modalità di erogazione del servizio con una maggiore presenza in sede del personale; appare senz'altro essenziale una attenta ricognizione - servizio per servizio - delle unità presenti così da garantire possibilmente una rotazione nei singoli servizi, una proporzionalità tra giorni di presenza in sede e un'eventuale residua quota di giorni di lavoro in smartworking, un'ampia flessibilità in ingresso e in uscita e una combinazione più ampia possibile di tutti gli strumenti previsti dalla vigente contrattazione



nazionale per la prestazione di servizio (in particolare la modalità di orario multiperiodale). Ciò al fine di contemperare le esigenze di funzionamento della Procura Generale con presidi adeguati di personale, in servizio con le esigenze di distanziamento fra persone e personali e familiari dei singoli lavoratori, specialmente se pendolari."; e si è conseguenzialmente proceduto alla materiale predisposizione dei necessari meccanismi organizzativi.

A seguito della sottoscrizione in data 14.10.2020 dell'Accordo sull'attuazione del lavoro agile presso l'Amministrazione giudiziaria ai sensi della normativa eccezionale di contrasto alla pandemia Covid-19 tra il Ministero della Giustizia e le OO.SS., con provvedimento a firma congiunta del 30 ottobre 2020, unitamente al Dirigente Amministrativo si è proceduto alla c.d. "Mappatura dell'Ufficio" e a tutti i conseguenti adempimenti e provvedimenti finalizzati a consentire il ritorno dell'attività giudiziaria verso la normalità (ivi compresa l'adozione di disposizioni miranti alla regolamentazione del lavoro agile per il personale valutato "fragile" dal medico competente.



#### PARTE PRIMA

Lo stato di attuazione nel Distretto di Firenze dei principi fissati dall'art. 6 del d.lgs. nº 106/2006

Mette conto di rilevare, in ordine allo stato di attuazione nel distretto di Firenze dei principi fissati dall'art. 6 del d.lgs. n° 106/2006, che nell'ottica del concreto ed effettivo esercizio dei poteri di coordinamento e di vigilanza previsti dalla suddetta norma, e ai fini della affermazione del metodo e degli scopi sottesi alla stessa, questo Ufficio ha sviluppato e consolidato una costante e intensa attività di ricognizione e di diffusione delle buone prassi, dando "costante impulso e sollecitazione alla condivisione di comuni moduli organizzativi e alla procedimentalizzazione della collaborazione fra uffici in alcuni settori strategici o in quelli che fisiologicamente esulano da competenze territoriali settoriali", soprattutto attraverso la predisposizione e l'attuazione di protocolli e intese di varia natura a livello distrettuale - sia tra gli stessi Uffici requirenti che tra questi e altri soggetti istituzionali -, frutto della unanime e condivisa valutazione di tutti i Procuratori del distretto.

Nel quadro dello strumento cooperativo di cui al citato art. 6, la Procura Generale di Firenze si è mossa per garantire, in primo luogo, l'uniforme esercizio dell'azione penale nel distretto, adottando a tal fine ogni iniziativa in applicazione dei principi fissati dall'art. 6 del d.lgs. nº 106/2006, secondo cui, come è noto, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello esercita il suo potere di vigilanza "al fine di verificare il corretto e uniforme esercizio dell'azione penale e il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno annuale".

In secondo luogo, l'Ufficio si è attivato per svolgere funzione di stimolo e di impulso al fine vincente della innovazione tecnologica.

Il ruolo svolto dalla Procura Generale, come è noto, è di vigilanza e di garanzia di beni di rango costituzionale, da esercitare in un'ottica di controllo, e non di sovraordinazione gerarchica, essenzialmente ai fini della tutela di tali beni.



In un quadro di tale portata - proprio per perseguire l'obiettivo primario di promuovere la diffusione e l'attuazione delle buone prassi, allo scopo di migliorare l'efficienza e l'efficacia del servizio-giustizia, valorizzando le risorse esistenti e utilizzando tutti gli strumenti materiali e normativi a disposizione - è stata avviata dalla Procura Generale di Firenze una serie di incontri di coordinamento con i singoli Uffici di Procura, per l'esame congiunto e la trattazione di temi di comune interesse, ai fini della migliore condivisione di ogni decisione e della individuazione delle condizioni più adeguate per offrire al cittadino-utente un controllo di legalità di elevata qualità, anche attraverso la messa in comune di esperienze e prassi operative virtuose, a tal fine svolgendo un ruolo di coordinamento per la selezione dei migliori progetti di innovazione che, dopo la fase di sperimentazione in sede locale, possano trovare applicazione in tutto il distretto.

Ciò, come accennato, attraverso la stretta e reciproca collaborazione e il coordinamento tra la Procura Generale e ciascuna Procura territoriale del distretto, nonché fra le Procure stesse, con il coordinamento della Procura Generale.

Nel Distretto toscano è comune intendimento di tutti gli Uffici requirenti far sì che le già avviate iniziative di collaborazione e di coordinamento possano andare anche oltre le esigenze riconducibili al citato art. 6 e spingersi verso un rafforzamento della efficacia della complessiva azione requirente tanto nel giudizio di primo grado quanto in quello di secondo grado.

Gioca un ruolo decisivo al fine suindicato la previsione, nel sistema organizzativo di questa Procura Generale, della figura di un sostituto procuratore specificamente designato per la cura degli affari di ciascuna Procura territoriale.

Invero, allo scopo del rafforzamento dell'efficacia della complessiva azione requirente, tanto nel giudizio di primo grado quanto in quello di secondo grado, è previsto, in primo luogo, dal sistema organizzativo della Procura Generale che un Sostituto Procuratore generale sia specificamente delegato per la cura degli affari di ciascuna Procura circondariale, per rimediare all'inconveniente derivante dal fatto che il nostro sistema processuale e ordinamentale prevede che le funzioni di pubblico ministero siano esercitate nelle due fasi di merito da distinti uffici, ciascuno autonomo e con scarsi momenti di reciproca interazione formale (laddove ben diversa è



la posizione della difesa delle parti private, che può infatti seguire il processo ininterrottamente dai primi momenti del suo instaurarsi sino alla definitiva conclusione).

Il rischio di possibili frammentazioni di competenze e di valutazioni in relazione alle diverse articolazioni territoriali è compensato dalla attività di vigilanza e di analisi da parte del Procuratore Generale (e dell'Avvocato Generale), nell'esercizio dei compiti a lui affidati ai sensi dell'art. 6 cit. .

Viene a volta disposta, ai sensi dell'art. 570 co. 3 cod. proc. pen., in quanto utile e opportuna, la partecipazione al grado di appello dei Sostituti Procuratore che hanno svolto in primo grado le funzioni di p.m. e hanno presentato le conclusioni, avendo i medesimi acquisito una approfondita conoscenza della complessa vicenda processuale.

È stato potenziato ed effettivamente attuato il sistema delle comunicazioni relative ai reati di cui all'art. 407 co. 2 lett. a) cod. proc. pen., previste dall'art. 118-bis disp. attuaz. cod. proc. pen. (norma il cui contenuto è stato valorizzato dalle recenti novelle legislative in tema di antiterrorismo e di repressione dei reati ambientali, attraverso la previsione dei meccanismi di informazione di carattere obbligatorio ivi contemplato).

Per assicurare piena funzionalità allo strumento di coordinamento implicato dalla più volte citata norma, è stata regolarmente attivata la positiva circolarità delle informazioni circa la diversa impostazione e le varie linee seguite dagli Uffici requirenti del Distretto sulle varie questioni relative alla gestione delle indagini, e ciò ha favorito in diversi casi il superamento di ingiustificate disomogeneità, con abbandono di quelle prassi rivelatesi irrazionali o scarsamente efficaci a favore di modelli operativi più efficienti.

Una siffatta attività ha prodotto evidenti e fecondi risultati, sia sul piano "interno" al sistema dei diversi Uffici requirenti, grazie anche alla ormai ampiamente acquisita consapevolezza della necessità di una costante interlocuzione fra tutti gli Uffici; e si è inserita all'interno di un circuito virtuoso, divenuto ormai realtà, che si realizza a livello locale tra la Procura Generale e le Procure del distretto, e che ha portato al dato assai significativo dell'esistenza di prassi operative uniformi in più settori.

Sotto tale ultimo profilo, proprio per perseguire l'obiettivo primario di promuovere la diffusione e l'attuazione delle buone prassi, valorizzando le risorse esistenti e utilizzando tutti gli strumenti materiali e normativi a



disposizione, è stata incrementata l'opera di diffusione di dette prassi virtuose, attraverso la condivisione di comuni moduli organizzativi e la collaborazione fra gli Uffici nei settori ritenuti strategici.

Ma anche a livello "esterno" è da sottolineare il dato dell'ampia diffusione di protocolli di intesa con altri soggetti istituzionali.

L'art. 28 della "Modifica alla Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura", adottata con Delibera di Plenum in data 16 dicembre 2020 (Competenze in materia di buone prassi organizzative), attribuisce, come è parimenti noto, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello specifici compiti in tema di individuazione, divulgazione e promozione di buone prassi organizzative da offrire agli Uffici requirenti del distretto, anche sulla base dei modelli raccolti nella banca dati del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il continuo esercizio di una tale mirata attività di ricognizione e di diffusione delle buone prassi ha condotto, nel distretto, alla elaborazione e adozione di numerosi protocolli e di linee-guida, nel segno della collaborazione fra gli uffici in settori ritenuti strategici sul territorio.

Proprio nel quadro della piena condivisione delle esigenze sopra rappresentate, nonché nel segno dell'incentivazione di ogni possibile filone di scambio di informazioni e di sollecitazione del dibattito sui temi di maggiore interesse per tutte le Procure Generali, si è regolarmente partecipato ai diversi incontri periodicamente convocati fra tutti i Procuratori Generali.

Si rimanda per ulteriori riflessioni, nonché per la indicazione dei diversi protocolli e convenzioni più di recente sottoscritti, al contenuto della successiva esposizione.



#### A. I protocolli e le convenzioni

Come dianzi accennato, nell'ambito della suddetta attività di promozione delle best practice, nel corso del periodo di riferimento sono stati promossi e sottoscritti (ovvero, in taluni più limitati casi, si è aderito ai) seguenti più significativi protocolli:

In tale periodo, invero, come accennato, nell'ambito della suddetta attività di promozione delle *best practice*, lo scrivente, nel periodo di riferimento, ha promosso e sottoscritto i (ovvero, in taluni casi, ha provveduto al rinnovo dei) seguenti più significativi protocolli e convenzioni

A) la Convenzione per la "Istituzione e gestione del servizio ufficio relazioni con il pubblico del palazzo di giustizia di Firenze", già sottoscritta in data 10.12.2014 e rinnovata tacitamente per un ulteriore triennio, con scadenza al 10.12.2020, rinnovata e rimodulata in data 16 dicembre 2020, con contestuale approvazione del relativo nuovo Regolamento.

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Palazzo di Giustizia di Firenze è una soluzione organizzativa orientata a:

- leggere e conoscere la "domanda di servizio" rivolta agli uffici giudiziari;
- migliorare l'organizzazione e i servizi degli uffici giudiziari del Palazzo;
- dare accoglienza ai cittadini, semplificando l'accesso ai servizi, garantendo
- ascolto, indirizzo e trasparenza;
- accompagnare l'utenza ad una fruizione di qualità dei servizi, in prospettiva anche di rete, col coinvolgimento degli enti e dei soggetti attivi sul territorio;
- gestire la comunicazione in modo integrato, trasmettendo un'immagine positiva, moderna e coerente delle istituzioni;
- erogare specifici e circoscritti servizi, parte di iniziative di miglioramento o selezionati ai fini di una più efficiente organizzazione del lavoro negli uffici giudiziari.



Le attività che l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Palazzo di Giustizia di Firenze andrà progressivamente ad assumere come proprie, per gli Uffici Giudiziari, riguardano:

- rilascio di prime informazioni sugli orari di apertura al pubblico, l'ubicazione e i recapiti dei servizi, così da favorire un maggiore orientamento dell'utenza e un ordinato afflusso agli Uffici Giudiziari;
- guida e istruzione dell'utenza sui servizi erogati dagli Uffici Giudiziari, prevedendo l'illustrazione dei prerequisiti alla fruizione dei servizi stessi, la consegna di modulistica aggiornata e di istruzioni operative, con il coinvolgimento, laddove necessario e opportuno, dei responsabili del servizio richiesto;
- monitoraggio della domanda e dei flussi di utenza, tramite registrazione delle domande e delle motivazioni della richiesta di servizio, dei volumi trattati ed evasi, della tipologia di utenza che chiede assistenza e quant'altro sarà necessario per una analisi critica dei servizi volta al loro miglioramento;
- rilevazione periodica della soddisfazione dell'utenza sulla qualità dei servizi erogati dall'URP, attraverso specifici percorsi di verifica e gestendo i reclami promossi dall'utenza;
- elaborazione di proposte di revisione dei flussi operativi di servizio e di miglioramento organizzativo, in relazione ai dati rilevati e analizzati nel corso delle attività di monitoraggio, di concerto con i dirigenti e i Capi degli Uffici giudiziari e i referenti dei servizi, ferma restando l'assoluta autonomia decisionale dei Capi Ufficio;
- cura della documentazione relativa alle specifiche operative dei servizi, d'intesa con la rete dei referenti URP dei servizi dei sei Uffici Giudiziari;
- creazione e gestione delle relazioni con la rete degli URP del territorio e con i soggetti pubblici e privati che a vario titolo possono intervenire nella soddisfazione dei bisogni espressi dall'utenza;
- gestione integrata della comunicazione in un'ottica multicanale, attraverso la gestione della cartellonistica e dei percorsi



dell'utenza, la predisposizione della guida ai servizi e di specifico materiale informativo, la gestione e il presidio dei contenuti divulgati tramite i siti web e la intranet degli Uffici Giudiziari, la collaborazione nella realizzazione degli eventi degli uffici, quali conferenze stampa, seminari e convegni.

Sotto il profilo della organizzazione, la struttura organizzativa dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Palazzo di Giustizia di Firenze prevede, fra gli altri organi e ruoli, anche la Conferenza dei Capi Ufficio e dei Dirigenti Amministrativi, formata dai vertici degli Uffici Giudiziari, con compiti di definizione delle linee strategiche e di indirizzo delle attività dell'URP, di valutazione degli andamenti e dei risultati del servizio, di reperimento e assegnazione delle risorse umane e strumentali, di gestione dei rapporti inter-istituzionali e di eventuali controversie tra gli Uffici Giudiziari. La Conferenza dei Capi Ufficio e dei Dirigenti Amministrativi si riunisce in via ordinaria una volta l'anno e in via straordinaria su iniziativa di almeno un componente.

- B) Il "Protocollo per la misurazione della temperatura corporea agli ingressi del Palazzo di Giustizia di Firenze ai fini della prevenzione del contagio da COVID-19", approvato in data 14 gennaio 2021 e successivamente sottoscritto in data 21 gennaio 2021 dagli Uffici giudiziari aventi sede nel Palazzo di Giustizia di Firenze, e segnatamente da Corte d'Appello, Procura Generale, Tribunale di Sorveglianza, Tribunale e Procura della Repubblica.
- C) Il "Protocollo per lo scambio di atti e informazioni nell'ambito delle procedure di Riparazione per l'Ingiusta Detenzione (R.I.D.) di cui agli artt. 314, 315 cod. proc. pen.", sottoscritto in data 27 aprile 2021 tra la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze e l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze.

#### Premesso che:

• nel corso degli ultimi anni nel Distretto di Firenze si è riscontrato un significativo incremento delle procedure per R.I.D. . In particolare, secondo i dati forniti dalla Corte di Appello, nel periodo 2017 -2020 (fino all'ottobre 2020), sono state introitate 180 procedure, di cui 51 accolte, e sono stati liquidati indennizzi per complessivi € 1.268.223,49 (con un picco significativo nel 2019 di € 691.883,69);



- con il Progetto Organizzativo per il Triennio 2020-2022 (prot. 112/21 I del 1° aprile 2021), nel prendere atto di tale situazione, si è disposta la creazione di un nuovo gruppo di lavoro, coordinato dal Procuratore Generale e in atto costituito da tre Sostituti Procuratore Generale, destinato alla trattazione di tutte le questioni attinenti al giudicato diverse dalla esecuzione penitenziaria, tra le quali anche quelle relative alle richieste di R.I.D.;
- si è ravvisata, invero, l'esigenza di assicurare uniformità di indirizzo dell'Ufficio, anche nella materia della riparazione della ingiusta detenzione, sia per il numero considerevole di procedure iscritte, sia per la rilevanza economica della questione;
- nello stesso Documento Organizzativo si auspicava a tal fine l'avvio di incontri con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato per avviare un proficuo scambio di atti e informazioni nell'ambito delle procedure per la riparazione della ingiusta detenzione ex art. 314 cod. proc. pen.;
- si è convenuto che, nell'ambito delle procedure per Riparazione per la Ingiusta Detenzione di cui agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze e la Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze collaboreranno lealmente scambiandosi atti, memorie, documenti e ogni opportuna informazione utile al fine di consentire ai rappresentanti degli Uffici una più adeguata e informata partecipazione a dette procedure, di perseguire il fine, per quanto possibile, di ottenere uniformità interpretativa da parte dell'organo giudicante e, in definitiva, di contenere al massimo l'importo degli indennizzi liquidati.

### In particolare, gli Uffici:

1. Si daranno reciproca comunicazione dei recapiti dei Sostituti Procuratore Generale e degli Avvocati dello Stato designati per la trattazione delle R.I.D. al fine di consentire tempestivi contatti diretti anche per le vie brevi.



- 2. Si daranno reciproca tempestiva informazione del deposito di istanza di R.I.D. presso la Cancelleria della Corte d'Appello, a tal fine essendosi istituiti indirizzi di posta elettronica dedicati.
- 3. Provvederanno a scambiarsi le memorie e i pareri espressi dai rispettivi Uffici utilizzando a tal fine indirizzi di posta certificata dedicati.
- 4. La Procura Generale, ricevuta notizia del deposito della istanza di R.I.D. trasmetterà in ogni caso alla Avvocatura Distrettuale il certificato penale aggiornato e la posizione DAP e, a specifica richiesta, altri atti di rilievo non immediatamente reperibili per qualunque ragione (ad esempio, per lo stralcio dei procedimenti). A solo titolo esemplificativo si indicano: la sentenza con attestazione del passaggio in giudicato, l'interrogatorio di garanzia, la misura cautelare, le intercettazioni.
- 5. Gli Uffici si daranno comunicazione di eventuali ricorsi per Cassazione proposti e del loro esito, quando noto.
- 6. Concorderanno periodici incontri per verificare il rispetto del protocollo e per monitorare l'andamento delle decisioni in materia di R.I.D. della Corte d'Appello.

Concordano, infine, circa la opportunità di avviare la creazione di un archivio informatico condiviso dei provvedimenti adottati dalla Corte d'Appello di Firenze.

D)Ancora su tale versante, ha aderito all'attività relativa alla elaborazione di un ulteriore protocollo d'intesa, tra la Regione Toscana, la Corte d'Appello di Firenze e la Procura Generale della Repubblica di Firenze per la promozione e attuazione di servizi mirati alla semplificazione e all'efficienza della pubblica Amministrazione.

Con tale protocollo (che costituisce il seguito e lo sviluppo di altro precedente di analogo oggetto, a suo tempo sottoscritto nel 2016) vengono meglio definite le modalità di collaborazione tra i suindicati soggetti istituzionali per una migliore efficienza e semplificazione dell'azione giudiziaria, con particolare attenzione agli utenti qualificati del settore (avvocati e altri professionisti), al cittadino e agli enti locali. Si è convenuto di mirare a realizzare un "progetto unitario che, attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, sia a sostegno dell'amministrazione giudiziaria nell'ambito della programmazione delle azioni relative all'agenda digitale toscana e allo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza".



Risultano obiettivi comuni qualificanti del Protocollo d'intesa:

- regolamentare i rapporti tra le Parti nell'ambito allo sviluppo dei servizi in materia di giustizia civile e penale citati in premessa, in particolare inerenti i seguenti applicativi:
  - ✓ Raccolta sentenze penali
  - ✓ Giustizia in Toscana
  - ✓ Cancelleria distrettuale
  - ✓ Tribunale per i minorenni
- realizzare iniziative comuni per la diffusione del Progetto Uffici di prossimità sul territorio regionale;
- realizzare iniziative comuni nel settore della giustizia, sul territorio regionale e nazionale nei confronti di iniziative finalizzati a cittadini e imprese;
- rendere ancora più efficace ed efficiente l'azione della pubblica amministrazione, sia attraverso le innovazioni tecnologiche che attraverso la formazione e l'affiancamento agli utenti degli uffici giudiziari del territorio toscano;
- concludere accordi relativi alle iniziative e agli strumenti oggetto del presente Protocollo anche con altri soggetti pubblici coinvolti nel sistema giustizia;
- sviluppare ulteriori forme di collaborazione sia nella condivisione di infrastrutture che di dati e di servizi telematici, nel rispetto della normativa vigente;
- promuovere, a scopo preventivo, la migliore conoscenza delle informazioni relative alla situazione delle infiltrazioni mafiose e dei fenomeni corruttivi che interessano la regione, attraverso iniziative di studio e ricerca.
- E) Tra le diverse iniziative intraprese nell'ambito dei rapporti con la Corte d'Appello di Firenze giova segnalare poi, trattandosi di attività riconducibili nell'alveo del sistema di attuazione dell'art. 6 del D.Lgs. 20 febbraio 2006, n° 106:
  - E.1.) La Banca Dati della giurisprudenza di merito.



Lo scrivente ha aderito al gruppo di lavoro costituito dalla Presidenza della Corte d'Appello, in attuazione delle circolari consiliari del C.S.M., per la selezione dei provvedimenti giudiziari civili, del settore lavoro e penale, pronunciati dagli Organi giudiziari del distretto di primo e secondo grado.

La selezione dei provvedimenti è tesa a conseguire, tra le altre, le seguenti finalità:

- segnalare decisioni su questioni nuove;
- far emergere orientamenti giurisprudenziali che comportano un cambiamento di precedenti e consolidati indirizzi interpretativi;
- segnalare decisioni che recepiscono principi recentemente enunciati da Organi di giustizia sovranazionali o dalla Corte Costituzionale;
- favorire la conoscibilità delle decisioni al fine di consentire agli Avvocati di esercitare con piena consapevolezza le loro opzioni,
- rendere più trasparente e accessibile la giurisprudenza del distretto;
- creare le condizioni per una maggiore prevedibilità delle decisioni, attraverso il rafforzamento della qualità dei provvedimenti giudiziari, prodromica alla formazione di un consapevole diritto vivente.

Al gruppo di lavoro hanno collaborato gli Organi rappresentativi dell'Avvocatura, e in particolar modo i rappresentanti dell'Organismo congressuale forense e dell'Ordine distrettuale, nonché, e, per il settore penale, i componenti della Camera penale.

In data 23 luglio 2020 ha altresì aderito a tale esperienza scientifica l'Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza, che negli ultimi anni si è impegnata nello studio delle interconnessioni tra diritto e informatica giuridica; ed è stata pertanto sottoscritta apposita convenzione «Banca dati della giurisprudenza di merito», tra la Corte d'Appello di Firenze, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze, il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa, l'Ordine distrettuale degli Avvocati, la Camera penale di Firenze, e l'Organizzazione congressuale Forense.

I soggetti aderenti si sono impegnati a creare un gruppo di lavoro che, attingendo alle diverse professionalità rappresentative di tutto il mondo degli operatori del diritto - ivi compresi. quindi, i rappresentanti delta categoria forense nelle sue diverse espressioni -, provveda alla raccolta,



selezione e sistematizzazione dei provvedimenti giudiziari penali, civili e giuslavoristici adottati dagli organi giudiziari di primo e secondo grado del distretto.

Nel primo stadio del progetto (che, negli auspici delle Parti stipulanti. potrà godere di una estensione successiva, sia sotto il profilo temporale. sia sotto quello degli ambiti tematici presi in esame), la cernita e la sistematizzazione dei provvedimenti avrà quale originario ambito di elezione le seguenti aree:

- nel settore civile: responsabilità civile: contratti; famiglia;
- nel settore penate: omicidio e lesioni colposi; infortuni sul lavoro; colpa medica; tratta e riduzione in schiavitù; abuso dei mezzi di correzione; stupefacenti; reati ambientali.

# E.2.) L'Ufficio per l'innovazione in ambito penale.

La Procura Generale ha aderito all'iniziativa dell'Ufficio per l'innovazione in ambito penale presso la Corte d'Appello di Firenze, costituito con provvedimento del 22 giugno 2020 in considerazione dell'imminente rilascio, da parte della DGSIA, delle nuove funzionalità del processo penale telematico per il settore giudicante degli Uffici dl primo e di secondo grado, per collaborare alle relative attività.

L'Ufficio per l'Innovazione è un gruppo di lavoro permanente preposto ad incrementare e ottimizzare la gestione dei servizi del processo penale telematico, sviluppare l'innovazione tecnologica nell'ambito della Corte d'Appello al fine dì rendere il servizio più moderno ed efficace e in condizione di rispondere alle esigenze dell'utenza sia interna che esterna.

Le attribuzioni dell'Ufficio per l'Innovazione riguardano i seguenti profili:

- attività di formazione per la diffusione del processo penale telematico;
- adozione delle iniziative idonee per divulgare, presso i Magistrati, il personale amministrativo, gli Avvocati, scopi, modalità e benefici del progetto di diffusione del processo penale telematico;
- verifica della corretta ed efficace diffusione dei servizi e di effettiva utilizzazione degli applicativi ministeriali;



- redazione, da parte del Magistrati, dei dispositivi di udienza, dei provvedimenti giurisdizionali e, da parte della cancelleria, dei verbali di udienza in forma telematica nella prospettiva dell'innovazione tecnologica dell'ufficio;
- raccolta di segnalazioni e proposte da parte di Magistrati, personale amministrativo, Avvocati;
- programmazione delle iniziative più idonee per razionalizzare e rendere più celeri i rapporti di collaborazione professionali con la Procura Generale e l'Avvocatura;
- individuazione dei fabbisogni;
- effettuazione del controllo sulla correttezza e completezza dei dati inseriti dalle Cancellerie in programmi istituzionali;
- verifica della correttezza delle disposizioni impartite con i provvedimenti di organizzazione e gestione;
- attuazione delle decisioni assunte da altri tavoli tecnici, (quali ad esempio il cruscotto di controllo penale) per l'ulteriore attuazione del processo penale telematico e l'implementazione della consolle del PM;
- monitoraggio dei progetti elaborati dall'Ufficio per l'Innovazione;
- coordinamento, con il Funzionario Informatico della Corte, in vista della ricognizione e gestione degli accessi ad Internet, della posta elettronica e degli applicativi specifici;
- verifica, in collaborazione con gli altri organismi preposti, della sicurezza informatica degli accessi agli strumenti tecnologici e ai programmi in uso alla Corte d'Appello che esulino dall'ambito dell'assistenza tecnica;
- gestione delle ulteriori attività connesse agli ambiti in precedenza indicati.

Sono stati rinnovati, alle rispettive scadenze:

o la convenzione tra la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze, le Procure della Repubblica del distretto di Firenze e l'Azienda Ospedaliera - Universitaria Careggi, per lo



svolgimento di prestazioni di genetica forense, approvata e sottoscritta in data 8 marzo 2018;

o la convenzione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, a suo tempo sottoscritta nell'ottobre del 2017, ai fini della acquisizione della collaborazione di appartenenti in congedo sia all'Arma dei Carabinieri che alla Polizia Municipale di Firenze, per la realizzazione di un intervento volontario presso gli Uffici della Procura Generale di Firenze e presso le Procure della Repubblica del distretto, volto a garantire, un'attività di supporto nella iscrizione, catalogazione, gestione anche informatica dei dati processuali e non, etc., relativi alle attività processuali e alle altre attività necessarie a consentire continuità alle attività giudiziarie.

Ciò ha consentito di ottenere l'assegnazione di personale in congedo dell'Arma dei Carabinieri (Sezioni di Fiesole, Bagno a Ripoli e Prato) e della Polizia Municipale di Firenze, assegnato alla Procura Generale e materialmente distribuito fra la stessa Procura Generale e le Procure della Repubblica di Firenze, Pisa e Prato.

Per quanto riguarda la Polizia Municipale, d'intesa con la Procura della Repubblica di Firenze, è stata disposta la assegnazione di n° 2 unità di personale a detta Procura, anche ai fini della specifica formazione nel settore - estremamente specializzato - delle demolizioni degli immobili abusivi a seguito di sentenza definitiva di condanna. Esaurita tale fase di formazione, effettuata a mezzo di affiancamento ad altro personale della Sezione di P.G., Aliquota della Polizia Municipale, le suddette unità sono state destinate alla cura dei relativi fascicoli presso entrambi gli Uffici, di primo e di secondo grado;

o nel marzo 2021, il protocollo per la "Assegnazione temporanea del personale della Regione Toscana e del SSR presso gli Uffici Giudiziari del distretto di Firenze e presso il Tribunale e la Procura della Repubblica di Massa", sottoscritto in data 25 gennaio 2018 tra Ministero della Giustizia, Regione Toscana, Corte di Appello di Firenze, Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze, Tribunale di Massa e Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa, e di anno in anno rinnovato.

Scopo del protocollo è quello di collaborare per migliorare l'efficienza degli Uffici giudiziari situati nel territorio regionale (la Procura



Generale di Firenze, quale Ufficio preposto alla vigilanza e al coordinamento degli Uffici requirenti del distretto).

Per effetto dell'intesa, affermata la volontà di tutte le parti di collaborare per migliorare l'efficienza degli Uffici giudiziari situati nel territorio della Regione Toscana, quest'ultima si è impegnata a garantire, per gli uffici giudiziari del distretto, il distacco di personale amministrativo agli Uffici giudiziari che abbiano presentato alla Giunta Regionale progetti con la richiesta di assegnazione di personale amministrativo, positivamente valutati dalla stessa Giunta Regionale sotto i profili della coerenza con le politiche regionali e delle ricadute organizzative sulla funzionalità operativa degli Uffici. La Giunta, effettuate le necessarie valutazioni, assegnerà, mediante interpello, il personale amministrativo.

Vengono sottoposti a costante e controllo circa il relativo stato di attuazione tutti gli altri Protocolli di intesa nel tempo adottati.

In particolare, è proseguita una intensa attività di monitoraggio in relazione:

- ➤ al protocollo d'intesa siglato in data 12 giugno 2017 tra la Corte d'Appello di Firenze, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze e l'Unione Distrettuale degli Ordini Forensi Toscani (in persona dei Presidenti dei singoli Ordini Forensi aderenti) in materia di "Razionalizzazione degli accessi alle Cancellerie Penali e regolamentazione dell'attività dello sportello di front-office";
- ➤ al protocollo d'intesa sottoscritto in data 24 luglio 2017 tra la Corte d'Appello di Firenze, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze e l'Unione Distrettuale degli Ordini Forensi Toscani (in persona dei Presidenti dei singoli Ordini Forensi aderenti), per la "Nuova organizzazione delle udienze penali in Corte d'Appello", finalizzato ad una gestione più celere e ordinata delle udienze penali.
- ➤ al protocollo d'intesa (interdistrettuale) "per la sicurezza del lavoro nelle cave e nelle aziende del settore del marmo del distretto apuo-versiliese", sottoscritto in data 5 luglio 2016 tra la Regione Toscana, la Procura Generale presso la Corte di Appello di Genova, la Procura Generale presso la Corte di Appello di Firenze, la Procura della Repubblica



presso il Tribunale di Massa e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca;

- ➤ al (secondo) protocollo d'intesa (anch'esso interdistrettuale) "per la salvaguardia della legalità e la promozione dello sviluppo sostenibile dell'attività estrattiva nel distretto Apuo-Versiliese", sottoscritto in data 30 gennaio 2017 tra la Regione Toscana, la Procura Generale presso la Corte di Appello di Genova, la Procura Generale presso la Corte di Appello di Firenze, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Comando Regione Carabinieri Forestale "Toscana";
- ➢ al Protocollo distrettuale in tema di comunicazione telematica dell'avviso di deposito delle sentenze al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Generale (art. 548 cod. proc. pen.), mirante a favorire il definitivo abbandono delle più onerose comunicazioni cartacee e a garantire che il flusso di lavoro della comunicazione di deposito delle sentenze sia al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale che al Procuratore Generale presso la Corte di Appello sia interamente gestito dal Sistema Informativo della Cognizione Penale (SICP) -, sottoscritto tra la Corte d'Appello di Firenze e la Procura Generale presso la Corte di Appello di Firenze e tutti gli Uffici giudiziari di primo grado, sia giudicanti sia requirenti, del Distretto di Firenze.

Viene costantemente verificata l'applicazione dei suindicati protocolli, attraverso l'attento controllo di ogni eventuale situazione di inefficienza ovvero comunque idonea a costituire disservizio, anomalia, disfunzione o in qualsiasi modo suscettibile di vanificare (o quanto meno limitare) l'efficacia degli strumenti di razionalizzazione e di collaborazione sopra indicati.

Giova sottolineare come tutti i protocolli stipulati, nel tempo, con la Regione Toscana abbiano fin qui determinato l'assegnazione agli Uffici requirenti interessati di numerose unità di personale amministrativo.

A titolo di esempio, si ricorda che il protocollo d'intesa per la prevenzione e repressione delle frodi agroalimentari - nell'incentivare l'esercizio della funzione ispettiva del dipartimenti di prevenzione delle Aziende unità sanitaria locali interessate sotto il profilo territoriale - ha determinato la messa a disposizione delle Procure di Arezzo, Firenze, Grosseto e Siena di personale ispettivo dei dipartimenti stessi, in modo



da elevare anche il livello qualitativo dell'attività di verifica, nonché di giovani nell'ambito dei progetti regionali ad essi dedicati che possano accrescere le proprie competenze professionali e al contempo dare un contributo all'attività complessiva delle medesime Procure.

A sua volta, l'approvazione del protocollo per la sicurezza del lavoro nelle cave e nelle aziende del settore del marmo del distretto apuoversiliese ha portato alla assegnazione alla Procura di Lucca di n° 8 unità del personale del Servizio Civile e di n° 8 unità di personale amministrativo regionale.

Inoltre, la Giunta Regionale della Regione Toscana, a seguito di interlocuzione diretta con lo scrivente Procuratore Generale, con Delibera n° 1609 del 16.12.2019, ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2020 tutti i protocolli d'intesa stipulati con la Procura Generale e le Procure della Repubblica interessate.

Si dà atto, in detta Delibera, che i protocolli:

٠٠.

- 1) hanno consentito lo svolgimento da parte delle Aziende USL, con la collaborazione delle Procure della Repubblica, di un consistente numero di ispezioni sulle imprese che ha portato progressivamente ad una significativa diminuzione delle irregolarità;
- 2) hanno dimostrato l'importanza e l'indispensabilità delle attività di coordinamento delle attività dei vari soggetti istituzionali nel rispetto delle relative competenze, rendendo più incisive le azioni di salvaguardia della legalità, con particolare attenzione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 3) hanno reso possibile il potenziamento della sinergia dei soggetti istituzionali preposti ai controlli, garantendo una maggiore efficacia nelle ispezioni e una più accurata attività di formazione/informazione, tramite anche la condivisione di procedure e buone pratiche;
- 4) hanno permesso alle Autorità giudiziarie di giovarsi di personale amministrativo aumentando la funzionalità generale dei relativi uffici.

...

Tutti i suddetti protocolli sono stati ulteriormente rinnovati per un ulteriore periodo triennale, con delibera della Giunta Regionale Toscana del 14 dicembre 2020, a seguito di specifiche interlocuzioni dirette da parte dello scrivente Procuratore Generale con i competenti



organi istituzionali regionali, con conseguente proroga della assegnazione di numerose unità di personale alla Procura Generale e a numerose Procure della Repubblica del Distretto.

Con ulteriore delibera del Direttore Generale dell'ESTAR - Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale - n° 568 del 31.12.2020, nella quale si dà atto che "... in esito agli incontri tenutisi con la Direzione Generale della Giunta regionale e la Procura Generale di Firenze risulta confermata l'urgenza di reperire il personale da comandare presso le Procure per le finalità esplicitate nei Protocolli d'Intesa ...", è stato approvato "il testo del nuovo Avviso finalizzato alla formazione di una graduatoria per l'attivazione del comando presso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze, le Procure della Repubblica presso i Tribunali di Firenze, Grosseto, Arezzo, Massa, Prato e Siena, di personale del Servizio Sanitario Regionale Toscano", con riferimento ad ulteriori unità di personale regionale da destinare ai diversi Uffici requirenti del Distretto.

Con successiva delibera della Giunta Regionale Toscana n° 1084 del 18 ottobre 2021 ("Assegnazione temporanea personale a Uffici giudiziari", in "Accoglimento Progetto del Presidente reggente della Corte di Appello di Firenze e del Procuratore Generale della Procura di Firenze ... con il quale si richiede l'assegnazione temporanea di n. 34 unità di personale, distribuite tra la Corte di Appello di Firenze, i vari Tribunali della Toscana e le Procure", è stato previsto il distacco agli Uffici giudiziari del suindicato personale di Regione Toscana e Enti e Aziende del Servizio Sanitario Regionale.

Mette conto di evidenziare ancora come, anche a seguito del percorso di collaborazione istituzionale avviato, con l'apporto diretto dello scrivente, con Legge regionale 4 giugno 2019, n° 28 (Forme di collaborazione interistituzionale in tema di sicurezza del lavoro, ambiente, salute e cultura della legalità), avente come obiettivo la salvaguardia e lo sviluppo della collaborazione tra soggetti pubblici mediante la sottoscrizione di accordi, la Regione Toscana, per rafforzare l'operatività amministrativa degli Uffici giudiziari toscani, abbia espressamente previsto il distacco di proprio personale e l'assegnazione di giovani del servizio civile.

Anche agli stessi suddetti fini sono stati sottoscritti, e ripetutamente rinnovati, specifici accordi con la Regione Toscana, diretti ad acquisire, a seguito di appositi bandi di concorso concernenti lo svolgimento di svariati progetti di formazione obbligatoria, i cui contenuti riguardano conoscenze degli articoli e dei principi della Costituzione italiana ed



elementi di educazione civica, nonché conoscenze sulla legislazione in materia di processo penale, servizi amministrativi della giustizia e formazione dei volontari alla cultura dell'attività giudiziaria intesa come servizio al cittadino, oltre ad una formazione anche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale periodo di formazione ha costituito il presupposto per lo svolgimento della pratica lavorativa quotidiana, nella quale i giovani si sono dimostrati validi supporti alle segreterie dei settori cui sono stati assegnati, contribuendo attivamente allo smaltimento del lavoro, anche arretrato e al miglioramento dello stesso, e permettendo inoltre una gestione delle singole attività più dettagliata e puntuale.

Al fine di garantire il monitoraggio costante circa l'effettiva attuazione dei protocolli d'intesa stipulati, si è deciso di nominare uno dei magistrati in servizio presso questa Procura Generale quale referente per alcuni (fra quelli di maggiore rilievo) dei protocolli e/o delle materie oggetto dei diversi accordi.

Tale determinazione, già adottata con apposito precedente o.d.s. e comunque attuata nella pratica, è stata formalizzata nel Progetto Organizzativo dell'Ufficio.

Per i protocolli per i quali non si è ritenuto di provvedere alla nomina di un referente, i relativi compiti sono svolti dal Procuratore Generale.

Anche a tutti i suddetti scopi, vengono effettuate le suddette visite periodiche alle varie Procure del Distretto, in modo da garantire la materiale efficacia del coordinamento gestionale e amministrativo.

Al fine di garantire il monitoraggio costante circa l'effettiva attuazione dei protocolli d'intesa stipulati, si è deciso di nominare uno dei magistrati in servizio presso questa Procura Generale quale referente per alcuni (fra quelli di maggiore rilievo) dei protocolli e/o delle materie oggetto dei diversi accordi.

Tale determinazione, già adottata con precedente o.d.s. e comunque attuata nella pratica, è stata formalizzata nel nuovo Progetto Organizzativo dell'Ufficio, come da prospetto riepilogativo che qui di seguito si riporta.

Per i protocolli per i quali non si è ritenuto di provvedere alla nomina di un referente, i relativi compiti sono svolti dal Procuratore Generale.



SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE	PROTOCOLLO		
GLIOZZI	Genetica forense		
GLIOZZI	Misure di sicurezza psichiatriche		
BOCCIOLINI	Terrorismo		
AFFRONTE	Omicidio stradale		
ORIGLIO	Demolizioni dei manufatti abusivi		
ORIGLIO	Comunicazione telematica dell'avviso di deposito delle sentenze		
ORIGLIO	Utilizzo dell'applicativo TIAP Documenta@ nel giudizio di appello		
PIRAS	Minorenni		
PIETROIUSTI	Codice Rosa		
MIRAGLIA DEL GIUDICE	Sequestro conservativo penale		

Si ravvisa l'opportunità di prevedere, per il futuro, la creazione di una vera e propria Banca Dati dei "Protocolli e Convenzioni", nella quale potranno essere inseriti i testi originali delle convenzioni, le relative bozze, le



eventuali modifiche, i verbali delle riunioni, i problemi riscontrati nell'attuazione, etc. .

Tale Banca Dati potrebbe essere resa accessibile dal sito web dell'Ufficio, con distinzione tra una parte pubblica ed una parte riservata della stessa, consultabile da tutti gli Uffici di Procura del Distretto.



B. La avocazione delle indagini preliminari, con specifico riguardo alla avocazione per inerzia (art. 407 co. 3-bis cod. proc. pen.). Problematiche applicative e dati statistici.

Sul tema, può preliminarmente farsi integrale richiamo alle disposizioni organizzative e alle modalità operative adottate dall'Ufficio e tuttora vigenti, quali esposte nel vigente Progetto Organizzativo.

Il relativo settore è curato dall'Avvocato Generale dott. Fabio Maria Gliozzi.

Ciò premesso, mette conto segnalare come nel periodo di riferimento l'Ufficio sia stato destinatario di n° 255 comunicazioni ex artt. 407 co. 3-bis, 412 co. 1 cod. proc. pen. (e di ulteriori n° 36 comunicazioni nel periodo 1.7.2021/10.9.2020.

Dette comunicazioni sono pervenute da tutte le Procure della Repubblica del Distretto.

È opportuno evidenziare peraltro come nel periodo 1.7.2020/30.6.2021 le Procure di Siena, Lucca e Livorno abbiano trasmesso - rispettivamente - n° 130, n° 85 e n° 30 comunicazioni, mentre sono irrisori, al riguardo, i dati concernenti i restanti Uffici (1 - 2 comunicazioni ciascuna).

L'esito del loro esame operato dal Gruppo di Lavoro Avocazioni dell'Ufficio - ovviamente condotto anche attraverso formali interlocuzioni e richieste di chiarimenti e notizie con la Procura mittente, quando opportuno o necessario - non ha comportato l'adozione di alcun provvedimento di avocazione del procedimento.

Per completezza di informazione si ritiene opportuno altresì rappresentare che nel periodo sopra indicato (1.7.2020/30.6.2021) sono state trattate dall'Ufficio ulteriori 27 pratiche relative alla diversa ipotesi codicistica di avocazione di cui art. 413 cod. proc. pen.

Nel periodo 1.7.2021/10.9.2021 sono altresì pervenute n° 2 analoghe richieste di avocazione.

Tali pratiche hanno riguardato tutte le Procure del Distretto, ad eccezione di quella di Livorno.

In proposito è stato adottato - ad oggi - un formale provvedimento di avocazione, relativo a un procedimento penale pendente presso la Procura



della Repubblica di Prato per l'ipotesi di omicidio colposo da possibile colpa medica.

Non sono state segnalate concrete problematicità nell'iter procedimentale adottato dall'Ufficio.

Nel nuovo Progetto Organizzativo dell'Ufficio, adottato per il triennio 2020/2022, è stata opportunamente prevista la diretta sottoposizione all'esame (anche) del Gruppo di Lavoro Avocazioni - con analogo coordinamento delle attività attribuito all'Avvocato Generale - delle comunicazioni di fissazione di udienza provenienti dagli Uffici G.I.P. del Distretto ai sensi degli artt. 409 co. 3 e 410 co. 3 cod. proc. pen., così come delle comunicazioni provenienti dai G.U.P. del Distretto ai sensi dell'art. 421-bis cod. proc. pen. (comunicazioni che, in precedenza, erano unicamente sottoposte al Sostituto Procuratore Generale delegato per il "visto" sul circondario di provenienza).

Nell'anno 2021, sino al 30.6.2021, sono state così sottoposte al Gruppo di Lavoro n° 311 comunicazioni ex artt. 409 co. 3 e 410 co. 3 cod. proc. pen., e n° 305 ulteriori analoghe comunicazioni nel periodo 1.7.2021/10.9.2021. È inoltre giunta un'unica comunicazione ex art. 421-bis cod. proc. pen. nel periodo 1.7.2021/10.9.2021.

Da subito si è evidenziata un'evidente criticità dovuta all'assenza - in allegato alle comunicazioni - di copia delle richieste di archiviazione e, se del caso, delle proposte opposizioni; con conseguente impossibilità di una adeguata e sollecita valutazione.

Per porvi rimedio si è, da un lato, richiesto ai Presidenti di Tribunale - per il tramite del Presidente della Corte di Appello - di sensibilizzare i rispettivi Uffici G.I.P./G.U.P. al fine della compiuta allegazione alle comunicazioni dei relativi atti presupposti; e, d'altro lato, si è comunque adottato il criterio per il quale i Sostituti Procuratore Generale addetti al Gruppo di Lavoro Avocazioni provvedono a richiedere direttamente agli Uffici G.I.P./G.U.P. copia degli atti necessari, ma non allegati.

Allo stato deve, purtroppo, constatarsi che le modalità di trasmissione delle comunicazioni continuano a risentire, in maniera uniforme nel distretto, delle richiamate criticità che, di fatto, ancora non consentono un più fluido iter procedimentale nel sollecito, compiuto esame e valutazione delle comunicazioni in questione.



A margine dello specifico argomento qui oggetto di trattazione si pone il non compiutamente risolto problema, a livello organizzativo, del controllo sui fascicoli a mod. 45 iscritti nelle Procure circondariali, che interessa non solo questo, ma tutti gli Uffici di Procura Generale.

Tale problematica attiene contemporaneamente, con ogni evidenza, ai generali orientamenti in tema di avocazione, da un lato, e di osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato, dall'altro; e la sua perdurante attualità ben emerge dalla relazione del Procuratore Generale della Corte di Cassazione al C.S.M. in materia di buone prassi organizzative per l'anno 2019, trasmessa ai Procuratori Generali distrettuali con nota del 4.9.2020, relazione che costituisce frutto dell'ampio dibattito e confronto prodottosi nel tempo fra le suddette figure apicali requirenti.

Sul presupposto, giurisprudenzialmente affermato e non contestato, dell'avocabilità dei fascicoli iscritti a mod. 45 (e, si aggiunge, a mod. 44), deve constatarsi l'oggettiva difficoltà che l'Ufficio di Procura Generale incontra per procedere ad un effettivo controllo sulla tempestività e correttezza sia all'atto dell'iscrizione, che, nel corso della relativa pendenza, degli atti posti a mod. 45.

Ciò in quanto persiste l'impossibilità per il Procuratore Generale di accedere informaticamente ai registri SICP anche al solo limitato fine di visionare ed estrarre i dati utili alla doverosa attività di vigilanza ex art.6 D.Lgs. n° 106/2006.

Si è così pensato di ovviare a tali carenze attraverso una condivisa interlocuzione, bimestralmente cadenzata, fra il Procuratore Generale e i singoli Procuratori della Repubblica, che preveda alla trasmissione da parte di questi ultimi di elenchi relativi alle iscrizioni effettuate nel bimestre precedente, che - per dare sostanza e concretezza all'attività di vigilanza - con chiarezza esplicitino l'oggetto dell'iscrizione e la data della stessa; a ciò dovrebbe accompagnarsi l'aggiornamento, con analoga cadenza temporale, dell'andamento dei fascicoli a mod. 45 iscritti nell'ultimo biennio.

Ritenendosi opportuno focalizzare un più incisivo controllo sui fascicoli pendenti da oltre un anno, ne potrebbe conseguire la fissazione di un termine condiviso (ipotizzato in tre/sei mesi) per la definizione del fascicolo, superato il quale il Procuratore Generale potrebbe richiedere ai Procuratori della Repubblica le ragioni della perdurante pendenza, con



correlato dovere degli stessi di fornire le richieste notizie (anche documentalmente supportate).



C. L'informatizzazione dei registri e delle attività procedimentali. La possibilità di utilizzare i registri a fini statistici e ai fini di controllo delle iscrizioni delle notizie di reato e del rispetto dei termini per le indagini.

Le Procure del Distretto hanno riferito quanto di seguito sinteticamente riportato.

- La Procura della Repubblica di Firenze ha rappresentato di avere in uso tutti gli applicativi messi a disposizione dal Ministero della Giustizia diretti all'informatizzazione dei registri e delle attività procedimentali, ad iniziare dal Sicp Sistema Informativo della Cognizione Penale e dal Tiap-Document@.

Il Sicp viene regolarmente utilizzato anche per acquisire i dati statistici e consente un compiuto controllo della correttezza delle iscrizioni delle notizie di reato. Invece, relativamente al controllo sul rispetto dei termini per le indagini preliminari, l'affidabilità dell'applicativo è condizionata dalla tempestività degli aggiornamenti del sistema rispetto alle eventuali modifiche legislative intervenute.

Il più recente esempio di inaffidabilità dell'applicativo è quello che si è determinata a seguito dell'intervento legislativo di sospensione dei termini per le indagini preliminari a causa della pandemia Covid-19.

Per quanto concerne l'informatizzazione delle attività procedimentali, il sistema di deposito degli atti contempla attualmente una pluralità di accessi telematici: il portale delle notizie di reato, il portale del processo penale telematico; le pec indicate dal Ministero della Giustizia con il decreto del 9.11.2020 n. 10791.

Il portale del processo penale telematico è utilizzato per il deposito dei seguenti atti (di cui è esclusa la possibilità di deposito in formato cartaceo):

- denunce querele (artt. 333 e 336 cod. proc. pen.);
- nomina del difensore, la rinuncia e la revoca al mandato (art. 107 cod. proc. pen.);
- memorie, documenti, richieste e istanze, ex art. 415-bis co. 3 cod. proc. pen.;
- opposizione al decreto di archiviazione (art. 410 cod. proc. pen.).



Per tutti gli atti diversi da quelli sopra indicati è consentito il deposito a mezzo delle pec dell'Ufficio.

Sia il portale delle notizie di reato sia quello del processo penale telematico sono muniti di connessione con il Sicp Sistema Informativo della Cognizione Penale e con Tiap-Document@, con la conseguenza che tutte le informazioni e tutti gli atti depositati a mezzo di tali portali sono recepiti da Sicp e da Tiap.

Qualunque sia la modalità di trasmissione degli atti, è in ogni caso previsto che la copia digitale venga inserita nel fascicolo telematico. Infatti, quanto al Portale del processo penale telematico (come previsto dall'art. 24 co. 4 e 2 del Decreto-Legge n° 137/2020, convertito con Legge n° 176/2020), gli atti depositati vengono automaticamente riversati in Tiap; quanto agli atti trasmessi a mezzo pec (art. 24 co. 4 e 5) è espressamente previsto che ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma precedente, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico.

Le più recenti disposizioni legislative afferenti al deposito degli atti giudiziari indicano in modo chiaro che il sistema di formazione del fascicolo delle indagini preliminari e di conservazione dei relativi atti è in fase di definitiva trasformazione. Si ravvisa la necessità di procedere verso il definitivo avvio della formazione del fascicolo delle indagini preliminari telematico fin dall'iscrizione, con la successiva costante implementazione dello stesso, fermo restando che al fascicolo telematico si affiancherà quello cartaceo contenente esclusivamente gli atti nativi di carta (comunque da inserirsi in Tiap).

La Procura della Repubblica di Arezzo ha segnalato che l'utilizzo della Consolle Penale da parte dei sostituti permette loro la pianificazione, l'organizzazione e l'ottimizzazione del lavoro grazie a una serie di funzioni che garantiscono l'accesso immediato al proprio ruolo con le relative scadenze (termini delle indagini, cautelari e di impugnazione) e il monitoraggio della propria attività mediante l'estrazione delle statistiche. La Consolle Penale viene altresì utilizzata dal personale di segreteria per le estrazioni statistiche relative all'attività dell'ufficio e all'andamento del lavoro del singolo magistrato, tramite l'utilizzo degli elenchi previsti dal sistema a cui possono essere



all'occorrenza applicati dei filtri. Viene utilizzato ai fini statistici l'applicativo SIRIS-ARES, del quale si segnala la carenza di query cosiddette "consolidate" per rispondere alle varie esigenze di estrazione di dati da parte dell'ufficio e l'impossibilità di elaborare ulteriori query autonome a causa della complessità del sistema.

Detto Ufficio ha assunto particolari iniziative per assicurare la qualità e l'aggiornamento dell'inserimento dei dati. Per tali finalità viene effettuato un costante monitoraggio circa l'inserimento, da parte del personale delle segreterie particolari dei magistrati nonché degli uffici abilitati all'utilizzo di S.I.C.P., dei dati richiesti dal sistema, in linea con quanto previsto dal codice e dalle circolari ministeriali. In merito, sono state adottate disposizioni di servizio interne con indicazioni specifiche circa la corretta implementazione del sistema nonché sulla bonifica dei dati da effettuarsi con cadenza periodica: in particolare, il personale preposto ai servizi indicati è stato sensibilizzato affinché curi non solo il corretto inserimento dei dati ab origine, ma provveda, altresì, a un costante aggiornamento dei dati inseriti, con progressivo inserimento delle nomine difensive, della residenza e dell'eventuale elezione di domicilio ovvero dei dati relativi all'iscrizione di nuovi indagati e/o reati, all'eventuale mutamento della qualificazione giuridica e degli elementi circostanziali, oltre che di quelli relativi ad eventuali richieste cautelari o di proroga indagini.

Inoltre, viene garantita una costante attività di analisi e monitoraggio dell'applicativo, anche in ordine alla elaborazione di soluzioni in relazione alle problematiche che il sistema ha evidenziato nel tempo.

- La Procura della Repubblica di Grosseto ha comunicato che tutti i registri e le attività procedimentali sono da tempo informatizzati. Tutto il personale amministrativo utilizza costantemente i vari applicativi del Ministero per lo svolgimento di tutte le attività. Per il controllo delle iscrizioni delle notizie di reato e del rispetto dei termini di indagini sono utilizzati i programmi di SICP, Consolle, IRIS e ARES. Tali applicativi consentono di verificare e modificare i dati iscritti nel registro degli indagati e di estrapolare qualsiasi dato statistico. Consolle permette di vistare le sentenze del giudice di primo grado, consultabili in SICP nella Sezione "Gestione Documenti e Atti".
- La Procura della Repubblica di Livorno ha riferito che sono stati implementati il TIAP per la gestione della fase di chiusura delle indagini



preliminari e per le intercettazioni, nonché la piattaforma di deposito atti in fase di chiusura delle indagini e la PEC per il deposito atti penali, usata ormai con netta prevalenza rispetto al deposito cartaceo.

Nel 2021 è stato implementato il portale anche per il deposito degli atti dei difensori per i procedimenti in fase di indagine. Gli atti al GIP e al Tribunale per il Riesame vengono trasmessi tramite TIAP.

Ha segnalato la rilevante criticità costituita dal fatto che TIAP non consente il caricamento di contenuti multimediali (video e audio), con la conseguenza che i file di questo tipo devono essere trasposti su supporto ottico (DVD - CD) e materialmente inviati al Tribunale per il Riesame. Nel caso di misure personali devono essere portati con l'autovettura di servizio a Firenze con conseguente aggravio di spese e di impiego di personale.

In generale, va anche detto che tutto il flusso degli atti tra Procura e Tribunale passa attraverso SICP.

Per le cose in sequestro, i registri mod. 42 e mod. 41 sono gestiti completamente in modo informatico, così come il registro delle misure cautelari personali, il che ha agevolato l'attività nella fase della pandemia.

Inoltre, il sistema delle statistiche è gestito totalmente in modalità telematica attraverso Consolle Area Penale, SIRIS, ARES.

Attraverso SICP e le altre App della "famiglia" SICP è possibile acquisire dati utilizzabili a fini statistici e controllare le scadenze dei termini delle indagini, nonché dei termini di impugnazione.

Ha segnalato due criticità riscontrate nell'acquisizione dei dati attraverso tale sistema.

La prima concerne le scadenze dei termini delle indagini. Il sistema, difatti, non consente una valutazione del termine delle indagini rispetto al titolo di reato, e non tiene conto dei termini di indagine superiori a sei mesi per quanto concerne i reati di cui all'art. 407 comma 2 lett. a), né della inapplicabilità della sospensione dei termini (ad esempio la sospensione feriale) con riferimento ad alcuni specifici reati. Ciò comporta che i dati acquisiti attraverso tale sistema non siano sempre caratterizzati da piena attendibilità.



La seconda criticità concerne, invece, l'acquisizione di dati a fini statistici. Il sistema informativo in uso, infatti, consente soltanto l'acquisizione di dati secondo query prestabilite, con impossibilità di trarre dati diversi da quelli acquisibili mediante ricerche e parametri reimpostati, e conseguente non completa attendibilità dei dati acquisibili. Né appare possibile utilizzare in alternativa, a tali fini, il modulo SIRIS, che richiede l'intervento del personale del Ministero per la costruzione delle ricerche e non può essere utilizzato per l'estrazione dei dati statistici di interesse dell'Ufficio (né, del resto, tale App sembra pensata per tale scopo, bensì per più approfondite ricerche sulla base dati).

Un elemento positivo concernente lo stato di informatizzazione è la recente implementazione del sistema SICP in modo da rendere possibili il dialogo tra tale sistema, le app ad esso collegato (come la Consolle Area Penale) e il sistema TIAP (Trattamento Informatizzato Atti Penali) attualmente in uso, come è noto, per realizzare la dematerializzazione dei documenti del fascicolo delle indagini preliminari (e, a seguire, delle altre fasi processuali), in modo da consentire una più facile consultazione e gestione degli stessi da parte di tutti gli attori del processo: magistrati, cancellieri, avvocati. Dialogo, quello tra il SICP, le app ad esso collegato e il TIAP, che sebbene in continua evoluzione, non appare allo stato ancora completamente realizzato.

Ne deriva la constatazione che l'attuale stato di informatizzazione dei registri consente l'acquisizione di dati a fini statistici, il controllo delle iscrizioni delle notizie di reato e del rispetto dei termini per le indagini, ma con risultati la cui attendibilità trova limite nelle criticità prima segnalate.

Nel segno della continua evoluzione della informatizzazione dei registri e delle attività vi è, poi, l'utilizzo del Portale NDR, attraverso il quale la Polizia giudiziaria e altri c.d. "Uffici fonte" trasmettono i dati relativi alle comunicazioni di notizie di reato alla Procura in via telematica, implementando automaticamente il registro penale e inviando contestualmente la c.n.r. in formato digitale. L'utilizzo di tale applicativo ha comportato, di fatto, una più rapida iscrizione delle notizie di reato e, a seguito dell'avvio della procedura finalizzata a consentire l'inserimento degli atti tramite portale direttamente in TIAP, la contestuale e contemporanea costituzione del fascicolo informatico.



- Presso la **Procura della Repubblica di Lucca** tutti i registri risultano allo stato informatizzati, sicché le statistiche vengono estrapolate dai dati in essi contenuti. Il dato vale anche per le iscrizioni e per i termini di indagine. I dati procedimentali sono attualmente tutti registrati sul SICP e quindi costituiscono a loro volta patrimonio informatico anche a fini statistici.
- Nella sua articolata relazione il Procuratore di Siena, dopo avere ricostruito nel dettaglio in ordine allo stato di informatizzazione del proprio Ufficio, ha riferito che, a far data dal marzo 2021, è stata implementata la "visibilità Ufficio" per ciascun Sostituto Procuratore sul Sistema Informativo della Cognizione Penale (S.I.C.P.), così da garantire a ogni magistrato la possibilità di avere visibilità piena delle iscrizioni delle notizie di reato, fatta eccezione per i fascicoli appositamente secretati. La "visibilità Ruolo" creava, infatti, notevoli problematiche di raccordo, impedendo di fatto al singolo Sostituto Procuratore di verificare l'esistenza di precedenti o di iscrizioni per fatti analoghi o connessi, con ovvio pregiudizio per l'efficienza e il buon andamento dell'Ufficio. La Consolle Penale, invece, viene utilizzata in via sistematica dal personale magistrati, per il monitoraggio delle scadenze dei termini per le indagini preliminari, di scadenza delle misure cautelari personali e dei termini di impugnazione. Il medesimo applicativo viene, inoltre, sistematicamente utilizzato, dal personale preposto, per il monitoraggio periodico e per l'estrazione dei dati statistici, nonché al fine di registrare correntemente l'impegno in udienza di ciascun magistrato.
- Dalle relazioni degli altri Procuratori della Repubblica è sostanzialmente emerso come l'utilizzo da parte di tutti i magistrati di Consolle penale consenta a ciascuno di verificare quotidianamente l'andamento delle proprie attività a fini statistici e di tenere sotto controllo le scadenze.
- Il **Procuratore di Pistoia** ha evidenziato di svolgere controlli settimanali sui tempi di iscrizione delle notizie di reato e di stimolare personalmente l'andamento dell'Ufficio Registro generale.
- Il Procuratore per i Minorenni di Firenze ha evidenziato che l'informatizzazione dell'Ufficio risente delle peculiarità del settore minorile, caratterizzato dalla preponderante competenza civilistica, sottolineando l'inadeguatezza dei registri, con gravissime difficoltà per



la predisposizione delle statistiche, in particolar modo per l'attività civile, spesso di difficile computazione.



D. Impatto sugli uffici di Procura di primo grado e sulle Procure generali dell'entrata in vigore del Procuratore europeo, per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, i rapporti con la Polizia giudiziaria e la trattazione dei procedimenti.

A seguito della entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n° 9, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO»", e per effetto di tale significativa innovazione ordinamentale, si è ritenuta l'esigenza di aggiornare il Progetto Organizzativo di questa Procura Generale per il triennio 2020-2022, in stretta sintonia con quanto unanimemente ritenuto dai Procuratori Generali presso le Corti d'Appello di tutti i Distretti italiani, che il 2 luglio 2021 hanno anche condiviso un testo comune in materia, al fine di dare coerenza alle previsioni organizzative dei rispettivi Uffici distrettuali.

Pertanto, previa compiuta informazione a tutti i Magistrati dell'Ufficio, che a seguito di apposita discussione non hanno formulato osservazioni, e ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali del Distretto, si è disposto integrarsi il Progetto Organizzativo per il triennio 2020-2022 nei termini di seguito meglio specificati.

- 1. Nel capitolo denominato «L'ATTUAZIONE NEL DISTRETTO DI FIRENZE DEI PRINCIPI FISSATI DALL'ART. 6 DEL D.LGS. N° 106/2006», dopo il paragrafo «I. Altri ambiti di attuazione dell'art. 6 del d.lgs. n° 106/2006», è stato inserito il seguente paragrafo:
- «L. Applicazione dell'art. 6 d.lgs. n. 106 del 2006 a seguito dell'entrata in funzione della Procura europea.

L'istituzione della Procura Europea con il Regolamento (UE) 2017/1939 (Regolamento EPPO) e le disposizioni di adeguamento interno introdotte dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n° 9 (recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO»"), si riflettono anche sulle competenze delle Procure Generali.

L'autonomia ordinamentale e funzionale dell'EPPO, tanto nella sua articolazione centrale quanto in quella decentrata (Considerando 32 del Regolamento), salva l'integrazione al sistema interno puramente organizzativa, ne sottrae l'attività alla



sindacabilità dell'Autorità giudiziaria nazionale. Ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 25 del Regolamento, nell'ambito della sua competenza l'EPPO opera in autonomia. L'art. 9 del Decreto Legislativo di adeguamento sottrae espressamente i Procuratori Europei Delegati, oltre che al potere di direzione dei Procuratori della Repubblica, anche all'attività di vigilanza del Procuratore Generale presso la Corte di Appello prevista dall'art. 6 del D.Lgs. n° 106 del 2006.

Rispetto all'indipendenza dei PED nella conduzione delle indagini è complementare l'interazione dell'EPPO con le autorità nazionali, positivamente delineata da una serie di norme, quali quelle sugli obblighi di tempestiva informazione e di consultazione. In tale contesto, il ruolo attribuito al Procuratore Generale dal citato art. 6 si esplica con riferimento all'atteggiarsi delle Procure nazionali rispetto agli adempimenti e, in generale, alle iniziative connesse alla gestione dei rapporti con l'EPPO.

L'assetto ordinamentale unitario di quest'ultimo e l'interazione, finora sconosciuta, dell'ordinamento interno con un organismo unico, autonomo titolare di indagini a competenza territoriale nazionale, enfatizzano istanze di omogeneità che ricadranno vuoi sui modelli organizzativi con i quali l'autorità nazionale fronteggerà le relazioni con la Procura europea, vuoi sui criteri che regoleranno in concreto le reciproche competenze. Ne consegue che resta valorizzato il ruolo propositivo di buone prassi della Procura Generale, che dovrà operare quale sede di sintesi delle migliori soluzioni (art. 28 della circolare del C.S.M. sulla "Organizzazione degli Uffici di Procura" del 16 novembre 2017, modificata con delibera plenaria del 16 dicembre 2020).

Le funzioni di vigilanza dei Procuratori Generali presso ciascuna Corte di Appello continueranno ad includere l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato che riguardino i reati PIF (quelli destinati a restare o quelli ritornati nella competenza interna ai sensi del regolamento), e dovranno altresì orientarsi verso l'adozione di uniformi criteri di consultazione con i PED nei casi previsti dalla fonte regolamentare, nonché verso la univocità dei criteri con i quali potranno venire sollevati eventuali conflitti di competenza.

Più in generale, deve prevedersi un'attività - anche di promozione - della Procura Generale che sia volta a garantire, nell'ambito del rispetto delle norme sul giusto processo e del puntuale esercizio dei poteri di direzione, controllo e organizzazione da parte dei capi degli uffici, la coerenza e la sinergia delle iniziative assunte da ciascun Procuratore della Repubblica con l'azione condotta dai Procuratori Europei Delegati negli stessi territori.

Tanto, muovendo dal "principio di leale cooperazione" che, richiamato nel preambolo del regolamento (UE) 2017/1939 istitutivo della Procura Europea, è inserito tra i



"Principi fondamentali delle attività" fissati dall'art. 5, par. 6, per essere poi declinato in concreto all'interno di diverse disposizioni operative: da quella sulla comunicazione "senza indebito ritardo" da parte delle autorità nazionali all'EPPO di qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale esso potrebbe esercitare la sua competenza (art. 24.1), alle numerose altre che prevedono una consultazione delle autorità nazionali da parte dell'EPPO, in particolare qualora si discuta di competenza.

L'applicazione di tale principio postula che si promuova una cultura della collaborazione e suggerisce, quindi, l'opportunità che la Procura Generale attivi sui temi di interesse un'interlocuzione con le Procure del Distretto che coinvolga eventualmente anche i Procuratori Europei Delegati. Potrà altresì far luogo alla eventuale opportuna condivisione con questi ultimi di dati e notizie acquisiti, nell'esclusivo esercizio della sua attività di vigilanza e coordinamento, dai Procuratori della Repubblica del Distretto.

Tutte le esposte previsioni organizzative, conseguenti all'entrata in funzione della nuova Procura Europea e del Decreto Legislativo n° 9 del 2021, costituiscono il risultato dell'elaborazione congiuntamente operata dai Procuratori Generali presso le Corti d'Appello di tutti i Distretti italiani. Si tratta di una metodologia originale, per la prima volta sperimentata nel campo dei progetti organizzativi delle Procure generali con l'intento di corrispondere in modo organico e coerente su tutto il territorio nazionale alle problematiche senza precedenti connesse al funzionamento dell'EPPO.».

2. Nel capitolo denominato «COMPETENZE DEL PROCURATORE GENERALE», nella parte concernente l'individuazione delle competenze riservate al Procuratore Generale, alla stregua delle disposizioni normative vigenti, dopo le parole «il coordinamento di tutta l'attività inerente alle competenze del gruppo di lavoro "Misure di prevenzione"», vengono inserite le parole «lo svolgimento delle funzioni dirette alla migliore attuazione del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n° 9, in conformità alle linee enunciate nel capitolo «L'ATTUAZIONE NEL DISTRETTO DI FIRENZE DEI PRINCIPI FISSATI DALL'ART. 6 DEL D.LGS. N° 106/2006", paragrafo «L. Applicazione dell'art. 6 d.lgs. n. 106 del 2006 a seguito dell'entrata in funzione della Procura europea.», del presente Progetto Organizzativo».

È stata tempestivamente diramata a tutti gli Uffici del Distretto la Circolare della Guardia di Finanza in data 28 maggio 2021, inviata da codesto Ufficio con nota prot. n° 16744 del 21.6.2021.

Si è altresì provveduto a diramare a tutti magistrati in servizio le circolari



riguardanti la materia, e in particolare quelle sull'effettiva organizzazione e funzionalità della Procura Europea e dell'ufficio dei Procuratori Europei Delegati.

La D.G.S.I.A., al fine di adeguare gli applicativi alla nuova normativa e consentire la trasmissione delle comunicazioni di notizie di reato relative ai reati "PIF" (c.d. reati di protezione degli interessi finanziari dell'Unione Europea), ha rilasciato ulteriori modifiche per gli applicativi PDP e ARES.

Le problematiche evidenziate da codesto Ufficio rimangono tuttavia attuali e condivisibili, sebbene confinate sul terreno di una prima lettura che avrà bisogno di trovare riscontro nell'applicazione pratica del Regolamento europeo - tenuto conto della sfera di azione della normativa di attuazione, concentrata essenzialmente sugli aspetti ordinamentali e di risoluzione dei conflitti di attribuzione -, e segnatamente su alcune disposizioni ispirate a criteri normativi piuttosto elastici.

Ciò premesso, si rileva che i Procuratori del Distretto non hanno, in generale, rappresentato l'esistenza di alcuna criticità o significativa problematica, evidenziando peraltro come allo stato non si siano registrati dati significativi che consentano una compiuta valutazione sul punto e come l'impatto sia stato, almeno per ora, molto limitato, trattandosi di normativa ancora "in rodaggio".

Il Procuratore di Firenze ha rilevato che, non essendo l'Ufficio sede di Procuratore Europeo Delegato, l'interlocuzione con il competente PED è consistita nell'immediato espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa (segnalazione dei procedimenti pendenti), riservando l'adozione di protocolli di intesa in tema di indagini collegate a un momento successivo, allorché il PED avrà stabilizzato la propria operatività.

Il Procuratore di Arezzo - che ha comunicato la prossima diramazione di apposito interpello interno per l'individuazione di un sostituto referente per le attività di competenza e per i rapporti con la Procura Europea - ha altresì sottolineato che la P.G. operante sul territorio, e in particolare la Guardia di Finanza, tenuto conto della peculiarità delle fattispecie criminose di interesse, a prevalente componente finanziaria, risulta formata e aggiornata sulle innovazioni della normativa.

Ha riferito, inoltre, che il portale NdR viene monitorato giornalmente dal personale amministrativo e che, a oggi, non risultano pervenute comunicazioni di notizie di reato di interesse "PIF" per il territorio di



#### competenza.

Il Procuratore di Grosseto ha provveduto a dare indicazioni operative con circolare prot. n° 921 del 25 maggio 2021, inviata anche alla locale Agenzia delle Entrate. Ha evidenziato che i reati richiamati dalla Direttiva PIF non sono particolarmente diffusi nel Circondario e che, inoltre, è difficile che gli stessi, qualora accertati, possano arrecare un danno dell'importo richiesto dalla normativa, in tal modo ledendo gli interessi finanziari dell'Unione Europea (come confermato anche dal fatto che, dalla ricognizione effettuata, non sono risultati pendenti procedimenti per reati commessi nel periodo compreso tra il 20.11.2017 e la data di entrata in vigore della norma istitutiva del Procuratore europeo). È stato rilevato un solo caso, riferito dalla Guardia di Finanza, relativo a una C.N.R. avente ad oggetto reati di possibile competenza della Procura europea, annotata nell'apposito registro - tenuto in forma automatizzata - di "annotazione temporanea". A seguito di proficuo scambio di informazioni, la Procura europea (PED di Bologna) ha poi provveduto agli adempimenti previsti dall'articolo 335 comma 1 cod. proc. pen., ravvisando la propria competenza.

Il Procuratore di Livorno ha comunicato a sua volta di avere tempestivamente adottato i necessari provvedimenti organizzativi, e specificatamente di avere individuato un magistrato delegato per i rapporti con il PED competente; e che a oggi non sono pervenute notizie di reato riconducibili nell'ambito di applicazione della nuova normativa.

Il Procuratore di Siena ha riferito di avere reso operativo il registro penale denominato R.A.EPPO, nel quale andranno annotate le notizie di reato di interesse EPPO. Le annotazioni rimarranno ferme per 30 giorni o fino al termine minore, se la Procura europea comunicherà che non intende procedere. Successivamente, scaduto il termine o in caso di alert, si procederà all'iscrizione ex art. 335 cod. proc. pen. e all'ordinaria assegnazione al sostituto, il quale provvederà alla comunicazione a EPPO (art. 14 co. 5 D.Lgs. 2.2.2021, n° 9). L'ufficio ricezione atti terrà distinte le notizia di interesse EPPO, iscritte nell'apposito registro, in faldone cartaceo, che sarà tenuto da funzionario appositamente incaricato. Lo stesso funzionario è stato incaricato di verificare - se necessario istituendo anche uno scadenzario cartaceo - la scadenza dei 30 giorni o la presenza di eventuali alert informatici provenienti dalla Procura europea.



E. Reati in materia di violenza di genere. Gli aspetti organizzativi degli uffici, la conclusione di protocolli con istituzioni operanti nel campo, le problematiche emerse nell'attuazione della disciplina di cui alla legge n° 69/2019.

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi degli Uffici del Distretto, si rileva che in tutti i Progetti Organizzativi delle Procure della Repubblica è prevista una specifica articolazione di lavoro interna all'Ufficio stesso e incaricata della trattazione dei reati in materia di violenza di genere.

Sono state numerose le direttive e linee-guida diramate ai sostituti, alle Forze di Polizia e al personale amministrativo da parte dei Procuratori della Repubblica in riferimento all'esigenza di contrasto alle manifestazioni criminali riguardanti la violenza di genere o che comunque colpiscono la sfera sessuale o le fasce deboli, allo scopo di assicurare il tempestivo intervento e l'adozione di misure efficaci.

Tali direttive sono state generalmente aggiornate e rafforzate a seguito dell'entrata in vigore della legge 19 luglio 2019, n° 69 (c.d. CODICE ROSSO).

In ordine alla conclusione di protocolli con istituzioni operanti nel campo, è stato rinnovato il "Protocollo di intesa per l'attuazione delle linee di indirizzo giuridico-forensi nella rete regionale Codice Rosa", a suo tempo sottoscritto, in data 26 luglio 2018, tra la Regione Toscana, la Procura Generale presso la Corte di Appello di Firenze e tutte le Procure della Repubblica del Distretto di Firenze, in conformità al principio fondamentale di garantire sul territorio in modo uniforme il miglior supporto alle vittime di violenza che accedono al Pronto Soccorso, concordando le migliori procedure giuridico forensi in termini di efficacia efficienza, rispetto e tutela della vittima.

Giova ricordare, in opportuna premessa, che lo scrivente ha ritenuto di attivare lo sviluppo del suindicato protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e la Procura Generale - c.d. Progetto regionale CODICE ROSA, divenuto progetto pilota con la finalità di assicurare un più efficace coordinamento tra le diverse istituzioni e competenze per dare una risposta efficace già dall'arrivo della vittima di una violenza in pronto soccorso, in particolare attraverso l'individuazione di percorsi di accoglienza, cura e tutela delle persone (uomini e donne, adulti e minori) rimaste vittima di violenze e abusi.



Nell'ambito del percorso di sviluppo di tale Progetto, sono stati avviati contatti diretti tra la Regione Toscana e questo Ufficio al fine di perfezionare i meccanismi di raccordo e di interazione tra uffici regionali, uffici giudiziari e forze dell'ordine. L'obiettivo ultimo era per l'appunto quello di realizzare una rete strutturata di servizi socio-sanitari, allo scopo sopra indicato di dare risposta adeguata in situazioni di emergenza e per la immediata tutela delle vittime di violenza, presidiando in maniera più omogenea l'applicazione del modello a livello regionale.

Con delibera n° 1260 del 5 dicembre 2017 la Regione Toscana - in attuazione della L.R. n° 59 del 16.11.2007 ("Norme contro la violenza di genere"), che promuove l'attività di prevenzione e garantisce adeguata accoglienza, protezione, solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime, indipendentemente dal loro stato civile e cittadinanza - ha approvato la costituzione della Rete Regionale Codice Rosa; e con successiva delibera n° 76 del 6 dicembre 2017 ha invitato lo scrivente a partecipare alle attività del "Comitato regionale di coordinamento sulla violenza di genere", istituito dalla L.R. 82/2015 (art. 26-decies comma 3), avente finalità di supportare la Giunta regionale nella strategia di prevenzione, sensibilizzazione, contrasto alla violenza di genere e di sostegno, orientamento, protezione, aiuto alle vittime. All'esito di tale percorso è stato approvato il protocollo suddetto.

Mette conto di evidenziare, peraltro, che, con ulteriore decreto nº 91 del 14 aprile 2021 la Regione Toscana ha disposto la ricostituzione del Comitato regionale di coordinamento sulla violenza di genere, prevedendo che dello stesso faccia parte, quale membro di diritto, anche il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze o un suo delegato.

CODICE ROSA è una rete clinica tempo-dipendente, che definisce le modalità di accesso e il percorso socio-sanitario, in particolare nei servizi di emergenza-urgenza delle Donne vittime di violenza di genere ("Percorso per le Donne che subiscono violenza" - c.d. Percorso Donna) - in linea con le Linee guida nazionali (DPCM del 24.11.2017) - e delle vittime di violenza causata da vulnerabilità o discriminazione (Percorso per le vittime di crimini d'odio - implementazione della direttiva 2012/29/EU sugli standard minimi di diritti, supporto e protezione delle vittime di crimini d'odio).

Ai fini del monitoraggio dello stato di attuazione del "Protocollo di intesa per l'attuazione delle linee di indirizzo giuridico-forensi nella rete regionale Codice



Rosa", e del successivo sviluppo dello stesso, si sono tenute plurime riunioni, sui seguenti argomenti di discussione:

- ✓ presentazione e condivisione procedure sanitarie in Pronto Soccorso per "repertazione catena di custodia e conservazione di tracce biologiche per le analisi di genetica forense nel percorso assistenziale delle vittime di violenza sessuale e/o maltrattamento";
- ✓ Linee di Indirizzo in Pronto Soccorso in caso di maltrattamento e abuso su minore.

In data 3 luglio 2019 è stata approvata l'integrazione al Protocollo, mediante approvazione della Flow chart "Indicazioni regionali per il Pronto Soccorso sul percorso Codice Rosa in caso di violenza di vittima adulta" e "Indicazioni regionali per il Pronto Soccorso su violenza e violenza sessuale in caso di vittima adulta", dell'ALLEGATO A alle suddette indicazioni regionali "Rete clinica regionale Codice Rosa: Indicazioni regionali per il Pronto Soccorso su violenza e violenza sessuale in caso di vittima adulta", dell'ALLEGATO B "Rete clinica regionale Codice Rosa: Indicazioni regionali per il Pronto Soccorso in caso di violenza e violenza sessuale su vittima minorenne".

In sede di ulteriore monitoraggio dello stato di attuazione del Protocollo di intesa si è tenuta la riunione del 11 febbraio 2021 è svolta altra apposita riunione, ai fini del monitoraggio dello stato di attuazione del Protocollo, nonché della eventuale revisione e attualizzazione del protocollo stesso e dell'avvio di una attività di formazione del personale interessato. In tale occasione lo scrivente ha costituito un apposito tavolo tecnico di lavoro interistituzionale in composizione ristretta per predisporre la bozza di revisione del Protocollo.

Il Procuratore di Arezzo ha riferito di avere stipulato con le istituzioni locali un Protocollo d'intesa "Rete provinciale a contrasto della violenza di genere", coordinato dalla Prefettura di Arezzo, cui prendono parte tutte le istituzioni locali operanti sul campo. Lo stesso viene rinnovato annualmente al fine di proseguire e rafforzare il percorso intrapreso di prevenzione delle discriminazioni, degli abusi, dei maltrattamenti e di ogni altra forma di violenza di genere.

Il Procuratore di Lucca, a sua volta, ha riferito di avere stipulato:

➤ il Protocollo Codice Rosa Procura di Lucca, teso a formare il personale deputato ad intervenire e a creare una "rete" capace di



fornire supporto immediato alla vittima di reato, intercorrente quindi tra Procura, Forze dell'Ordine, AUSL, Servizi sociali;

il Protocollo Miriam, rivolto essenzialmente alle scuole e destinato a far emergere situazioni di disagio dei minori rimasti vittime, anche solo per avervi assistito, di atti di violenza fisica o psicologica.

Il Procuratore di Pistoia ha comunicato di avere stipulato, fin dal 30.7.2018, con il Tribunale di Pistoia, il Comune di Pistoia, la ASL Toscana Centro e l'Associazione Aleteia-Studi e ricerche giustizia riparativa e mediazione, un protocollo con il quale si è inteso dare attuazione alla Direttiva 2012/29/UE, che prevede norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e in particolare prevede, all'articolo 8 della stessa, che gli Stati membri debbano assicurare alla vittima, in funzione delle sue esigenze, l'accesso a "specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale".

L'intervento sempre più frequente da parte delle Procure della Repubblica nelle vicende intra-familiari ha evidentemente determinato la necessità della intensificazione del coordinamento con la Procura presso il Tribunale per i Minorenni, in una logica di leale collaborazione, che era rimessa tuttavia all'iniziativa dei diversi Uffici, non esistendo nell'ordinamento efficaci strumenti normativi e organizzativi di coordinamento.

Proprio in considerazione dell'esistenza di un siffatto quadro problematico, in data 29 maggio 2019, è stato sottoscritto il "Protocollo d'intesa distrettuale tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze e tutte le Procure del Distretto", tra la Procura Generale presso la Corte di Appello di Firenze e tutte le Procure della Repubblica del distretto, «per la prevenzione, repressione e trattamento degli abusi sui minori e dei reati contro soggetti vulnerabili in attuazione della risoluzione del C.S.M. 9.5.2018 relativa alle "linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati di violenza di genere e domestica" nonché per i procedimenti per reati commessi in concorso da soggetti maggiorenni e minorenni».

Il Procuratore di Firenze ha sottolineato che viene assicurata una costante collaborazione con la Procura presso il Tribunale dei Minorenni e con il Tribunale Civile presso il Tribunale Ordinario, sulla base di accordi diretti personali mantenuti dal Procuratore Aggiunto coordinatore o dal



Procuratore della Repubblica, ogni qualvolta viene ravvisata la necessità di tutelare minori o persone vulnerabili.

In riferimento all'attuazione della disciplina di cui alla Legge 19 luglio 2019, n° 69, comunemente nota come CODICE ROSSO, non è emersa l'esistenza di problematiche di grande rilievo.

È stato segnalato, in particolare, da alcuni dei Procuratori che:

- ➤ a seguito dell'entrata in vigore della L. n° 69/19 è stato disposto che le notizie di reato in materia di "Codice Rosso" vengano iscritte con urgenza a cura del PM di turno che, in caso di assenza del titolare del procedimento, cura anche la delega per sentire la persona offesa nel termine previsto dalla legge (Procura di Arezzo);
- ▶ la disciplina di cui alla legge n° 69/2019 si è rivelata efficace nel contrasto a tali manifestazioni di criminalità. Si segnala quale problematica emersa che il termine di 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, fissato dal co. 1-ter dell'art. 362 cod. proc. pen., per l'escussione della persona offesa e di chi ha presentato denuncia, querela e istanza, appare eccessivamente esiguo, nei non infrequenti casi in cui la persona offesa è straniera, sporge querela e riparte poi per il proprio paese (Procura di Firenze);
- per dare concreta attuazione alla norma di cui all'art. 64-bis disp. att. cod. proc. pen., è stato chiesto alla Polizia giudiziaria di accertare, ogni volta che vengono svolte indagini relative ai reati c.d. Codice Rosso se sia in corso un procedimento di separazione, divorzio o relativo all'affidamento dei figli minorenni (Procura di Grosseto);
- ➤ si è scelto di privilegiare l'intervento del P.M. assegnatario del procedimento e specializzato nella trattazione dei procedimenti in esame, fatto salvo l'intervento del P.M. di turno urgente, qualora sia necessario, per garantire l'adozione degli urgenti provvedimenti. La P.G. informerà immediatamente a mezzo telefono della denuncia per tali tipi di reati il magistrato di turno, che darà le prime e più urgenti indicazioni (Procura di Siena);
- ➤ lo stesso Procuratore di Siena ha pure segnalato la problematica riguardante l'impossibilità di fare riferimento a un elenco di psicologi specializzati, da utilizzare nell'immediatezza della denuncia quando vi è la necessità di sentire soprattutto un minore, rappresentando altresì di avere cercato, senza esito, la utile collaborazione del Consiglio



dell'Ordine degli Psicologi e del servizio competente della ASL territoriale;

➤ analogamente, il Procuratore di **Grosseto** ha messo in evidenza che la problematica più significativa emersa nel corso di applicazione della legge n° 69/2019 è stata l'impossibilità di creare un elenco di psicologi specializzati "di turno", da utilizzare per sentire le persone offese maggiorenni in condizione di "particolare vulnerabilità" e, in caso di assoluta necessità, i minori.

In realtà, sembra potersi esprimere apprezzamento per le novità normative recate con la citata Legge 19 luglio 2019, n° 69, che - al di là di alcune perplessità derivanti dalla introduzione di un termine assai stretto per l'audizione della vittima del reato, in maniera indifferenziata e in carenza delle necessarie distinzioni (per es., quelle concernenti i casi di denuncia di per sé completa ovvero di vittime non collaboranti, etc.) - ha costituito indubitabilmente un segnale esplicito e concreto contro ogni forma di violenza di genere; ha istituito una corsia preferenziale per le vittime di violenza, ovvero una maggiore tutela alle vittime di maltrattamento, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni, commessi in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza, garantendo rapidità e tempestività nell'adozione di provvedimenti di carattere cautelare; e ha previsto una importante attività di formazione della Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda, infine, i dati richiesti in ordine a "numero ed esito dei procedimenti, incluse le misure cautelari adottate, distinguendoli in relazione alle fasce deboli interessate (con la specificazione del dato relativo ai "femminicidi")", si inseriscono di seguito i prospetti forniti da ciascuno dei Procuratori della Repubblica del Distretto, che hanno pressochè tutte segnalato che nel periodo di riferimento sono state presentate numerose richieste di misure cautelari personali, da quelle custodiali (nei casi di maggiore gravità e di grave pericolo di reiterazione della condotta criminosa, in relazione all'elevata pericolosità dell'indagato) a quella dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con riferimento soprattutto ai reati di maltrattamenti in famiglia e stalking, nonché al reato di violenza sessuale.

Mette conto di premettere peraltro, relativamente ai delitti contro la libertà sessuale, che, dopo il rilevamento in controtendenza registrato lo scorso anno giudiziario rispetto al costante aumento rilevato nelle annate precedenti, torna a rilevarsi un percettibile aumento delle iscrizioni, come



si evince chiaramente dal prospetto di seguito riportato e contenente il dato complessivo, risultante dalla somma delle iscrizioni presso tutti gli Uffici requirenti del Distretto.

Ord.	Tipologie di reato  Delitti contro la libertà sessuale, stalking ed in tema di pornografia	Procedimenti Anno Giudiziario 2019-2020 2.500	Procedimenti Anno Giudiziario 2020-2021 2.654	Variazione assoluta +154	Variazione relativa +6,16%
di cui: 9.1	Delitti contro la	905	950	+45	.4.070/
	libertà sessuale	303	550	<del>74</del> 5	+4,97%
9.2	Stalking	1.385	1.336	-49	-3,54%
9.3	Pornografia	210	368	+158	+75,24%

È fondato, peraltro, argomentare sul punto nel senso che il fenomeno dei reati sessuali sia di dimensioni e ampiezza ben maggiori rispetto a quanto possa emergere dai dati statistici ora riportati, e che una larga parte di esso rimanga sommerso. Solo un'adeguata e costante attenzione da parte di tutti i soggetti istituzionali a vario titolo coinvolti, oltre a un'idonea opera di formazione e sensibilizzazione sociale, potrà consentire di cogliere tempestivamente i segni delle violenze subite dalle vittime e di ottenerne l'emersione nella sede giudiziaria.

In visibile decremento, invece, sono i dati relativi al delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'art. 572 cod. pen., passate da n° 2.816 a n° 2.559, con un calo percentuale pari al 9,13%, che in tal modo torna a riallinearsi al dato verificato in occasione del rilevamento 2.018 - 2019.

10	Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 57		2.559	-257	-9,13%
	c.p.)	-			

Ciò pare costituire diretta conseguenza del progressivo venir meno delle misure normative miranti a prevenire il rischio di contagio da Covid-19, che hanno costretto per lungo tempo dentro le mura domestiche - luogo di più frequente consumazione di siffatti delitti - vittime e carnefici, creando



un regime di convivenza forzata, di isolamento e di illecito controllo: il che era da ritenersi causa principale dell'aumento verificatosi lo scorso anno.

Invero, per effetto distorto delle necessarie misure di prevenzione sanitaria, nello scorso periodo si era percettibilmente accresciuto il numero delle donne sottoposte ad un penoso regime di sofferenze morali, di violenza fisica e morale, di continue vessazioni fisiche e morali, di umiliazioni anche davanti a soggetti minorenni, di negazione di ogni genere di conforto sia materiale sia morale.

L'inevitabile *lockdown* ha avuto quale sua (non voluta) conseguenza, purtroppo anche quella di rendere intollerabile la vita quotidiana a troppe donne, costrette a vivere (oltre che nella tensione determinata dai comprensibili, e comuni a tutti, timori per la propria salute, anche) nell'incombente timore del verificarsi dell'ennesimo evento lesivo.

#### Procura di Arezzo:

- n. 348 fascicoli sopravvenuti di cui alla Legge 69/2019 cosiddetti "codice rosso" dal 01/07/2020 al 30/06/2021, iscritti nei confronti di autori noti, di cui:
- n. 36 definiti con richiesta di decreto di citazione a giudizio
- n. 17 definiti con richiesta di rinvio a giudizio
- n. 5 definiti con richiesta di giudizio immediato
- n. 194 con richiesta di archiviazione
- n. 2 con richiesta di patteggiamento

I dati relativi alle fasce deboli coinvolte così come elaborati dagli applicativi informatici in uso sono i seguenti:

- n. 198 di donne maggiorenni
- n. 17 nei confronti di anziani (di cui 9 donne)
- n. 47 nei confronti di minorenni (di cui 32 femmine)

Le misure cautelari adottate in relazione ai procedimenti iscritti nel periodo sopra indicato sono n. 14 di cui:

- n. 2 custodia cautelare in carcere
- n. 5 arresti domiciliari
- n. 5 divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla p.o.



- n. 2 allontanamento dalla casa familiare

Non si registrano casi di femminicidio.

#### Procura di Firenze:

```
Quanto al numero dei procedimenti ai danni di persone di sesso femminile iscritti nel periodo in
esame dal 1º luglio 2020 e il 30 giugno 2021, concernenti la materia della violenza di genere, il
monitoraggio compiuto ha consentito di verificare l'iscrizione di 1324 nuovi fascicoli iscritti a Noti.
In particolare, ne sono stati iscritti a Noti:
396 per lesioni aggravate (art. 582, 585 e 577 c. p.);
341 per maltrattamenti (572 c. p);
212 per atti persecutori (art. 612 bis c. p.);
112 per violenza sessuale (art. 609 bis c. p);
15 per atti sessuali nei confronti di minori (art. 609 quater c. p);
5 per violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c. p.);
1 per tentato omicidio (artt. 56 e 575 c. p);
43 per estorsione (art. 629 c. p.);
nessuna nuova iscrizione nel periodo in esame per i delitti di diffusione illecita di immagini o
video sessualmente espliciti (art. 612 ter c. p.) e di femminicidio (art. 575 c. p.).
Quanto all'esito dei procedimenti in pregiudizio di donne, la verifica a Sicip effettuata ha consentito
di stabilire che sono stati definiti nella fase delle indagini preliminari nel periodo di interesse n.
1185 fascicoli iscritti a Noti. E nello specifico:
per lesioni aggravate (art. 582, 585 e 577 c. p.) 27;
per maltrattamenti (572 c. p) 754;
per atti persecutori (art. 612 bis c. p.) 167;
per violenza sessuale (art. 609 bis c. p) 171;
per atti sessuali nei confronti di minori (art. 609 quater c. p) 31;
per violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c. p.) 4;
per estorsione (art. 629 c. p.) 12;
per tentato omicidio (artt. 56 e 575 c. p) 1,
per diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 ter c. p.) 19.
```



# Procura di Grosseto:

# Nel periodo 9 agosto 2019 – 30 giugno 2021 sono stati iscritti a mod. 21:

- 375 procedimenti per il reato p. e p. dall'art. 572 c.p. (di cui 207 nel periodo 1º luglio 2020 30 giugno 2021);
- 78 procedimenti per i reati p. e p. dagli artt. 609 bis, 609 quater e 609 octies c.p. (di cui 43 nel periodo 1º luglio 2020 30 giugno 2021;
- 231 procedimenti per il reato p. e p. dall'art. 612 bis c.p. (di cui 138 nel periodo 1º luglio 2020 30 giugno 2021).

Nello stesso periodo sono stati esitati:

- 398 procedimenti per il reato p. e p. dall'art. 572 c.p. (di cui 209 nel periodo 1º luglio 2020 30 giugno 2021);
- 87 procedimenti per i reati p. e p. dagli artt. 609 bis, 609 quater e 609 octies c.p. (di cui 43 nel periodo 1º luglio 2020 30 giugno 2021);
- 236 procedimenti per il reato p. e p. dall'art. 612 bis c.p. (di cui 138 nel periodo 1º luglio 2020 30 giugno 2021).

Sono state applicate nel periodo 9 agosto 2019 - 30 giugno 2021:

- 57 misure cautelari per il reato p. e p. dall'art. 572 c.p. (di cui 28 nel periodo 1º luglio 2020 30 giugno 2021);
- 7 misure cautelari per i reati p. e p. dagli artt. 609 bis, 609 quater e 609 octies c.p. (di cui 4 nel periodo 1º luglio 2020 30 giugno 2021);
- 31 misure cautelari per il reato p. e p. dall'art. 612 bis c.p. (di cui 22 nel periodo 1º luglio 2020 30 giugno 2021).

Nel periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021 vi è stato un femminicidio.

# Procura di Livorno:

Nel periodo dal <u>3 agosto 2019</u> - data di entrata in vigore della riforma di cui alla citata legge n.69/2019 - al <u>1 ottobre 2021</u> sono sopravvenuti <u>n. 957 procedimenti</u> iscritti per reati tra quelli indicati all'art. 362 comma 1 ter c.p.p.

Quanto alla definizione dei procedimenti si rappresenta che dei n. 957 sopravvenuti alla data odierna ne sono stati definiti n. 488 nel modo che segue:

- n. 25 con trasmissione per competenza territoriale
- n. 297 con richiesta di archiviazione



- n. 44 con richiesta di giudizio immediato
- n. 97 con richiesta di rinvio a giudizio
- n. 24 con decreto di citazione a giudizio
- n. 1 con applicazione pena in fase di indagini

Procedimenti per i quali – salvi alcuni già definiti in ragione della scelta di rito alternativo a seguito di richiesta di giudizio immediato o in sede di udienza preliminare – è in corso la fase dibattimentale.

Quanto alle richieste di misura cautelare si rappresenta che nel periodo dal 3 agosto 2019 al 1° ottobre 2021 sono state richieste ed emesse n. 135 misure cautelari e n. 9 misure di sicurezza applicate in via provvisoria di cui :

- n. 42 misure di allontanamento dalla casa familiare
- n.59 misure di divieto di avvicinamento
- n. 3 divieti di dimora
- n. 12 arresti domiciliari
- n. 19 custodie cautelari in carcere
- n. 9 misure di sicurezza applicate in via provvisoria.

Quanto alle fasce deboli che risultano essere persone offese negli indicati procedimenti, il dato che è stato possibile ricavare è quello delle persone offese di sesso femminile di età superiore ai 14 anni. In particolare n. 505 procedimenti hanno quali persone offese soggetti di sesso femminile di età superiore ai 14 anni.

Nel periodo considerato vi sono stati n. 2 procedimenti relativi a "femminicidi" consumati e n. 1 tentato omicidio nei confronti del coniuge, tutti procedimenti del 2021 e per i quali sono in corso le indagini.

#### Procura di Lucca:

L'andamento statistico pare costante: 681 iscrizioni per il periodo di riferimento, a fronte delle 682 per il periodo precedente. Tra queste, isolando i dati riferibili ai delitti di cui agli artt. 572, 582, 583 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 612 bis Cp, il dato si restringe a 548 iscrizioni, di cui 54 a mod. 44. Per queste ultime fattispecie, più propriamente qualificabili come "violenza di genere", risultano richieste 88 misuri cautelari riferibili a procedimenti nei quali la p.o. è di sesso femminile e ha età superiore ai 14 anni. N° 1 femminicidio.



#### Procura di Pisa:

In rapida sintesi, solo per citare il dato numerico conclusivo, si segnala che nel periodo annuale oggetto di osservazione, sono state emesse circa 170 misure cautelari, di varia tipologia, per reati in danno di persone di sesso femminile. Ciò nell'ambito di un numero di procedimenti che, limitatamente a quelli di stalking e maltrattamenti, ascende, nello stesso periodo al numero di 145 per i primi e 268 per i secondi.

Nº 1 femminicidio.

#### Procura di Pistoia:

Nel corso dell'anno si è rilevato un incremento dei reati contro fasce deboli (maltrattamenti. stalking e violenze sessuali): complessivamente 433 procedimenti noti, rispetto ai 395 segnalati nell'anno precedente.

È stata richiesta archiviazione in 150 procedimenti, è stata esercitata azione penale in 82 procedimenti.

L'Ufficio assicura una risposta cautelare immediata privilegiando (quanto meno in prima battuta) la misura dell'allontanamento dalla casa familiare. I tempi di risposta da parte dell'Ufficio G.I.P. sono rapidi. Sono state chieste misure cautelari personali in complessivi 66 procedimenti.

N° 2 femminicidi.

#### Procura di Prato:

Quanto al flusso dei procedimenti in relazione ai reati di violenza di genere nel periodo di riferimento, sono stati 64 i procedimenti iscritti per reati contro la libertà sessuale e 186 i procedimenti iscritti per reati di maltrattamento contro familiari e conviventi. E' nettamente aumentato il numero dei delitti per il reato di stalking (107 contro 77 del 2020), mentre 8 sono i procedimenti iscritti per il reato di cui all'art, 612 ter c.p.,

N° 1 femminicidio.



#### Procura di Siena:

I Flussi di lavoro

Per i reati in danno di persone vulnerabili e per quelli di violenza sessuale, maltrattamenti e *stalking*, si riportano i seguenti dat, con riguardo al periodo 30.6.2020-1.7.2021:

- Violazioni degli obblighi di assistenza familiare (art, 570 c.p.): 28 procedimenti contro noti – zero ignoti; nel periodo precedente 45 contro noti e zero ignoti;
- Maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.): **136** procedimenti contro noti e **7** contro ignoti; nel periodo precedente **187** contro noti e **8** contro ignoti;
- Violenza sessuale (art. 609 bis c.p.); **39** procedimenti contro noti e **8** contro ignoti; nonché: **2** contro noti per violenza sessuale di gruppo e **5** contro noti per atti sessuali con minori; nel periodo precedente erano complessivamente **40** contro noti e **10** contro ignoti;
- Stalking (art. 612 bis c.p.); **53** procedimenti contro noti e **4** contro ignoti; nel periodo precedente **79** contro noti e **4** contro ignoti;
- Circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.): **13** contro noti e **3** contro ignoti; nel periodo precedente 9 contro noti e **6** contro ignoti.
- Pornografia (art. 600 ter pornografia minorile; art. 600-quater detenzione di materiale pornografico): **1** contro noti e **zero** contro ignoti; nel periodo precedente erano **4** contro noti e **zero** contro ignoti.

I dati sopra riportati evidenziano una diminuzione dei reati di maltrattamenti in famiglia rispetto al trend in crescita dei periodi precedenti. Continua la tendenza verso il basso dei reati di violenza sessuale e di *stalking* .

A tal riguardo è importante evidenziare il dato nuovo dei procedimenti per i reati di violazione degli obblighi (art. 387 bis c.p.), che registra 9 procedimenti contro noti.

Quindi, alla stregua dei dati forniti dai Procuratori, risultano commessi nel Distretto n° 8 femminicidi, oltre a due tentati, con una relativa riduzione percentuale (n° 12 nel periodo precedente), che non vale tuttavia a modificare l'immagine di un fenomeno di intollerabile drammaticità, sovente connotato da modalità particolarmente brutali ed efferate.

Le Procure del Distretto hanno tutte segnalato che nel periodo di riferimento sono state presentate numerose richieste di misure cautelari personali, da quelle custodiali (nei casi di maggiore gravità e di grave pericolo di reiterazione della condotta criminosa, in relazione all'elevata pericolosità dell'indagato) a quella dell'allontanamento dalla casa familiare



e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con riferimento soprattutto ai reati di maltrattamenti in famiglia e *stalking*, nonché al reato di violenza sessuale.

Sono state numerose le direttive e linee-guida diramate ai sostituti, alle forze di polizia e al personale amministrativo da parte dei Procuratori della Repubblica.

È stato segnalato - il dato è sostanzialmente uniforme nelle varie aree territoriali del Distretto - un netto aumento delle richieste di intervento per casi di violenza intrafamiliare ovvero nei confronti del partner. Particolarmente numerose sono state, poi, le richieste di aiuto da parte di cittadine straniere che lamentano maltrattamenti in ambito domestico.

All'origine dei maltrattamenti, dei quali nella gran parte dei casi sono vittime le donne, vi sono gelosia, diversità culturali e religiose, abuso di sostanze alcoliche e di stupefacenti, stati psichiatrici e sofferenze psicologiche.

L'aumento dei casi di maltrattamenti in famiglia ha altresì determinato un incremento anche delle segnalazioni al Tribunale per i Minorenni a salvaguardia di minori che hanno assistito ad atti di violenza.

Fermo restando l'auspicio di una diminuzione di eventuali denunce presentate a scopi meramente strumentali, il dato adesso rappresentato induce a ritenere che cominci a registrarsi una maggiore disponibilità da parte delle vittime a rivolgersi all'Autorità ai fini della tutela dei propri diritti lesi.

In effetti, quasi tutti i Procuratori del Distretto hanno rilevato, in relazione ai delitti contro vittime vulnerabili, commessi cioè ai danni di persone minorenni o di persone che si trovino in condizione di particolare vulnerabilità ai sensi dell'art. 90-quater cod. proc. pen., come l'aumento delle iscrizioni appaia sempre più come il prodotto di un fenomeno che tende sempre più a "emergere", sovente grazie alla rete di assistenza e di protezione alla vittima del reato adottata attraverso specifici protocolli, il cui risultato è stato quello di agevolare e di incentivare le denunce di tali reati.

È di oggettivo rilievo, e costituisce un segnale forte e inequivocabile, l'intervento della Corte Costituzionale, che, con sentenza del 3 dicembre 2020 (dep. 11 gennaio 2021), n° 1, in tema di patrocinio a spese dello Stato - nell'affermare il principio per cui la scelta effettuata dal legislatore di



ammettere al gratuito patrocinio le persone offese da determinati reati contro la libertà e l'autodeterminazione sessuale, indipendentemente dalle relative condizioni reddituali, rientra nella piena discrezionalità del legislatore e non appare né irragionevole né lesiva del principio di parità di trattamento, considerata la vulnerabilità delle vittime dei reati in questione - persegue il dichiarato obiettivo di approntare un sistema più efficace per sostenere le vittime, agevolandone il coinvolgimento nell'emersione e nell'accertamento delle condotte penalmente rilevanti.

Uno strumento di particolare importanza, infine, ai fini del contrasto alle suddette forme di violenza di genere, può essere individuato nelle misure di prevenzione per le vittime di violenza, come previsto dal d.lgs. nº 159/2011, così come modificato dalla legge nº 161/2017 (c.d. Codice Antimafia), che, nel quadro di una trattazione specialistica e prioritaria degli affari da parte del nuovo Tribunale della prevenzione, consente - nei confronti di soggetti dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo integrità fisica o morale minorenni, sanità, sicurezza pubblica (pedofili, stalker, maltrattanti, autori di violenze sessuali), sulla base di una prudente valutazione del quadro indiziario (rapporti fra iscrizione, incolpazione, misura cautelare, sentenza di primo grado) e nel rispetto dei principi fissati dalla decisione della Corte EDU, Grande Camera, del 23.2.2017 (De Tommaso c. Italia), che come è noto comporta l'obbligo di fondare il giudizio di pericolosità sociale su fatti certi (c.d. concretezza della pericolosità), perché o accertati in sentenze irrevocabili o, se ancora in corso di accertamento, dotati di gravità indiziaria, escludendo dagli elementi di prova valutazioni meramente soggettive dell'autorità proponente che non siano supportate da riscontri fattuali oggettivi - l'applicazione di una misura di prevenzione, con imposizione di tutte quelle prescrizioni ritenute necessarie "avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale" (art. 8 co. 5 d.lgs. nº 159/2011, come modificato dalla legge n° 161/2017), la cui eventuale violazione, peraltro, costituisce reato, ex art. 75 d.lgs. 159/2011 cit. e consente, in taluni casi, l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

Per ciò che attiene alle valutazioni connesse agli esiti dell'analisi compendiata nel "Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria", approvato dal Parlamento nel luglio 2021, si riferisce quanto segue, relativamente all'attività del pubblico ministero nella materia, sul versante civile e penale.



### 1) Specializzazione e organizzazione.

Come sopra evidenziato, in tutti i Progetti Organizzativi delle Procure della Repubblica è prevista una specifica articolazione di lavoro interna all'Ufficio stesso e incaricata della trattazione dei reati in materia di violenza di genere.

Il numero di sostituti assegnato a siffatti gruppi di lavoro appare in tutti i casi adeguato - in base alla valutazione dei flussi effettuata dal Capo dell'Ufficio, sostanzialmente validate dal Consiglio Giudiziario, che ha espresso parere favorevole sui diversi Progetti Organizzativi - allo scopo di assicurare, insieme, idonea capacità di contrasto ai fenomeni criminosi di competenza e sostanziale equilibrio nella distribuzione dei carichi di lavoro tra i magistrati.

Presso la Procura di Firenze, la trattazione dei reati in materia di violenza di genere è riservata al gruppo denominato "Reati contro la famiglia, le donne e i soggetti deboli" (GFM), costituito da sette Sostituti Procuratori, coordinati da un Procuratore Aggiunto. Le assegnazioni vengono effettuate con criteri automatici. Il gruppo GFM si occupa della trattazione di tutti i reati in materia di violenza di genere, con l'eccezione dei "femminicidi". Viene, tuttavia, prevista la possibilità di una coassegnazione a magistrati del gruppo dei casi di femminicidio.

La Procura di Livorno, preso atto del significativo aumento delle relative notizie di reato registrato nell'ultimo biennio, ha previsto, nel più recente Progetto Organizzativo (esaminato senza rilievi dal Consiglio Giudiziario), l'aumento della consistenza numerica del gruppo specialistico, che è anzi quello al quale è assegnato, allo stato, il maggior numero di magistrati (quattro a fronte dei tre assegnati agli altri gruppi). Identica valutazione è in corso anche da parte del Procuratore di Lucca.

Può dirsi, in linea generale, che, se da un lato i magistrati componenti il gruppo di lavoro specializzato non si occupano soltanto della materia della violenza di genere e domestica (sia perché il gruppo specialistico al quale appartengono si occupa anche di altre materie, sia perché gli stessi trattano anche materie di altro gruppo), dall'altro i procedimenti aventi ad oggetto tale materia sono sempre assegnati a magistrati specializzati.

Inoltre, i magistrati che fanno parte del gruppo di lavoro in materia di violenza di genere hanno, in taluni casi (per es., presso la Procura di **Pistoia**), competenza in materia di affari civili e di volontaria giurisdizione



correlati a fasce deboli e crisi familiari (tutele, amministrazioni di sostegno, separazioni/divorzi, affidamento di minori); ovvero comunque, in qualche altro caso, sono incaricati della cura di altre materie riguardanti i cosiddetti "soggetti deboli o vulnerabili".

Il Procuratore di Firenze segnala che il Procuratore Aggiunto coordinatore provvede a estendere le assegnazioni dei fascicoli degli affari civili, relativi alle richieste di decadenza dalla responsabilità genitoriale o di limitazione della stessa, ex artt. 330 e 333 codice civile, ai membri del gruppo GFM (anche non appartenenti all'ufficio affari civili) titolari dei procedimenti penali relativi ai fatti di reato dai quali trae la propria scaturigine la situazione di pregiudizio del minore, nonché di quelli inerenti alle amministrazioni di sostegno e di interdizione ai medesimi magistrati del Gruppo GFM titolari di procedimenti penali correlati alle procedure, previa informativa preventiva (o successiva) al Procuratore della Repubblica.

Per quanto riguarda la Procura Generale, sarà oggetto di discussione alla prossima riunione dell'Ufficio la possibilità e l'utilità di un analogo intervento organizzativo, ai fini della specializzazione dei Sostituti Procuratore Generale nella materia, mediante concentrazione della stessa su alcuni Sostituti.

Invero, la Corte d'Appello di Firenze ha attribuito alla competenza tabellare di una delle Sezioni penali, la Seconda, la materia relativa alla violenza di genere e domestica (delitti contro la famiglia - artt. 556, 558, 564-574-bis cod. pen. -; delitti contro la libertà individuale - artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 600-octies, 603-bis, 605-623-bis cod. pen.).

A ciò si aggiunga che il vigente Progetto Organizzativo già in parte prevede una specializzazione relativa ai "soggetti minorenni", che è ipotizzabile possa ulteriormente estendersi, finanche a ricomprendere tutti i casi di vittime minorenni o fragili [per esempio, in relazione ai reati a trattazione prioritaria di cui alle lett. e), f), g), m) indicati dal P.O. stesso nel capitolo relativo alla fissazione dei criteri di priorità regolatori dell'esercizio del potere di avocazione, in applicazione delle disposizioni contenute nella Circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura del Consiglio Superiore della Magistratura].

# 2) Il ruolo svolto dai CTU nel processo penale.



È stato riferito che i periti e i consulenti tecnici sono quasi sempre scelti tra psicologi e neuropsichiatri infantili. Non risulta, in effetti, che la nomina avvenga sempre sulla base dell'accertamento di una effettiva specializzazione nella specifica materia.

I consulenti tecnici vengono nominati, nel corso delle indagini preliminari, alla stregua di criteri fiduciari, in relazione a una effettiva specializzazione constatata sul campo, anche nella funzione di ausilio alla Polizia giudiziaria, prevalentemente per stabilire la capacità delle persone offese minori di abusi sessuali e, in genere, in quelle poste in condizione di particolare vulnerabilità chiamate a rendere dichiarazioni.

In un solo caso - Procura di Grosseto - è stato riferito che l'incarico tecnico viene affidato dal G.I.P. sulla base di un "quesito standard".

#### 3) Il ruolo del Pubblico Ministero nelle cause civili.

In ordine alla questione del flusso delle informazioni tra Autorità giudiziaria penale e Autorità giudiziaria civile, si rileva che il tema della concreta applicazione della disposizione di cui all'art. 64-bis disp. attuaz. cod. proc. pen. (che, come è noto, prevede l'obbligo di trasmettere determinati atti del procedimento penale a quello civile nei casi in cui si proceda per determinate ipotesi di reato) ha costituito oggetto di apposita riunione distrettuale con i Procuratori della Repubblica, svoltasi in data 27 aprile 2021 presso questa Procura Generale e proseguita anche in data 7 giugno 2021.

In tale sede si è raccomandata l'esigenza dello scrupoloso rispetto della suddetta disposizione, introdotta nel sistema dall'art. 14 co. 1 della citata Legge 19 luglio 2019, n° 69.

Si è riflettuto, tra l'altro, sulla questione della individuazione del soggetto tenuto alla trasmissione degli atti al giudice civile e si è convenuto sulla opportunità della adozione di un orientamento condiviso nel Distretto. È prevalsa l'opinione che al suddetto adempimento sia tenuto il soggetto (giudice o p.m.) che, nel caso concreto, ha emesso il provvedimento.

In tal senso, il Procuratore di **Firenze** ha evidenziato di essersi determinato a comunicare al giudice civile, ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, ex art. 64-bis disp. att. cit., i soli provvedimenti emessi dallo stesso e, dunque, di provvedere alla trasmissione di copia dei soli avvisi di conclusione delle



indagini preliminari. Ha previsto di inserire l'annotazione al SICIP dell'avvenuta comunicazione dell'avviso di conclusione, per poter monitorare il flusso informativo. È in fase di attuazione la possibilità di dotare l'ufficio preposto alla notifica degli avvisi, ex art. 415-bis cod. pen., dell'accesso al SICID per consentire di individuare le pendenze dei giudizi civili che esigono la comunicazione del citato avviso.

Il Procuratore di Grosseto ha rappresentato di avere sottoscritto ai fini suddetti uno specifico protocollo d'intesa con il locale Tribunale (che si allega in copia).

Alcuni Procuratori hanno ritenuto possibile risolvere la questione attraverso il ricorso al c.d. "Pacchetto Ispettori".

Si è concordato di tornare nuovamente sull'argomento all'esito di apposita interlocuzione con il Presidente della Corte d'Appello, anche ai fini della possibile individuazione di una linea comune a tutti gli Uffici del Distretto.

Ulteriori dati e informazioni di dettaglio costituiscono oggetto del successivo paragrafo "Delitti contro la libertà sessuale, di maltrattamenti, di stalking e in tema di pornografia", nella parte relativa all'analisi dell'andamento dell'attività requirente nel Distretto, con specifico riguardo alle attività di competenza ordinaria.



# F. Attività del pubblico ministero in relazione alla presenza carceraria nelle varie fasi dell'emergenza sanitaria e all'applicazione dei Decreti-Legge 28 e 29 e della Legge di conversione n° 70 del 2020.

Sul punto, dalla attività di ricognizione compiuta presso gli Uffici di Procura del Distretto, è emerso il seguente quadro, brevemente riepilogato.

Anche in riferimento al settore dell'esecuzione penale, mette conto di osservare come l'anno 2020 sia stato caratterizzato dalle profonde e significative conseguenze causate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

La pandemia ha richiesto, infatti, inevitabili interventi sulla normativa primaria di riferimento, con altrettanto inevitabili ricadute di natura interpretativa sia sui contenuti, sia sulle modalità di esecuzione della nuova disciplina emergenziale.

Per quanto riguarda le attività della Procura Generale, si rileva in premessa che, in ragione delle specifiche competenze di questo Ufficio, il tema, pur nella sintesi, viene allargato ai profili che seguono.

L'attuazione dei decreti in parola, sia nelle interpretazioni normative, sia nella gestione concreta - avuto riguardo alle udienze dibattimentali, esse numericamente contingentate, e a quelle dinanzi al Tribunale di Sorveglianza di Firenze con numeri di procedimenti trattati più prossimi a quelli consueti - pur nella loro caratterizzazione emergenziale, con partecipazione "mista", per lo più "a distanza" del detenuto e "in presenza" di magistrati e avvocati con i presidi e le accortezze disposte, si è svolta senza difficoltà particolari, neppure tecniche, per la sollecita ed efficace attuazione delle pur complesse nuove modalità telematiche.

Peraltro, non si possono sottacere le frequenti doglianze dei difensori, circa le notevoli problematiche per le garanzie dell'udienza, il contatto con l'assistito detenuto, l'acquisizione esaustiva e tempestiva della copia degli atti, i complicati rapporti con le cancellerie/segreterie (orari particolarmente ristretti, notifiche e istanze quasi esclusivamente via mail e pec) lo smistamento delle udienze, la definizione dei procedimenti (sempre attinenti a detenuti) con riti alternativi e il presupposto rapporto con il P.M..

Nello specifico dell'ufficio esecuzione della pena e della interlocuzione con il Tribunale di Sorveglianza, la costante presenza di almeno un magistrato



della Procura Generale ha permesso la puntuale gestione delle urgenze, dei pareri e dei provvedimenti qui demandati.

Nessuna diversificazione, nel periodo in esame, per la esecuzione di titoli esecutivi per reati ostativi e comunque di significativa gravità degli stessi o della entità della pena irrogata.

Peraltro, con provvedimento prot. n° 146/int./20 del 5 aprile 2020 si è disposto che, per quanto riguarda, specificatamente il settore dell'esecuzione penale:

- Saranno sempre trattati i procedimenti di esecuzione connotati da oggettive ed evidenti ragioni di urgenza.
- Verrà data priorità alla emissione dell'ordine di carcerazione per condanne di entità superiore ai quattro anni e per i reati ostativi di cui all'art. 659 co. 9 cod. proc. pen. .
- È comunque differita la trattazione di tutti i procedimenti di esecuzione riguardanti condannati non detenuti che non presentino carattere di urgenza.
- In particolare, è differita l'emissione degli ordini di esecuzione in tutti i casi previsti dall'art. 656 co. 5 cod. proc. pen. .
- Saranno sempre trattati i procedimenti relativi ai MAE e alle estradizioni, i procedimenti di riconoscimento di sentenze penali straniere nei confronti di persone detenute all'estero e i procedimenti di esecuzione all'estero di sentenze penali italiane emesse nei confronti di persone in stato di detenzione.

Pur non quantificabili e sull'ineludibile presupposto della efficacia della garanzia e sicurezza della collettività, pareri e richieste in udienza di Sorveglianza hanno optato, ove possibile, per soluzioni domiciliari (mentre permessi e semilibertà hanno avuto risposta e disciplina normativa).

Numerosissime istanze difensive tendenti alla scarcerazione sono state motivate con (se non esclusivamente) la "notoria pericolosità del Covid-19 in ambiente carcerario", dato in realtà progressivamente smentito dalla casistica più che gestibile presso gli Istituti pena, e puntualmente rigettate anche su conforme parere di questo Ufficio.

Non risultano allo scrivente provvedimenti di significativo rilievo giuridico.

Sotto altro profilo, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha provveduto nell'immediatezza ad impartire disposizioni concrete per la trattazione dei



procedimenti di cui all'art. 83 co. 3 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n° 18, conv. con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n° 27, e a disporre il rinvio d'ufficio, con provvedimenti emanati fuori udienza, dei procedimenti a carico dei soggetti liberi a data successiva al 31.5.2020 (tali disposizioni sono state man mano confermate e ne è stata di volta in volta prorogata la vigenza con successivi decreti del Presidente del Tribunale di Sorveglianza).

I procedimenti di cui all'art. 83 co. 3 cit. sono stati trattati in udienza di Sorveglianza con collegamenti da remoto con i detenuti (prima a mezzo Skipe, successivamente anche attraverso Teams). Non sono state mai adottate modalità di udienza a distanza per le altre parti. A parte alcuni modesti problemi tecnici che hanno rallentato lo svolgimento delle udienze non vi sono state significative criticità da segnalare.

Successivamente all'entrata in vigore della Legge n° 27/2020 e del Decreto-Legge n° 28/2020, con Decreto del Presidente del Tribunale di Sorveglianza del 4 maggio 2020 sono state adottate disposizioni per l'attuazione delle nuove previsioni in materia di permessi di necessità (artt. 30 e 30-bis O.P.) e di differimento pena nelle forme della detenzione domiciliare (artt. 146, 147 cod. pen. e art. 47-ter co. 1-quater O.P.).

Quanto alla concreta applicazione della nuova misura domiciliare in deroga alla Legge n° 199/2010 prevista dall'art. 123 del Decreto-Legge n° 18/2020, su istanza del detenuto, va detto che, contrariamente alle previsioni di numerosissime scarcerazioni, la stessa ha avuto assai scarsa applicazione nel Distretto. I Magistrati di Sorveglianza, laddove ne sussistevano i presupposti, hanno infatti preferito continuare ad applicare la detenzione domiciliare ordinaria di cui alla Legge n° 199/2010 cit., non foss'altro perché consentiva l'applicazione della misura senza braccialetto elettronico dei quali vi è una limitata disponibilità.

Per ciò che attiene alla concessione di permessi di necessità e di differimento pena nelle forme della detenzione domiciliare correlati alla emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 e concessi a condannati per taluno dei delitti di cui all'art. 51 co. 3-bis e 3-quater cod. proc. pen., non sono da segnalare particolari criticità (peraltro, si è trattato di provvedimenti provvisori e urgenti, adottati in forma non partecipata dal magistrato di Sorveglianza, venuti all'attenzione dell'Ufficio solo in sede di udienza del Tribunale di Sorveglianza).



È di assoluta irrilevanza il dato concernente i provvedimenti di concessione di permessi per necessità, tenuto conto dell'esigenza di evitare per quanto possibile potenziali veicoli di contagio a causa delle uscite e dei rientri negli istituti.

Quanto alla adozione di provvedimenti di differimento pena nelle forme della detenzione domiciliare concessi a condannati per delitti di cui all'art. 51 co. 3-bis e 3-quater cod. proc. pen., correlati alla emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 (provvedimenti che hanno ottenuto uno speciale rilievo mediatico e che pare abbiano prodotto turbamento alla pubblica opinione), risulta ad oggi l'adozione di un solo provvedimento di tal genere, peraltro relativo a detenuto già da tempo declassificato, che non ha fatto rilevare criticità o applicazioni inappropriate delle normative e delle prassi vigenti.

Dalle informazioni assunte presso il Presidente del Tribunale Sorveglianza, sono stati emessi nel Distretto circa venti provvedimenti adottati in via provvisoria dal competente Magistrato di Sorveglianza. Si è trattato, sostanzialmente, di provvedimenti provvisori e urgenti - relativi a soggetti ristretti presso gli Istituti di S. Ĝimignano (circa 10), Livorno (circa 5 o 6) e Prato (circa 2), ove vige il circuito dell'Alta Sorveglianza motivati dalla necessità di evitare un concreto pericolo per la salute dei detenuti, correlato alla presenza di gravi o gravissime patologie associate a condizioni di età avanzata, unitamente a quello che al momento era il concreto pericolo di diffusione della epidemia Covid-19 in ambiente carcerario. Gli stessi hanno tenuto conto delle indicazioni generali fornite da D.A.P., O.M.S. e I.S.S. sulla diffusione e sui rischi dell'epidemia ancora in corso. Tali provvedimenti, comunque, hanno valutato la perdurante pericolosità dei soggetti, adottando le opportune misure atte a evitare fuga, la recidiva e i contatti con gli ambienti criminali di provenienza.

Anche dopo la decisione definitiva da parte del Tribunale di Sorveglianza - che ha peraltro, in molti casi, revocato il provvedimento originariamente assunto - non si è ritenuto di proporre impugnazione nei riguardi dei casi di conferma.

Ad oggi restano tuttora da verificare i concreti effetti sui provvedimenti adottati (e da adottare) del Decreto-Legge n° 29/2020, che ha imposto stringenti termini per la valutazione da parte della A.g. della permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria.



Giova rilevare, per concludere sul punto, che in data 24 settembre 2020 è stato proposto ricorso per cassazione nei confronti dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze in data 3.9.2020 (depositata in data 10.9.2020 e comunicata a questo Ufficio in pari data) con la quale è stato rigettato il reclamo presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze avverso il permesso premio concesso dal magistrato di sorveglianza di Firenze il 9.7.2020 a detenuto in espiazione pena (ergastolo aggravato, relativamente ad un cumulo avente ad oggetto condanne per associazione a delinquere di stampo mafioso e plurimi omicidi, almeno uno dei quali commesso con l'aggravante di cui all'art. 7 Legge n° 203/1990).

Più in particolare, sono stati dedotti, in sede di ricorso, i seguenti profili di illegittimità:

- ✓ erronea conclusione che i pareri e le informazioni previsti dall'art. 4-bis O.P. debbano essere richiesti solo in occasione del rilascio del primo permesso premio;
- ✓ erronea statuizione che i principi affermati nella sentenza della Corte Costituzionale n° 253/2019 non possano avere efficacia nei riguardi di chi già abbia fruito in passato di permessi premio (tale decisione, a parere del Tribunale, riguarderebbe solo i detenuti che abbiano iniziato il percorso premiale in epoca successiva all'emissione della sentenza).

Si allegano altresì i dati statistici relativi ai periodi in riferimento, da cui si evince il dato dell'evidente decremento della complessiva attività del pubblico ministero (allegato  $n^{\circ} 9$ ).

Con riferimento, poi, al raffronto tra i due diversi periodi dell'emergenza sanitaria presi in considerazione (1.3.2020-12.5.2020 e 13.5.2020-31.7.2020), viene in rilievo soprattutto il dato concernente gli ordini di esecuzione ex art. 656 co. 1 cod. proc. pen. (8 nel primo periodo e 17 nel secondo) ovvero ex art. 656 co. 5 cod. proc. pen. (15 nel primo periodo e 72 nel secondo).

Quanto, poi, alla situazione rilevata presso le singole Procure del Distretto, è emerso che:

Procura di Arezzo: riguardo alla presenza carceraria, l'attività del pubblico ministero nelle varie fasi dell'emergenza sanitaria si è svolta con la collaborazione della locale Casa Circondariale, che ha provveduto ad effettuare



richieste alla Sorveglianza ai sensi della Legge n° 199/2010 per i detenuti con pena inferiore ai 18 mesi, con conseguente emissione dei relativi provvedimenti di esecuzione della pena presso il domicilio.

Per gli ordini di esecuzione sospesi ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., il previsto termine dei 30 giorni per la presentazione della domanda di misura alternativa alla detenzione si è calcolato con decorrenza successiva al 15 aprile 2020 e non si sono riscontrati, con riferimento al periodo, casi di detenuti con pene superiori ai 4 anni ovvero condannati per reati esclusi dal beneficio in questione.

#### Procura di Firenze:

nel farsi rinvio alle statistiche allegate alla relazione del Procuratore di Firenze, si evidenzia come i dati forniti, se raffrontati con quelli dello stesso periodo dell'anno precedente, mettono in risalto un consistente decremento dell'attività del Pubblico Ministero, soprattutto nel periodo 1° marzo 2020 - 12 maggio 2020 e con particolare riferimento agli ordini di carcerazione.

Dal 1° marzo 2019 al 12 maggio 2019, infatti, sono stati emessi 69 ordini di carcerazione, ai sensi del comma l dell'art. 656 cod. proc. pen., nei confronti di soggetti condannati che si trovavano in stato di libertà al momento dell'emissione del provvedimento, nonché 44 provvedimenti di revoca del decreto di sospensione, ex art. 656 co. 8 cod. proc. pen. (istanza non presentata nei termini, o dichiarata inammissibile Tribunale Sorveglianza), di 10 carcerazione, a seguito di revoca dell'applicazione di alternative da del parte Tribunale Sorveglianza, e 2 provvedimenti di rigetto, da parte del Tribunale di Sorveglianza, della istanza del condannato volta a ottenere una misura alternativa.

Dal l marzo 2019 al 12 maggio 2019 sono stati emessi 56 ordini di carcerazione, ai sensi del comma l dell'art. 656 cod. proc. pen., nei confronti di soggetti



condannati che si trovavano in stato di libertà al momento dell'emissione del provvedimento, nonché 50 provvedimenti di revoca del decreto sospensione, ex art. 656 co. 8 cod. proc. pen. (istanza non presentata nei termini o dichiarata inammissibile Tribunale di Sorveglianza). 13 carcerazione, a seguito di revoca dell'applicazione di alternative da parte del Tribunale Sorveglianza, e 6 provvedimenti di rigetto, da parte del Tribunale di Sorveglianza, della istanza del condannato volta a ottenere una misura alternativa.

Non risultano emesse decisioni basate sulle condizioni derivanti dall'emergenza sanitaria.

Le misure custodiali in carcere emesse dal G.I.P. presso il Tribunale di Firenze nel periodo dal lo gennaio al 30 settembre 2020 sono 134.

Non risultano essere state revocate o sostituite misure carcerarie per ragioni riconducibili all'emergenza sanitaria.

#### Procura di Grosseto:

sono state, in tutto, sei scarcerazioni condannati in via definitiva per l'emergenza dovuta al Covid-19. In cinque casi, il provvedimento è stato adottato, sulla base di una relazione sanitaria, nei confronti di persone già affette da una grave patologia che avrebbe costituito aggravamento del rischio in caso di eventuale contrazione del Covid-19. In un caso. provvedimento è stato adottato sulla dell'entità della pena residua, della mancanza di reati ostativi, del buon percorso carcerario del condannato e dell'età non giovane, che lo rendeva particolarmente a rischio in caso di contagio da Covid-19. Nessuno dei condannati si trovava in detenzione per taluno dei contemplati nel comma 3-bis dell'art. 51 cod. pen. . Soltanto in uno dei sei casi è emersa una criticità derivante dalla particolare gravità dei delitti per i



quali il soggetto era stato condannato (delitti di cui agli artt. 575, 576 comma 1, 577 comma 1 n° 3, 411, 61 n° 2, 612-bis e 609-bis comma 3, cod. pen., in danno di una donna il cui cadavere non è mai stato ritrovato), che avrebbe consigliato una più attenta valutazione delle esigenze di tutela della collettività. Va comunque rilevato che due dei condannati in via definitiva che erano stati scarcerati per l'emergenza epidemiologica Covid-19 sono rientrati in carcere a seguito di decreto del magistrato di sorveglianza che ha disposto la sospensione cautelativa della detenzione domiciliare concessa ai sensi dell'art. 47-ter comma 1-quater e comma 1 lett. d) Legge nº 354/1975. Quanto alle prassi dell'Ufficio, nel periodo di emergenza sanitaria si è continuato a richiedere (come nei periodi ordinari) l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere soltanto casi nei quali le esigenze cautelari particolare, la pericolosità sociale) non potevano essere adeguatamente fronteggiate con altre misure meno gravi. Si è, inoltre, evitato di chiedere la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, la cui esecuzione contrastava con l'esigenza di evitare contatti tra le persone.

Procura di Livorno:

non sono stati rilevati dati statisticamente significativi. Nei pochi casi presentatisi, l'Ufficio ha dato parere favorevole alla modifica del regime penitenziario o cautelare quando ha ritenuto trattarsi di situazioni che giustificavano l'adozione della misura alternativa. In particolare, le richieste di detenzione domiciliare avanzate al competente Ufficio di Sorveglianza sono state accolte in circa il 50% dei casi.

Procura di Pistoia:

la Casa Circondariale di Pistoia ha comunicato di aver chiesto il blocco degli accessi all'Istituto per sopraggiunto esaurimento della recettività. In occasione dell'esecuzione di misure cautelari



custodiali (procedimento n° 362/2019 r.g. n.r.) si è avuta interlocuzione con il Provveditorato regionale A.P. per la dislocazione dei catturandi. Presso l'Istituto Penitenziario di Pistoia non sono ristretti soggetti sottoposti al regime carcerario di cui all'art. 41-bis dell'Ordinamento Penitenziario.

#### Procura di Siena:

dall'inizio dell'emergenza Covid-19 le persone attinte dalla misura della custodia cautelare in carcere sono state 4, rimaste ristrette per tutto il corso del periodo emergenziale. I detenuti con custodia in carcere in esecuzione di pena di competenza di detto Ufficio risultano 61. Solo tre sono stati posti agli arresti domiciliari.

Le Procure di Lucca, Pisa e Prato, nonché quella per i Minorenni di Firenze, non hanno segnalato alcun dato significativo né comunicato iniziative di rilievo.



# G. Esito del monitoraggio svolto sull'attuazione del D.Lgs. nº 231/2001.

Si rimanda all'analisi dei dati statistici relativi al periodo sopra specificato, trasmessi dalle Procure della Repubblica del Distretto.

La Procura di Arezzo ha redatto apposito prospetto statistico, che si allega.

La Procura di Firenze ha riferito che i reati - presupposto che in prevalenza hanno comportato l'iscrizione degli illeciti amministrativi delle persone giuridiche sono stati i delitti contro la pubblica Amministrazione (segnatamente nella tipologia dei reati corruttivi).

Nel triennio 2016/2019 risultano essere stati iscritti complessivamente 12 procedimenti:

- 5 procedimenti nell'anno 2016;
- 2 procedimenti nell'anno 2017;
- 4 procedimenti nell'anno 2018;
- 1 procedimento nell'anno 2019.
- I reati contro la pubblica Amministrazione che hanno determinato l'iscrizione di illeciti amministrativi della persona giuridica risultano presenti in 5 procedimenti (iscritti ex art. 25 D.Lgs. n° 231/2001).

Sono stati iscritti illeciti amministrativi della persona giuridica anche sulla base di reati presupposto in materia ambientale (un procedimento, iscritto per art. 25-undecies D.Lgs. n° 231/2001), sulla base dei delitti di truffa ai danni dello Stato (due procedimenti, iscritti per art. 24 D.Lgs. n° 231/2001, il primo iscritto nel 2016 e definito con richiesta di archiviazione, l'altro iscritto nel 2018 e definito con richiesta di rinvio a giudizio) e di delitti di criminalità organizzata (un procedimento iscritto per art. 24-ter D.Lgs. n° 231/2001, definito con richiesta applicazione pena), sulla base di delitti in materia d'infortunio sul lavoro (un procedimento, iscritto per art. 25-septies D.Lgs. n° 231/2001, definito con esercizio dell'azione penale).

Dei procedimenti in questione, n° 4 sono stati definiti con richiesta di archiviazione, n° 2 con richiesta di applicazione della pena, n° 1 con sentenza emessa in sede di giudizio abbreviato; per i rimanenti 5 processi è



in corso il giudizio.

Nell'anno 2020 sono stati iscritti n° 6 procedimenti:

- n° 3 casi riguardano i delitti presupposto richiamati nell'art. 24 D.Lgs. n° 231/2001 (ossia i reati corruttivi e/o di peculato);
- n° 1 caso ha attinenza a infortunio sul lavoro, in ragione del riferimento all'art. 25-septies D.Lgs. n° 231/2001 e il relativo procedimento è in fase di indagini preliminari;
- n° 1 procedimento, definito con richiesta di archiviazione, riguardava i delitti presupposto in materia ambientale (la relativa iscrizione faceva, infatti, riferimento all'art. 25-undecies D.Lgs. n° 231/2001);
- n° 1 procedimento, definito con richiesta di archiviazione, era stato iscritto in riferimento ai reati presupposto di cui all'art. 25-octies D.Lgs. n° 231/2001 (ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio).

La Procura di **Grosseto** ha riferito che le iscrizioni delle persone giuridiche negli anni 2016-2019 sono state 50 (17 nel 2016, 17 nel 2017, 7 nel 2018 e 9 nel 2019). Nel 2020 le iscrizioni sono state 9.

La Procura di Livorno ha fornito il seguente quadro:

Questi i dati della rilevazione divisi per violazioni:

ART 24 D.LVO 231/01

Anno 2016

1292/16 NR Art 640 Bis Archiviato indagati : Persone fisiche e Ente indagati : Persone fisiche e Ente indagati : Persone fisiche e Ente indagati : Persone fisiche e Ente

2454/16 NR Art 640 Bis Archiviato indagati : Ente

ART 25 ter D.LVO 231/01

Anno 2016

5720/16 NR Art 2621 CC Archiviato indagati : Persone fisiche e Ente

Anno 2017

2175/17 NR Art 2632 CC esercitata azione penale : Persone fisiche e Ente

ART 25 septies D.LVO 231/01

Anno 2018

1521/18 NR Art 589, commi 1, 2 e 4, CP in corso il giudizio : Persone fisiche e Ente

Anno 2019



3299/19 NR Art 590 C2 C3 esercitata azione penale : 4023/19 NR Art 589 CP, richiesta archiviazione, indagati

Persone fisiche e Ente Persone fisiche e Ente

Anno 2020

615/20 NR Art 25 septies DIvo 231/01 esercitata azione penale

Ente

La Procura di Lucca ha comunicato i dati di cui ai prospetti statistici allegati, in relazione agli anni da 2016 a 2019.

Ha indicato, come di seguito, i dati statistici relativi all'anno 2020.

#### ANNO 2020 - D.L.vo 231/2001

Numero Ruolo	Reato - Fonte giuridica	Reato - Articolo	Reato - Grado
3962/2020	DECRETO LEGISLATIVO	24	
877/2020	DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	25	TER
164/2020	DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	25	SEPTIES
2928/2020	DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	25	SEPTIES
972/2020	DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	25	UNDECIES

Il Procuratore di **Pisa** ha osservato che, a suo parere, "per quanto attiene all'applicazione del DL 23112001, sia con riferimento al periodo pregresso che al 2020, ... i dati statistici inerenti la contestazione degli illeciti ivi rubricati, non risultano di particolare interesse per la sporadica presenza di procedimenti nei quali detti illeciti sono stati contestati. Peraltro, ai fini della individuazione del dato numerico, indico tre procedimenti iscritti nel 2020 con riferimento agli art. 25 quinques, 25 octies e 25 bis del DL in questione. E' prevedibile che il recente incremento dei reati di criminalità economica registrato nel circondario nel corso dell'ultimo anno potrà determinare una crescita paritetica dell'applicazione di dette fattispecie."

La Procura di **Pistoia** ha evidenziato che i procedimenti iscritti per responsabilità amministrativa degli enti nel periodo 2016/2019 ammontano



a 10. Nel 2020, non risultano iscritti procedimenti.

La Procura di **Prato** ha segnalato che nel quadriennio 2016-2019 sono state due le ipotesi di responsabilità amministrativa di cui all'art. 24 del D.l.vo 231/01, nell'ambito di procedimenti iscritti per frodi comunitarie, mentre. nel 2020 risulta essere stato iscritto un procedimento.

La Procura di Siena ha riferito che le iscrizioni delle persone giuridiche dal 2017 al 2021 sono state complessivamente 36, così suddivise: 2017 n. 8; 2018 n. 9; 2019 n. 11; 2020 n. 4; 2021 n. 4.

La Procura per i Minorenni ha comunicato di non avere alcunché da rilevare.

È stato evidenziato, in generale, come l'applicazione della legge n° 231 del 2001 abbia avuto una lunga fase di rodaggio. Negli ultimi anni la normativa viene applicata con maggiore sistematicità in tutti i casi in cui se ne ravvisino i presupposti.



# H. Intercettazioni. La gestione dell'archivio delle intercettazioni. L'accesso alle informazioni da parte di altri uffici e in particolare della DNAA.

Con nota del 27 luglio 2020, avente ad oggetto "applicazione della nuova disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni", è stato delineato, a seguito di una prima generale attività di ricognizione, il quadro relativo alla applicazione della nuova disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, quale risultante dalle specifiche note di risposta dei Procuratori della Repubblica del Distretto, concernenti le soluzioni organizzative e le disposizioni applicative adottate.

È stata sottolineata in numerose relazioni la criticità di fondo derivante dalla nota situazione di grave difficoltà determinata dalla diffusa carenza di personale amministrativo.

Gli Uffici del Distretto hanno adottato appositi provvedimenti organizzativi ovvero specifiche direttive indirizzate agli uffici di Polizia giudiziaria del circondario, finalizzate a precisare le modalità di trasmissione e deposito degli atti concernenti le intercettazioni, le modalità di conferimento dei file nell'Archivio multimediale.

Alcuni Procuratori (segnatamente quelli di Lucca, Pisa e Pistoia) hanno prospettato l'esigenza di sottoscrivere appositi protocolli con l'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari in relazione alle modalità di trasmissione e conservazione dei provvedimenti concernenti le intercettazioni tra i due Uffici.

È opportuno rilevare come l'intervento della Procura Generale presso la Corte di Cassazione - che con apposita direttiva del 31 luglio 2020 ha diramato i "primi orientamenti in tema di applicazione della nuova disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni") - abbia preventivamente affrontato e risolto tutta una serie di difficoltà interpretative concernenti aspetti significativi della novella.

Tale nota è stata trasmessa alle Procure del Distretto in data 3 agosto 2020.

Giova porre nel debito rilievo a tale proposito, e peraltro in via generale, come i Procuratori abbiano ampiamente condiviso lo spirito e le finalità di siffatto intervento, essendovi ampio consenso circa la necessità di ottenere linee di indirizzo comune, miranti ad assicurare la (quanto meno



tendenziale) uniformità di applicazione delle diverse normative sul territorio e alla omogenea risoluzione delle questioni di maggiore importanza.

L'entrata in vigore, dal 1° settembre 2020, della nuova disciplina delle intercettazioni, ha reso necessaria una regolamentazione delle modalità di gestione dell'archivio digitale.

Mette conto di osservare che la sentenza n° 51 del 2020 pronunciata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte ha avuto indubbiamente delle forti ricadute sui procedimenti in corso, avendo essa limitato l'utilizzabilità dei risultati di intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali sono state autorizzate soltanto quando siano indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e di delitti connessi ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientranti nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. .

Ciò premesso, è sicuramente vero che la novità della disciplina sulle intercettazioni, per come definitivamente tracciata dal D.L. 30.12.2019 e dalla legge di conversione, e le difficoltà di attuazione del sistema di conferimento finalizzato alla formazione dell'Archivio delle intercettazioni non consentono, allo stato, di formulare valutazioni definitive sulle questioni problematiche emerse nel corso del dibattito che ha accompagnato l'entrata in vigore della riforma.

Le questioni emerse con riferimento alla nuova normativa sulle intercettazioni riguardano soprattutto gli aspetti strettamente operativi e strutturali. Andrà verificato, nella concreta e quotidiana applicazione della nuova normativa, se le postazioni di ascolto e verifica delle comunicazioni intercettate da parte degli aventi diritto, allestite dal Ministero, risulteranno sufficienti. Parimenti solo col tempo sarà possibile stabilire la capienza (ergo, la durata di operatività) del server dell'Archivio Digitale delle Intercettazioni.

La Procura di Firenze - che ha emanato in data 27.8.2020 una circolare sull'applicazione della nuova normativa, con la quale sono state fornite linee guida sulla nuova disciplina - ha rappresentato che, mentre la nuova disciplina delle intercettazioni ha evidenziato una molteplicità di problemi operativi, allo stato, in considerazione del fatto che non si è ancora proceduto ad attività di deposito in favore dei difensori, non sono emerse particolari questioni interpretative.



La Procura di Pistoia ha adottato anch'essa Linee guida sull'applicazione della riforma in materia di intercettazione.

La Procura di Siena, che ha diffuso direttive organizzative in data 3.3.2020 e 2.7.2020, ha poi adottato un successivo vademecum.

Le Procure del Distretto hanno comunicato di avere puntualmente applicato la nuova normativa, con l'istituzione dell'Archivio Riservato delle Intercettazioni, e di avere adottato apposita regolamentazione delle modalità di gestione dell'archivio digitale, attuata con specifici provvedimenti, contenenti direttive organizzative e generali indicazioni operative per magistrati e polizia giudiziaria.

Risulta siano state installate e attivate tutte le dotazioni informatiche necessarie a dare attuazione alla nuova disciplina delle intercettazioni

Si rinvia, per l'analisi della disciplina di dettaglio prevista da ciascun Ufficio, al contenuto delle singole relazioni redatte dai Procuratori della Repubblica.

Tutti gli Uffici hanno altresì rappresentato che ad oggi - superata la fase iniziale di rodaggio della complessa procedura - non sono emerse problematiche interpretative in tema di utilizzabilità degli esiti delle operazioni.

Non risultano particolari difficoltà operative nella gestione dell'archivio delle intercettazioni.

Sono emerse, invece, problematiche tecniche, che sono state affrontate e risolte grazie al confronto e all'aiuto fornito dal personale informatico. Altre problematiche attengono alla logistica dell'impianto server e alla sicurezza degli operatori che vi accedono. Anche in questo caso, tuttavia, le specifiche problematiche sono in via di risoluzione.

Il Procuratore per i Minorenni ha riferito di avere sottoscritto, unitamente al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, un protocollo per l'utilizzo da parte del proprio Ufficio della Sala Intercettazioni e dell'Archivio Informatico, impartendo dettagliate Linee Guida ai Magistrati, nonché individuando le figure di riferimento previste dalla novella legislativa per la gestione dell'attività di captazione.

I Procuratori circondariali hanno concordemente riferito che, allo stato, non risultano accessi alle informazioni dell'ADI da parte della DNAA o di altri uffici.



Per quanto riguarda la Procura Generale, nel caso in cui dovesse rendersi necessaria la effettuazione di attività di intercettazione nel procedimento eventualmente avocato, si è ritenuto - previa intesa con il Procuratore di Firenze - che (anche ai fini della corretta attuazione degli artt. 269 cod. proc. pen. e 89-bis disp. attuaz. cod. proc. pen.) possa farsi ricorso alla relativa struttura della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, essendo sembrato logico presumere, in via generale, che non dovrà farsi fronte, da parte di questo Ufficio, a un numero significativo di intercettazioni, tale da giustificare la ricerca e l'allestimento di strutture autonome.

Giova evidenziare, al riguardo, che personale di questo Ufficio, d'intesa con il responsabile tecnico del locale presidio CISIA e del referente della Procura della Repubblica di Firenze, ha verificato che i locali attualmente destinati alle intercettazioni e sala di ascolto della Procura medesima consentirebbero a questa Procura Generale di poter condividere gli spazi esistenti, anche in considerazione del fatto che l'infrastruttura informatica sarà di uso comune.

Pertanto, in un'ottica tesa al contenimento della spesa, si è richiesto al Ministero della Giustizia, Direzione generale Risorse Materiali e delle Tecnologie - Ufficio I - Affari Generali, di autorizzare la fornitura a questa Procura Generale degli arredi e degli hardware necessari ad allestire una autonoma postazione di ascolto da allocare nei locali del nuovo Palazzo di Giustizia di Firenze, già destinati al C.I.T. e in uso alla locale Procura della Repubblica.



I. Aspetti organizzativi degli Uffici del pubblico ministero in relazione al nuovo processo cartolare in appello e al processo telematico, civile e penale.

Per quanto riguarda il primo profilo - legato alla valutazione degli effetti (e delle eventuali criticità) della applicazione della novella legislativa recata dai D.L. 20.10.2020, n° 137, e 9.11.2020, n° 149 (cc.dd. Decreto Ristori e Decreto Ristori-bis), con specifico riferimento alla disposizione di cui all'art. 23 del D.L. 9.11.2020, n° 149, recante "Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19" (presentazione di richiesta di discussione orale ovvero di formulazione delle conclusioni con atto scritto), anche alla stregua dell'ulteriore intervento normativo di cui al D.L. 23.7.2021, n° 105 - si rileva come l'esperienza della trattazione in forma scritta dei procedimenti in grado di appello sia stata assolutamente positiva in termini di snellezza dell'udienza.

Lo scrivente ha impartito apposite disposizioni e indicato criteri di orientamento, ritenuti utili e adeguati al fine di affrontare il nuovo assetto normativo emergenziale.

A seguito della entrata in vigore del Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n° 137, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", che prevede nuove regole di deposito e trasmissione di atti, documenti e istanze relative a procedimenti penali in corso; e del successivo Decreto-Legge 9 novembre 2020, n° 149, a sua volta recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", i cui articoli 23 e 24 introducono una serie di adempimenti procedurali da effettuare obbligatoriamente mediante l'utilizzo di sistemi digitali, con decreto prot. n° 497/20.I del 18 novembre 2020, allegato in copia - che ha tenuto conto dei criteri fissati da codesta Procura Generale con nota prot. n° 0025273 del 16 novembre 2020, avente ad oggetto "trattazione scritta dei processi penali di appello (art. 23 D.L. 09/11/2020, n. 149)" -, questo Procuratore Generale ha indicato i seguenti criteri di orientamento:

1. la evidente ratio ispiratrice della nuova norma - attesa la negativa evoluzione della situazione epidemiologica e la conseguente esigenza di contenere gli spostamenti individuali e la presenza contestuale non indispensabile dei magistrati -, impone di limitare le richieste di



trattazione orale dei procedimenti ad ipotesi del tutto residuali ed eccezionali, giustificate da precise esigenze, da valutarsi volta per volta da parte dei magistrati titolari del procedimento (a mero titolo esemplificativo: tipologia dei reati e complessità dei procedimenti, avuto riguardo sia al complessivo esito del processo di primo grado e a tutte le circostanze che ne hanno connotato lo sviluppo, sia al processo d'appello, ossia alla novità e alla complessità delle questioni di fatto e di diritto poste con i motivi di appello, e dunque non solo al numero degli imputati o al numero delle imputazioni, non potendosi escludere che anche nei processi con molti imputati e numerose imputazioni i motivi di appello riguardino esclusivamente riduzioni di pena, e dunque non siano assolutamente connotati da complessità);

- 2. pertanto, fino al termine stabilito dal legislatore, la trattazione scritta costituisce, nel giudizio d'appello per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado, la modalità ordinaria, fatta salva la eventuale richiesta di discussione orale da parte del pubblico ministero o del difensore;
- 3. di conseguenza, i magistrati dell'Ufficio richiederanno l'eventuale trattazione orale di uno o più processi soltanto in presenza di motivate ragioni che sconsiglino il ricorso alla trattazione scritta. Tale richiesta sarà formulata per iscritto in formato cartaceo, sarà firmata e inviata alla Segreteria Affari Penali che provvederà alla digitalizzazione e all'invio alla Corte d'Appello tramite l'apposita PEC;
- nel caso di presentazione delle conclusioni scritte, i magistrati dell'Ufficio formuleranno le proprie (schematiche) richieste, formato word, distinte per ciascun singolo processo. sottoscriveranno e le consegneranno alla Segreteria Affari Penali, che provvederà alla digitalizzazione e all'invio tramite PEC agli indirizzi PEC dedicati della Corte di Appello indicati nel Decreto Direttoriale; ovvero potranno sottoscriverle, trasformarle in pdf e inviarle, come allegato all'indirizzo di posta elettronica "giustizia", alla casella di posta elettronica assegnata alla Segreteria penale. Nella richiesta saranno inseriti, oltre alla motivazione e alle richieste, anche i tre seguenti elementi: numero di registro della Corte d'Appello; data dell'udienza; Sezione della Corte d'Appello. Ad ogni singola PEC sarà allegato l'atto relativo ad un singolo procedimento. Non si provvederà alla stampa delle ricevute di consegna e accettazione, atteso che la conservazione è garantita sui server;



- 5. per la presentazione delle relative richieste, i magistrati potranno fare uso dei modelli che per ragione di comodità si allegano al presente provvedimento (ovvero ad altri di analogo tenore, all'uopo redatti);
- 6. nel caso di ricezione di atti dalla Corte d'Appello, dal difensore o da altri soggetti abilitati, si provvederà, senza ritardo, alla stampa della PEC e dei relativi allegati e alla loro consegna al magistrato titolare del procedimento;
- 7. in considerazione di quanto disposto dall'art. 23 del Decreto-Legge n° 149/2020, la Segreteria di questa Procura Generale trasmetterà immediatamente in visione al magistrato assegnato all'udienza secondo i turni prestabiliti i relativi fascicoli, al fine dell'esame e della tempestiva formulazione delle conclusioni scritte o, in alternativa, della richiesta di discussione orale;
- 8. con separato provvedimento del Dirigente Amministrativo in data 17 novembre 2020, approvato dallo scrivente Procuratore Generale, sono state adottate le disposizioni organizzative per la individuazione del personale incaricato di gestire quotidianamente gli invii e la ricezione delle *email* tramite le due caselle di posta elettronica certificata dedicate.

Le criticità riscontrate sono riconducibili al notevole aggravio del lavoro per le cancellerie e al non lineare utilizzo delle caselle di posta certificate dedicate, con il risultato di non infrequenti disguidi relativi alla mancata tempestiva comunicazione all'Ufficio della volontà delle parti di procedere a trattazione orale.

Si auspica una messa a punto del sistema, anche ai fini della stabile introduzione del rito cartolare in appello, ben al di là di quanto previsto dal D.L. n° 105/2021 cit. .

In particolare, qualora, com'è possibile, il regime della trattazione cartolare del processo in appello dovesse essere adottato anche in futuro, sarà da valutare l'opportunità, ai fini di una migliore organizzazione del lavoro, della predisposizione di turni d'udienza per periodi più lunghi (tendenzialmente trimestrali) rispetto alla programmazione mensile attualmente adottata, possibile grazie alla condivisione da parte della Corte del calendario d'udienza. Tale organizzazione consentirebbe al sostituto designato per l'udienza di dedicare la maggior parte del lavoro preparatorio allo studio approfondito dei procedimenti più complessi e che, sulla base



della esperienza maturata, saranno oggetto di trattazione orale. Inoltre, tale assetto varrebbe anche ad agevolare la partecipazione all'udienza del sostituto designato per la trattazione di processi complessi e di quelli nei quali è stata disposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, che, di norma, non si concludono in una sola udienza.

È stato segnalato, dai magistrati dell'Ufficio, il problema derivante dalla non sempre tempestiva trasmissione, da parte delle cancellerie della Corte d'Appello, degli statini aggiornati, con indicazione dei processi per cui è stata richiesta la trattazione orale e di quelli che si svolgeranno, invece, con trattazione cartolare. Il breve lasso di tempo intercorrente tra il termine per presentare la richiesta di trattazione orale (15 giorni prima dell'udienza) e il termine per l'invio delle conclusioni scritte (10 giorni prima dell'udienza) fa sì che, spesso, tra il quindicesimo e il decimo giorno prima dell'udienza, in mancanza di tempestiva comunicazione da parte delle cancellerie, non si abbia chiaro il regime di trattazione di ciascun processo. La eventuale previsione di un lasso di tempo più ampio tra termine per la richiesta di trattazione orale e termine per l'invio delle conclusioni scritte potrebbe garantire, probabilmente, una migliore organizzazione alle cancellerie e al P.G. designato per l'udienza.

L'attuazione della normativa emanata nel periodo dell'emergenza sanitaria, sia nelle interpretazioni normative, sia nella gestione concreta - avuto riguardo alle udienze dibattimentali e a quelle dinanzi al Tribunale di Sorveglianza di Firenze -, si è svolta senza difficoltà particolari, neppure tecniche, per la sollecita ed efficace attuazione delle pur complesse nuove modalità telematiche.

Peraltro, non possono sottacersi le doglianze dei difensori circa le notevoli problematiche per le garanzie dell'udienza, il contatto con l'assistito detenuto, l'acquisizione esaustiva e tempestiva della copia degli atti, i complicati rapporti con le cancellerie/segreterie (orari particolarmente ristretti, notifiche e istanze quasi esclusivamente via mail e pec) lo smistamento delle udienze, la definizione dei procedimenti (sempre attinenti a detenuti) con riti alternativi e il presupposto rapporto con il P.M..

Quanto, poi, al processo penale telematico, sebbene lo stesso non sia allo stato una prospettiva concreta all'orizzonte, è innegabile che, negli ultimi anni, la spinta normativa verso l'informatizzazione delle procedure e la digitalizzazione del fascicolo penale sia stata molto forte, specialmente in



riferimento alla fase delle indagini preliminari.

Va fatto riferimento in tal senso, in primis, alla riforma sulle intercettazioni, entrata in vigore il 1° settembre 2020, nonché, di recente, alle novità normative introdotte con l'art. 24 del D.L. n° 137/2020 e con i successivi decreti ministeriali attuativi. In tal senso, si rileva che specifico impulso alla realizzazione del processo penale telematico e alla implementazione del fascicolo digitale penale è stato dato dalla introduzione dell'obbligo per i difensori dell'utilizzo del PDP (Portale Deposito atti Penali) per il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415bis co. 3 cod. proc. pen., con conseguente acquisizione automatica dell'atto, tramite SICP, nel gestore documentale TIAP-Document@ (con D.M. del 13 gennaio 2021, peraltro, è stato ampliato il novero degli atti che i difensori devono depositare esclusivamente tramite il P.D.P. . Con il Decreto del Ministro della Giustizia del 13 gennaio 2021 è stato ampliato il novero degli atti che i difensori devono depositare esclusivamente tramite il P.D.P.: istanza di opposizione alla richiesta di archiviazione, denuncia, querela e relativa procura speciale, nomina del difensore, revoca e rinuncia al mandato difensivo).

Tutto ciò ha imposto una costante attenzione verso lo stato di informatizzazione dell'ufficio del pubblico ministero che, in effetti, ha incontrato, negli ultimi anni, una forte implementazione.

L'istituzione dell'UDI presso la Corte di Appello e la nuova Circolare sui RID (emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 6 novembre 2019) hanno mutato radicalmente la prospettiva dell'informatizzazione del Distretto, fornendo maggiori possibilità di sviluppo e implementazione.

L'impulso è stato dato grazie alla previsione di incontri periodici con i Magrif requirenti degli Uffici del Distretto, svoltisi anche con collegamenti da remoto, come imposto dall'emergenza sanitaria conseguente all'epidemia da Covid-19. Gli incontri hanno riguardato principalmente le innovazioni in materia di intercettazioni telefoniche e l'avvio dell'archivio digitale, la gestione delle udienze da remoto e l'introduzione del portale deposito degli atti.

Il settore della tecnologia applicata al processo e alle modalità organizzative del lavoro ha tratto impulso e spunti di riflessione proprio nel contesto epidemiologico Covid-19.



La situazione pandemica ha imposto scelte organizzative di carattere emergenziale, talvolta poggianti su istituti e prassi preesistenti e talaltra derivanti da innovazioni tecniche e metodologiche.

La normativa dettata dall'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n° 18, e successive modifiche, ha introdotto (o, comunque, consolidato) importanti novità, tra cui si segnalano in particolare l'estensione delle comunicazioni e delle notificazioni del processo penale in via telematica (sia attraverso l'applicativo SNT, sia attraverso il sistema PECTIAP-DOCUMENT@, attivo per gli uffici che adottano TIAP-DOCUMENT@); la remotizzazione delle udienze, con partecipazione delle persone detenute non solo con videoconferenza, ma anche mediante ricorso a strumenti di collegamento più agili; l'avvio del deposito penale telematico per gli atti successivi all'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari; l'avvio dell'inoltro, tramite portale NDR, delle notizie di reato e dei seguiti per la P.G.; etc.

Tanto basta per potere a buon diritto affermare che, a causa dell'emergenza pandemica, siamo di fronte a una imprevista accelerazione del processo di digitalizzazione e di dematerializzazione del processo penale e, in ultima analisi, di attuazione del processo penale telematico.

La Procura Generale intende monitorare e sviluppare le ricadute che le innovazioni tecnologiche, con specifico riguardo al settore della informatizzazione dei servizi, hanno sul livello di efficienza e produttività degli Uffici giudiziari del distretto, verificando la situazione degli stessi in materia di informatica giudiziaria e di innovazione tecnologica valutando la possibilità di attuazione di nuovi modelli di interazione informatica tra Uffici e conseguenti nuovi possibili modelli organizzativi.

Occorre valorizzare le risorse umane, finanziarie, culturali, per gestire e innovare la giustizia attraverso l'uso di nuove tecnologie e di nuovi modelli organizzativi. Può dirsi ormai raggiunta la consapevolezza circa la necessità di proseguire sulla strada già intrapresa, valutando la portata dei benefici correlati all'uso delle tecnologie, capaci di rendere il sistema più rapido, più efficiente e maggiormente rispondente alle istanze di giustizia dei cittadini.

La Legge-delega nº 134/2021 (in G.U. il 4.10.2021), all'art. 1 comma 5, ha individuato in modo organico e compiuto i principi e criteri direttivi in materia di processo penale telematico.



Per quanto attiene specificatamente alla Procura Generale, giova premettere che lo scrivente ha sempre operato, in materia di innovazione tecnologica, in stretto contatto con il magistrato di riferimento per l'informatica (e, nella qualità di Procuratore Generale, anche con il RID) e con il personale specializzato onde concordare l'attuazione delle iniziative più opportune; nonché, in sede distrettuale, in costante collegamento con i referenti distrettuali.

Nell'anno in corso, pur nel perdurare dell'emergenza dovuta all'epidemia da COVID-19 2, si sono fatti alcuni significativi passi avanti nel processo di informatizzazione dei servizi penali e amministrativi dell'Ufficio.

Si segnala l'effettivo avvio della Consolle Civile, che consente l'apposizione per via telematica di visti e pareri sui procedimenti civili.

Infine, ha avuto finalmente inizio il percorso per la creazione del sito Web dell'Ufficio, in attuazione di apposita nota del 22 gennaio 2021, con la quale la DGSIA ha comunicato l'intento di avviare le attività preliminari da compiere per la diffusione del sito web, predisponendo l'infrastruttura tecnologica, vuota di contenuti, secondo il modello standard template già realizzato per ciascun tipo di ufficio giudiziario.

Sono state rilasciate le *slide* del corso e il manuale per l'utente. Si è ancora in attesa del rilascio del sistema "ENTANDO" per la gestione dei contenuti.

Il Procuratore di Lucca ha rilevato come il processo penale telematico sia essenzialmente collegato all'utilizzo del sistema SICP e, a tale proposito, ha evidenziato che le notizie di reato ordinarie, pervenute tramite NDR, PDP Avvocati o a mano, vengono iscritte su indicazione del Procuratore nel registro informatico SICP noti, ignoti o mod. 45, e vengono successivamente trasmesse alle segreterie dei Sostituti assegnatari del fascicolo. Le assistenti provvedono poi, su indicazioni del Sostituto, ad inviare eventuale delega alla P.g., procedere a richieste definitorie al G.I.P. o al dibattimento; oppure richieste interlocutorie al G.I.P. mediante scarico sul SICP.

In ogni caso, tutte le movimentazioni dei fascicoli sono annotate sul registro SICP nella sezione "annotazione estese", che funge da registro interno in modo tale che tutte le assistenti possono verificare dove si trova il fascicolo in caso di assenza del collega di segreteria.

All'esito della fase di chiusura delle indagini preliminari, ex art. 415-bis



cod. proc. pen., prima dell'inoltro all'ufficio digit per la scannerizzazione del fascicolo e la ostensione degli atti agli Avvocati, viene inserita su SICP la data di notifica all'indagato.

Alcuni fascicoli tramite SICP, sempre su indicazione del Sostituto, vengono segretati, con visibilità limitata alla segreteria di riferimento.

Le notizie di reato urgenti, invece, vengono iscritte direttamente dalle Segreterie durante il turno d'urgenza e pervengono dalle forze dell'ordine mediante NDR. Successivamente, la segreteria procede allo scarico su SICP delle stesse - con richiesta di giudizio direttissimo o convalida al G.I.P. in caso di arrestati oppure con iscrizione ordinaria e convalida di sequestro probatorio - per procedere poi con l'iter d'indagine indicato dal Sostituto.

In caso di sequestro di somme, viene registrato tramite SICP il numero di FUG con successiva comunicazione al Fondo Unico di Giustizia.

Per il sequestro di beni mobili registrati e immobili esiste il registro informatico c.d. mod. 42, sempre tramite SICP per le iscrizioni ed eventuali movimentazioni.

Dal punto di vista organizzativo, l'utilizzo del sistema non ha comportato, a parte l'iniziale formazione, difficoltà significative, restando affidato a personale non esclusivamente dedicato, ovvero deputato a svolgere anche le ordinarie attività di Ufficio.

Il Procuratore di Arezzo ha comunicato che attualmente, presso detto Ufficio, i servizi di segreteria giudiziaria sono prevalentemente gestiti tramite gli applicativi ministeriali.

L'applicativo TIAP-Document@, ormai a regime, ha consentito la creazione del "fascicolo penale digitale" e la conseguente gestione dello stesso dal punto di vista del contenuto documentale.

Attraverso TIAP vengono gestite tutte le attività relative all'alimentazione del fascicolo, alla classificazione dei documenti e all'inserimento degli stessi nel sistema informativo.

Il sistema ha consentito, altresì, la realizzazione di un modello di consultazione self-service e il rilascio di copie, sia cartacee sia elettroniche, in modalità automatizzata. A tal fine, è stato siglato un protocollo di intesa con l'Ordine degli Avvocati del Foro di Arezzo, per l'accesso dei difensori all'Ufficio TIAP, dove sono state create tre postazioni dedicate per la consultazione degli atti del fascicolo



digitalizzato e l'eventuale richiesta di copie in formato digitale. Si auspica che questa attività, a seguito delle nuove innovazioni, possa avvenire presto anche da remoto.

Dall'aprile 2020 è in esercizio la Piattaforma "PAGOPA" che ha abilitato, anche per il settore penale, il pagamento telematico dei diritti di copia da parte degli avvocati, facilitando così il processo del rilascio di copie con l'utilizzo degli applicativi informatici.

Ad oggi vengono dematerializzati tutti i fascicoli per la c.d. "fase P.M." ove le indagini si concludano con l'esercizio dell'azione penale o, indipendentemente dal tipo di definizione, allorché nel corso delle indagini preliminari venga avanzata richiesta di misura cautelare ovvero di intercettazioni.

Viene, altresì, utilizzato TIAP – SAD per la preparazione e trasmissione del fascicolo al giudice del dibattimento. L'applicativo è ormai a regime anche per le notifiche nei processi post art. 415-bis cod. proc. pen., con una contrazione dei tempi di lavorazione dell'atto da notificare e con il vantaggio che la relata di notifica va ad implementare, in automatico, il relativo fascicolo digitalizzato.

Per l'inoltro degli atti in digitale attraverso l'applicativo TIAP, sono stati siglati appositi protocolli d'intesa: con l'Ufficio GIP per la trasmissione dei fascicoli con richiesta di misura cautelare, con il Tribunale Distrettuale del Riesame di Firenze per il riesame delle misure coercitive e con il locale Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali.

Il programma TIAP-Document@ è stato installato, inoltre, sui PC in uso a tutti i magistrati dell'ufficio, facilitando così la consultazione e lo studio dei fascicoli da parte dei pubblici ministeri.

Con l'entrata in vigore della riforma delle intercettazioni, in conformità con le circolari ministeriali e le linee guida elaborate dal Capo dell'Ufficio (che prevedono, comunque, allo stato, il sistema del "doppio binario" con invio anche degli atti cartacei), la Procura di Arezzo ha iniziato altresì a utilizzare l'applicativo TIAP-Document@ AR per la gestione degli atti relativi alle intercettazioni e per la gestione del flusso delle comunicazioni tra Procura e Ufficio G.I.P.

Il Procuratore di Grosseto ha affrontato il tema delle problematiche organizzative nascenti dal processo penale telematico, legate per lo più all'esistenza di numerosi applicativi utilizzati dagli uffici giudiziari per il



compimento di attività informatiche, sostenendo che soltanto quando sarà possibile individuare e utilizzare un solo programma per la gestione delle varie fasi del procedimento penale potrà essere realizzato il processo penale telematico.

A oggi, anche in quel Circondario va registrata una sempre crescente informatizzazione degli atti del procedimento penale, in riferimento alla trasmissione degli atti al Tribunale del Riesame (da anni l'inoltro degli atti del procedimento avviene in modo digitale), alla consultazione degli atti da parte dei difensori dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (attraverso l'applicativo TIAP), alla trasmissione degli atti di cui è stata richiesta copia al difensore (in formato digitale a mezzo PEC).

La digitalizzazione ha riguardato anche i rapporti fra uffici giudiziari (in particolare, i rapporti fra Pubblico Ministero e Giudice per le Indagini Preliminari) e fra l'ufficio di Procura e quelli di Polizia giudiziaria.

La situazione però risulta tuttora particolarmente onerosa per gli uffici giudiziari, e lo sarà fino a quando il processo di digitalizzazione degli atti non sarà completato, ossia fino a quando non vi saranno atti nativi digitali. Infatti, il sistema del c.d. "doppio binario" (atto cartaceo + atto digitale) impone alle cancellerie e alle segreterie una gravosa attività di scansione degli atti cartacei (destinata a scomparire con il processo penale telematico). Ciò comporta un significativo incremento degli incombenti (rispetto al recente passato) e la necessità di creare specifici uffici destinati allo svolgimento dell'attività di scansione degli atti.

Il Procuratore di Livorno ha riferito di avere previsto - e di regola, attuato - per il processo penale la digitalizzazione di tutti i fascicoli del P.M. (iscritti a reg. mod. 21 a partire dal 1° marzo 2020; e di avere avviato, per quanto possibile, la digitalizzazione di parte dei fascicoli relativi ai procedimenti più complessi iscritti anteriormente alla suddetta data.

In questo quadro sono state adottate nel corso dell'ultimo biennio una serie di misure, tra cui l'implementazione del TIAP per la gestione della fase di chiusura delle indagini preliminari e per le intercettazioni, nonché la piattaforma di deposito atti in fase di art. 415-bis cod. proc. pen. e la PEC per il deposito atti penali, che è usata ormai con netta prevalenza rispetto al deposito cartaceo.

Nel 2021 è stato implementato il portale per il deposito degli atti dei difensori per i procedimenti in fase di indagine. Gli atti al G.I.P. e al



Tribunale per il Riesame vengono trasmessi a mezzo TIAP.

È in corso a Livorno, con l'apporto di questa Procura Generale, l'adozione di apposito protocollo per l'utilizzo dell'applicativo TIAP Documenta@nel giudizio di appello.

Il Procuratore di **Pistoia** ha riferito che presso il proprio Ufficio è operativo il processo penale telematico nei limiti in cui ciò - allo stato attuale - è reso possibile dalla legislazione vigente. In particolare, è in uso l'applicativo TIAP per la scansione in formato digitale degli atti di indagine sino alla fase della emissione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. in tutti i procedimenti destinati all'esercizio dell'azione penale, mentre per gli atti successivi (decreto di citazione a giudizio con notifiche) la scansione avviene compatibilmente con la disponibilità in servizio di personale.

Recentemente è diventato operativo il bando per la assunzione di giovani scansionatori del Servizio civile regionale, che hanno preso servizio e sono in fase di formazione.

L'Ordine degli Avvocati ha effettuato per i propri iscritti attività di formazione all'uso dell'applicativo in sinergia con personale amministrativo.

Tra le considerazioni svolte dal Procuratore di Pistoia merita menzione quella per cui, con riguardo alla materia delle intercettazioni, l'attuale sistema telematico (Archivio digitale - partizione TIAP-Documenta@ per il flusso comunicativo con l'Ufficio G.I.P.) si è rivelato nella prassi farraginoso e con procedure complicate: basti pensare alle funzioni di conferimento e ai ruoli degli addetti al C.I.T. estremamente, ma inutilmente, parcellizzati; mentre il controllo diretto da parte del Procuratore a fini preventivi sugli accessi al sistema è per un verso poco utile e per altro verso gravoso se svolto con frequenza costante.

Il medesimo Procuratore ha positivamente valutato la previsione della Legge-delega n° 134/2021 circa la sostituzione giuridica del documento cartaceo con il documento informatico nativo digitale per tutti gli atti del pubblico ministero, il che consentirà di impiegare il personale ad oggi destinato alla scansione (non più necessaria) in altre attività.

L'esperienza già maturata con riguardo alla trasmissione telematica di atti verso l'ufficio di Procura (su portale NdR, su portale PDP, con posta certificata depositoattipenali.procura. ... @giustiziacert.it) costituirà



importante base esperienziale su cui approfondire l'impiego degli strumenti telematici.

Il Procuratore di Prato ha riferito che il proprio Ufficio ha adottato il Portale Deposito Atti Penali (PDP) a partire dal 9 novembre 2020.

Quanto all'utilizzo del TIAP, reso ancor più indispensabile dalla emergenza sanitaria da Covid-19, è stata fortemente incrementata la digitalizzazione dei procedimenti, con particolare riguardo a quelli con almeno due indagati e a quelli relativi a reati di particolare rilievo, indipendentemente dal numero degli imputati presenti (per es., fascicoli con sequestri, arrestati, intercettazioni, etc.), giunti alla fase dell'avviso ex art. 415. bis cod. proc. pen.

Anche a Prato è stato attivato il servizio di pagamento dei diritti di copia attraverso la piattaforma PagoPA, consentendo, così, di ampliare il più possibile il rilascio delle copie in formato digitale agli avvocati, anche nel caso in cui siano richieste poche pagine, con trasmissione delle stesse all'indirizzo pec del richiedente. Il risultato conseguito è stato favorito dall'assegnazione a tempo determinato, nell'ambito del Contratto SIA 106.12.C.EV.S.29/19 Affidamento Sviluppo Sistema Informativo unitario telematico processo penale, di una unità di personale con funzioni di "scansionatore".

Assai articolata è la relazione del Procuratore di Siena.

A oggi, l'organizzazione dell'Ufficio è basata sull'informatizzazione delle comunicazioni in entrata con i soggetti istituzionali esterni (Polizia Giudiziaria e Avvocati.

A tale riguardo giova evidenziare, in linea più generale, come sia in uso in tutti gli Uffici di Procura del Distretto (come da progetto UDI), con l'unica eccezione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, il portale N.D.R..

Tale sistema permette una drastica riduzione dei tempi di iscrizione delle notizie di reato.

Lo strumento, infatti, consente alla P.G. di accedere al SICP per effettuare sul registro informatico della Procura "annotazioni preliminari", modificabili e non vincolanti per l'Ufficio requirente, che riducono la tempistica del data entry da parte dell'Ufficio giudiziario.



L'utilizzo di NDR dal lato della Procura velocizza, dunque, sensibilmente le iscrizioni e, dal lato della P.G. fornisce immediato riscontro sul numero del procedimento e sul magistrato titolare dello stesso, limitando gli accessi fisici in Procura da parte della stessa P.G..

Tale applicativo rappresenta ormai il principale canale di trasmissione delle notitiae criminis, con i relativi allegati, grazie all'integrazione con TIAP Document@.

Grazie alle novità normative introdotte con l'art. 24 del D.L. 137/2020, anche le interlocuzioni con il Foro sono, ad oggi, rimesse a canali informatici. A partire dal mese di novembre 2020, si è previsto, dapprima, che le memorie, i documenti, le richieste e le istanze di cui all'art. 415-bis co. 3 cod. proc. pen. siano depositate in via esclusiva dai difensori tramite il P.D.P. ("Portale del Processo Telematico").

Anche a Siena la funzionalità del P.D.P. è, di fatto, allo stato operativa, anche se le difficoltà pratiche incontrate sono state notevoli, specialmente perché la scelta di rendere immediatamente cogenti le novità normative non ha consentito, da un lato, una proficua opera di formazione del personale amministrativo preposto al monitoraggio del Portale e, dall'altro, una effettiva opera di sensibilizzazione del Foro, specialmente sulle stringenti modalità di predisposizione degli atti da depositare, per far sì che non vengano rifiutati dal sistema. Tuttavia, grazie alla costante interlocuzione con il Consiglio dell'Ordine e con le Camere Penali, si è resa possibile una gestione razionale e tempestiva dei depositi: la trasmissione della ricevuta d'inoltro da parte del difensore alla segreteria del magistrato, consente infatti un pronto controllo e intervento da parte dell'ufficio che, nel contempo, si sta dimostrando particolarmente attento nell'aggiornamento dei registri informatici, anche al fine di evitare rifiuti indebiti dei depositi.

Tornando su un piano più generale, si rileva che, dopo un pluriennale percorso di sperimentazione dell'applicativo, attualmente il programma di digitalizzazione TIAP viene utilizzato in tutto il Distretto per l'indicizzazione di tutti i procedimenti sfociati nell'esercizio dell'azione penale. L'utilizzo di tale strumento ha dunque permesso una pressoché totale uniformazione di questa attività.

In diversi Uffici sono stati stipulati protocolli con il Tribunale e/o con i rappresentanti dell'Avvocatura per la messa in esercizio dell'applicativo.



Grazie anche all'impiego in alcuni uffici di giovani impegnati nel servizio civile e di alcuni tirocinanti assegnati a magistrati consenzienti, un numero in costante crescita dei fascicoli relativi ai procedimenti in relazione ai quali è stata esercitata l'azione penale viene integralmente scannerizzato e gestito in TIAP sia per il rilascio delle copie digitali sia per la formazione del fascicolo del dibattimento.

In quest'ultima prospettiva, preme sottolineare che il sistema abbrevia sensibilmente i tempi di formazione del fascicolo e garantisce, al contempo, l'integrità degli atti del fascicolo del pubblico ministero.

In ragione della situazione di emergenza epidemica, l'applicativo TIAP Document@ è risultato particolarmente utile per il rilascio di copie di atti di procedimenti ai difensori senza la necessità che gli stessi facciano accesso fisico agli uffici.

Non vi è dubbio che il ricorso a questo strumento faciliti gli Uffici ai fini dell'inoltro degli atti all'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari e al Tribunale per il riesame, permettendo il successivo completamento della procedura.

Taluni Uffici (Procure di Prato e Siena) già da tempo provvedono alla scannerizzazione integrale degli atti riguardanti procedimenti nei quali sia stata richiesta o sia in corso attività tecnica di intercettazione.

Per quanto concerne la **Procura Generale**, era stata prospettata la possibilità di avviare una sperimentazione in vista della completa digitalizzazione del fascicolo d'appello relativamente ai soli fascicoli relativi a processi con imputati detenuti a seguito di arresto in flagranza. Tale progetto non è stato attuato, ma si fa strada la prospettiva dell'utilizzo di TIAP-Document@.

Al riguardo, si segnala che, in ragione dell'esperienza maturata nell'utilizzo dell'applicativo, la Procura di Lucca è stata individuata da questa Procura Generale come ufficio-pilota per l'avvio della sperimentazione nella fase del giudizio di appello.

Più in particolare, nel novembre 2020 è stato dato avvio alla sperimentazione dell'applicativo TIAP Documenta@ nel giudizio di appello.

Come è noto il TIAP - Document@ è un applicativo sviluppato dal Ministero della Giustizia per la gestione informatica del fascicolo. L'obiettivo finale è quello di pervenire alla digitalizzazione del fascicolo



attraverso la scannerizzazione - o acquisizione di file digitali - la classificazione, la codifica e l'indicizzazione dei fascicoli con possibilità di ricerca, consultazione, esportazione e stampa di interi fascicoli e/o di singoli atti.

La circolare DGSIA del 26 gennaio 2016 ha individuato il T.I.A.P. come gestore documentale unico nazionale.

Allo stato la Corte di Appello di Firenze non ha un modulo in TIAP che consenta di acquisire gli atti. Non partecipa, pertanto, all'attività di acquisizione e catalogazione di atti in TIAP. Tuttavia, è possibile per le Corti di Appello avere in visione le sentenze di primo grado, gli atti presenti nei fascicoli processuali di primo grado presenti in TIAP. La esportazione e utilizzazione delle stesse, richiede che il cancelliere degli uffici di primo grado, al momento della trasmissione in appello dei fascicoli, "liberi" l'intero fascicolo di primo grado o solo la sentenza (a grado) per la visibilità di appello.

È parso opportuno, pertanto, avviare nel Distretto di Firenze una sperimentazione al fine di verificare la concreta possibilità di rendere interamente visibile il fascicolo di primo grado in appello sia per la Corte d'Appello sia per la Procura Generale.

Pertanto, dando seguito alle prime proposte avanzate in sede di Ufficio per l'Innovazione del settore penale, istituito con decreto n° 252/2020 del Presidente della Corte, l'U.D.I. ha proceduto a verificare la fattibilità dell'utilizzo in via sperimentale del sistema documentale. Dopo la Conferma della concreta fattibilità, si è pertanto stabilito di indicare nel Tribunale e Procura di Lucca gli uffici pilota per la sperimentazione.

A tale fine si è reso necessario interessare direttamente i Dirigenti dei suddetti Uffici affinché, ove d'accordo sulla sperimentazione, provvedessero a designare un magistrato e un amministrativo quali referenti per il progetto e ad autorizzare l'accesso informatico in via sperimentale a TIAP relativamente ai fascicoli trasmessi in appello ai referenti e coordinatori.

All'esito della sperimentazione è stato redatto e sottoscritto il "Protocollo d'intesa tra Uffici giudiziari per l'utilizzo dell'applicativo TIAP Documenta@ nel giudizio di appello", che prevede che:



- a) l'Ufficio giudiziario di Lucca renderà disponibile su TIAP Documenta@ per la Corte d'Appello e la Procura Generale gli atti relativi ai fascicoli da trasmettere alla Corte a seguito di presentazione di impugnazione;
- b) quanto agli atti da digitalizzare e ai processi interessati alla digitalizzazione si richiama integralmente il contenuto del Protocollo d'Intesa stipulato tra il Tribunale di Lucca e la Procura di Lucca e sottoscritto in data 8 gennaio 2020 con le ulteriori integrazioni disposte nell'appendice del 3.12.2020 (documenti allegati al protocollo all. 1 e all. 2);
- c) gli atti indicati sub b) saranno integrati, rispettivamente a cura dell'Ufficio GIP/GUP e dell'Ufficio Dibattimento del Tribunale, con l'inserimento su TIAP Documenta@ delle impugnazioni proposte da tutte le parti;
- d) specifica attenzione e cura andrà posta da parte della Cancelleria all'inserimento delle annotazioni in calce al provvedimento impugnato ex art. 165 disp. att. cod. proc. pen. e delle schede contenenti i dati previsti dall'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.;
- e) per lo svolgimento dell'attività di digitalizzazione e trasmissione degli atti si continuerà a procedere con le modalità illustrate nel protocollo all. 1) ai paragrafi 2 e 3;
- f) una volta terminate le operazioni di inserimento al TIAP il fascicolo verrà reso disponibile per la Corte d'Appello e la Procura Generale attraverso il comando "DEFINIZIONE PROCEDIMENTO PRIMO GRADO;
- g) l'inserimento del fascicolo in TIAP verrà evidenziato con opportune annotazioni apposte sulla copertina del fascicolo d'appello;
- h) al fine di monitorare la concreta attuazione del protocollo, segnalare eventuali problemi e proporre modifiche al presente protocollo, gli Uffici interessati hanno convenuto di designare i rispettivi referenti, tra Magistrati e Personale Amministrativo.
  - È in corso la stipula di protocolli tra gli Uffici distrettuali e i singoli Uffici giudiziari del Distretto per regolare le modalità di inserimento degli atti sul TIAP.



Il Protocollo è aperto alla eventuale adesione degli Avvocati.

Sono stati nel frattempo avviati i primi incontri anche con gli Uffici giudiziari di Livorno per l'adozione di analogo protocollo.

Anche la recente istituzione della Procura Europea si inserisce nelle innovazioni introdotte per la creazione del "fascicolo digitale penale".

Al fine di adeguare gli applicativi alla nuova normativa, la DGSIA ha rilasciato ulteriori modifiche agli applicativi PDP, ARES e al Portale NdR per consentire la trasmissione telematica dell'intero flusso delle comunicazioni delle notizie di reato relative ai cosiddetti reati "PIF".

Si è già detto in altra precedente parte della presente relazione dello stato della informatizzazione dei registri degli Uffici.

Infine, il sistema di rilevamento delle statistiche è gestito totalmente in modalità telematica attraverso CONSOLLE AREA PENALE, SIRIS e ARES.



#### Altri ambiti di attuazione dell'art. 6 del d.lgs. nº 106/2006

Proprio muovendo da tutte le suddette premesse, la Procura Generale della Cassazione ha ritenuto di attivare forme di monitoraggio permanente, fornendo impulso in tal modo nei diversi distretti, ivi compreso quello di Firenze, alla realizzazione di innovative forme di organizzazione, idonee a consentire interventi più ampi e tempestivi in ulteriori, numerosi e diversi, ambiti, anch'essi tutti oggetto di attuazione dell'art. 6 del d.lgs. n° 106/2006 e come di seguito più dettagliatamente (ancorché a titolo meramente esemplificativo) individuati.

#### a) La materia dei reati ambientali.

In considerazione della ravvisata e condivisa esigenza «di organizzare la magistratura requirente, nel suo complesso, secondo un sistema "a rete"», è stato dato avvio all'attuazione del "Protocollo sul funzionamento della Rete delle Procure generali nella materia ambientale nell'ambito delle attività di attuazione dell'art. 6 del d.lgs. n° 106/2000", costituente concreta realizzazione dell'art. 6 d.lgs. 20 febbraio 2006, n° 106, in materia ambientale, i cui contenuti sono stati definiti all'esito della riunione svoltasi presso la Procura Generale della Cassazione nei giorni 18 e 19 maggio 2017.

A tale scopo, e segnatamente per l'avvio delle attività di monitoraggio infradistrettuale di cui al punto 3. del documento, sono stati invitati i Procuratori della Repubblica del distretto di volere provvedere, direttamente o per il tramite dei rispettivi delegati nella materia ambientale:

- a) a curare la diffusione del protocollo tra tutti i magistrati dei rispettivi Uffici;
- b) a trasmettere alla Procura Generale copia dei protocolli, delle intese e degli accordi conclusi dai rispettivi Uffici con istituzioni esterne, nonché dei documenti organizzativi e delle direttive alla Polizia giudiziaria in materia ambientale, ai fini dell'inserimento nell'archivio distrettuale previsto dal punto 3. del Protocollo;
- c) a trasmettere tempestivamente a questa Procura Generale ogni eventuale aggiornamento e/o integrazione ai documenti di cui al punto che precede, ai fini della corretta tenuta a livello distrettuale dell'archivio distrettuale previsto dal punto 3. del Protocollo;



d) ad individuare il magistrato responsabile della materia ambientale presso i rispettivi Uffici, a tale scopo confermando (o, se del caso, aggiornando) le indicazioni a suo tempo fornite.

Tutti i Procuratori della Repubblica hanno dato riscontro alle suddette richieste.

Si è svolto un incontro infradistrettuale sulle materie inerenti l'attività della Rete, per definire e organizzare le modalità di attuazione del monitoraggio a livello locale.

L'attuazione, nell'ambito delle attività di pertinenza dell'art. 6 d.lgs. n° 106/2006, del monitoraggio nella materia ambientale, in collegamento con il magistrato delegato della Procura Generale presso la Corte di Cassazione e i magistrati dei vari Distretti, viene seguita direttamente dallo scrivente Procuratore Generale, con la collaborazione del dott. Leonardo De Gaudio, Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Pistoia, incaricato di collaborare la Procura Generale con provvedimento di designazione prot. n° 9890/21.U del 14 settembre 2021.



#### b) Misure di prevenzione personali e patrimoniali.

Anche nella materia delle misure di prevenzione personali e patrimoniali la necessità di una tendenziale uniformità di prassi applicative trova fondamento nelle medesime ragioni che verranno *infra* ulteriormente evidenziate a proposito della esecuzione penale.

È un dato acquisito quello per cui il sistema delle misure di prevenzione sia alla base di una efficace strategia di contrasto, soprattutto patrimoniale, al crimine organizzato, che deve incidere proprio sulle basi economiche di quest'ultimo (e cioè su quella vastissima rete di beni e rapporti economici destinati alla conservazione e all'esercizio dei poteri criminali).

Gli interventi legislativi del 2008 - 2009, e quelli successivi del 2011 e del 2017 (Legge 17 ottobre 2017, n° 161, recante modiche al Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n° 159, ma anche al Codice Penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni), hanno segnato una svolta radicale di tale sistema, soprattutto con evidenti finalità di potenziamento delle misure patrimoniali di aggressione agli illeciti accumuli di ricchezze e di accrescimento dell'azione di contrasto.

Il relativo settore, quello del contrasto patrimoniale, ha assunto un ruolo strategico nel sistema del contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti, al fine di sviluppare un coerente e complessivo disegno volto a realizzare una efficace aggressione ai patrimoni e ai flussi economici illeciti riconducibili alla criminalità organizzata di tipo mafioso.

Ciò è vieppiù vero anche in relazione alle caratteristiche proprie della criminalità del distretto, che vede, da un lato, la presenza di ingenti investimenti da parte di soggetti in vario modo riconducibili alle mafie tradizionali e, dall'altro, la significativa presenza di patrimoni la cui origine illecita si ricollega a reati di criminalità economica, a delitti contro la pubblica Amministrazione e a fenomeni di evasione fiscale.

Il Procuratore della Repubblica di Firenze ha evidenziato come sia stata incentivata l'attività dell'Ufficio per le misure di prevenzione e per il



contrasto ai patrimoni illeciti, coordinato dal Procuratore della Repubblica e da un Procuratore aggiunto (a far data dal 6 novembre 2018, il dott. Luca Tescaroli) e composto da tre magistrati, al fine di conferire ulteriore impulso al settore e di dare piena attuazione alle disposizioni normative intervenute nella materia.

Nel periodo in riferimento sono stati incardinati diversi nuovi procedimenti nei confronti di soggetti coinvolti in fatti idonei a legittimare uno sforzo investigativo.

Sono stati altresì coinvolti nelle designazioni anche tutti i magistrati addetti alla D.D.A. in relazione ai fascicoli di nuova formazione, generati dai procedimenti penali loro assegnati, per potenziare ulteriormente il settore.

Nel periodo di interesse sono state individuate le situazioni soggettive da approfondire con la creazione di fascicoli di misure di prevenzione, attraverso l'analisi dei procedimenti penali per i reati che consentono l'applicazione della misura di prevenzione in fase di trattazione o definiti con sentenza da parte dei Tribunali dell'intero distretto e della Corte d'Appello, nonché di quelli definiti con sentenze che interessano gli Uffici dei vari Circondari rientranti nel Distretto fiorentino.

Il che consente, in effetti, di assicurare che i singoli procedimenti siano trattati dai magistrati che hanno seguito le indagini del procedimento penale da cui quello di prevenzione ha preso origine, così da potere sfruttare al meglio le specifiche conoscenze eventualmente già acquisite nel corso delle indagini penali.

Giova ricordare che nel 2019 erano stati organizzati, con collaborazione della formazione decentrata della Scuola Magistratura e del Comandante della Regione Toscana dei Carabinieri, due convegni destinati ai magistrati e agli appartenenti alle Forze dell'Ordine, coinvolgendo esperti del settore e promuovendo un proficuo confronto con il Presidente della Sezione MP presso il Tribunale per individuare i criteri interpretativi condivisi e le modalità degli accertamenti funzionali agli obiettivi; ed erano state tenute plurime riunioni con i magistrati dell'Ufficio.

Inoltre, si è mirato a predisporre principi comuni da porre a fondamento delle relative richieste e a creare specifici strumenti



operativi (una cartella informatica condivisa, ove mettere a disposizione decisioni del settore e contributi della dottrina).

Sono state predisposte ulteriori direttive, formalizzate il 14 luglio 2021, e richieste di applicazione di misure congiunte con più Questori del distretto (Arezzo, Prato e Livorno); e altre sono in fase di elaborazione.

Risulta dalla relazione del Procuratore distrettuale che nell'arco temporale di interesse risultano sopravvenuti 76 procedimenti, 20 dei quali iscritti direttamente dalla Procura di Firenze (mentre i restanti sono provenienti dalle Questure del Distretto e dal Direttore della Dia); e che tra i venti sopravvenuti 2 procedimenti riguardano misure personali, 18 misure patrimoniali e 9 patrimoniali e personali

Con specifico riferimento ai procedimenti iscritti dalla Procura di Firenze, diciotto riguardano misure di prevenzione personali e patrimoniali e due afferiscono alle sole personali. Nel periodo in esame, sono stati definiti 28 procedimenti (per nove degli stessi è stata formulata proposta di applicazione della misura patrimoniale, per altri tre è stata predisposta richiesta di misura personale).

Fra i procedimenti più significativi si segnalano i seguenti:

✓ la richiesta formulata nei confronti di un imprenditore calabrese residente nell'empolese, avente a oggetto di beni immobiliari e mobiliari per un valore di circa 2 milioni di euro. L'attività ha tratto origine dall'operazione "Vello d'Oro", che nel febbraio 2018 aveva portato all'arresto di 14 persone tra la Calabria e la Toscana, per reati che vanno dall'associazione per delinquere all'estorsione, dal sequestro di persona all'usura, dal riciclaggio all'abusiva attività finanziaria, dall'emissione di fatture per operazioni inesistenti al trasferimento fraudolento di valori, anche con l'aggravante del metodo mafioso.

Nell'occasione era stato ricostruito un collaudato sistema di riciclaggio, volto, da un lato, a "ripulire" i soldi illecitamente acquisiti da due consorterie criminali calabresi e da una campana, dall'altro, alla creazione di riserve occulte di contante presso varie aziende toscane compiacenti e operanti nel settore conciario. Nel delineato contesto era stata attenzionata la figura del proposto, il quale si era prestato a riciclare capitali illeciti mediante più società a lui riconducibili, svolgendo inoltre funzione di raccordo tra le



concerie coinvolte e il sodalizio criminale contiguo alle famiglie 'ndranghetiste dei Barbaro e dei Nirta, attive nella zona del litorale jonico della provincia di Reggio Calabria, e personaggi collegati al clan camorristico Lo Russo, operante nell'area nord della città di Napoli. Le indagini economico-patrimoniali svolte sul conto del citato imprenditore e del suo nucleo familiare, hanno evidenziato la sussistenza di una palese sproporzione tra i redditi da questi dichiarati e il patrimonio loro disponibile, comprovando altresì che tale discrepanza era ascrivibile all'apporto di capitali illeciti. Il Tribunale di Firenze - Ufficio Misure di Prevenzione ha emesso, in data 24 febbraio 2021, il provvedimento ablatorio di tutti i beni riconducibili, anche in via indiretta, all'imprenditore, per un valore complessivo di circa due milioni e cento mila euro.

Nello specifico, si tratta di 31 rapporti bancari, 7 autoveicoli, 4 aziende operanti nel settore conciario, di cui 2 con sede a Reggio Calabria e 2 a Santa Croce sull'Arno (PI), il 50% delle quote societarie di altra società di capitali operante a Catanzaro nel settore alimentare, 8 immobili, di cui 6 a Reggio Calabria, 1 a Santa Croce sull'Arno (PI) e uno nelle isole Canarie, a Tenerife;

la richiesta presentata nei confronti di due persone, nei cui confronti è stato emesso il provvedimento di sequestro del 20 maggio 2020 (e successiva estensione del 22 ottobre 2020) di beni immobiliari e mobiliari, nonché di compagini societarie per un valore di circa 8 milioni di euro. In particolare, i beni, sequestrati tra Caserta e Lucca, sono costituiti, fra l'altro, da 25 conti correnti, 8 società, 18 locali ad uso commerciale, 32 abitazioni, 7 autorimesse e 4 terreni.

Il primo dei due proposti è un imprenditore residente a Caserta, già operante tra la Toscana e la Campania, e l'altra è il suo coniuge. L'attività ha tratto origine nel marzo 2018 e ha portato all'arresto di 5 persone tra la Toscana e la Campania e alla denuncia a piede libero di ulteriori responsabili, in quanto appartenenti o fiancheggiatori di un'associazione a delinquere operativa dal luglio 2013, con base a Lucca e contigua ad un clan camorristico ("Casalesi", fazione "Zagaria") radicato nel casertano, dedita all'illecita aggiudicazione di appalti, alle frodi in pubbliche forniture e al riciclaggio. Nell'ambito delle indagini era stato individuato un gruppo criminale che ruotava attorno a imprenditori edili residenti



in provincia di Lucca e Caserta, i quali, utilizzando prestanome e società compiacenti, molte delle quali "apri e chiudi", si aggiudicavano decine di appalti della ASL 3 - Napoli Sud (con sede a Torre del Greco), per milioni di euro, in relazione a commesse per lavori edili, banditi per importi inferiori ai valori soglia oltre i quali sarebbe stato necessario ricorrere alle procedure ordinarie di affidamento.

A tale scopo, il sodalizio aveva stabilito rapporti corruttivi con un dirigente della predetta ASL, il quale non solo aveva aggiudicato l'appalto in violazione delle norme di trasparenza, correttezza e imparzialità, ma aveva consentito al sodalizio di conseguirne il pagamento pur in assenza di qualsivoglia esecuzione dei lavori. In questo modo, le imprese riconducibili al gruppo criminale erano risultate, a turno, aggiudicatarie di numerosi appalti per lavori falsamente attestati come avvenuti, ma di fatto in gran parte non eseguiti.

Le indagini patrimoniali hanno quindi evidenziato la pericolosità dei predetti soggetti, sottoposti a indagini sia in ordine a reati commessi al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa dei "Casalesi", fazione "Zagaria", sia per aver tratto i propri mezzi di sostentamento da delitti a sfondo patrimoniale. Al contempo, è stata appurata la sproporzione del patrimonio disponibile rispetto al proprio reddito, in relazione al periodo temporale di riferimento (2013 - 2019).

Nei confronti degli interessati è stata fissata l'udienza per la discussione in ordine all'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale e personale della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, con obbligo di soggiorno per anni 3 e mesi 6;

la richiesta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale avanzata nei confronti di un imprenditore alberghiero residente a Montecatini Terme, accolta dal Tribunale con provvedimento del 5 maggio 2021, in esito al giudizio di primo grado. È stato disposto un sequestro di beni del valore di 10 milioni di euro, costituiti da partecipazioni societarie, compendi aziendali, hotel, immobili, beni mobili registrati e rapporti finanziari. Il proposto è risultato essere legato ad ambienti camorristici;



✓ la richiesta del 8 gennaio 2020 di incidente di esecuzione volta a ottenere la confisca per equivalente, ex art. 240-bis cod. pen., nei confronti di un imprenditore calabrese dedito all'usura, residente nel pratese. Il G.I.P. quale giudice dell'esecuzione ha accolto la richiesta con decreto del 9 luglio 2020 e, successivamente, con provvedimento di confisca del 27 maggio 2021, in esito al contraddittorio istaurato. È stato disposto il sequestro e, poi, la confisca di beni mobili e immobili per un valore di circa 2 milioni e mezzo di euro.

Le indagini patrimoniali alla base del provvedimento hanno tratto spunto da una precedente indagine penale, a seguito di una denuncia presentata da un'imprenditrice fiorentina finita da qualche anno nella rete dell'usuraio. Gli approfondimenti investigativi, oltre a suffragare la denuncia iniziale, avevano permesso di individuare altri imprenditori locali rimasti vittime del medesimo reato da parte del soggetto destinatario del sequestro, che aveva accordato in più circostanze prestiti a commercianti fiorentini a tassi superiori al 300% su base annua, chiedendo in un caso, in ristoro del debito, anche un'abitazione (la cui planimetria catastale fu trovata in possesso dell'imprenditore durante la perquisizione).

In particolare, si erano rivolte all'usuraio, costrette da gravi problemi finanziari, sei persone, titolari di bar, ristoranti e negozi del capoluogo toscano e dell'hinterland fiorentino.

Si tratta della prima confisca per sproporzione eseguita dal Tribunale di Firenze in fase successiva alla condanna e conferma le potenzialità di tale strumento nell'aggressione patrimoniale della criminalità, potendo lo stesso interessare non solo il provento o il frutto del reato, ma tutto il patrimonio riconducibile all'indagato;

la richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale nei confronti di un imprenditore, residente a La Spezia, accolta dal Tribunale con decreto dell'11 marzo 2020, confermato dalla Corte d'Appello con provvedimento del 20 novembre 2020. L'attività svolta ha consentito di affrontare il delicato tema del rapporto tra gli istituti dell'informazione antimafia interdittiva (applicata nel caso di specie dal Prefetto di La Spezia), del controllo giudiziario volontario e dell'applicazione della misura di prevenzione personale (derivante da pericolosità manifestatasi nel



territorio del distretto di Firenze), sia con riferimento alla possibilità dell'applicazione cumulativa della misura personale e della misura di prevenzione del controllo giudiziario (questione risolta con l'incompatibilità), sia con riferimento alla competenza per la misura personale, l'interdittiva e il controllo giudiziario su base volontaria (questione risolta con l'individuazione della competenza in capo al Tribunale di Firenze).

la richiesta del 21 gennaio 2021 di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale e della misura patrimoniale del sequestro e della confisca nei confronti di un commercialista operante in Follonica e Grosseto, dedito abitualmente alla commissione di reati fiscali, contro il patrimonio e la persona, nonché a intestazioni fittizie di beni, accolta dal Tribunale con decreto di sequestro del 8 settembre 2021, di beni e quote societarie per oltre 6 milioni di euro.

Le indagini svolte hanno tratto origine da plurime attività investigative che, a partire dal 2012, hanno portato all'instaurazione nei confronti del destinatario del provvedimento di numerosi procedimenti penali sia in ambito fiscal-tributario sia per reati di appropriazione indebita, estorsione, truffa e fittizia intestazione di società e beni.

Gli accertamenti espletati hanno verificato i presupposti applicativi della normativa antimafia ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, qualificando il soggetto come socialmente pericoloso in relazione sia alle condanne già riportate, sia agli elementi acquisiti, che lo hanno inquadrato tra "coloro che per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose".

Le indagini economico-patrimoniali, estese ai familiari, ai prestanome e ai soggetti, anche giuridici, ritenuti a vario titolo riconducibili al proposto, hanno evidenziato la sussistenza di una considerevole sperequazione tra i redditi dichiarati e il patrimonio accertato, comprovando una discrepanza ascrivibile alle condotte antigiuridiche perpetrate. Sono stati sottoposti a sequestro i beni nella disponibilità diretta e indiretta del proposto, tra le province di Grosseto e Livorno, per un valore di oltre 6 milioni di euro, costituiti da 3 immobili ad uso abitativo, 5 magazzini, 1 autorimessa,



4 capannoni industriali, 4 società e 12 autovetture (tra cui auto di lusso come Lamborghini, Ferrari e Maserati);

✓ la richiesta del 25 gennaio 2021 nei confronti di persona condannata, con sentenza definitiva per associazione di stampo mafioso, per fatti commessi alla fine degli anni '90, in relazione al suo coinvolgimento in attività di un clan camorristico, accolta con provvedimento di sequestro del Tribunale del 26 maggio 2021. Sono stati sottoposti a sequestro beni per un valore di circa un milione di euro (il capitale sociale e l'intero patrimonio di una società di Arezzo, tra cui 2 immobili ubicati in detta città, riconducibile alla proposta).

Va poi messo nella debita evidenza il fatto che il Progetto Organizzativo della Procura Generale - stante il crescente numero e l'oggettivo rilievo dei procedimenti in tema di misure di prevenzione, che ha portato anche la Corte d'Appello di Firenze ad attribuire alla competenza tabellare di una delle Sezioni penali, la terza, la materia relativa alle misure di prevenzione personali e reali (d.lgs. n. 159 del 2011; d.l. n. 629 del 1982, convertito nella legge n. 726 del 1982; legge n. 646 del 1982; legge n. 327 del 1988; legge n. 55 del 1990; d.l. n. 152 del 1991 convertito nella legge n. 203 del 1991; d.l. n. 345 del 1991 convertito nella legge n. 410 del 1991; legge n. 256 del 1993) - prevede il gruppo di lavoro specializzato nella trattazione della materia delle misure di prevenzione, in grado peraltro di rappresentare con continuità (anche soggettiva) il pubblico ministero nelle udienze per le misure patrimoniali e di assicurare soddisfacenti risultati e adeguata rappresentazione degli interessi dello Stato.

Invero, particolarmente significativo è l'impegno della Procura Generale nel settore delle misure di prevenzione patrimoniale e in quello delle confische, correlate a gravi reati e anche per equivalente.

Tale gruppo è stato incaricato in via esclusiva della trattazione dei procedimenti relativi alle misure di prevenzione, nonché dei procedimenti in tema di confisca allargata e di confische in executivis.

All'interno del gruppo, i relativi affari vengono distribuiti ai magistrati del gruppo in modo automatico, applicando il criterio oggettivo dell'ordine numerico crescente di iscrizione a partire dal magistrato di maggiore anzianità assoluta.



I Sostituti Procuratore Generale inseriti in tale gruppo di lavoro provvedono alla selezione delle più significative sentenze cui possa far seguito l'adozione della confisca per equivalente, per gravità dei fatti e per danni conseguenti allo Stato, per le quali sia prevedibile ottenere provvedimenti di confisca effettivamente eseguibili. A tal fine viene valutata l'opportunità di studiare ed eventualmente avviare forme di collaborazione con la Guardia di Finanza.

Il gruppo segue innanzitutto le misure di prevenzione nella fase di appello dinanzi alla III Sezione della Corte, assicurando la continuità della presenza. Promuove la diffusione dei provvedimenti di sequestro per equivalente (pure nella fase di appello) e di confisca. Particolare attenzione viene dedicata a dette misure nei settori dei reati contro la pubblica Amministrazione. Cura l'uniformità dei criteri di decisione, soprattutto per quanto riguarda le questioni di diritto. Deve ricercare l'interlocuzione con le Procure del distretto sulle questioni più rilevanti e che richiedono nella materia uniformità di valutazione su base distrettuale.

I risultati della suddetta articolazione sono sicuramente positivi, essendosi realizzata la formazione di un gruppo di magistrati esperti in misure di prevenzione, ottimi conoscitori dei relativi fascicoli, in grado di interloquire su tutte le complesse questioni che si profilano in tale settore di intervento, che assume un respiro strategico nel contrasto all'economia criminale.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, quindi, può dirsi in sintesi che occorre potenziare ulteriormente l'azione di contrasto alla accumulazione di patrimoni di origine criminale, mediante il ricorso sistematico e costante alle misure di prevenzione, in linea con la centralità del sistema della prevenzione nel contrasto alla criminalità organizzata.

In considerazione del significativo incremento delle attività di indagine finalizzate a richieste di misure di prevenzione sia personali che patrimoniali, anche non antimafia, è auspicabile un particolare sforzo per l'ulteriore razionalizzazione del sistema di trattazione dei fascicoli delle misure di prevenzione, con l'obiettivo di un incremento, nonché di una velocizzazione e di una migliore gestione delle proposte di misura di prevenzione (personale e patrimoniale).



"Segui i soldi e troverai la mafia": con questa efficace affermazione Giovanni Falcone, oltre a descrivere una precisa consapevolezza sulla natura delle organizzazioni criminali come vere e proprie agenzie di affari illeciti, volle indicare un metodo di lavoro - al tempo assolutamente innovativo - che vedeva nelle indagini patrimoniali lo strumento privilegiato per acquisire informazioni decisive e ricostruire la filiera delle infiltrazioni della criminalità organizzata nella politica, nelle istituzioni e nell'economia.

L'individuazione e l'aggressione dei patrimoni criminali sono le forme più efficaci per il contrasto dei fenomeni criminosi di maggiore gravità.

Come rilevato nella "Risoluzione in materia di attività degli uffici giudiziari nel settore delle misure di prevenzione antimafia e dell'aggressione ai patrimoni illeciti.", adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura con Delibera del 13 settembre 2017, "tra le diverse forme di criminalità da profitto un ruolo egemone è rappresentato da tre settori, indicati da più parti come una delle principali cause, non solo d'illegalità, ma anche di mancata crescita del paese, attraverso un'azione di inquinamento della società e dell'economia legale che mina i principi (e i valori) dello Stato democratico: mafie, corruzione ed evasione fiscale".

In tale Risoluzione, il Consiglio ha sottolineato l'estrema importanza degli istituti della confisca di prevenzione e della confisca allargata o estesa nell'azione di prevenzione e contrasto patrimoniale alla criminalità di tipo mafioso e a quella da profitto in genere.

Occorre assicurare la massima portata applicativa di questi strumenti, il cui incremento è richiesto anche dagli organismi sovranazionali e dalle convenzioni internazionali, al fine di ampliare l'area di contrasto propria delle misure di prevenzione di tipo tradizionale con l'aggressione di quelle attività imprenditoriali in qualche modo "inquinate" dalla presenza della criminalità organizzata e che costituiscono la c.d. "area grigia" dove il mercato legale e quello legale si incontrano al fine di incrementare i profitti delle organizzazioni criminali.

Tutto questo, va detto, nel pieno rispetto delle garanzie, previste nel procedimento di prevenzione e in quello penale, e dei principi fissati dalla giurisprudenza dei giudici nazionali, che progressivamente ha posto a base del giudizio di pericolosità - superando la vecchia logica del sospetto - le condotte di reato già giudicate o giudicabili in sede penale, a loro volta rientranti nella selezione normativa delle fattispecie



astratte di pericolosità generica, ferma restando la autonoma valutazione del giudice della prevenzione e le diverse finalità di tale procedimento rispetto a quello che si conclude con la irrogazione di una pena.

Dunque, misure di prevenzione non più quali "pene del sospetto", bensì quali oggetto di un giudizio che presuppone l'accertamento di comportamenti illeciti (reati) seriali, ripetitivi, rivelatori, come tali, di pericolosità.

Nonché in linea con le osservazioni critiche della C.E.D.U., che (sentenza De Tommaso contro Italia, 23 febbraio 2017), ha rimarcato il profilo della mancata tipizzazione delle fattispecie comportamentali la cui ricorrenza seriale, in termini di pericolosità sociale, costituisce presupposto per la sua applicazione; e inoltre quello della mancata preventiva conoscenza, per i soggetti destinatari delle misure di prevenzione, delle prescrizioni applicabili ai sottoposti alle stesse, norme che appaiono carenti con riguardo al requisito della prevedibilità prescritto dalla stessa CEDU.

E nella ricerca, quindi, di quel giusto equilibrio fra istanze di difesa sociale e garanzie di libertà individuali.



# c) I procedimenti penali relativi ai fenomeni di intolleranza, razzismo e antisemitismo.

Dalla generale attività di ricognizione effettuata è emerso il quadro di seguito riepilogato.

Mette conto di rilevare, in via di opportuna premessa, che i reati relativi ai fenomeni di cui all'oggetto risultano avere nel territorio del Distretto scarsa rilevanza numerica e sono riconducibili nella maggior parte dei casi a singoli episodi di intemperanza caratteriale dell'autore del reato nell'ambito di conflitti personali sovente causati da futili motivi, quali, per es., la circolazione stradale o manifestazioni sportive.

#### Notizie relative:

- ✓ alle modalità con cui si è accertato essersi manifestati i diversi reati previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 3 comma 1 L. 13.10.1975, n° 654, come modificato dall'art. 4 del D.L. 26.4.1993, n° 122, e successivamente dall'art. 604-bis comma 1 cod. pen. (propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico; istigazione a commettere o commissione di atti di discriminazione o di violenza o provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi).
  - Il Procuratore della Repubblica di Firenze ha riferito che «le condotte illecite aggravate dall'art. 604 bis c.p. sono risultate orientate alla discriminazione in ragione della appartenenza a comunità che hanno una presenza più significativa ed evidente sul territorio (comunità musulmana, persone di colore, comunità sinti, comunità cinese, comunità albanese)».
  - Il Procuratore di Grosseto ha evidenziato che in un primo procedimento penale «il reato di cui all'art. 3 L. 13 ottobre 1975 n. 654 è stato realizzato attraverso delle scritte antisemite (precisamente una svastica e la scritta "ebreo") su un cartellone pubblicitario e sul portone di ingresso di un ristorante»; mentre in altro procedimento «il reato di cui all'art. 604 bis c.p. è stato realizzato attraverso la pubblicazione sul Social Network Facebook di vari commenti razzisti».

Il Procuratore di Pisa ha riferito a sua volta in ordine al procedimento penale, definito con richiesta di rinvio a giudizio, a seguito della quale è stato emesso in data 25.2.2021 decreto che dispone il giudizio, nel quale



sono stati contestati i reati di cui all'art. 604-bis cod. pen. e agli artt. 110, 624, 625 co. 1 n° 5 e 585-585 cod. pen., entrambi, questi ultimi, aggravati ai sensi dell'art. 604-ter cod. pen., a carico di un cittadino tunisino che aveva compiuto atti di violenza per motivi religiosi nei confronti di due indiani, che erano stati poi, anche a opera di terzi rimasti non identificati, derubati e aggrediti.

Va sottolineato, tuttavia, come sembra essersi trattato di un episodio certamente grave ma isolato e non indicativo (per lo meno alla stregua del quadro emergente dalla lettura degli atti di indagine) della presenza sul territorio di organizzazioni o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Più rilevante è il caso segnalato dal Procuratore di Siena relativamente a un fenomeno di antisemitismo, nel procedimento penale nei confronti di un docente dell'Università degli Studi di Siena per il reato di cui all'art. 604-bis co. 1 e 3 cod. pen., sottoposto ad indagini «perché pubblicando sul proprio profilo "twitter", una fotografia di Adolph Hitler con una didascalia del seguente tenore: "Vi hanno detto che sono stato un mostro per non farvi sapere che ho combattuto contro i veri mostri che oggi vi governano dominando il mondo", propagandava idee di superiorità e di odio razziale fondate sulla negazione e apologia della Shoah».

In quanto pubblicate su fonti aperte, le suddette frasi sono state segnalate alla Procura da più parti, fra cui anche la Comunità ebraica di Firenze.

Nel caso di specie è stata agevole per la D.I.G.O.S. di Siena, P.G. delegata per le indagini, individuare l'autore delle frasi discriminatorie, di stampo negazionista, in un noto professore dell'Università di Siena, che, potendo contare su un vasto numero dì "seguaci", da tempo pubblicava sul web messaggi e post di chiaro orientamento antisemita.

Quanto alla modalità di commissione della condotta, l'utilizzo del social network Twitter per la diffusione di un messaggio con un contenuto propagandistico di un'idea fondata sull'odio razziale, nei termini del negazionismo e dell'apologia della Shoah, ha connotato la condotta stessa in termini di elevata pericolosità, per il rischio sia di una diffusione incontrollata del messaggio, con conseguenti ampie adesioni all'idea propagandata, sia, soprattutto, di veri e propri comportamenti



discriminatori che in quella idea avrebbero potuto affondare le loro radici.

La Procura di Siena ha disposto il sequestro preventivo in via d'urgenza della pagina Twitter contenente il messaggio antisemita, con conseguente oscuramento della stessa nonché del profilo Twitter dell'indagato.

La strada seguita, tuttavia, ha incontrato un duplice ostacolo.

In primo luogo, sotto il profilo esecutivo, considerato che, a seguito della notifica, la società americana che gestisce il social network Twitter, non ha dato esecuzione all'ordine di oscurazione del sito, il che avrebbe reso necessario avviare una eventuale collaborazione con l'A.G. straniera, con tempi prevedibilmente lunghi e con incerto esito (certamente non compatibile con le esigenze dell'urgenza).

In secondo luogo, il g.i.p. presso il Tribunale di Siena non ha convalidato il provvedimento emesso d'urgenza dal p.m., ritenendo insussistente il fumus del reato di cui all'art. 604-bis cod. pen. in quanto non ravvisabili, nelle frasi pubblicate dall'indagato, chiare e univoche espressioni di antisemitismo.

Il Tribunale di Siena - Sezione Riesame e Appelli - ha accolto non di meno l'appello del p.m. avverso il provvedimento del g.i.p., disponendo il sequestro della pagina *Twitter* e del profilo *Twitter* dell'indagato e declinando nel contempo la propria competenza in favore del g.i.p. di La Spezia, luogo di residenza dell'indagato (essendo rimasto ignoto il luogo di pubblicazione).

Il Procuratore di Livorno ha riferito di un unico caso rilevante, in cui è stata esercitata l'azione penale in relazione alla aggressione verbale con espressioni antisemite dirette al rabbino livornese. Tale fatto, secondo la ricostruzione operata dalla D.I.G.O.S., è stato ritenuto di carattere isolato e peraltro ascrivibile a un soggetto nella cui disponibilità vi erano testi storici sul nazismo, ma che è risultato privo di collegamenti con altre persone o gruppi.

È interessante, sotto più profili, la segnalazione del Procuratore per Minorenni relativamente a tre procedimenti penali, a carico di n° 46 soggetti minorenni, alcuni dei quali infra-quattordicenni non imputabili, e in concorso anche con soggetti maggiorenni, per i quali procedono le competenti AA.GG.



Le investigazioni relative a due di tali procedimenti sono state delegate al Reparto Operativo - Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Siena, mentre quelle relative al terzo procedimento sono state delegate alla Sezione della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Lucca.

I procedimenti riguardano il fenomeno della diffusione di materiale pedo-pornografico attuata da soggetti minorenni, anche in concorso con persone non imputabili e di maggiore età, con la peculiarità che i video illegali rinvenuti e sequestrati dalla Procura Minorile sono spesso filmati c.d. "bestgore", concernenti esecuzioni capitali presumibilmente eseguite in teatri di guerra, omicidi, smembramenti di esseri umani con amputazioni cruente, suicidi, incidenti stradali, mutilazioni genitali attuate in modo atroce nei confronti di soggetti non consenzienti, inflizioni violente su animali, perversioni zoomorfe e in generale immagini raccapriccianti, violente ed efferate.

Ulteriore peculiarità dei suddetti tre procedimenti penali è il disvelamento della interconnessione, attuata dai giovani indagati, tra video pedopornografici, immagini "bestgore" ed esaltazione di ideologie violente e sanguinarie, quali il nazismo e il fascismo, tutto per il tramite di social network, con condivisione telematica delle predette immagini e di flussi dialogici, talvolta anche connotati da odio razziale, antisemitismo, abilismo e apologia di reato.

È stata delegata alla P.G. la effettuazione di attività di perquisizione e disposta poi l'estrazione di copia forense dai supporti telematico-informatici sequestrati. Il materiale sequestrato e analizzato risulta caratterizzato da efferata violenza e crudeltà, sia di natura sessuale sia di valenza lesiva e ideologica (torture di ogni tipo su persone e animali, antisemitismo, derisioni di persone portatrici di handicap, esaltazione dei dittatori Hitler e Mussolini e di terroristi sanguinari), tanto da porre l'inquietante interrogativo circa le emozioni perseguite dai giovani che detti video ricercano e acquisiscono nel c.d. dark web, per poi interscambiarli e condividerli nelle chat telematiche, talvolta frequentate anche da adulti, presumibilmente intenzionati ad adescare soggetti minorenni per finalità sessuali.

Da un dialogo telematico interpersonale tra due soggetti minorenni, acquisito agli atti del fascicolo, è emersa l'ipotesi investigativa che uno dei due interlocutori, particolarmente avvezzo da un punto di vista



tecnico-informatico, abbia avuto accesso nel deep web a situazioni in cui dei minori verrebbero brutalizzati da soggetti maggiorenni, con la presenza da remoto di altre persone. La descrizione del suddetto ipotizzato evento, da parte del minore che vi avrebbe assistito, è particolarmente dettagliata; il fatto poi che quello stesso minore detenesse materiale pedopornografico e video best gore fa ipotizzare che tali accadimenti possano essersi effettivamente verificati (allo stato trattasi di mera ipotesi investigativa). In particolare, il minore parlava, nel corso del suddetto dialogo telematico, della esistenza nel deep web di c.d. red room, ovvero di situazioni "dal vivo", nel corso delle quali dei soggetti minorenni verrebbero violentati e torturati, con la possibilità per chi vi assiste virtualmente di interagire con gli autori materiali dei fatti, richiedendole determinate condotte lesive e di valenza sessuale.

Tali criminali situazioni sarebbero visibili dietro pagamento criptato in bitcoin e solo dopo aver superato gli impervi sistemi di protezione e occultamento del deep web.

Al di là del fondamento o meno di siffatta ipotesi investigativa, peraltro negata nel corso dell'interrogatorio dall'indagato minorenne, rimane non controverso che i minori indagati condividevano e si scambiavano video pedo-pornografici e video di efferate atrocità, spesso culminanti nella morte di un essere umano, associati alla esaltazione di dittature criminali o a fraseggi razzisti, permeati da antisemitismo, abilismo e violenza.

L'ingentissimo materiale pedo-pornografico sequestrato nel corso delle investigazioni preliminari, in quanto telematicamente scambiato e detenuto dai minori indagati, può essere suddiviso in una duplice tipologia: 1) video e fotografie pedo-pornografiche reperite nel c.d. dark web (o deep web), che trovano premessa in violenze sessuali perpetrate ai danni di minori, talvolta anche in tenerissima età (criminale mercimonio, questo, presumibilmente gestito da associazioni per delinquere transnazionali sistematicamente dedite alla produzione, all'acquisto e alla diffusione onerosa di video pedo-pornografici; 2) video e fotografie concernenti minori intenti a compiere atti sessuali o ripresi in posizioni erotiche, video questi auto-realizzati perlopiù da ragazze minorenni e inviati confidenzialmente dalle stesse ad amici, che poi immettono nel circuito dei social network le suddette immagini. Alcuni di tali video sono divenuti virali e sono stati anche captati e poi diffusi da siti pornografici.



✓ alle caratteristiche delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, la cui esistenza è stata riscontrata nei procedimenti relativi ai fenomeni in esame (comma 3 dell'art. 3 L. n. 654 cit.; commi 2 e 3 dell'art. 604-bis 604-bis cod. pen. .

Secondo il Procuratore di Firenze, mentre non risultano presenti allo stato attuale sul territorio di competenza strutture organizzate ai sensi dell'art. 604-bis comma 3 cod. pen., sono stati accertati diversi episodi di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, realizzati principalmente sfruttando social network quali Facebook e Instagram. In tale ambito sono stati verificati più episodi di propaganda di idee fondate sulla superiorità e sull'odio razziale, con messaggi portatori di ideologie oltranziste, suprematiste e nazifasciste, realizzate da soggetti gravitanti nell'area della c.d. "destra radicale".

✓ alle modalità di commissione delle condotte per le quali è stata configurata l'aggravante del negazionismo (comma 3-bis dell'art. 3 L. 13/10/1975, introdotto con la Legge 16 giugno 2016, n° 115, ulteriormente modificato dalla legge 20 novembre 2017, n° 167; successivamente comma 4 art. 604-bis cod. pen.).

Ancora, nell'ambito del web sono risultati accertati episodi di negazionismo configuranti l'aggravante dell'art. 604-bis comma 4 cod. pen., realizzati mediante post su social network di derisione dell'olocausto unitamente al richiamo dei simboli del nazionalsocialismo tedesco.

#### Nessun dato rilevante è stato fornito in ordine:

- ✓ alle tipologie di reati per i quali è stata configurata l'aggravante prevista dall'art. 3 del D.L. 26.4.1993, n° 122, poi trasfusa nell'art. 604-ter cod. pen. dal D.Lgs. 1° marzo 2018, n° 21;
- ✓ alle condotte di intolleranza, razzismo e antisemitismo, sia nella forma dei crimini d'odio, sia dei fenomeni di discorsi d'odio che hanno fondato la configurabilità dell'aggravante dei motivi abbietti o futili o dell'approfittamento delle condizioni di minorata difesa della vittima (rispettivamente nn. 1 e 5 dell'art. 61 cod. pen.);
- ✓ alle problematiche emerse nella gestione dei procedimenti relativi ai reati indicati nella fase di indagine e processuale;



✓ all'eventuale deficit di tutela riscontrato, nell'attuale quadro sanzionatorio, per fatti di discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità.

Per quanto riguarda l'aspetto organizzativo, pressoché tutti gli Uffici del Distretto hanno riferito di non avere ravvisato la necessità di istituire articolazioni specializzate o gruppi di lavoro dedicati, sia a livello di Ufficio di Procura sia a livello di Polizia Giudiziaria, nonché di elaborare appositi protocolli investigativi ovvero di attivare canali di informazione e di collaborazione con le Istituzioni, pubbliche e private, operanti nella materia.

Il Procuratore di Firenze ha riferito che la maggior parte dei procedimenti relativi alle ipotesi di reato aggravate dall'art. 604-bis cod. pen. ha avuto rapida soluzione, sia sotto il profilo della ricostruzione dei fatti di reato sia sotto quello della identificazione degli autori, attraverso il ricorso a "normali" tecniche investigative attuate dagli ordinari Reparti territoriali.

Al riguardo, è stata realizzata una efficace sinergia tra la Polizia Postale e delle Comunicazioni e la D.I.G.O.S. della locale Questura (e in alcune occasioni tra quest'ultima e la Polizia Giudiziaria di Paesi stranieri,) che ha consentito in diversi casi di ottenere dal G.I.P. il sequestro preventivo, mediante oscuramento, degli account aperti dagli indagati sui social network di volta in volta interessati.

Analogamente, tutti gli Uffici del Distretto, anche per le loro ridotte dimensioni, oltre che la oggettiva esiguità del numero di procedimenti afferenti alla specifica materia, non hanno ritenuto di prevedere specifici criteri di assegnazione dei reati in discorso a un apposito gruppo di lavoro, ma piuttosto di aver disposto la distribuzione degli stessi secondo le regole ordinarie di assegnazione, tra tutti i sostituti.

Il Procuratore di Siena ha comunicato sul punto di aver disposto - stante la gravità di tali fatti e l'allarme sociale che ne deriva - specifiche modalità di ricezione della notizia di reato, che viene portata a mano al Procuratore medesimo dal responsabile dell'Ufficio di P.G. che ha acquisito la stessa, sì da poter procedere in modo immediato e concordare la conseguente linea investigativa.

Tutti gli Uffici hanno evidenziato che è sempre stata costante l'attenzione di Magistrati e Forze dell'Ordine, unitamente alle altre articolazioni istituzionali del territorio, al fine della prevenzione e repressione dei reati



in esame; e che è stata evidenziata alla P.G. la necessità di segnalare, nelle varie informative di reato, ogni circostanza di fatto che possa costituire una spia dell'esistenza dei fenomeni in questione, proprio per la loro assoluta gravità.



### d) Iscrizione e archiviazione delle c.d. "pseudo notizie di reato".

Alla stregua delle informazioni fornite e delle valutazioni espresse dai Procuratori della Repubblica del Distretto, a tal fine consultati, è emerso quanto di seguito (in via di sintesi) specificato per ciascuno degli Uffici territoriali, con particolare riferimento ai provvedimenti adottati e/o alle diverse soluzioni organizzative adottate presso gli stessi.

Il Procuratore di Arezzo ha riferito che la prassi del proprio Ufficio è quella di limitare l'iscrizione a reg. mod. 45 solo a quei casi in cui non sia possibile, sulla base della prima disamina degli atti, ipotizzare una qualche fattispecie di reato; e che, più precisamente, non si procede a iscrizione a reg. mod. 45 bensì a iscrizione a reg. mod. 21 in tutti quei casi in cui una ipotesi di reato venga prospettata, pur se essa appaia fin da subito infondata (nell'ottica di consentire nel modo più ampio possibile un controllo del giudice sulle archiviazioni). È invalsa, altresì, la prassi secondo cui, allorquando in un fascicolo reg. mod. 45, per le più varie ragioni, occorre procedere a una serie di accertamenti, eventuale successiva richiesta di archiviazione motivata debba essere comunque trasmessa al G.I.P. anche se trattasi di mod. 45.

Il Procuratore di Firenze ha rappresentato di avere disciplinato la materia delle iscrizioni a mod. 45 fin precisando ulteriormente che tale disciplina è poi risultata conforme al dettato della Circolare n° 02043 54.0 del 11.11.2016 del Ministero della Giustizia ("Circolare in tema di attuazione del Registro Unico penale e criteri generali di utilizzo"), che ha disciplinato l'intera materia delle iscrizioni, compresa delle quella cc.dd. pseudonotizie di reato. più recente provvedimento organizzativo dell'Ufficio, adottato in data 31.3.2021, ha da ultimo



ulteriormente ribadito le disposizioni già in vigore, che di seguito testualmente si riportano.

"Fascicoli iscritti a mod. 45.

In data 1/10/2014 con apposito provvedimento sono state impartite specifiche direttive per assicurare la correttezza dell'iscrizione e la successiva gestione dei procedimenti mod. 45 (atti non costituenti reato) secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Giustizia del 21.4.2011. È successivamente stata emanata in data 11/11/2016 la circolare ministeriale in tema di attuazione del registro unico penale e criteri generali di utilizzo che ha ancor meglio specificato i criteri di corretta iscrizione degli atti pervenuti nei vari registri.

Anche alla luce delle disposizioni della suddetta circolare ministeriale deve in questa sede ribadirsi la circostanza che l'iscrizione al registro delle notizia non costituenti reato deve essere effettuata nei casi in cui non sia possibile ipotizzare la sussistenza di un reato, diversamente dovendosi optare per l'iscrizione a registro noti (mod. 21) o ignoti (mod. 44).

Occorre poi che sia sempre seguita la direttiva già emanata secondo cui vanno sempre sottoposti al vaglio del GIP, previa liquidazione dei fascicoli nei registri mod. 21 o mod. 44, secondo i casi, tutti i procedimenti inizialmente iscritti a mod 45 in cui sia concretamente ipotizzabile una fattispecie di reato ovvero in cui siano state effettuate indagini il cui esito non sia espressamente e inequivocabilmente confermativo della assoluta insussistenza di qualsivoglia notizia di reato.

Rimane fermo che nei procedimenti mod. 45 non possono essere adottati atti invasivi della sfera giuridica delle persone (sequestri, perquisizioni, intercettazioni, ecc) né atti che comportino spese.".

Il Procuratore di Grosseto, dopo avere rilevato la scarsa incidenza numerica dei fascicoli iscritti a reg. mod. 45, ha



comunicato che "vengono iscritte a detto registro esclusivamente le sentenze relative alle procedure concorsuali (sentenze dichiarative del fallimento, sentenze dichiarative dello stato di insolvenza ecc.) e le informative relative ai suicidi, ai tentati suicidi e alle morti naturali (quando non vi è alcun sospetto di reato ai sensi dell'art. 116 disp. att. cod. proc. pen.), alle scomparse (anche in questo caso quando non vi è alcun sospetto di reato) e agli incidenti stradali senza feriti.

Quanto agli esposti, vengono iscritti a Mod. 45 soltanto quelli che appaiono manifestamente illogici e privi di senso. Quando vi è anche soltanto un fumus di reato, l'esposto viene iscritto a Mod. 21, a Mod. 21-bis o a Mod. 44 in relazione al titolo di reato e alla indicazione o meno delle generalità del presunto autore del reato.

Pertanto, le richieste di archiviazione dei fascicoli iscritti a Mod. 45 non vengono mai inviate al GIP. L'Ufficio GIP condivide tale impostazione. Anche se non sono mai state adottate linee di indirizzo in materia, la soluzione organizzativa adottata è quella sopra descritta ...".

Il Procuratore di Livorno ha riferito che, presso il proprio Ufficio, "non è stata adottata una specifica direttiva in quanto non necessaria, posto che, di regola ...", è lo stesso Procuratore che esamina la posta e procede alle iscrizioni. Sicché, " nel fascicolo mod. 45 sono inseriti solo gli atti nei quali non è prospettabile alcun reato. Eccezione a questa regola viene, talvolta, fatta quando si tratti di trasmissione di atti particolari ad altra competente A.G. . Ciò al fine di rispettare pienamente il potere dell'organo individuato come competente di qualificazione giuridica del fatto e di rilevazione del soggetto eventualmente indagabile. Per esempio, tale criterio viene seguito proprio in qualche caso di competenza ex art. 11 c.p.p. e in situazioni quali quelle descritte al punto 2 della nota" del P.G. di Perugia.



Per l'autoarchiviazione del mod. 45 è previsto il visto del Procuratore a norma del punto 12 del vigente Progetto Organizzativo nel quale, tra i casi in cui è necessaria l'apposizione del visto, rientrano i "provvedimenti di autoarchiviazione dei procedimenti mod. 45, tranne quelli riguardanti le perquisizioni negative e gli scritti incomprensibili. In questi casi l'adozione del visto appare opportuna perché trattasi di atti non sottoposti al controllo del Giudice. Ne consegue che di regola i fascicoli iscritti a Mod. 45 non vengono trasmessi al Gip. Una eccezione può essere rappresentata dai (pochissimi) casi in cui gli accertamenti sulla morte di una persona (ex art. 116 disp. att. c.p.p.) siano stati svolti nell'ambito di un fascicolo iscritto a mod. 45. In questi casi appare opportuno promuovere una ulteriore valutazione quale quella che può fare il giudice.".

Relativamente al caso, di fatto solo teorico, di trasmissione al Gip del fascicolo A.R. e del conseguente problema del potere del Giudice, della affrontato nel punto 5 nota Procuratore Generale di Perugia, si è osservato che "il giudice come qualsiasi pubblico ufficiale è soggetto al disposto dell'art. 331 c.p.p. Per cui, rilevando un reato, egli può (e deve) trasmettere gli atti al P.M. L'ipotesi di una eventuale stasi, derivante dal fatto che il P.M. mantenga il proprio orientamento sul punto, potrebbe essere risolta prevedendo in questo momento la trasmissione al Procuratore Generale, Tale soluzione eviterebbe l'aggravio del preventivo invio alla Procura Generale di tutte le richieste di archiviazione (e ovviamente degli atti contenuti nel fascicolo) avanzate al Gip in un fascicolo iscritto a Mod. 45.".

Il Procuratore di Lucca

ha riferito, a sua volta, che, in base al vigente documento organizzativo dell'Ufficio, le richieste di archiviazione trasmesse al G.I.P. non possono transitare né essere prese in carico dall'Ufficio giudicante a causa del nuovo sistema



di registrazione delle notizie di reato (SICIP), che, contrariamente al precedente (REGE), non consente un tal genere di epilogo per i fascicoli iscritti a mod. 45. Per conseguenza, è previsto, ove si voglia procedere nel senso anzidetto, il passaggio del fascicolo a mod. 21 ovvero a mod. 44, a seconda che vi si sia stata o meno l'individuazione dell'autore del presunto reato.

In un simile contesto, pertanto, l'ipotesi di addivenire a una prassi giudiziaria che preveda la comunicazione anche al P.G. delle richieste di archiviazione nell'ambito di procedimenti iscritti a mod 45. rimane del tutto astratta.

La soluzione individuata, valorizzando in modo assai significativo la disposizione di cui all'art. 6 D.Lgs. n° 106/2006, sembra mettere in secondo piano le disposizioni processuali. In ogni caso, attese le finalità sottese a una eventuale prassi giudiziaria orientata nel senso ora detto. resterebbero comunque escluse le cc.dd. "criptonotizie", che vengono direttamente cestinate, senza alcun tipo di verifica che non sia ovviamente quella operata dall'Ufficio che le dispone, con evidente e significativa distonia tra le due ipotesi.

Il Procuratore di Pisa

ha riferito che presso il proprio Ufficio viene osservato il criterio della limitazione delle iscrizioni reg. mod. 45 ai soli fatti ontologicamente non costituenti notizia reato. E segnatamente a tutte le comunicazioni che, non ritenendosi sufficiente la semplice iscrizione a protocollo, denotano un contenuto meramente informativo, di carattere, quindi, propriamente amministrativo. A tale tipologia di vanno altresì atti aggiunte quelle comunicazioni/denunce che per contenuto sostanzialmente non decifrabile non



consentono, in radice, l'individuazione di una qualsivoglia prospettazione di rilievo penale.

Al contrario, si è sempre ritenuto prudente il criterio dell'iscrizione di una ipotesi di reato allorquando la prospettazione di esso appare sufficiente chiara, sia pure risultando totalmente infondata.

Sulla base di una tale distinzione, risulta conseguente che per la prima tipologia di procedimenti sia possibile, anzi doveroso, procede all'autoarchiviazione.

#### Il Procuratore di Pistoia

ha comunicato che presso il suo Ufficio non sono state adottate linee di indirizzo (direttive interne) in materia e vengono seguiti converso in fase di iscrizione gli procedimento orientamenti giurisprudenziali secondo i quali l'obbligo per il P.M. di iscrivere nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen. una notitia criminis sorge soltanto quando emergano specifici elementi descrittivi non essendo, invece, sufficienti meri sospetti.

Il discrimine seguito si fonda, pertanto, sulla concretezza narrativa, supportata dalla rappresentazione precisa di fatti storici, e non da mere congetture.

Nel Progetto Organizzativo vigente l'attività di esame dei fatti non costituenti notizia di reato viene riservata al Procuratore, così come pure l'attività di iscrizione e assegnazione dei relativi procedimenti (con criterio di automatismo).

È poi previsto - con riguardo alla competenza dei singoli Gruppi specialistici di lavoro - che a ciascuno di essi sono assegnati i procedimenti che, iscritti in fase iniziale a mod. 45 come atti non costituenti notizia di reato in senso tecnico



(per genericità del contenuto), possono - a un successivo approfondimento - transitare a mod. 21 o 44 per reati di competenza (con assegnazione al magistrato inserito nel Gruppo stesso secondo criterio automatico).

Esposti contenenti lamentazioni a carico di magistrati del Circondano vengono tendenzialmente iscritti a mod. 45 e sottoposti a immediata valutazione del P.M. competente funzionalmente per territorio.

Vengono iscritte a reg. mod. 45 le perquisizioni negative ex art. 103 D.P.R. n° 309/1990 e quelle per la ricerca di armi (trattandosi di perquisizioni preventive), nonché le sentenze dichiarative di fallimento.

Le notizie di reato per fatti procedibili a querela, invece, vengono iscritte nei registri mod. 21, 21-bis o 44, anche in pendenza di condizione di procedibilità.

Il Procuratore di Prato

si è limitato a comunicare che presso il proprio Ufficio non sono state adottate linee di indirizzo in materia.

Il Procuratore di Siena,

premesso che l'ordinamento riserva al P.M. ogni determinazione in ordine alla iscrizione nel registro delle notizie di reato secondo quanto previsto dall'art. 335 cod. proc. pen. e gli riconosce il potere di c.d. auto-cestinazione diretta degli atti iscritti al c.d. mod. 45 - ha operato una analitica disamina della materia, evidenziando che:

1) per costante giurisprudenza, nel caso in cui, pur avendo proceduto alla iscrizione a modello 45, il P.M. ritenga di sottoporre al GIP una richiesta di archiviazione, il GIP non può rifiutare l'esame degli atti e deve



- provvedere ai sensi degli artt. 409 e 410 cod. proc. pen.;
- 2) deve ritenersi inammissibile qualunque impugnazione avverso l'archiviazione diretta, disposta con riferimento ad atti iscritti al registro dei fatti non costituenti notizia di reato, previsto dal Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale;
- 3) pertanto, il P.M. nel caso in cui non ritenga di procedere a cestinazione diretta o comunque abbia svolto attività di indagine (nei limiti delle facoltà consentite dalla tipologia del procedimento) o è stato richiesto in tal senso dalla persona offesa è legittimato a sollecitare il vaglio del G.I.P., che applicherà le regole stabilite dal codice di rito per l'archiviazione;
- 4) di norma, per i procedimenti iscritti a mod. 45, nei quali sia stata svolta attività di indagine, ancorché non vi sia espressa richiesta del vaglio del G.I.P. da parte della persona offesa, qualora quest'ultima abbia chiesto comunque l'avviso ex art. 408 cod. proc. pen., il fascicolo verrà sottoposto sempre al controllo del G.I.P., in linea con Cass., Sez. III, n° 15128 del 26.10.2017, Loiodice, Rv. 273160 (laddove si è affermato che i principi di cui agli artt. 3 e 112 Cost., invocati dal ricorrente, trovano adeguata tutela nella facoltà per la persona offesa di chiedere di essere informata in caso di richiesta di archiviazione e di formulare opposizione alla stessa, anche nel caso di procedimenti iscritti a mod. 45);
- 5) nel contesto del rito camerale fondato sulla richiesta di archiviazione, per ragioni di coerenza del sistema, si ritiene legittimo il



provvedimento del G.L.P. di invito P.M. preliminare al a provvedere alla iscrizione nel registro degli indagati della persona denunciata, trattandosi di invito che assume il carattere di mera interlocuzione diretta alla regolarità formale procedimento, di contenuto priva giurisdizionale e non incidente sul potere del qualificazione del fatto assunzione di autonome determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale (cfr Cass., Sez. VI, 15 gennaio 2013, n° 4183);

- 6) in riferimento alla questione (controversa) circa il limite del sindacato del G.I.P., si ritiene che detto Giudice debba limitarsi a ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all'articolo 335 del cod. proc. pen., e non possa, con la sua decisione, tracciare un percorso che finirebbe con l'espropriare il P.M. del suo diritto-dovere di esercitare l'azione penale, privandolo di capacità di determinazione al riguardo;
- 7) si dubita, per mancanza di riferimenti normativi espressi, circa l'obbligo comunicazione di tutti i procedimenti iscritti a reg. mod. 45 al Procuratore Generale, quale indicazione organizzativa per la verifica della correttezza dell'iscrizione nel registro generale;
- 8) il Procuratore Generale, cui compete la sorveglianza sugli uffici requirenti del distretto, anche per l'aspetto correttezza delle iscrizioni, potrà verificare i tempi di iscrizione delle stesse in rapporto al pervenimento delle notizie di reato, la durata dei procedimenti iscritti a reg. mod. 45, intervenire sui singoli procedimenti, per disporre l'eventuale avocazione, a seguito di



anomalie, ma non istituire un meccanismo generalizzato di comunicazione delle notizie di reato o delle non notizie di reato.

Il Procuratore per i Minorenni, infine, ha riferito che il tema in oggetto riguarda principalmente le Procure Ordinarie, laddove le eventuali doglianze prive, almeno prima facie, di rilevanza penale, per quanto concerne la Procura Minorile, investono soprattutto il ruolo dei Servizi Sociali, delle Forze di Polizia e degli stessi Magistrati minorili, con conseguente trasmissione degli atti alla competente A.g..

È estremamente raro che un esposto, una doglianza prima facie priva di rilevanza penale possa concernere un soggetto minorenne; laddove ciò si verifichi, si procede a formare un fascicolo modello 45, con conseguente provvedimento di auto-archiviazione da parte del P.M. assegnatario.



e) La sentenza della Grande Camera della Corte di Giustizia, 2.3.2021, causa C-46/18. Ricadute sull'acquisizione dei tabulati telefonici.

Come è noto, con la sentenza sopra specificata sono stati affermati i seguenti principi:

a) soltanto gli obiettivi della lotta contro le forme gravi di criminalità o della prevenzione di gravi minacce per la sicurezza pubblica sono atti a giustificare l'accesso delle autorità pubbliche ad un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all'ubicazione, suscettibili di fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull'ubicazione delle apparecchiature terminali utilizzate da quest'ultimo e tali da permettere di trarre precise conclusioni sulla vita privata delle persone interessate.

La disciplina normativa italiana, invece, non limita l'accesso ai dati "strettamente necessari" ai fini dell'indagine nella lotta contro le "forme gravi di criminalità o della prevenzione di gravi minacce per la sicurezza pubblica" e non distingue tra reati di diversa gravità;

b) il requisito di indipendenza che l'autorità incaricata di esercitare il controllo preventivo deve soddisfare impone che la stessa abbia la qualità di terzo rispetto a quella che chiede l'accesso ai dati, di modo che la prima sia in grado di esercitare tale controllo in modo obiettivo e imparziale al riparo da qualsiasi influenza esterna.

In particolare, in ambito penale, il requisito di indipendenza implica che l'autorità incaricata di tale controllo preventivo, da un lato, non sia coinvolta nella conduzione dell'indagine penale di cui trattasi e, dall'altro, abbia una posizione di neutralità nei confronti delle parti del procedimento penale. Ciò non si verifica nel caso di un pubblico ministero che dirige il procedimento di indagine ed esercita, se del caso, l'azione penale. Infatti, il pubblico ministero non ha il compito di dirimere in piena indipendenza una controversia, bensì quello di sottoporla, se del caso, al giudice competente, in quanto parte nel processo che esercita l'azione penale.

La circostanza che il pubblico ministero sia tenuto, conformemente alle norme che disciplinano le sue competenze e il suo status, a verificare gli



elementi a carico e quelli a discarico, a garantire la legittimità del procedimento istruttorio e ad agire unicamente in base alla legge e al suo convincimento non può essere sufficiente per conferirgli lo status di terzo rispetto agli interessi in gioco nel senso descritto in sentenza.

Ne consegue che il pubblico ministero non è in grado di effettuare il suindicato controllo preventivo.

Il Codice della Privacy, invece, attribuisce al P.M. la legittimazione ad acquisire i dati telefonici o telematici.

Da una prima ricognizione, effettuata subito dopo l'emissione di detta sentenza, anche alla stregua delle informazioni fornite dai Procuratori della Repubblica del Distretto, si è rilevato quanto segue.

Giova premettere che sono stati ravvisati profili di contrasto tra normativa interna e normativa europea in materi.

Non sono state adottate, nell'immediato, specifiche ed espresse soluzioni organizzative da parte di alcuno degli Uffici di Procura del Distretto a seguito della decisione del giudice europeo.

Ciò in quanto si è ritenuto, in assoluta prevalenza, che l'esistenza dei suddetti profili di contrasto non possa determinare la diretta e immediata non applicazione della specifica normativa interna (art. 132 co. 1 e 3 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali").

Invero, la considerazione comune alla gran parte delle risposte date dai Procuratori è sostanzialmente quella per cui, in assenza di una specifica disposizione normativa, non sia possibile adottare una soluzione tranquillizzante da parte degli uffici requirenti.

Appare condivisibile l'assunto, sostenuto da autorevole dottrina, secondo cui «le sentenze della Corte di giustizia U.E. non sono immediatamente operanti nell'ordinamento interno, giacché esse incidono soltanto sugli atti dell'Unione, a norma dell'art. 267 T.F.U.E. . Tuttavia, esse rappresentano un autorevole invito al legislatore dei singoli Stati ad adeguarsi al diritto dell'Unione e perciò la necessità di introdurre finalmente una duplice riserva (di legge e di giurisdizione), prevedendo, con "regole chiare e precise", le "garanzie minime", cioè "i casi e i modi" per l'accesso ai dati. Anzitutto, il legislatore nazionale deve prevedere "categorie di casi" che devono riguardare esclusivamente la lotta contro "forme gravi di criminalità o della prevenzione di gravi minacce per la sicurezza pubblica", per i quali soltanto è consentito l'accesso ai dati. Inoltre devono essere



previste anche "categorie di soggetti" perché, di regola, l'accesso è ammesso soltanto ai dati del soggetto sospettato di reato e solo eccezionalmente in "situazioni particolari" (come ad esempio quelle in cui gli interessi vitali della sicurezza nazionale, della difesa o della sicurezza pubblica siano minacciati da attività di terrorismo), può ammettersi l'accesso ai dati di persone non sospettate, ma a condizione che esistano "elementi oggettivi che permettano di ritenere che tali dati potrebbero, in un caso concreto, fornire un contributo effettivo alla lotta contro attività di questo tipo". Infine, è necessario il previo controllo effettuato da "un giudice o da un'entità amministrativa indipendente", e che, in ossequio al principio della domanda, la decisione di tale giudice o di tale entità intervenga a seguito di una richiesta motivata delle autorità competenti presentata, in particolare, nell'ambito di procedure di prevenzione o di accertamento di reati ovvero nel contesto di azioni penali esercitate. Solo eccezionalmente, in "caso di urgenza, debitamente giustificata", il controllo può essere successivo all'accesso ai dati, ma deve intervenire "entro termini brevi". A questo punto, il legislatore italiano deve riformare urgentemente la disciplina dell'acquisizione dei dati, adeguandosi alle indicazioni della giurisprudenza europea. Altrimenti, sarà necessario sollevare questione di legittimità costituzionale in rapporto all'art. 117 Cost., che vincola la potestà legislativa dello Stato al rispetto, tra l'altro, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. ».

Secondo il Procuratore di Pistoia, peraltro, "trattandosi di pronuncia pregiudiziale, il rinvio pregiudiziale comporta un effetto solo endoprocessuale, atteso che la decisione della Corte di Giustizia è vincolante esclusivamente sul giudice del rinvio, tenuto ad uniformarsi nel caso concreto all'interpretazione resa dalla Corte. Dovrebbe, dunque, attendersi un intervento del legislatore nazionale o della Corte Costituzionale (che però già ebbe a pronunciarsi sul punto con sentenza 281/1998 non ravvisando profili di incostituzionalità)".

Quindi, si è ritenuto che l'applicazione dei principi affermati dalla decisione non ponesse in realtà rilevanti problemi organizzativi, ma necessitasse piuttosto di adeguati interventi, regolati da fonte di rango primario, che adottino idonee e uniformi soluzioni, anche in considerazione dell'assoluta esigenza di disciplinare non solo la procedura futura, ma anche il destino delle passate acquisizioni nei procedimenti ancora pendenti (anche dinanzi al giudice).

La sola Procura della Repubblica di Livorno - sulla premessa che "l'interpretazione dell'art. 15, § 1, della direttiva 2002/58 data dalla Corte di Giustizia U.E. nel caso in questione - nella misura in cui essa ha la funzione di assicurare l'uniforme applicazione del diritto U.E. - produce effetti non solo a livello



endoprocessuale, ma anche sul piano generale e, così come interpretata dalla Corte UE, la Direttiva citata sia immediatamente applicabile nel nostro ordinamento", ha ritenuto più "prudente", nell'ottica dell'ufficio inquirente, ottenere un provvedimento avente effetti validanti da parte del giudice, e pertanto ha deciso di "richiedere, alla prima occasione utile, un pronunciamento del Gip che se fosse favorevole, potrebbe risolvere il problema".

Successivamente, con Decreto-Legge 30 settembre 2021, n° 132, il legislatore ha dato attuazione all'intervento comunitario, modificando il citato art. 132 del Codice della Privacy, e segnatamente consentendo, in primo luogo, l'accesso ai dati entro il termine di conservazione imposto dalla legge (dunque due anni), solo nell'ambito di indagini penali per reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 3 anni, determinata a norma dell'articolo 4 cod. proc. pen. (tenendo conto quindi della pena base e considerando le sole circostanze speciali o ad effetto speciale), nonché per i reati di minaccia, di molestia o di disturbo alle persone con il mezzo del telefono, "quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi".

In secondo luogo, sono stati individuati ulteriori presupposti per l'acquisizione dei dati di traffico. In particolare, in relazione ai suddetti reati, l'autorità inquirente deve aver già acquisito "sufficienti indizi" e i dati di traffico devono apparire "rilevanti" ai fini della prosecuzione delle indagini.

Inoltre, sul piano procedimentale, si è previsto che i dati possano essere acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice, su richiesta del P.M. o istanza del difensore dell'indagato, della persona offesa o di un'altra parte; e che in caso di urgenza, e dunque quando il ritardo nell'acquisizione dei dati possa provocare un grave pregiudizio alle indagini, il P.M. possa acquisire direttamente i dati, con proprio decreto motivato, che dovrà essere comunicato entro 48 ore al giudice affinché egli lo convalidi nelle successive 48 ore con un proprio decreto motivato.

La Legge 23 novembre 2021, n° 178, di conversione del suddetto Decreto-Legge, ha modificato il testo normativo, prevedendo che l'acquisizione dei tabulati debba servire non più ai fini della prosecuzione delle indagini, bensì "per l'accertamento dei fatti" e che l'acquisizione dei dati presso il fornitore debba avvenire "previa autorizzazione" rilasciata dal giudice su richiesta dei medesimi soggetti suindicati.



Il divieto di utilizzazione dei dati acquisiti in violazione delle nuove previsioni, in origine previsto solo per la mancata convalida, con l'introduzione del nuovo art. 132 co. 3-quater del D.Lgs. n° 196/2003, riguarda sia la procedura autorizzatoria ordinaria da parte del giudice (comma 3), sia quella di acquisizione in via d'urgenza da parte del P.M. (comma 3-bis).

Va richiamata la norma transitoria con la quale si è previsto che i dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del Decreto- Legge cit. (30 settembre 2021), possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati indicati.



# f) Organizzazione del Pubblico Ministero nell'ambito delle procedure conseguenti alla crisi d'impresa.

I significativi effetti sulla realtà socio-economica dell'entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n° 155, unitamente alla constatazione dei gravi ritardi nell'espletamento alle procedure concorsuali e, conseguentemente, nell'avvio e nello svolgimento delle indagini sui reati fallimentari rispetto all'epoca della consumazione dei fatti costituenti reato, hanno indotto il legislatore a porre l'accento sull'esigenza della quanto più tempestiva emersione dell'insolvenza e della crisi.

Ciò spiega il notevole ampliamento del potere di iniziativa del pubblico ministero ai fini del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale (art. 38 co. 1) e per la segnalazione dell'insolvenza al pubblico ministero da parte dell'autorità giudiziaria che la rileva nel corso di un procedimento (art. 38 co. 2).

Di altrettanto rilievo è la norma di cui all'art. 22 co. 2 del Codice (Segnalazione al pubblico ministero), secondo cui "Il pubblico ministero, quando ritiene fondata la notizia di insolvenza, esercita tempestivamente, e comunque entro sessanta giorni dalla sua ricezione, l'iniziativa di cui all'articolo 38 comma 1", che impone al pubblico ministero (che in tal modo assume una nuova veste di controllore e un rinnovato potere d'azione), nel termine anzidetto, di determinarsi senza ritardo o presentando ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale o motivando in maniera adeguata, valutate le ragioni e le dinamiche della crisi d'impresa segnalate, sul perché ritenga che non sussistano i presupposti dell'insolvenza.

Ciò premesso, si rileva quanto segue in relazione alle prassi organizzative seguite allo stato dalle Procure del Distretto quanto alla iniziativa del pubblico ministero nell'ambito delle procedure concorsuali (fallimento e concordato preventivo) e para-concorsuali (omologa di ristrutturazione dei debiti, ex art. 182-bis L.F.).

In definitiva, alla stregua di quanto fin qui acquisito, non si ravvisano in tale settore criticità di rilievo.

Nel Distretto non risultano tuttora codificate, allo stato, specifiche regole organizzative relative all'entrata in vigore del nuovo Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza.



In data 19 novembre 2021 è stata diramata agli Uffici la nota del Procuratore Generale della Cassazione prot. n° 0029009 del 17 novembre 2021 (con allegati), avente ad oggetto "organizzazione del Pubblico Ministero nell'ambito delle procedure conseguenti alla crisi d'impresa", rappresentando la pubblicazione - nella sezione Orientamenti per gli Uffici di Procura del sito internet della Procura Generale della Cassazione - del documento di analisi su "Il ruolo del pubblico ministero nella crisi d'impresa tra legge fallimentare Codice della crisi e dell'insolvenza e decreto-legge n. 118/2021".

Si è richiesto, quindi, ai Procuratori della Repubblica del Distretto di fornire informazioni sui temi affrontati nel suddetto documento e sulle questioni indicate nell'estratto allegato, nonché di trasmettere le eventuali rispettive osservazioni e/o le considerazioni ritenute di interesse, trasmettendo altresì eventuale documentazione.

Si rappresenta quanto di seguito (in via di sintesi) specificato, in base alle notizie fornite dai Procuratori del Distretto.

In particolare, dalla generale attività di ricognizione effettuata è emerso il quadro che risulta dalle specifiche note di risposta, di seguito riepilogato.

Il Procuratore di Firenze ha trasmesso la raccolta dei provvedimenti organizzativi curati dal Procuratore Aggiunto coordinatore del Gruppo Criminalità Economica, che in data 8 ottobre 2020 ha formulato un'ipotesi di modello organizzativo del Gruppo criminalità economica che tenesse conto segnatamente, per un verso, sia della prospettiva dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa sia delle modalità operative per affrontare il rischio penale connesso alle erogazioni pubbliche concesse in periodo di pandemia attraverso successivi provvedimenti normativi

Con la Sezione Fallimentare del Tribunale è tuttora in corso di elaborazione un modello organizzativo condiviso volto a facilitare il reciproco scambio di documenti e informazioni.

In relazione alla necessità di ottenere da parte dei v1ce procuratori onorari contributi qualitativamente qualificati nelle udienze monocratiche si è deciso di agire su due fronti: per un verso, operando una classificazione dei processi già al dibattimento sulla base di tre distinte fasce di difficoltà (secondo parametri diversi, "bassa", "media", "elevata") e, per altro verso, programmando un breve corso di natura formativa in materia penale tributaria destinato agli stessi vice procuratori onorari con la



partecipazione, nella veste di relatori, di pubblici ministeri, giudici del dibattimento penale e avvocati.

Si è, pertanto, proceduto a un abbinamento dei pubblici ministeri togati del GEC e dei viceprocuratori onorari ai giudici della prima sezione, predisponendo uno schema di calendario delle relative udienze. Per tal modo i pubblici ministeri togati divengono assegnatari dei processi in materia penale-tributaria dagli stessi segnalati ovvero di difficoltà elevata mentre i vice procuratori onorari vengono designati nei processi in tale materia di bassa o media difficoltà. Il calendario degli abbinamenti dovrà essere risistemato sia alla luce degli avvicendamenti verificatisi in ambito GEC sia in relazione agli avvicendamenti dei giudici e, perciò, se ne darà successiva comunicazione.

Anche a seguito del differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n° 14 (Decreto Legge 24 agosto 2021, n° 118, si ritiene che le soluzioni organizzative adottate non siano state inutilmente assunte, poichè le stesse non si pongono in termini d'incompatibilità né con la normativa vigente né con la parte del Codice della crisi d'impresa suscettibile di entrare in vigore il prossimo maggio 2022. Permane la necessità di un costante monitoraggio delle soluzioni normative in cantiere e di una loro conseguente analisi, al fine di evitare un inutile dispendio di risorse investigative e di programmazione nella gestione dei processi; vi è, per conseguenza, anche l'esigenza di una più generale riflessione sulla selezione dei fatti di bancarotta in funzione di una diversificazione delle soluzioni definitorie dei relativi procedimenti.

La Procura di Arezzo - dopo avere rilevato che il vigente Progetto Organizzativo riserva al Procuratore della Repubblica la cura degli affari civili, tra cui rientrano a pieno titolo gli interventi in materia di concordati preventivi e in genere le questioni attinenti alla gestione delle crisi di impresa - ha comunicato di avere realizzato una serie di intese con la Sezione fallimentare del Tribunale, finalizzate a rendere più agevole ed efficace l'intervento del P.M. in tali materie.

Tali intese sono state recepite in un protocollo, sottoscritto in data 24 settembre 2020, attraverso cui si è istituita la Consolle civile del P.M. al fine di consentire, tramite il PCT, l'accesso telematico diretto dell'organo inquirente a tutti quei fascicoli civili (e quindi a tutte le procedure della Sezione fallimentare) rispetto alle quali è previsto un intervento del P.M. . Continuano a essere inviati anche in cartaceo tutti quegli atti (sentenze



dichiarative di fallimento, relazioni ex artt. 33 e 172 Legge Fallimentare) che, ove non contengano già ipotesi di reato, vengono iscritte a reg. Mod. 45.

#### Il Procuratore di Grosseto ha riferito che:

- a) il vigente Progetto Organizzativo prevede che i magistrati di ciascun gruppo di lavoro specializzato, in particolare quelli appartenenti al gruppo "Criminalità economica", debbano trattare gli affari civili che siano connessi e conseguenti alle attività che svolgono nello specifico campo penale, ivi compresi gli affari in materia di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
- b) la registrazione delle notitiae decotionis sarà attuata, come già avviene attualmente per le procedure concorsuali, a reg. Mod. 45, con successiva iscrizione nel Registro Ricorsi Civili nel caso in cui il Pubblico Ministero presenti il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale (come avviene attualmente quando il Pubblico Ministero propone ricorso per chiedere il fallimento ai sensi dell'art. 7 L.F.); anche tali fascicoli saranno assegnati ai magistrati del gruppo "Criminalità economica", come avviene attualmente per quelli aventi ad oggetto le procedure concorsuali;
- c) non sono state indicate nel vigente Progetto Organizzativo linee guida per la selezione delle notizie di insolvenza: è peraltro evidente che il Pubblico Ministero debba presentare il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale ogni volta che abbia accertato l'esistenza di uno stato di insolvenza, sia perché segnalato da soggetti qualificati (il giudice civile e l'OCRI Organismo di Composizione della Crisi d'Impresa) sia perché emerso dall'acquisizione di dati documentali forniti dai database dell'Amministrazione Finanziaria e/o dell'INPS;
- d) anche gli atti di avvio delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza alle quali il Pubblico Ministero può ai sensi del comma 30 dell'art. 38 del Codice della crisi d'impresa saranno iscritti a reg. Mod. 45 e assegnati ai magistrati del gruppo "Criminalità economica", che decideranno se intervenire o meno;
- e) le notizie di atti in frode saranno iscritte a reg. Mod. 45 e anch'esse assegnate ai magistrati del gruppo "Criminalità economica".
- Il Procuratore di Livorno ha riferito che la materia della crisi di impresa, anche nei suoi aspetti civilistici, è attribuita al gruppo specializzato n° 2



(reati contro l'economia e il patrimonio), composto da tre magistrati, che trattano a turno, con sistema di rotazione per ordine alfabetico, anche i ricorsi e gli interventi ex art. 2409 cod. civ. nonché le iniziative e i pareri sulle procedure concorsuali e in genere quelli riguardanti le persone giuridiche.

È in corso di applicazione il protocollo con il Tribunale di Livorno per la crisi d'impresa, firmato il 9.11.2018., una delle cui finalità è appunto quella di cogliere tempestivamente ogni anomalia rivelatrice di possibili condotte fraudolente dirette a svuotare i patrimoni delle imprese in crisi.

Nella stessa direzione va l'ulteriore iniziativa della creazione di un collegamento stabile per la efficace rilevazione delle situazioni di crisi di imprese. Con il Tribunale di Livorno, con l'apporto dell'Università di Pisa e della competente Camera di Commercio, è stato programmato un corso di formazione per i professionisti che aspirano alla nomina di componenti del collegio nominato dall'OCRI, previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 10.1.2019 - Codice della crisi d'impresa.

Com'è noto, l'art. 22 del codice prevede che il collegio dei tre esperti, nei casi previsti dalla stessa norma, debba segnalare, con relazione motivata al referente, la sussistenza di uno stato d'insolvenza del debitore, del quale va notiziato il P.M. presso il Tribunale competente ex art. 27. I compiti richiesti dalla legge agli esperti sono molto diversi da quelli cui si può far fronte con il tradizionale bagaglio culturale del curatore fallimentare. Da qui l'opportunità di incontri di formazione con i quali si potranno porre le basi per proficui accordi operativi. L'obiettivo è quello, da un lato, di creare le condizioni per avere relazioni complete, efficaci e tempestive, per proporre, nei 60 giorni previsti dal secondo comma dell'art. 22 codice crisi impresa, una ragionata istanza di fallimento; dall'altro di stabilizzare forme di raccordo operativo con gli organi competenti, funzionale a cogliere prima possibile gli indizi di condotte fraudolente e attivare le relative indagini.

La Procura della Repubblica di Lucca ha comunicato che il vigente Progetto Organizzativo non prevede indicazioni in ordine agli atti contemplati dall'art. 38 del Codice della crisi di impresa, che pertanto, allo stato, risultano assoggettati alle generali regole concernenti l'iscrizione delle notizie che non rivestano immediato rilievo penale, mentre le informazioni concernenti l'eventuale insolvenza vengono fatte confluire nell'ambito della materia attinente gli affari civili. Nella elaborazione del



nuovo Progetto Organizzativo - in corso a seguito della recente immissione in possesso del nuovo Procuratore - si terrà conto delle indicazioni sottolineate nella nota del Procuratore Generale della Cassazione, previo confronto con i magistrati dell'Ufficio.

La Procura della Repubblica di Pisa si è dotata di un gruppo specializzato competente alla trattazione dei reati societari, fallimentari e fiscali - composto da 4 sostituti - cui sono assegnati anche i procedimenti relativi alle segnalazioni di crisi di impresa, provenienti per lo più dal locale Tribunale, e segnatamente dal Giudice fallimentare e dal Giudice dell'esecuzione, che vengono inizialmente iscritte a reg. Mod. 45, in armonia con quanto avviene per le altre segnalazioni di analoga tipologia, e assegnate a uno dei sostituti del gruppo stesso. Per agevolare il patrimonio conoscitivo del magistrato assegnatario, sono in corso contatti tra i referenti informatici allo scopo di pianificare l'accesso telematico diretto dei sostituti al fascicolo fallimentare presso il Tribunale, mediante la Consolle Civile.

Il Procuratore di **Pistoia** ha riferito che il Progetto Organizzativo dell'Ufficio prevede che la competenza in materia di crisi di impresa e insolvenza sia attribuita in modo specialistico dal "GRUPPO CE AFFARI CIVILI" (reati societari, tributari e fallimentari), avente competenza per i reati di criminalità societaria, per i reati in materia tributaria, per i reati fallimentari, per i reati previsti dagli artt. 648-bis cod. pen., 648-ter cod. pen. e 512-bis cod. pen.; ancora, per quei procedimenti che, iscritti in fase iniziale a mod. 45 come atti non costituenti notizia di reato in senso tecnico, siano - in esito ad un successivo approfondimento - transitati a mod. 21 o 44 per reati di criminalità societaria, tributaria o fallimentare; e infine per gli affari civili correlati alla materia societaria e fallimentare.

La previsione di tale ultimo punto incardina in capo al Gruppo C) tutto il flusso comunicativo tra Tribunale e Procura, disciplinato da tempo con Protocollo d'intesa, e attribuisce di conseguenza le iniziative del pubblico ministero in materia civile.

Di tale gruppo - coordinato a turno secondo anzianità di servizio - fanno parte tre sostituti. Il sostituto coordinatore svolge, in accordo con il Procuratore, compiti di interlocuzione con il Tribunale attinenti alle materie del proprio Gruppo, predispone schemi di indagine e protocolli e li sottopone al Procuratore, cura l'aggiornamento giurisprudenziale di settore e lo divulga.



Come accennato, fin dal 10.10.2018 è stato stipulato con il Tribunale di Pistoia un Protocollo di intesa sulla gestione delle procedure concorsuali e preconcorsuali,

Il predetto protocollo assicura un funzionale e coordinato esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice e al pubblico ministero nell'ambito dei procedimenti relativi alla crisi d'impresa. La scelta è nata dalla consapevolezza che il pubblico ministero, esercitando il potere di richiesta di fallimento, può contribuire all'emersione tempestiva delle situazioni d'insolvenza, incentivando eventualmente l'imprenditore ad accedere a procedure alternative.

Occorre quindi curare uno scambio di informazioni per "alimentare" la principale fonte d'informazione del pubblico ministero, che è rappresentata dalle segnalazioni delle situazioni di insolvenza da parte dei giudici.

Analogamente, tale scambio di informazioni permette di stabilire un contatto più diretto tra il pubblico ministero e la fonte del primo flusso informativo, il curatore fallimentare (nonché il commissario giudiziale, nominato dal Tribunale, che sullo stesso esercita le funzioni di vigilanza).

Obiettivo del protocollo e del coordinamento con il gruppo C è quello di delineare delle prassi virtuose, connotate da ragionevole stabilità e quindi in grado di orientare l'attività dei due Uffici, nella prospettiva di superare le criticità che possono derivare dal fisiologico mutamento dei magistrati addetti alla materia.

I sostituti del gruppo anzidetto curano quindi gli affari civili che possano costituire presupposto per presentare istanza di fallimento ai sensi dell'art. 7 co 2 L.F. .

I sostituti, nel contesto del procedimento di concordato preventivo, valuteranno se partecipare alla camera di consiglio indetta dal tribunale per l'audizione del debitore e successivamente potranno rassegnare le proprie conclusioni, compresa la eventuale richiesta di fallimento.

I medesimi promuoveranno, informandone il Procuratore, le opportune forme di contatto e confronto con l'Ordine dei Commercialisti per sensibilizzare i professionisti che rivestono la funzione di curatori ovvero i commissari giudiziali. Tale confronto sarà finalizzato a favorire il suddetto flusso informativo.

Il singolo sostituto seguirà la pratica civile nella quale ha assunto le prime determinazioni.



Con disposizione del 17.7.2020 è stata diramata alla Polizia giudiziaria di settore una articolata direttiva generale per la conduzione delle indagini in materia fallimentare.

Per quanto riguarda la Procura di Siena, si è fatto espresso richiamo alla nota redatta dal sostituto procuratore Siro De Flammineis, circa "Il 'nuovo' ruolo del P.M. tra crisi e perdita della continuità aziendale. Alcune osservazioni al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza".

La Procura di **Prato** (oltre che, per evidenti motivi, quella per i **Minorenni**) si è limitata a comunicare di non disporre di dati statistici al riguardo e di non avere adottato alcuna significativa iniziativa organizzativa in materia.



g) Il settore relativo alla risoluzione dei contrasti, positivi e negativi, ex artt. 54, 54-bis e 54-quater cod. proc. pen. tra i pubblici ministeri del Distretto.

Un cenno va dedicato alle principali questioni e agli orientamenti dell'Ufficio nel settore relativo alla risoluzione dei contrasti, positivi e negativi, ex artt. 54, 54-bis e 54-quater cod. proc. pen. tra i pubblici ministeri del Distretto.

Anche tale settore è curato dall'Avvocato Generale dott. Fabio Maria Gliozzi.

Un cenno va dedicato alle principali questioni e agli orientamenti dell'Ufficio nel settore relativo alla **risoluzione dei contrasti**, positivi e negativi, ex artt. 54, 54-bis e 54-quater cod. proc. pen. tra i pubblici ministeri del Distretto.

Nel periodo di interesse l'Ufficio non è stato destinatario di richieste ex artt. 54-bis e 54-quater cod. proc. pen. .

Di contro, nel periodo stesso sono pervenute 15 richieste di risoluzione di contrasti negativi tra pubblici ministeri ex art. 54 cod. proc. pen. .

Riassumendone - per grandi linee e per materia - l'oggetto, può rilevarsi quanto segue (fermo restando che, nella risoluzione dei contrasti, si siano sempre tenuti presenti - qualora negli specifici casi di interesse ivi oggetto di esame e valutazione - gli orientamenti della Procura Generale della Cassazione in materia di contrasti).

- 1. L'insorgenza di contrasto fra la Procura ordinaria e quella per i Minorenni, allorché sussistano dubbi in ordine alla maggiore/minore età dell'indagato.
  - Alla luce del combinato disposto degli artt. 67 co. 1 cod. proc. pen. e 8 D.P.R. 22.9.1988, n° 448, si è determinata, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, la competenza a procedere della Procura minorile, in quanto quella della Procura ordinaria presuppone la certezza della maggiore età dell'autore del reato, desumibile dalle risultanze di indagini.
- 2. L'insorgenza di contrasto in ordine al luogo di consumazione del delitto di cui all'art. 572 cod. pen. .



Atteso un recente mutamento di indirizzo della giurisprudenza di legittimità in materia (per altro, fatto proprio dalla Procura Generale della Corte di Cassazione nella versione aggiornata all'anno 2020 dei "Principali indirizzi sulla risoluzione dei contrasti fra pubblici ministeri"), il contrasto è stato risolto determinandosi la competenza a procedere della Procura del luogo di produzione dell'ultimo episodio di rilievo penale.

Ciò in quanto, trattandosi di reato abituale, il delitto di maltrattamenti ex art. 572 cod. pen. deve ritenersi consumato nel momento e nel luogo di produzione dell'ultima delle molteplici condotte maltrattanti.

3. L'insorgenza di contrasto in ordine al tempo e luogo di consumazione del delitto di appropriazione indebita ex art. 572 cod. pen. .

È stato ribadito - in linea con la giurisprudenza di legittimità, che afferma la natura istantanea del reato de quo - come luogo della consumazione del delitto debba intendersi quello ove si produce la prima condotta appropriativa, che si estrinseca in un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o tacita di tenere questa come propria.

In altra vicenda relativa ad omessa restituzione di beni ricevuti in leasing, avente ad oggetto la peculiare circostanza della mancanza di formale ricezione da parte dell'interessato dell'emesso avviso di risoluzione del contratto con intimazione a restituire il bene oggetto di locazione finanziaria, è stato individuato - in via prioritaria, allo stato degli atti - nel luogo in cui si trova il bene al momento in cui andrebbe restituito quello che fissa la competenza territoriale a procedere ai sensi dell'art. 9 co. 1 cod. proc. pen. (ciò, peraltro, in linea con i già richiamati e aggiornati indirizzi sulla risoluzione dei contrasti della Procura Generale presso la Corte di Cassazione).

4. L'insorgenza di contrasto in tema di diffamazione a mezzo stampa quotidiana.

Anche alla luce della costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità in punto di competenza territoriale (fatto propria anche dalla Procura Generale della Cassazione), è stato nuovamente individuato nel luogo di stampa del giornale quotidiano quello di prima diffusione dell'articolo a ritenuto contenuto diffamatorio.



5. L'insorgenza di contrasto in caso di reati connessi, del più grave dei quali sia ignoto il luogo di consumazione.

È stato ribadito come, nell'ipotesi in cui non sia possibile individuare a norma degli artt. 8 e 9 co. 1 cod. proc. pen. il luogo di consumazione del reato connesso più grave, non sia consentito (in relazione a detto reato) ricorrere alle regole suppletive dettate dall'art. 9 co. 2 e 3 cod. proc. pen. (che, va detto per inciso, si riferisce per contenuto e collocazione a procedimenti con reato singolo), ma debba al contrario procedersi all'individuazione del luogo di consumazione del reato connesso di maggiore gravità in via decrescente, ivi territorialmente determinandosi l'A.g. competente a procedere.

6. L'insorgenza di contrasto in ordine al luogo di consumazione dell'art. 10-quater co. 1 D.Lgs. 10.3.2000, n° 74.

Richiamando la consolidata, recente e univoca giurisprudenza di legittimità in materia, si è ricordato come il delitto de quo si consumi all'atto della compilazione e formalizzazione del modello F24 relativo all'anno di interesse, in quanto in tale momento si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale. Ciò che penalmente rileva è, infatti, il momento del mancato versamento causato dall'indebita compensazione.

Ne discende la competenza territoriale dell'A.G. del luogo ove il contribuente ha la propria sede effettiva e centro dell'attività amministrativa e direttiva.

Ciò in applicazione del canone in materia più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità che la individua ai sensi dell'art. 8 cod. proc. pen.; norma, questa, richiamata quale criterio primario dall'art. 18 co. 1 D.Lgs. n° 74/2000, che solo in via residuale prevede quello del luogo di accertamento del reato.

7. L'insorgenza di contrasto in ipotesi di truffa da e-commerce in conseguenza di bonifico operato dalla parte offesa su carta postepay evolution con associato IBAN.

Nella risoluzione del contrasto si è adottato il recente e condivisibile indirizzo adottato dalla Procura Generale della Cassazione che, con



conseguenti riflessi in tema di competenza territoriale, distingue la modalità di pagamento a mezzo "bonifico ordinario" - escludente, in quanto non istantaneo e revocabile, la contestualità fra pagamento della parte offesa e ricezione da parte dell'agente (di talché la competenza territoriale si incardina nel momento e luogo di effettiva ricezione della somma) - da quella del "bonifico bancario istantaneo o immediato", che di fatto comporta (a differenza del primo) il trasferimento in tempo reale della somma con connessa sostanziale irrevocabilità/irreversibilità dell'operazione, così dovendosi individuare nell'A.g. del luogo di effettuazione del bonifico istantaneo quella territorialmente competente a procedere.

- 8. L'insorgenza di contrasto relativamente a supposte, ipotetiche condotte di detenzione a fini di cessione, trasporto e vendita di sostanze stupefacenti.
  - Il contrasto ha trovato risoluzione, in un quadro istruttorio allo stato palesemente carente dei necessari approfondimenti investigativi, nel fare applicazione del canone suppletivo di competenza dettato dal terzo comma dell'art. 9 cod. proc. pen. .
- 9. L'insorgenza di contrasto di ipotesi di violazione degli artt. 18 e 55 D.Lgs. n° 81/2008 per omessa effettuazione della visita medica preventiva in fase preassuntiva del personale dipendente.
  - Si è ribadito la competenza territoriale in relazione al luogo ove ha sede legale l'impresa datrice di lavoro;
- 10. L'insorgenza di contrasto in ipotesi di violazione dell'art. 589 cod. pen. ad opera di personale medico non compiutamente identificato in servizio presso nosocomi siti in differenti circondari del distretto.
  - Sulla base delle iniziali e parziali risultanze di indagine si è data applicazione al canone normativo in punto di competenza territoriale a procedere quale enucleabile dal combinato disposto degli artt. 12 lett. a) e 16 co. 2 cod. proc. pen. .
- 11. l'insorgenza di contrasti fra Procura distrettuale e Procure circondariali in ipotesi di accertata, perdurante connessione ex art. 12 lett. b) e c) cod. proc. pen. di plurime condotte criminose, talune delle quali di competenza della Procura distrettuale.



A fronte di un iter procedimentale adottato dalla Procura distrettuale - consistito nell'operare stralcio degli atti limitatamente ai reati di propria competenza, per i rimanenti investendone le Procure circondariali, ovvero nel restituire l'intero fascicolo alla Procura circondariale mittente limitandosi ad escludere la ravvisabilità del possibile reato di propria competenza - si è ribadito, con riferimento ai reati elencati nei commi 3-bis e 3-quinquies dell'art. 51 cod. proc. pen. (atteso l'identico tenore letterale delle norme) e con gli opportuni richiami giurisprudenziali, il pacifico indirizzo della Suprema Corte secondo il quale, in tema di competenza, l'art. 51 cod. proc. pen. prevede, con riguardo ai reati ivi elencati, una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri determinativi della competenza.

Ciò in quanto la norma esercita una vis actractiva nei confronti degli ulteriori reati connessi (anche se di maggiore gravità), di talché la persistente e unitaria competenza della Procura distrettuale viene meno solo quando il P.M. - separata la specifica fattispecie di cui all'art. 51 cod. proc. pen. - ne abbia chiesto e ottenuto l'archiviazione (solo in tal caso potendosi ritenere non più pendente, quale presupposto della competenza funzionale, un procedimento relativo ad uno dei reati di cui all'art. 51 cod. proc. pen.).



#### Conclusioni

Per concludere in proposito, come autorevolmente rilevato, "gli uffici del pubblico ministero, nel complesso, abbandonati i timori di gerarchizzazione che avevano accompagnato la riforma del 2006, sembrano avere decisamente imboccato la via dell'approccio costruttivo, individuando forme di autorganizzazione suscettibili di incentivare i reciproci rapporti mediante forme di coordinamento spontaneo e di cooperazione non vincolata da specifiche norme. In proposito, di particolare significato è il fatto che tali modalità organizzative trovino il consenso del Consiglio superiore della magistratura, che in alcune delibere adottate ha mostrato di condividere il metodo seguito." (P.G. Cassazione, incontro con i Procuratori Generali presso le Corti d'Appello, 18 maggio 2017).

Il più volte richiamato art. 6 del decreto legislativo n° 106 del 2006 ha riqualificato in maniera significativa e di notevole portata innovativa la funzione di "vigilanza" attribuita al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello rispetto agli Uffici giudiziari requirenti del distretto, spostandosi da una funzione di mera sorveglianza, attribuite dall'ordinamento al Procuratore Generale ai sensi dell'art. 16 r.d.l. 31 maggio 1946, nº 511 e dell'art. 6 d.lgs. 20 febbraio 2006, n° 106, che guardava soprattutto al rilievo di eventuali illeciti disciplinari, verso un ruolo di vigilanza e di garanzia di beni di rango costituzionale, quali l'obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 Costituzione (e quindi la verifica del corretto esercizio dell'azione penale), il principio di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge di cui all'art. 3 della Costituzione (la verifica dell'uniforme esercizio dell'azione penale), il principio costituzionale del giusto processo di cui all'art. 111 della Costituzione (la verifica del rispetto delle norme sul giusto processo), il principio di buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione (la verifica del puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti).

Del resto, proprio in questa direzione il Presidente della Repubblica, nel corso del suo intervento nella seduta del Consiglio Superiore della Magistratura del 9 giugno 2009, ha sottolineato la portata innovativa della nuova funzione di vigilanza, invitando a « ... tenere conto del fatto che, con



l'articolo 6 del decreto legislativo n° 106 del 2006, sono stati accresciuti i poteri di sorveglianza dei procuratori generali presso le Corti di Appello e del procuratore generale della Cassazione. I primi debbono innanzitutto verificare il corretto esercizio dell'azione penale, il rispetto delle norme sul giusto processo, il puntuale espletamento - da parte dei procuratori - dei poteri di direzione, controllo e organizzazione; e poi, a seguito dell'acquisizione di dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto, riferirne al procuratore generale della Cassazione. Questi viene così investito della vigilanza sul complessivo andamento delle attività svolte da tutti gli uffici requirenti ... ».

L'assolvimento di tale funzione, particolarmente rilevante in quanto preordinata, come prima detto, alla garanzia di beni di rango costituzionale, impone un aggiornamento degli assetti organizzativi della Procure Generali, la cui strutturazione tradizionale, ereditata dal passato, appare per molti versi inadeguata ai nuovi compiti attribuiti a tale Ufficio dall'art. 6 cit.

A tale scopo dovranno essere introdotte significative innovazioni dirette a superare l'inadeguatezza di una visione del Procuratore Generale quale mero recettore passivo di eventuali informazioni offertegli dai Procuratori della Repubblica e per l'apprestamento di canali di osservazione sempre più adeguati, che si caratterizzino, cioè, per continuità, tempestività ed efficacia.

Un significativo banco di prova è stato sicuramente costituito dalle misure organizzative adottate - a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n° 103 ("Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario") - in tema di avocazione delle indagini preliminari e di concordato sui motivi di appello, essendosi a tale proposito creati dei canali di osservazione aventi le suddette caratteristiche, attraverso i quali è stato perseguito il fine di realizzare lo scopo di costituire una piattaforma informativa per l'utile esercizio della sopra detta funzione di vigilanza.

Nello stesso senso, occorre sempre di più approfondire le articolate competenze in materia di analisi dei progetti e dei provvedimenti organizzativi adottati nelle Procure della Repubblica del distretto, di segnalazione e individuazione delle soluzioni e delle migliori prassi organizzative meritevoli di essere diffuse nel distretto, della formulazione di proposte per soluzioni organizzative innovative, dell'accertamento di eventuali disfunzioni potenzialmente pregiudizievoli dei beni giuridici e



degli interessi pubblici alla cui tutela è preordinata la funzione di vigilanza, della predisposizione di protocolli di intesa infradistrettuali in ordine a tematiche di interesse generale, anche al fine di garantire l'uniformità dell'esercizio dell'azione penale, della organizzazione di riunioni con tutti i procuratori della Repubblica del distretto, per l'analisi di problematiche di interesse comune, della individuazione di situazioni e condotte che richiedono l'attivazione dei poteri-doveri di sorveglianza, etc. .



#### PARTE SECONDA

Brevi considerazioni sulla situazione di copertura delle piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo e sullo stato delle risorse materiali <sup>1</sup>

Va qui esaminata la situazione relativa alla copertura delle piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo, nonché allo stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici.

Nel periodo in valutazione sono state adottate dagli Uffici del Distretto iniziative strumentali finalizzate alla acquisizione di una maggiore efficienza, attraverso l'individuazione e l'adozione di strumenti idonei a razionalizzare e migliorare l'organizzazione del lavoro giudiziario.

Per quanto riguarda la pianta organica dei magistrati, pur essendo sicuramente positivo il fatto che siano stati anche di recente pubblicati, e in buona parte coperti, numerosi posti di Sostituto Procuratore presso gli Uffici requirenti del Distretto, va sollecitata comunque l'urgente copertura delle (ancorché limitate) vacanze tuttora esistenti.

Per quanto riguarda la Procura Generale, la pianta organica dell'Ufficio, composta da dieci Sostituti (oltre al Procuratore Generale e all'Avvocato Generale), registra la scopertura di un posto.

Invero, si sono dapprima resi vacanti, nel periodo di riferimento, due posti di Sostituto Procuratore Generale, a seguito del pensionamento, nello scorso mese di ottobre del 2020, della dott.ssa Benedetta Parducci e della dott.ssa Luciana Singlitico.

Soltanto di uno di tali posti è stata disposta la pubblicazione e, con delibera del 22 dicembre 2020, la relativa copertura, con il trasferimento della dott.ssa Angela Pietroiusti, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze.

Alla preesistente carenza di organico di un posto si è aggiunta, poi, l'ulteriore vacanza determinata dal trasferimento del Sostituto Procuratore dott. Domenico Manzione, che, nominato Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca con delibera del Consiglio Superiore della

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Paragrafo redatto con la collaborazione del Dirigente Amministrativo dott. Paolo Grandi.



Magistratura del 14 luglio 2021, ha preso possesso del suo nuovo incarico in data 13 settembre 2021.

Con delibera consiliare del 4 novembre 2021 è stata disposta la copertura di uno dei due posti vacanti, con il trasferimento del dott. Pietro Ferrante, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna.

Persiste, quindi, la scopertura di un posto.

Le suddette carenze di organico hanno reso difficile il normale svolgimento delle attività e dei servizi della Procura Generale, stante anche la contemporanea vacanza del posto di magistrato distrettuale requirente, che si protrae ormai da lungo tempo.

Infatti, pur essendo stata più volte disposta la pubblicazione di tale posto vacante distrettuale, non vi è stato alcun aspirante: ed è appena il caso di rilevare che l'assenza del magistrato distrettuale non consente a questo Ufficio di potere porre in essere utili forme di intervento dirette ad evitare significativi disservizi a carico delle Procure del Distretto di volta in volta venutesi a trovare in gravi condizioni di difficoltà e a sterilizzare gli effetti negativi sugli uffici delle assenze prolungate dei magistrati in servizio.

Discende inevitabilmente da tale situazione la grave difficoltà di fronteggiare adeguatamente il numero (sempre crescente) delle udienze di Corte d'Appello, Corte d'Assise d'Appello e Tribunale di Sorveglianza e i diversi servizi di turno, nonché l'oggettivo aumento, a carico di ciascun magistrato, di tutte le attività e i servizi della Procura Generale, a partire dal servizio relativo al "visto" sulle sentenze, le impugnazioni e tutte le altre attività requirenti riguardanti i diversi circondari dei Tribunali.

Al fine di fornire un immediato supporto che potesse consentire di superare le oggettive difficoltà evidenziate e per il governo della suddetta grave difficoltà organizzativa si è reso indispensabile disporre l'applicazione, a tempo parziale, per il periodo di tre mesi, per tre giorni alla settimana, di un magistrato, individuato, a seguito di interpello e con il consenso dello stesso, nel Sostituto Procuratore della Repubblica di Arezzo dott. Marco Dioni.

Si auspica, quindi, la quanto più rapida copertura della residua vacanza, in considerazione del prevedibile incremento del carico di lavoro dell'Ufficio, anche in conseguenza dell'aumento previsto per gli organici del corrispondente Ufficio giudicante, da cui discenderà inevitabilmente la



grave difficoltà di fronteggiare adeguatamente il prevedibile aumento del numero delle udienze.

Non può non guardarsi con favore, infine, alla imminente entrata a regime del nuovo strumento organizzativo costituito dalla pianta distrettuale flessibile, a seguito della emanazione del Decreto Ministeriale del 27 dicembre 2021 con il quale, previa acquisizione del parere del Consiglio Superiore della Magistratura in data 22 dicembre 2021, sono state individuate le "condizioni critiche di rendimento" degli Uffici giudiziari che "danno luogo all'assegnazione di nuove risorse e la relativa durata minima (un anno), nonché i criteri di priorità per destinare i magistrati della pianta flessibile distrettuale alla sostituzione nei casi di assenza dal servizio, ovvero per l'assegnazione agli uffici che versino in condizioni critiche di rendimento".

Nella definizione delle condizioni critiche sarà necessario considerare come prioritari gli obiettivi del PNRR, con particolare riferimento alla riduzione dell'arretrato e alla durata dei procedimenti.

La determinazione di questo nuovo strumento - più dinamico della figura del magistrato distrettuale - è destinato a fornire risposta alle frequenti e ben note situazioni di difficoltà degli uffici giudiziari, in una logica di flessibilità lavorativa, di carattere temporaneo e rispondente a precisi obiettivi, tra cui soprattutto quello di "garantire una costante rispondenza tra la domanda di giustizia esistente e i contingenti di magistratura assegnati ai singoli uffici giudiziari".

In particolare, la "Relazione tecnica sul progetto di determinazione delle piante organiche flessibili distrettuali del personale di magistratura", ha rilevato che il Distretto di Firenze "si caratterizza per un altissimo numero di uffici (26), che rappresenta il secondo valore a livello nazionale dopo il distretto di Torino; il numero dei magistrati in pianta fissa è elevato (490 magistrati) così come quello delle vacanze medie nel triennio (65,7). Agli alti valori fatti registrare dagli indicatori portanti si accompagna - per quanto concerne gli indicatori integrativi - un alto numero di sedi (7) con tasso di turn-over superiore alla soglia critica, tale da collocare il distretto al quinto posto a livello nazionale, dovendosi segnalare sotto questo profilo, per gli alti valori registrati, i tribunali di Prato (77,3) e Pistoia (61,3). Le sedi con arretrato civile superiore alla soglia critica sono 3 - dato che colloca il distretto al quarto posto a livello nazionale - e segnatamente la corte di appello, che ha un arretrato del 46%, e i tribunali di Grosseto e Pisa, come già evidenziato dal Consiglio giudiziario. Quanto alle pendenze, deve segnalarsi la



situazione di criticità che fa registrare la corte di appello, con un rapporto tra pendenti ed iscritti pari a 2,4".

Di tal che la pianta organica flessibile del Distretto di Firenze è stata determinata in complessive 10 unità, di cui 7 destinate alle funzioni giudicanti e 3 a quelle requirenti.

Per quanto riguarda la situazione del personale amministrativo della Procura Generale, si rileva quanto segue.

Le dotazioni delle Procure Generali, compresa quella di Firenze, sono - per disegno organico strutturale - pressoché ovunque molto contenute.

La Procura Generale di Firenze ha una dotazione organica di n° 42 unità.

Al termine del precedente periodo di riferimento (e quindi al 30 giugno 2020), erano presenti appena 29 unità di personale, con una percentuale di scopertura globale dell'Ufficio pari al 32.56%.

Non di meno, la situazione relativa alla presenza di personale è notevolmente mutata rispetto all'anno precedente grazie ai concorsi pubblici per titoli e prova pratica organizzati dal Ministero tra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021 per le qualifiche di operatore giudiziario, direttore amministrativo e cancelliere esperto. Non tutte le assunzioni sono maturate nel primo semestre, ma a settembre del 2021 l'Ufficio aveva i quadri amministrativi quasi al completo.

Alla data di scadenza del periodo oggi in esame (30 giugno 2021) si è registrata la presenza di n° 35 addetti, con una percentuale di scopertura scesa al 20.45%.

Il suddetto dato, tuttavia, dev'essere corretto sotto i seguenti profili:

- > un funzionario giudiziario risulta comandato al Tribunale di Nola;
- > tre unità (un direttore, un autista, un commesso) sono applicate all'Ufficio, in via continuativa, dalla Procura della Repubblica di Firenze;
- > un operatore giudiziario, assunto nel mese di febbraio 2021, ha subito chiesto e ottenuto aspettativa per motivi di famiglia fino al 31 luglio 2021, per poi licenziarsi;
- > un secondo operatore giudiziario ha ottenuto, per motivi di salute, l'applicazione continuativa per la durata di sei mesi alla Procura della Repubblica di Arezzo.



Pertanto la effettiva presenza di personale nella Procura Generale va determinata, in concreto, in n° 32 addetti (di cui n° 3 applicati) per una scopertura effettiva del 27.27%.

È diffusa, a causa dell'invecchiamento del personale la richiesta di accesso ai benefici previsti dalla legge n° 104/1992.

Quanto agli autisti, il relativo criterio di organizzazione del lavoro, impostata da moltissimo tempo su 3 giorni di servizio a settimana per un tempo prolungato, risolve senza dubbio più problemi di quanti non ne crei.

Con le unità disponibili, l'Ufficio distrettuale si muove quotidianamente allo snodo di ampie attribuzioni, collegate, per gli aspetti amministrativi, al suo essere interlocutore del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia per gli Uffici requirenti del Distretto, a essere il destinatario della quasi totalità dei fondi che l'Amministrazione centrale riconosce ai succitati Uffici, a essere il responsabile della sicurezza del Palazzo di Giustizia, unità complessa contenente tutti gli Uffici Giudiziari cittadini con problematiche e necessità diverse e distinte, e l'interlocutore delle misure di sicurezza negli Uffici del Distretto, a essere referente dei movimenti del personale nel Distretto per tutti gli Uffici requirenti, solo per citare alcune fra le numerose e complesse attribuzioni.

È bene ricordare che, con una così limitata disponibilità di risorse umane, ogni perdita di singole unità comporta, per effetto immediato, la corrispondente perdita del 3% circa del potenziale lavorativo.

Senza entrare in un eccessivo livello di dettaglio in riferimento al movimento e ai carichi di lavoro in area penale e civile, sul personale di segreteria gravano le operazioni di registrazione, ripartizione interna tra i magistrati addetti, assistenza per ogni necessità di integrazione documentale, monitoraggio dei fascicoli e degli atti in movimento, loro raccolta e restituzione.

Si citano alcuni numeri per evidenziare la consistenza del fenomeno: nel periodo di riferimento, nonostante la contrazione delle sopravvenienze in conseguenza delle limitazioni derivanti dal regime emergenziale, sono stati apposti n° 25.840 visti su sentenze penali, n° 1.152 visti su sentenze civili, n° 4.274 visti su ordinanze, n° 2.491 su decreti relativi a procedimenti penali, n° 1.725 su decreti relativi a procedimenti civili; sono stati espressi n° 2.074 pareri in materia penale e sono stati n° 167 gli interventi per



affari contenziosi civili e n° 57 quelli per affari civili in camera di consiglio. Gli atti di impugnazione sono stati n° 73.

Un discorso a parte merita l'Ufficio Esecuzioni Penali, che ha provveduto nell'anno di interesse a n° 560 iscrizioni. Non è stato confermato il precedente trend di costante crescita, probabilmente a causa delle restrizioni dovute al Covid-19 che hanno avuto evidenti effetti anche sugli Uffici giudiziari del Distretto, fermando i processi non urgenti nel periodo marzo-giugno 2021.

Per reggere il flusso della comunque rilevante mole di lavoro, sono state assegnate a detta articolazione dell'Ufficio tre ulteriori unità di ruolo temporanee provenienti da altra amministrazione.

Preziosa, inoltre, si è dimostrata la collaborazione del personale in servizio civile, qui giunto mediante bando regionale, nonché l'apporto dei volontari appartenenti alle Forze dell'Ordine in congedo, anch'essi rientrati in servizio dopo le restrizioni dei primi mesi di emergenza sanitaria.

Come rilevato lo scorso anno, in un quadro già di per sé oggettivamente complicato, è sopraggiunta all'inizio del 2020 la gravissima epidemia di Covid-19, che ha letteralmente sconvolto la vita e il regolare svolgersi del lavoro.

Come è noto, dal 8 marzo fino al 16 maggio 2020 vi è stata la chiusura totale di tutte le attività. Anche l'attività giudiziaria è stata interrotta, i termini sono stati sospesi, i processi rinviati. Si è disposto il contingentamento dell'accesso del pubblico ed è stata accuratamente regolamentata l'apertura delle cancellerie per evitare il diffondersi del virus.

Pur tuttavia, in questo frangente così tragico per i destini sociali ed economici del Paese, sono nate nuove modalità di trattazione dei processi e si è sperimentato un nuovo e diverso modo di lavorare.

Per non paralizzare la giurisdizione, che, comunque, anche in situazioni emergenziali deve poter operare per quei processi o quelle attività che non possono attendere per la relativa trattazione situazioni di normalità, si è avviata la trattazione telematica a distanza, mediante l'accesso alla piattaforma digitale *Teams* messa a disposizione dal Ministero della Giustizia, e per il personale si è adottato, per la prima volta, il regime di *smart-working*. È stato accelerato, inoltre, lo sviluppo della automazione del



processo penale, con provvedimenti che lo stanno gradualmente trasformando in un completo processo telematico.

In questo periodo, è stata notevole la produzione di ordini di servizio e di disposizioni per regolamentare il lavoro a distanza e temperarlo con le necessità di assicurare, in ogni caso, i servizi in presenza in Ufficio, tenuta presente anche la sua valenza distrettuale e, quindi l'importanza anche di trasmettere agli Uffici del Distretto direttive e istruzioni.

Anche il secondo semestre del 2020 e il primo semestre del 2021 sono stati caratterizzati dalle gravi difficoltà determinate dal Covid-19.

Dopo l'iniziale fase di ricorso massiccio allo smart-working - anche in Procura Generale, che ha un'alta percentuale di personale certificato fragile -, che ha fatto registrare comunque un certo rallentamento delle attività, con l'inizio delle vaccinazioni di massa, e il progressivo ritorno alla normalità, è di nuovo ripresa l'attività in presenza, seppur sempre con una percentuale di persone in smart-working, che si è ridotta progressivamente ai soli soggetti fragili (per i quali, oltretutto, è ripresa l'attività in presenza per la maggior parte delle ore lavorative).

Per un'unità di personale si è pure previsto il coworking per un giorno la settimana.

Da metà maggio 2020 è iniziata la cosiddetta "fase 2", con la graduale ripresa, sviluppatasi nei successivi mesi di giugno e luglio, di tutte le attività d'ufficio e giurisdizionali; si è ridotta, pertanto, la quantità di giorni lavorati in *smart-working*, è ripresa la frequentazione degli uffici, sono riprese le udienze in presenza. Anche in questa situazione, l'attività amministrativa è stata intensa, specie nella programmazione della ripresa del lavoro in presenza, da conciliare col residuo *smart-working*, sempre tenendo aperto il confronto con le Organizzazioni Sindacali e le R.S.U.

Continuo è stato, invero, anche il confronto con le Organizzazioni Sindacali e le R.S.U..

Parallelamente, si è svolta una intensa attività di prevenzione della diffusione del Covid-19 con l'adeguamento degli uffici alle direttive impartite dai numerosi provvedimenti normativi nel tempo emanati, nonché alla altrettanto copiosa produzione normativa regionale.

È stato assicurato il costante rifornimento di ogni dispositivo di protezione individuale (mascherine, guanti, protezioni di plexiglass e quant'altro servisse allo scopo), sia per l'Ufficio, sia anche per gli altri



Uffici del Distretto, in più casi autorizzando questi ultimi, di volta in volta, all'acquisto; con conseguente notevole impegno del settore della Contabilità.

All'interno di questo complesso quadro d'insieme, si rileva che anche il periodo 2020/2021 è stato un anno di significativa evoluzione e di cambiamenti per la Procura Generale di Firenze.

Da un punto di vista organizzativo, nel secondo semestre del 2020 si è proceduto alla mappatura dell'Ufficio e alla regolamentazione dello *smartworking* emergenziale. Nel mese di settembre 2020 si sono poi svolti i colloqui di idoneità per l'avvio dei giovani al lavoro del servizio civile.

L'arrivo di nuovo personale, il ritorno dei volontari in congedo delle Forze dell'Ordine e la presenza dei giovani del servizio civile ha spinto la dirigenza amministrativa alla riorganizzazione dei servizi e alla cristallizzazione di tale nuova organizzazione in un ordine di servizio generale, sottoscritto nell'aprile del 2021.

Il processo di misurazione e valutazione della performance del personale dipendente, secondo le disposizioni del D.M. Giustizia 10.5.2018, è stato avviato per l'anno 2020 e si è concluso nei primi mesi del 2021 con la consegna delle singole schede della valutazione dei risultati e dei comportamenti, cui è seguito il colloquio con ogni addetto; il Dirigente amministrativo ha poi valutato le eventuali osservazioni e/o richieste di diversa valutazione giunte, definendole con appositi provvedimenti depositati agli atti.

Nel periodo in riferimento si è individuato un nuovo direttore amministrativo, unitamente al Dirigente amministrativo, assieme allo scrivente, quale referente per la formazione del personale degli Uffici requirenti del Distretto. Pur con le difficoltà legate alla pandemia, si è definita l'esecuzione del piano della formazione per il personale, condividendo appieno il disegno strategico dell'Amministrazione, che, da un lato, ha inteso investire sulla formazione iniziale nella certezza che tale strumento possa influire positivamente sulle competenze e sulla capacità dei neo-dipendenti di relazionarsi in modo corretto con le persone che si incontrano nel proprio percorso professionale; e, dall'altro, ha individuato nei Dirigenti amministrativi i primi soggetti in grado di decretare il successo della iniziative formative (cfr., tra le altre, n° 240024 del 21.12.2017 e n° 35654 del 22.2.2019 Min. G. Uff. 11 Formazione).



Nel primo semestre 2021 è partita inoltre la formazione obbligatoria per tutto il personale assunto tra il 2020 e il 2021 con le qualifiche di commesso, operatore giudiziario (sia a termine sia a indeterminato), cancelliere esperto e direttore.

Infine, nel periodo di interesse è proseguito un percorso di informatizzazione dei registri e dei dati che, a fianco dei registri e programmi ufficiali di esclusiva competenza ministeriale, intende coprire le aree e i servizi che venivano monitorati esclusivamente attraverso registrazioni cartacee di comodo, principalmente in area penale e civile.

Per quanto riguarda le risorse materiali e gli strumenti informatici, non vi è alcunché di rilevante da segnalare. Il Ministero ha fornito PC portatili e monitor sia ai magistrati sia al personale impegnato nello *smartworking*.

Gli arredi e le infrastrutture diverse da quelle informatiche sono recenti e tuttora adeguate, in via generale, dato che il trasloco nel nuovo Palazzo di Giustizia ha richiesto importanti investimenti e acquisti di forniture nuove che non necessitano ancora di sostituzione; e, quanto alle attrezzature informatiche, sentito anche il consegnatario, non si ritiene di segnalare alcunché di particolarmente significativo.

# Copertura della pianta organica del personale amministrativo

La percentuale di scopertura distinta per aree era la seguente, al 30.6.2021:

# > AREA 3<sup>^</sup> - scopertura 11,11%

In dettaglio:

- direttore amministrativo: 33,33% (in servizio 2 su 3);
- funzionario giudiziario: 0% (in servizio 5 su 5), con scopertura reale del 20%, in quanto un funzionario è stato comandato permanentemente ad altro Ufficio);
- funzionario contabile: 0% (in servizio 1 su 1).

# > AREA 2° scopertura 20,00%

- cancelliere esperto: 80% (in servizio 1 su 5);
- assistente informatico: 50% (in servizio 1 su 2);



- contabile: + 50% (in servizio 2 su 1);
- assistente giudiziario: 9,09% (in servizio 9 su 11), con scopertura reale del 18,18%, in quanto un assistente è stato comandato permanentemente ad altro Ufficio);
- operatore giudiziario: 0 % (in servizio 6 su 6),
- conducenti automezzi: 20% (in servizio 4 su 5).

#### > AREA 1° scopertura 100%

Ausiliario: 75% (in servizio 1 su 4).

V'è poi, a parte, la situazione dei centralinisti non vedenti, di cui non si conosce l'organico, stabilito dal Ministero. Al momento, vi sono 4 unità in servizio.

Il dato tiene esclusivamente conto della dotazione organica; il quadro delle applicazioni ne modifica in parte gli esiti:

- al 30.6.2021 erano in corso n° 3 applicazioni attive per l'intera settimana 1 direttore amministrativo, 1 autista e 1 commesso che riducono la scopertura formale in area 3^ allo 0%, in area 2^ al 16,67% e in area 1^ al 50%;
- alla stessa data era in corso n° 1 applicazione passiva per parte della settimana (1 operatore applicato per 1 giorno alla settimana alla Procura di Pisa).

Con gli ingressi di personale in seconda area (peraltro proseguiti nel secondo semestre 2020), le criticità residue riguardano il solo profilo degli ausiliari.

La carenza di personale ausiliario è parimenti determinante per l'efficacia complessiva, comportando un fattore di stress per l'organizzazione e per l'attribuzione, sistematica e non sempre serena, di quelle mansioni a personale di altri profili professionali.

Vi è peraltro da evidenziare che la Procura Generale, unica in ciò, è riuscita anche con il proprio personale a dare ausilio alla Corte d'Appello, prendendo in carico il servizio della formazione magistrati, alla quale ha dedicato un'unità quasi a tempo pieni e una seconda in ausilio temporaneo.



Quanto alla figura del Dirigente amministrativo, si rileva che rimangono ancora nella quasi totalità scoperti i relativi posti presso gli Uffici requirenti del Distretto.

Si è comunque sviluppata una rete mirata alla condivisione di problemi, interessi, quesiti, obiettivi, principalmente con i Dirigenti della Corte d'Appello, del Tribunale e della Procura della Repubblica di Firenze, ma anche, con risultati più o meno soddisfacenti, con i restanti Dirigenti del Distretto, quasi tutti posizionati negli Uffici occidentali (Pisa, Lucca, Livorno, Grosseto). Più difficile è stato il dialogo con le altre Procure ove il dirigente è assente.

Ciò ha determinato dei veri e propri "corto-circuiti comunicativi", con il coinvolgimento del Procuratore Generale in ambiti di competenza della dirigenza amministrativa, comportando evidentemente l'assenza del dirigente la necessaria interlocuzione con i Procuratori della Repubblica; nonché altrettanto palesi problemi all'efficacia dell'organizzazione.

Anche la posizione dei direttori amministrativi è spesso "sovraesposta", in conseguenza dell'assenza del dirigente amministrativo, con la sottrazione di preziose risorse al coordinamento e al controllo dei servizi di cancelleria/segreteria. Ciò ne fa una figura "ibrida", sul cui apporto spesso confida il magistrato Capo dell'Ufficio, senza che sia possibile delegare ai direttori amministrativi, in via generale, le funzioni proprie della dirigenza, che restano in capo al Procuratore per specifica previsione normativa.

Per ciò che riguarda i contributi esterni alla dotazione di personale amministrativo, anche per il 2020/2021 sono stati fondamentali quelli che, sia la Regione Toscana attraverso il sistema del Servizio Civile Regionale, sia la Fondazione Cassa di Risparmio attraverso forme di sovvenzione al contributo offerto da pensionati delle Forze dell'Ordine, hanno offerto agli Uffici giudiziari, consentendo temporanee esperienze lavorative, nel primo caso, a giovani non ancora entrati nel mondo del lavoro, nel secondo caso, a volontari ormai usciti da detto mondo, che intendono non di meno ancora collaborarvi in piccola misura, ma preziosa, misura.

In virtù di tali contributi, l'Ufficio si è avvalso di n° 5 giovani del S.C.R., che hanno prestato servizio per la durata di 8 mesi e con contratti di n° 30 ore settimanali, hanno proseguito il loro servizio fino all'esaurimento dei previsti otto mesi, lasciando l'Ufficio nel mese di novembre.



Per quello che riguarda, poi, il contributo offerto dai volontari pensionati delle Forze dell'Ordine, limitatamente all'opera prestata in favore della Procura Generale con le Convenzioni che si sono susseguite nel periodo di interesse (il rinnovo annuale è intervenuto il 15 ottobre 20209 per la durata di un anno), esso è consistito - nella prima frazione di anno - in complessive n° 28 ore settimanali, confermate anche per la seconda parte dell'anno in interesse.

Si tratta all'evidenza di una partecipazione che offre sì un piccolo contributo allo svolgimento di lavori d'ufficio, generalmente non prioritari e tuttavia dovuti, ma che allevia l'opera del personale ed evita l'incancrenirsi di problematiche collegate all'eventuale stagnazione di compiti.

I contributi prestati dalla Regione Toscana, attraverso il sistema del Servizio Civile Regionale, e dalla Fondazione Cassa di Risparmio, sono preziosi, poiché consentono temporanee esperienze lavorative sia, per un verso, a giovani non ancora entrati nel mondo del lavoro sia, per altro verso, a volontari usciti da detto mondo, che intendono ancora collaborarvi in piccola misura. Tali contributi non sono, e non possono essere, strutturali; ma possono senz'altro favorire negli Uffici giudiziari la realizzazione di singoli progetti e consistere in un'interessante esperienza che, in particolare per i giovani del Servizio Civile, deve presentare caratteristiche anche formative in cui si affianca, quindi, l'impegno del dipendente di ruolo all'impegno del giovane in Servizio civile, non potendo consistere nello sfruttamento di una risorsa di cui, per tutte le ragioni espresse, vi è un gran bisogno. Ciò significa che il gradito ricorso all'aiuto fornito da tale personale non può ritenersi in alcun modo sostitutivo di personale dell'Amministrazione giudiziaria.

Si é curata l'organizzazione e l'utilizzo delle risorse personali e materiali disponibili in modo da ottenere il miglior risultato possibile in vista del servizio pubblico che l'Ufficio deve garantire.

È stata assicurata la migliore collaborazione possibile con gli altri uffici pubblici nel rispetto delle specifiche competenze di ciascuna istituzione.



# L'informatica e l'innovazione tecnologica 2

L'informatica applicata al diritto e la giustizia digitale rappresentano un nodo cruciale, una necessità e non un lusso, non solo per la vita dei cittadini, ma anche per l'economia e lo sviluppo del Paese: lentezze e inefficienze della giustizia costano miliardi di euro, mentre una giustizia più rapida creerebbe posti di lavoro e aumento del reddito pro-capite.

L'innovazione è, nel presente drammatico contesto di crisi, una delle poche prospettive certe per un rilancio della giustizia italiana.

La ragionevole durata di tutti i processi non può prescindere, oggi più che mai, dalla digitalizzazione e dalla automazione, e, su altro piano, dall'adattamento ai suddetti fini del lavoro giudiziario e delle professioni giudiziarie.

L'investimento nell'informatizzazione rappresenta una parte fondamentale del processo di innovazione che coinvolge la giustizia italiana. L'informatizzazione e la digitalizzazione della giustizia non rappresentano, infatti, la semplice immissione delle nuove tecnologie nel tessuto organizzativo preesistente. Le nuove tecnologie, al contrario, ci aiutano a ridefinire e a mutare profondamente i modelli organizzativi, contribuiscono ad accantonare consuetudini inveterate, ad abbattere abitudini obsolete e, in ultima analisi, a disegnare nuovi stilemi di gestione e di organizzazione dei flussi di lavoro.

È indispensabile, pertanto, investire nell'innovazione tecnologica, nella ferma convinzione della indispensabilità del ricorso alla tecnologia come leva per il cambiamento e supporto all'organizzazione, oltre che per una maggiore trasparenza della struttura organizzativa e per esigenze di dialogo con la cittadinanza, anche mediante la valorizzazione di tante risorse interne, in grado di migliorare qualità ed efficienza del lavoro quotidiano.

A tal fine occorre perseguire per il futuro l'obiettivo di migliorare l'efficienza dei servizi giudiziari implementando l'informatizzazione sia dei servizi penali che di quelli amministrativi degli Uffici requirenti del distretto.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Paragrafo redatto con la collaborazione dei Magistrati Referenti Distrettuali per l'innovazione e l'informatica per il settore requirente, dott. Vito Bertoni e dott. Giovanni Solinas, e del MAGRIF della Procura Generale, dott. Fabio Origlio.



L'organizzazione con l'ausilio di strumenti informatici può significare razionalizzazione della distribuzione degli affari e delle risorse umane, riduzione dell'intervento umano del giudice e/o del dirigente dell'ufficio giudiziario in attività ripetitive che non hanno effettivo contenuto giurisdizionale, l'abbattimento di tempi morti in alcune fasi del procedimento.

L'istituzione dell'UDI presso la Corte di Appello e la nuova Circolare sui RID (emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 6 novembre 2019) hanno mutato radicalmente la prospettiva dell'informatizzazione del distretto, fornendo maggiori possibilità di sviluppo e implementazione.

L'impulso è stato dato grazie alla previsione di incontri periodici con i Magrif requirenti degli Uffici del distretto, svoltisi anche con collegamenti da remoto, come imposto dall'emergenza sanitaria conseguente all'epidemia da Covid-19. Gli incontri hanno riguardato principalmente le innovazioni in materia di intercettazioni telefoniche e l'avvio dell'archivio digitale, la gestione delle udienze da remoto e l'introduzione del portale deposito degli atti.

Il settore della tecnologia applicata al processo e alle modalità organizzative del lavoro ha tratto impulso e spunti di riflessione proprio nel contesto epidemiologico Covid-19.

La situazione pandemica ha imposto scelte organizzative di carattere emergenziale, talvolta poggianti su istituti e prassi preesistenti e talaltra derivanti da innovazioni tecniche e metodologiche.

La normativa dettata dall'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n° 18, e successive modifiche, ha introdotto (o, comunque, consolidato) importanti novità, tra cui si segnalano in particolare:

- l'estensione delle comunicazioni e delle notificazioni del processo penale in via telematica (sia attraverso l'applicativo SNT, sia attraverso il sistema PECTIAP-DOCUMENT@, attivo per gli uffici che adottano TIAP-DOCUMENT@);
- la remotizzazione delle udienze, con partecipazione delle persone detenute non solo con videoconferenza, ma anche mediante ricorso a strumenti di collegamento più agili;
- l'avvio del deposito penale telematico per gli atti successivi all'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari;



• l'inoltro, tramite portale NDR, delle notizie di reato e dei seguiti per la P.G..

Tanto basta per potere a buon diritto affermare che, a causa dell'emergenza pandemica, siamo di fronte ad un'imprevista accelerazione del processo di digitalizzazione e di dematerializzazione del processo penale e, in ultima analisi, di attuazione del processo penale telematico.

La Procura Generale intende monitorare e sviluppare le ricadute che le innovazioni tecnologiche, con specifico riguardo al settore della informatizzazione dei servizi, hanno sul livello di efficienza e produttività degli Uffici giudiziari del distretto, verificando la situazione degli stessi in materia di informatica giudiziaria e di innovazione tecnologica valutando la possibilità di attuazione di nuovi modelli di interazione informatica tra Uffici e conseguenti nuovi possibili modelli organizzativi.

Occorre valorizzare le risorse umane, finanziarie, culturali, per gestire e innovare la giustizia attraverso l'uso di nuove tecnologie e di nuovi modelli organizzativi. Può dirsi ormai raggiunta la consapevolezza circa la necessità di proseguire sulla strada già intrapresa, valutando la portata dei benefici correlati all'uso delle tecnologie, capaci di rendere il sistema più rapido, più efficiente e maggiormente rispondente alle istanze di giustizia dei cittadini.

Il nostro impegno, oggi, deve andare nella direzione di far sì che l'informatica giudiziaria divenga il vero motore per l'innovazione dell'organizzazione e dell'efficienza degli uffici giudiziari, in modo tale da consentire una revisione organizzativa e procedurale che sia veramente in linea con un ambiente tecnologicamente evoluto, e da portare la giustizia a muoversi ad una velocità adeguata.

I dirigenti, sia magistrati sia amministrativi, con il coinvolgimento degli avvocati, devono assumere precise responsabilità nel campo dell'innovazione, imparando a muoversi in tale ambiente, usando le applicazioni disponibili, provando a coinvolgere gli enti locali

# > La situazione degli hardware

Il Distretto di Firenze sfrutta tutte le funzionalità della suite SICP, TIAP, SNT ed è allineato con gli aggiornamenti distribuiti periodicamente da



DGSIA all'ultima versione disponibile. Anch'esso, nell'ambito del progetto Securizzazione TIAP Document@, fa parte della DMZ (Demilitarized Zone).

Il quadro generale concernente le dotazioni hardware e le necessità dei singoli Uffici è abbastanza soddisfacente.

Le macchine in uso ai magistrati sono dotate anche del programma OFFICE 365. Il livello quantitativo e qualitativo delle forniture ministeriali assegnate appare sostanzialmente adeguato.

I magistrati e gli operatori sono titolari di una postazione desktop completa, che prevede un PC e una stampante per ciascun utente e, per buona parte del personale amministrativo, si compone anche di uno scanner.

L'emergenza sanitaria che ha caratterizzato l'anno 2020 ha imposto la necessità di ricorrere in maniera massiccia a collegamenti da remoto anche per la partecipazione alle udienze. Non di meno, molti magistrati hanno segnalato la carenza di webcam e di microfoni da connettere al desktop. Dopo le difficoltà inizialmente ravvisate al riguardo, con nota del 19 novembre 2020 il Ministero ha comunicato che "... al fine di agevolare la possibilità del personale degli uffici giudiziari di svolgere la propria attività lavorativa da remoto, considerata la contingente rilevanza e l'urgenza di ricorrere a modalità di gestione della spesa decentrata in essere presso questa Direzione generale, a fronte di una modalità centralizzata da parte di DGSIA, in linea del tutto eccezionale e in coerenza con l'istituzione dello specifico piano gestionale, potranno essere acquistate con i medesimi fondi webcam, lettori smart card e casse per p.c.". senza ulteriore necessità di preventiva autorizzazione da parte della competente Direzione generale. Molti Uffici, pertanto, autonomamente provveduto all'acquisto.

Ove la struttura dell'ufficio lo permetta (uffici centralizzati), vengono assegnate stampanti in condivisione o stampanti di rete.

Le segreterie dei magistrati, così come gli uffici centralizzati (uffici preposti alla notifica degli avvisi ex art. 415-bis cod. proc. pen., uffici esecuzioni, Registro Generale) dispongono di apparecchi multifunzione (fax/scanner/fotocopiatori).

Alcuni uffici sono dotati di fotocopiatrici/scanner configurati come stampanti "di riserva" per tutte le postazioni di lavoro presenti: tali dispositivi possono, dunque, essere utilizzati in caso di bisogno (guasti o altri inconvenienti).



Gli uffici si sono organizzati per mettere, inoltre, a disposizione degli avvocati delle postazioni per la consultazione degli atti dei procedimenti digitalizzati.

Taluni uffici (in particolare, le Procure di Arezzo, Firenze e Lucca) hanno rappresentato la carenza di stampanti da tavolo e di scanner di nuova generazione, in grado di assicurare prestazioni migliori sul piano della velocità di esecuzione; e hanno rilevato che taluni apparecchi multifunzione sono piuttosto obsoleti e soggetti a guasti, evidenziando la necessità di provvedere a nuove forniture.

Tutti i magistrati professionali, e in diversi uffici anche i magistrati onorari, dispongono di un PC portatile, anche di ultima generazione, essendo, almeno in parte, stata consegnata la nuova e più aggiornata dotazione.

Un buon numero di magistrati del Distretto è dotato di *smart-card* con firma digitale ai fini dell'utilizzo dell'applicativo *CONSOLLE PM.*, che permette al magistrato del pubblico ministero di accedere in via telematica ai fascicoli del Tribunale Civile ed è stabilmente in funzione presso la quasi totalità degli Uffici.

Al riguardo, si segnala che, al fine di garantire l'operatività dei flussi di comunicazione con gli Uffici degli Affari Civili tramite detto applicativo anche al di fuori dell'Ufficio di Procura, già nell'anno 2020 ne è stata resa disponibile una nuova versione. Purtroppo, anche a causa del perdurare dell'emergenza pandemica, non tutti gli uffici sono riusciti ad attivarsi per installare tale nuova versione sulle postazioni di lavoro e per assicurare la formazione dei magistrati anche nell'utilizzo della stessa. Resta l'auspicio di poter presto ricorrere all'utilizzo dello strumento in maniera sistematica, venendo così incontro alle sollecitazioni provenienti dagli uffici giudicanti.

- L'attuazione dei progetti informatici ministeriali e dei relativi programmi. La situazione degli applicativi inerenti il settore penale nel distretto
  - 1. SICP (Sistema informativo della cognizione penale)

Il sistema SICP è ormai in esercizio in tutti gli Uffici giudiziari del Distretto di Firenze, con l'unica eccezione della Procura presso il Tribunale per i Minorenni.



Si è registrata la ottimizzazione delle performance del sistema in termini di efficienza generale: rapidità nelle risposte, con particolare riguardo a fascicoli complessi, caratterizzati da una molteplicità di indagati e di qualificazioni giuridiche, capacità di gestire un numero considerevole di utenti contemporaneamente con tempi accettabili, gestione dei report, possibilità di utilizzazione delle funzioni di ricerca e delle funzioni di allarme senza che queste interferiscano sulla operatività delle altre.

La versione SICP.7 permette di gestire tutte le attività legate ai beni in sequestro, con puntuale registrazione delle attività nei registri ministeriali istituiti (registro mod. 42 per la custodia presso terzi e mod. 41 per la custodia presso l'Ufficio Corpi di Reato).

In SICP viene anche gestito il registro F.U.G. (Fondo Unico Giustizia), così come autorizzato dal Ministero della Giustizia con la Circolare n° 86/08 del 28 dicembre 2008.

Molti uffici gestiscono il registro mod. 42 direttamente in SICP. Ciò determina la completa gestione del bene in sequestro e della sua custodia con relative movimentazioni temporanee e/o definitive e comporta maggiori competenze per il personale amministrativo.

Sono stati attivati anche i collegamenti con il Tribunale per il riesame.

La Procura di Firenze ha riscontrato talune criticità in ordine al funzionamento del sistema automatico di assegnazione dei procedimenti per i magistrati dell'ufficio e ha pertanto costituito un gruppo di studio per l'approfondimento delle relative problematiche, rilevando taluni inconvenienti strutturali.

In esercizio sono anche i moduli o c.d. programmi satelliti di SICP, tra cui si segnalano:

# a) SIRIS.

È l'applicativo per il rilascio dei certificati dei carichi pendenti e di quelli ex art. 335 cod. proc. pen. nonché per effettuare le interrogazioni sulla base dati SICP. L'applicativo SIRIS, in particolare, viene utilizzato per il monitoraggio delle iscrizioni al F.U.G (Fondo Unico Giustizia) e dei beni in sequestro, degli avvisi di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen. emessi e, in generale, per i dati non ricavabili con l'estrattore statistico.



#### b) CONSOLLE AREA PENALE

Costituisce principalmente uno strumento di consultazione del ruolo. Viene utilizzato quale estrattore statistico, per il controllo delle scadenze e per il visto sulle sentenze di primo grado.

Viene sistematicamente utilizzato dai magistrati in servizio presso le Procure di Arezzo, Grosseto, Lucca, Pistoia, Prato e Siena, mentre negli altri uffici un numero sempre crescente di magistrati sta prendendo familiarità con l'applicativo e lo utilizza con regolarità.

Dal gennaio del 2019 l'applicativo è in uso a tutti i magistrati della Procura Generale ai fini dell'apposizione del "visto" in modalità telematica sulle sentenze.

#### c) ATTI e DOCUMENTI

È un modulo di SICP per la redazione degli atti processuali in formato Word, che consente l'estrazione automatica dei dati dal registro informatico e il deposito degli atti così redatti all'interno della piattaforma documentale di SICP.

L'applicativo Atti e Documenti 1.0 non viene direttamente utilizzato in quanto giudicato farraginoso da molti magistrati del Distretto.

Di fatto, alcuni magistrati non hanno mai utilizzato l'applicativo stesso, che, presso la Procura di Lucca viene utilizzato soltanto dalla segreteria limitatamente alla citazione dei testimoni.

In alcuni uffici, tra cui la Procura di Firenze, l'applicativo è stato impiegato dai giovani impegnati nei progetti di servizio civile sia per la redazione dei decreti di citazione a giudizio, mediante utilizzo delle imputazioni contenute negli avvisi di conclusione delle indagini preliminari, sia, talvolta, anche per la stesura degli avvisi ex art. 415-bis cod. proc. pen. (in tal caso, previo inoltro di nota con i capi di imputazione da parte dei magistrati).

Pur lasciando intravedere apprezzabili potenzialità (lo strumento garantisce la possibilità di utilizzare gli elementi dell'atto anche da parte degli uffici chiamati a trattare il procedimento "a valle"), l'utilizzo dell'applicativo non è mai decollato.

La limitata versatilità del programma unita alla complessità nella gestione delle macro nella versione finora messa a disposizione dal



Ministero - "ATTI E DOCUMENTI 1" -, hanno determinato l'insuccesso dell'applicativo presso i magistrati e i loro collaboratori e ha spinto i magistrati stessi ad attendere la distribuzione negli uffici della nuova release ("ATTI E DOCUMENTI 2.0"). Anche la nuova versione è un sottosistema applicativo di SICP, di cui però sono state ampliate le funzionalità (inoltre, l'interfaccia è stata sganciata da Word, che viene aperto solo al momento della redazione degli atti).

La fase di elaborazione vera e propria dell'atto viene eseguita all'interno del prodotto Microsoft Word personalizzato con l'aggiunta del componente Atti e Documenti 2.0, attraverso il quale si ha accesso a una serie di funzioni e plug-in che consentono la redazione del documento in stretta relazione con le informazioni presenti sul fascicolo a cui l'atto fa riferimento. L'implementazione, all'interno di Atti e documenti 2.0, delle funzionalità dei blocchi di testo e dell'archivio - anche storico - delle imputazioni, unitamente alla possibilità di creare il modello direttamente dalla redazione di un singolo atto, dovrebbero contribuire a rendere questo applicativo user friendly, favorendone la diffusione tra i magistrati.

Infine, "Atti e documenti 2.0" può già supportare documenti nativi digitali con la funzionalità di firma remota e di deposito telematico degli atti.

Si auspica, dunque, che la nuova versione di Atti e Documenti possa conoscere maggiore fortuna. Atti e Documenti 2.0 promette, infatti, di superare le carenze e le lacune della prima versione.

Attualmente presso la Procura di Pistoia e presso la Procura di Firenze è in atto la sperimentazione di Atti e documenti 2.0, nella speranza di potere effettivamente riscontrare gli annunciati progressi. La Procura di Prato e la Procura di Siena si ripromettono di organizzare corsi con l'obiettivo di stimolare l'utilizzo della nuova versione dell'applicativo.

#### d) PORTALE NDR

È in uso in tutti gli Uffici di Procura del Distretto (come da progetto UDI), con l'unica eccezione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.



Il sistema permette una drastica riduzione dei tempi di iscrizione delle notizie di reato e può affermarsi che costituisce un autentico irrinunciabile pilastro dell'attività degli uffici.

Nell'anno 2021 se ne è consolidato l'utilizzo e si è potuto verificare che i vantaggi sono largamente superiori ad alcuni inconvenienti che si sono registrati nella prassi.

Lo strumento, infatti, consente alla P.G. di accedere al SICP per effettuare sul registro informatico della Procura "annotazioni preliminari", modificabili e non vincolanti per l'Ufficio requirente, che riducono la tempistica del data entry da parte dell'Ufficio giudiziario.

L'utilizzo di NDR dal lato della Procura velocizza, dunque, sensibilmente le iscrizioni e, dal lato della P.G., fornisce immediato riscontro sul numero del procedimento e sul magistrato titolare dello stesso, limitando gli accessi fisici in Procura da parte della stessa P.G.

Tale applicativo rappresenta ormai il principale canale di trasmissione delle notitiae criminis, con i relativi allegati, grazie all'integrazione con TIAP Document@, applicativo di cui si dirà meglio infra.

Taluni uffici, tra cui, in particolare, le Procure di Firenze, Livorno, Prato e Siena, si sono adoperati per incentivare le forze di polizia ad allegare la comunicazione di notizia di reato in formato pdf, affinché gli atti trasmessi con il portale siano acquisiti in quel formato automaticamente anche nell'applicativo Document@ (ex TIAP).

In alcuni uffici (Procure di Grosseto e di Siena) l'applicativo viene utilizzato anche per la trasmissione degli atti urgenti soggetti a convalida (e in questa prospettiva si sta attivando anche la Procura di Pisa).

In molti uffici, infine, l'applicativo viene utilizzato anche per la trasmissione dei seguiti. Al riguardo, la Procura di Pistoia ha rilevato criticità allorché i seguiti provengano da un organo di P.G. diverso da quello che trasmise la notizia di reato: in tali casi si affacciano difficoltà tecniche di trasmissione e di collegamento del seguito al fascicolo preesistente.

# e) PORTALE DEPOSITO ATTI PENALI (PDP)



Alcuni degli uffici del Distretto avevano già avanzato al Ministero apposita richiesta ai sensi dell'art. 83 comma 12 quater.1 del Decreto Legge 30 aprile 2020, n° 28, affinché, con uno o più decreti del Ministero della Giustizia, fosse autorizzato il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis comma 3 cod. proc. pen., secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

Presso la Procura di Pistoia, la sperimentazione era stata avviata in data 1.7.2020, ma si erano riscontrate difficoltà tecniche nella ricezione degli atti.

Presso la Procura di Firenze, dopo una sperimentazione protrattasi per due mesi nel periodo estivo del 2020, era ormai prossima la sottoscrizione di un protocollo con le rappresentanze locali dell'Avvocatura.

E anche presso le Procure di Lucca, Arezzo e Livorno stava per essere avviata la sperimentazione, mentre in altri uffici (Prato e Siena) ci si riproponeva l'imminente stipula di un protocollo con la locale Avvocatura.

L'entrata in vigore dell'art. 24 del decreto legge 28 ottobre 2020, n° 137, ha poi imposto il generale utilizzo dell'applicativo.

Gli Uffici si sono, dunque, attivati, anche in collaborazione con l'Avvocatura, per l'elaborazione di circolari, diffondendo anche i tutorial per l'utilizzo dell'applicativo.

Alcune Procure (fra cui quelle di Firenze e Arezzo) hanno, peraltro, immediatamente attuato il Decreto del Ministero della Giustizia del 13 gennaio 2021 che ha ampliato il novero degli atti del processo penale per cui è previsto come obbligatorio il deposito telematico da parte dei difensori, fornendo, peraltro, indicazioni specifiche sul punto.

I dati relativi all'anno 2021, primo e secondo semestre, mostrano un enorme accrescimento dei depositi eseguiti con il nuovo portale.

#### 2. S.I.E.S.



Il sistema informatico delle esecuzioni è in esercizio ormai da molti anni e viene utilizzato per gestire gli scambi informativi con gli U.E.P.E.

#### 3. SIT-MP (ex SIPPI)

Il sistema delle misure di prevenzione ha soppiantato il registro cartaceo. Nato come applicativo di raccolta dei dati, si è evoluto nel tempo sino a divenire un vero e proprio "registro generale" delle misure di prevenzione. Il sistema ha dei limiti intrinseci costituiti dalla scarsa interoperabilità, dalla mancata gestione del flusso di informazioni con gli amministratori giudiziari e dall'assenza di un gestore documentale.

#### 4. PORTALE SNT

Il sistema delle notifiche telematiche è un sistema webbased, che si avvale di una casella di posta elettronica certificata dedicata per ogni ufficio giudiziario e che consente l'acquisizione di documenti elettronici, la consultazione e condivisione degli stessi, la firma digitale, la gestione, l'invio, il monitoraggio e la registrazione delle notifiche.

Gli uffici si avvalgono del portale SNT per l'esecuzione di tutte le notificazioni ai difensori sia in proprio sia quali domiciliatari dei loro assistiti. Inoltre, il portale viene utilizzato per l'invio degli atti da notificare agli istituti di pena e alle forze di polizia. Lo strumento viene da tempo impiegato anche per l'invio delle copie digitali ai difensori che ne abbiano fatto richiesta e abbiano pagato i relativi diritti di copia: in questo modo, si riducono gli accessi dei difensori alle segreterie, con reciproca soddisfazione del personale e dell'utenza.

Il sistema è configurato ed effettivamente utilizzato anche dalla Procura Generale, sia in fase di ricezione sia in fase di trasmissione, per le interlocuzioni con la Corte d'Appello e con taluni Uffici di Sorveglianza del Distretto.

Poiché l'attuale versione dell'applicativo TIAP Document@) (v.si infra) è stato integrato con un gestore di PEC e relative notifiche telematiche con la capacità (assente in SNT) di generare le notifiche direttamente dai documenti presenti nel fascicolo informatizzato nel



quale vengono successivamente (e automaticamente) inserite le corrispondenti relate, alcuni uffici (le Procure di Firenze, Lucca e Livorno) si stanno orientando all'utilizzo di TIAP in luogo del portale SNT. La Procura di Arezzo utilizza sistematicamente TIAP per le notifiche ai difensori successive all'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Di fatto, in alcuni Uffici (in particolare la Procura di Firenze) è attualmente utilizzato essenzialmente per i fascicoli di competenza del Giudice di Pace (non presenti su TIAP) e per l'invio di copie digitali.

#### 5. TIAP DOCUMENT@

L'applicativo consente la gestione del documento informatico, la dematerializzazione del fascicolo del Pubblico Ministero e, in prospettiva, del fascicolo del dibattimento. Gestisce, altresì, il sistema di rilascio copie agli Avvocati con un sistema di calcolo automatico dei diritti da corrispondere.

DOCUMENT@ è la diretta evoluzione del TIAP, del quale mantiene l'interfaccia (risalente all'anno 2008).

Dopo un pluriennale percorso di sperimentazione dell'applicativo, attualmente il programma di digitalizzazione TIAP viene utilizzato in tutto il Distretto per l'indicizzazione di tutti i procedimenti sfociati nell'esercizio dell'azione penale. L'utilizzo di tale strumento ha dunque permesso una pressoché totale uniformazione di questa attività.

In diversi Uffici sono stati stipulati protocolli con il Tribunale e/o con i rappresentanti dell'Avvocatura per la messa in esercizio dell'applicativo.

Grazie anche all'impiego in alcuni uffici di giovani impegnati nel servizio civile e di alcuni tirocinanti, un numero in costante crescita dei fascicoli relativi ai procedimenti in relazione ai quali è stata esercitata l'azione penale viene integralmente scannerizzato e gestito in TIAP sia per il rilascio delle copie digitali sia per la formazione del fascicolo del dibattimento.

In quest'ultima prospettiva, preme sottolineare che il sistema abbrevia sensibilmente i tempi di formazione del fascicolo e garantisce, al contempo, l'integrità degli atti del fascicolo del pubblico ministero.



In ragione della situazione di emergenza epidemica, l'applicativo TIAP Document@ è risultato particolarmente utile per il rilascio di copie di atti di procedimenti ai difensori senza la necessità che gli stessi facciano accesso fisico agli uffici.

Presso la Procura della Repubblica di Lucca si è stabilito al riguardo che il personale amministrativo, a seguito della richiesta del difensore inviata a mezzo posta elettronica certificata, provveda al rilascio di copia in formato digitale, a seguito della acquisizione della prova dell'avvenuto pagamento dei relativi diritti a mezzo del portale "Pago PA" da parte del difensore stesso.

In alcuni uffici (Procure di Grosseto, Livorno, Lucca, Pistoia, Prato e Siena) è stata disposta la digitalizzazione di tutti gli atti relativi a procedimenti nei quali è stato emesso l'avviso di conclusione delle indagini.

Oltre ai procedimenti in relazione ai quali viene esercitata l'azione penale, la scannerizzazione riguarda anche i fascicoli relativi ai procedimenti nei quali è stata richiesta una misura cautelare personale o reale (così presso le Procure di Arezzo, Firenze, Lucca, Prato, Siena).

Non vi è dubbio che il ricorso a questo strumento faciliti gli Uffici ai fini dell'inoltro degli atti all'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari e al Tribunale per il riesame, permettendo il successivo completamento della procedura.

Taluni uffici (Procure di Prato e Siena) già da tempo provvedono alla scannerizzazione integrale degli atti riguardanti procedimenti nei quali sia stata richiesta o sia in corso attività tecnica di intercettazione.

Presso la Procura di Prato si procede alla scannerizzazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti nei quali sia stata avanzata richiesta di incidente probatorio e anche ai procedimenti definiti con richiesta di archiviazione, allorché si tratti di procedimenti complessi o vi sia richiesta di essere informati della richiesta di archiviazione.

Anche la Procura di Pisa ha di recente avviato la digitalizzazione tramite applicativo TIAP.

Per quanto concerne la Procura Generale, era stata prospettata la possibilità di avviare una sperimentazione in vista della completa



digitalizzazione del fascicolo d'appello relativamente ai soli fascicoli relativi a processi con imputati detenuti a seguito di arresto in flagranza. Tale progetto non è stato attuato, ma si fa strada la prospettiva dell'utilizzo di TIAP-Document@.

Al riguardo, si segnala che, in ragione dell'esperienza maturata nell'utilizzo dell'applicativo, la Procura di Lucca è stata individuata dalla Procura Generale di Firenze come ufficio-pilota per l'avvio della sperimentazione nella fase del giudizio di appello.

Più in particolare, nel novembre 2020 è stato dato avvio alla sperimentazione dell'applicativo TIAP Documenta@ nel giudizio di appello.

È parso opportuno, invero, avviare nel Distretto di Firenze una sperimentazione al fine di verificare la concreta possibilità di rendere interamente visibile il fascicolo di primo grado in appello sia per la Corte d'Appello sia per la Procura Generale.

Pertanto, dando seguito alle prime proposte avanzate in sede di Ufficio per l'Innovazione del settore penale, istituito con decreto n° 252/2020 del Presidente della Corte, l'U.D.I. ha proceduto a verificare la fattibilità dell'utilizzo in via sperimentale del sistema documentale.

Individuati nel Tribunale e nella Procura di Lucca gli uffici pilota per la sperimentazione, i rispettivi Dirigenti sono stati interessati affinché, ove d'accordo sulla sperimentazione, provvedessero a designare un magistrato e un amministrativo quali referenti per il progetto e ad autorizzare l'accesso informatico in via sperimentale a TIAP relativamente ai fascicoli trasmessi in appello ai referenti e coordinatori.

All'esito della sperimentazione è stato redatto e sottoscritto il "Protocollo d'intesa tra Uffici giudiziari per l'utilizzo dell'applicativo TIAP Documenta@ nel giudizio di appello".

# Il Protocollo prevede che:

i) l'Ufficio giudiziario di Lucca renderà disponibile su TIAP Documenta@ per la Corte d'Appello e la Procura Generale gli atti relativi ai fascicoli da trasmettere alla Corte a seguito di presentazione di impugnazione;



- j) quanto agli atti da digitalizzare e ai processi interessati alla digitalizzazione si richiama integralmente il contenuto del Protocollo d'Intesa stipulato tra il Tribunale di Lucca e la Procura di Lucca e sottoscritto in data 8 gennaio 2020 con le ulteriori integrazioni disposte nell'appendice del 3.12.2020 (documenti allegati al protocollo all. 1 e all. 2);
- k) gli atti indicati sub b) saranno integrati, rispettivamente a cura dell'Ufficio GIP/GUP e dell'Ufficio Dibattimento del Tribunale, con l'inserimento su TIAP Documenta@ delle impugnazioni proposte da tutte le parti;
- l) specifica attenzione e cura andrà posta da parte della Cancelleria all'inserimento delle annotazioni in calce al provvedimento impugnato ex art. 165 disp. att. cod. proc. pen. e delle schede contenenti i dati previsti dall'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.;
- m)per lo svolgimento dell'attività di digitalizzazione e trasmissione degli atti si continuerà a procedere con le modalità illustrate nel protocollo all. 1) ai paragrafi 2 e 3;
- n) una volta terminate le operazioni di inserimento al TIAP il fascicolo verrà reso disponibile per la Corte d'Appello e la Procura Generale attraverso il comando "DEFINIZIONE PROCEDIMENTO PRIMO GRADO;
- o) l'inserimento del fascicolo in TIAP verrà evidenziato con opportune annotazioni apposte sulla copertina del fascicolo d'appello;
- p) al fine di monitorare la concreta attuazione del protocollo, segnalare eventuali problemi e proporre modifiche al presente protocollo, gli Uffici interessati hanno convenuto di designare i rispettivi referenti, tra Magistrati e Personale Amministrativo.

Il Protocollo è aperto alla eventuale adesione dell'Ordine degli Avvocati di Lucca e della Camera Penale di Lucca.

Infine è auspicabile possano stipularsi protocolli tra gli Uffici distrettuali e i singoli Uffici giudiziari del Distretto per regolare le modalità di inserimento degli atti sul TIAP.

Nel dicembre del 2021 è stato stipulato identico protocollo tra gli Uffici distrettuali e gli Uffici giudiziari di Livorno ("Protocollo d'intesa



tra Uffici giudiziari per l'utilizzo dell'applicativo TIAP Documenta@ nel giudizio di appello").

Grande attenzione deve essere riservata all'Archivio riservato TIAP, partizione di TIAP-DOCUMENT@ dedicata alla conservazione della documentazione scansionata inerente alle intercettazioni (annotazioni, richieste e decreti autorizzativi).

#### 6. GIADA 2

L'applicativo viene utilizzato, dialogando con i corrispondenti Uffici giudicanti, per determinare le date delle udienze dibattimentali e, conseguentemente, per emettere il decreto di citazione a giudizio. L'applicativo, infatti, supporta e automatizza le assegnazioni della prima udienza dei dibattimenti (collegiali e monocratici) alle sezioni penali del Tribunale. La distribuzione delle prime udienze viene effettuata attraverso un algoritmo che calcola il peso dei singoli processi e determina la data di udienza in tempo reale sfruttando i dati presenti in SICP. L'applicativo è stato adattato alle esigenze degli uffici, che hanno così esercitato piena autonomia nell'introduzione dei parametri che concorrono a formare le classi di peso alla base della distribuzione dei fascicoli.

Fondamentale per il raggiungimento dello scopo cui mira lo strumento è garantire la precisione della qualificazione giuridica del fatto, trattandosi di dato propedeutico alla determinazione della distribuzione delle udienze tra le Sezioni del Tribunale (ove esistenti) e tra i singoli magistrati di ciascuna sezione.

La precisione è garantita, da un lato, da un accurato censimento dei reati a cura dei magistrati di riferimento per l'informatica e per l'innovazione di Procura della Repubblica e di Tribunale e, dall'altro, dalla centralizzazione della funzione in una segreteria apposita con personale adeguatamente formato.

#### 7. CONSOLLE PM

Molti magistrati dei vari Uffici del Distretto e il personale amministrativo addetto alle Segreterie Affari Civili hanno partecipato a corsi organizzati da DGSIA al fine di promuovere l'utilizzo dell'applicativo Consolle PM e di avviare l'interoperatività dello strumento con il Tribunale Civile.



L'applicativo viene regolarmente utilizzato presso le Procure di Livorno, Lucca, Pistoia e Siena, ed è stato reso operativo presso le Procure di Arezzo e di Pisa.

Sono stati organizzati corsi anche presso le Procure di Firenze e di Prato.

Anche presso la Procura di Firenze è stata attivata la Consolle del Processo Civile per i Pm assegnati agli Affari Civili, al fine di gestire telematicamente i visti e pareri richiesti nonché i ricorsi in materia di immigrazione.

La Procura Generale, già da tempo autorizzata dalla Corte d'Appello all'accesso diretto dei sostituti Procuratore Generale delegati al settore civile ai dati del sistema operazionale dell'area civile SICID, in modalità di sola lettura (v.si il successivo paragrafo 8), auspica l'utilizzazione dell'applicativo al fine di poter apporre i visti sulle sentenze.

#### 8. SICID

Come dianzi accennato, su richiesta dello scrivente, al fine di agevolare l'interlocuzione diretta tra la Procura Generale e la Corte d'Appello in relazione alle funzioni del Processo Civile Telematico, è stato autorizzato dalla stessa Corte l'accesso diretto, in modalità di sola lettura, ai dati del sistema operazionale dell'area civile SICID, dei Sostituti Procuratore Generale cui il vigente progetto organizzativo assegna il settore dei visti, delle impugnazioni e delle altre attività requirenti riguardanti il Tribunale per i Minorenni e il settore civile ordinario.

# Tra i programmi in uso nel settore amministrativo si ricordano:

- 1. PERSEO: programma per la gestione del personale, in relazione al quale la Procura di Grosseto ha ravvisato talune criticità di utilizzo.
- 2. SCRIPT@: registro di protocollo informatico che ha soppiantato il programma ministeriale Proteus.
- 3. SIAMM ARSPG: registro per l'accertamento e recupero spese e pene di giustizia, viene utilizzato per tutte le spese di giustizia, comprese le intercettazioni.



- 4. SIAMM Automezzi: sezione del registro SIAMM dedicata alla gestione delle autovetture di servizio incluse nel c.d. parcomacchine.
- 5. SICOGE: programma del MEF con il quale vengono emessi gli ordinativi di pagamento e vengono disposti gli accrediti tramite la Tesoreria Provinciale.
- 6. GE.CO.: programma per la gestione dei beni e servizi dell'ufficio.
- 7. CONSOLLE IAA: integrazione per autorizzazione all'accesso a Internet Ministero della Giustizia.
- 8. S.I.C.: sistema informativo del casellario giudiziario, da tempo in uso a tutti gli uffici del Distretto.

#### > Sito web

Lo scrivente Procuratore Generale ha attivato e personalmente curato, unitamente alla Presidente della Corte d'Appello, l'avvio delle procedure necessarie per la creazione di un sito internet unico della Corte d'Appello e della Procura Generale di Firenze.

A tal fine, ha costituito e coordinato, all'interno della Procura Generale, un gruppo di lavoro dedicato alla formulazione di idonee proposte, composto dal dott. Fabio Origlio, magistrato di riferimento per l'informatica, e dal direttore amministrativo dott.ssa Laura Custodero.

Tale gruppo di lavoro ha poi partecipato alle riunioni appositamente convocate presso la Corte d'Appello. In particolare, in data 22 maggio 2019 ha partecipato alla riunione svoltasi in Firenze, presso la Corte d'Appello, con i rappresentanti della DGSIA.

Non si è ancora completato, da parte di D.G.S.I.A., l'articolato procedimento per il rilascio del sito web della Procura Generale di Firenze.

Non di meno, con nota del 22 gennaio 2021, DGSIA ha avviato la predisposizione dell'infrastruttura tecnologica, vuota di contenuti, secondo il modello *standard template* già realizzato per ciascun tipo di ufficio giudiziario.

Questo Ufficio ha individuato e comunicato i nominativi di due referenti che, a seguito del corso di formazione - già avviato, mediante sessioni formative mirate (webinar formativi svoltisi il 22 e 25 giugno 2021, al



termine dei quali sono state rilasciate le slide del corso e il manuale per l'utente) per consentire la gestione dei contenuti del sito con abilitazione all'accesso all'ambiente di test in cui effettuare delle esercitazioni -. saranno in grado di occuparsi della redazione e manutenzione del sito web. Invero, i referenti, ormai adeguatamente formati, potranno inserire tutte le informazioni relative all'ufficio nelle apposite sezioni del sito web nell'infrastruttura, che sarà predisposta sulla base del template del sito, realizzato ottemperanza a quanto stabilito dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), che promuove disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale, utilizzando le tecnologie dell'informazione della comunicazione all'interno della p.A. e nei rapporti tra Amministrazione e privati.

Si è ancora in attesa del rilascio del sistema "ENTANDO" per la gestione dei contenuti.

La realizzazione del sito web - conformemente alle indicazioni e agli standard ministeriali [fissati con la circolare del Ministero della Giustizia - DOG - 7 maggio 2004 - prot. n° 6515/04 Uff. Sist. Com/GL - "Siti Internet degli uffici giudiziari. Indicazioni sui requisiti minimi e inserimento nel sito giustizia.it"] - si colloca nel segno della semplificazione dei rapporti con il pubblico e, oltre a costituire un importante strumento di trasparenza dell'operato degli Uffici, potrebbe consentire di compiere un effettivo balzo in avanti verso l'auspicata innovazione tecnologica.

#### Lo stesso conterrà tra l'altro:

- ✓ informazioni di ordine generale sulla struttura e sulla organizzazione degli Uffici, di utilità per tutti coloro che hanno necessità di entrare in contatto con gli uffici giudiziari (ubicazione degli uffici, orari, competenza territoriale, contatti telefonici e telematici, i magistrati e l'organizzazione amministrativa, etc.);
- ✓ informazioni sui servizi per i cittadini, con particolare riguardo alla possibilità di richiedere online alcuni certificati, con indicazioni circa la procedura per le relative richieste;
- ✓ informazioni per i testimoni, sul patrocinio a spese dello Stato, sulle autocertificazioni;
- ✓ link agli indirizzi web locali.



#### La sicurezza informatica

È stata sollecitata dalla DGSIA particolare attenzione all'uso accorto delle dotazioni hardware personali e di ufficio (in particolare sui portatili), sulle quali non devono essere installati software non proprietari e non autorizzati dalla stessa DGSIA, nonché sull'utilizzo degli account del dominio giustizia.it.

# Iniziative assunte per assicurare la qualità e l'aggiornamento dell'inserimento dei dati

I dati inseriti nell'applicativo SICP sono accuratamente controllati dal personale amministrativo addetto alle segreterie centralizzate al momento della richiesta definitoria e dell'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen. .

Il personale amministrativo svolge attività di ricognizione e di eventuale bonifica delle false pendenze. Al riguardo, la Procura di Siena ha rilevato che il fenomeno delle false pendenze era ricorrente soprattutto in alcuni casi in cui non era stata accolta dal Giudice per le indagini preliminari una prima richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero oppure in caso di stralci effettuati a valle dell'esercizio dell'azione penale.

Ciascun ufficio è particolarmente attento agli inserimenti relativi alle qualificazioni giuridiche del reato, attività che risulta determinante ai fini del successivo utilizzo del programma GIADA-2 per la fissazione delle udienze dibattimentali.

Vengono, inoltre, aggiornati i campi relativi ai difensori e ai provvedimenti interlocutori (avvisi ex art. 415-bis cod. proc. pen., avvisi alla persona offesa della richiesta di archiviazione), nonché alle date di notifica degli avvisi ex art. 415-bis cod. proc. pen., trattandosi di dati necessari ai fini dell'utilizzo del Portale di Deposito Atti Penali.

Particolare cura viene anche riservata alla gestione dei dati relativi ai beni in sequestro e alla loro movimentazione essendo propedeutici alla corretta tenuta del registro F.U.G. e del registro mod. 42, gestiti nell'applicativo SICP.



Analisi delle ricadute che l'automazione ha avuto e avrà sui modelli organizzativi dei singoli Uffici e sui rapporti con gli altri Uffici giudiziari collegati e con il Foro

L'automazione dei flussi di lavoro ha importanti ricadute sui modelli organizzativi degli uffici.

L'impiego del Portale NDR ha rivoluzionato i rapporti con la Polizia giudiziaria, nella fase della trasmissione delle notizie di reato, e, negli uffici in cui è stato previsto, anche dei seguiti e degli atti urgenti, rendendo di fatto più immediata la successiva attività di iscrizione e agevolando la digitalizzazione del fascicolo, grazie anche all'interoperatività con il gestore documentale TIAP-DOCUMENT.

Sicuramente positiva si è rivelata l'introduzione dell'applicativo GIADA 2, volto, tra l'altro, ad assicurare una equa ed equilibrata distribuzione degli affari tra i magistrati in servizio presso i Tribunali.

Oltre all'accelerazione dei tempi per la fissazione delle udienze dibattimentali, le Procure, a fronte dello sforzo profuso nella formazione di personale ad hoc e nella cura dedicata alla qualificazione giuridica del fatto, hanno tratto beneficio dall'uso dell'applicativo nella misura in cui hanno potuto constatare che si è notevolmente ridotta la disparità di peso tra le udienze collegiali (con conseguente maggiore omogeneità del lavoro gravante sui magistrati designati a rappresentare l'accusa in udienza).

Potenzialmente in grado di recare beneficio agli uffici "a valle" è anche l'applicativo Atti e Documenti.

Sennonché, come sopra rilevato, gli uffici requirenti, verificati i limiti dello strumento, di fatto non lo adoperano. Non si tratta, beninteso, di un atteggiamento aprioristico di rifiuto, bensì della convinzione che l'applicativo nella versione originaria presenti inconvenienti che lo rendono poco friendly. Qualora la nuova versione denominata Atti e Documenti 2.0, in via di sperimentazione in alcuni uffici, dovesse dimostrarsi soddisfacente, sarà possibile avviare un percorso di interoperatività.

Con riferimento alle ricadute dell'automazione sui modelli organizzativi degli uffici requirenti, occorre, peraltro, rilevare che non sempre, come sottolineato dalla Procura di Firenze e da quella di Lucca, gli uffici sono in grado di far fronte tempestivamente all'impatto derivante dall'adozione dei nuovi strumenti.



Si pensi all'utilizzo massiccio del Portale NDR e del Portale Deposito Atti Penali, strumenti che permettono rispettivamente l'acquisizione delle notizie di reato e dei seguiti da parte della P.G. e delle nomine e delle memorie da parte dei difensori in formato pdf, direttamente acquisiti al fascicolo digitale in TIAP.

Trattasi senz'altro di strumenti che comportano una considerevole facilitazione ai fini della formazione del fascicolo digitale.

Tuttavia, finché il processo penale telematico non sarà definitivamente regolamentato, si è di fatto costretti a stampare tutti i documenti digitalizzati, con conseguente paradossale aumento dei costi in termini materiali (carta) e di risorse umane (addetti allo smistamento e alla stampa).

Peraltro, il fascicolo digitale perde la sua rilevanza se i principali fruitori - segnatamente i magistrati -, anziché utilizzarlo direttamente, richiedono sistematicamente alla segreteria la stampa degli atti.

E ancora: se la digitalizzazione è attuata da un solo ufficio (per lo più, la Procura, almeno per quanto concerne TIAP-DOCUMENT@), la parte a valle del lavoro viene perduta in quanto non saranno digitalizzati gli esiti delle richieste al Giudice; anzi, si giunge all'ulteriore paradosso che, a fronte di una richiesta di misura cautelare operata con la funzione Discovery, presente in TIAP-DOCUMENT@, il Giudice per le indagini preliminari, non riuscendo ad aprire il fascicolo e a stampare gli atti ritenuti necessari, invii la richiesta di ottenere il fascicolo "in originale".

Occorre poi evidenziare che non è sempre facile contemperare le esigenze di riservatezza - che portano alla necessità di limitare al massimo la visibilità dei documenti - con quelle di produttività - che esigono di estendere l'accessibilità del fascicolo ad un numero maggiore di utenti (notifiche, gestione dei beni in sequestro, assenze del personale addetto ecc.).

# Progetti di diffusione di buone prassi fra quelle censite dal Consiglio e quelle di nuova realizzazione

Gli Uffici requirenti del distretto hanno dato in più direzioni impulso alle cc.dd. buone prassi censite dal Consiglio.



Sotto il profilo della cooperazione con il territorio e dei rapporti con soggetti esterni, si segnala la stipula di convenzioni e l'adozione di protocolli volti a reperire risorse umane da impiegare nei settori dell'attività. Si pensi all'impiego dei giovani impegnati nel servizio civile, al ricorso a giovani laureati in giurisprudenza e impegnati in stage di formazione teorico-pratica, a norma dell'art. 73 del d.l. 21 giugno 2013, n° 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n° 98, e all'organizzazione di tirocini formativi per laureati in giurisprudenza, iscritta al secondo anno della Scuola di Specializzazione in Professioni Legali, a seguito di una convenzione stipulata tra l'Università degli Studi di Firenze e la Procura della Repubblica di Firenze.

Si segnala, altresì, la stipula di convenzioni con Enti territoriali (Comuni, Camere di Commercio) per accedere online alle banche dati contenenti dati anagrafici; ovvero con Università o Aziende Sanitarie Locali per l'espletamento di indagini chimico-tossicologiche o in materia di genetica forense (sia al fine di abbattere i tempi di svolgimento della consulenza sia per garantire una prestazione qualitativamente elevata).

Sotto il profilo del coordinamento dell'attività con uffici diversi, nel trattare degli applicativi in uso presso gli uffici requirenti, si è fatto riferimento al programma GIADA 2 e al programma TIAP-DOCUMENT@. Si rinvia, dunque, a quanto già sopra rappresentato.

In questa prospettiva si inserisce l'utilizzo massiccio della piattaforma Microsoft TEAMS, che si è rivelata strumento essenziale per la celebrazione delle udienze di convalida con giudizio direttissimo durante il periodo di *lockdown* conseguente all'emergenza sanitaria e viene attualmente ancora utilizzata in molti uffici (fra cui quelli di Firenze) per la partecipazione, ad es., alle udienze di convalida con imputati detenuti o alle udienze fallimentari.

Detta piattaforma, preziosissima per consentire la partecipazione ad eventi formativi a distanza svoltisi in modalità webinar, è stata largamente utilizzata anche per le riunioni tra magistrati dei vari uffici e per i collegamenti con soggetti esterni.

Da ultimo, si segnala l'avvenuta costituzione presso gli uffici requirenti dell'Archivio delle Intercettazioni, composto da:

• Archivio Digitale delle Intercettazioni (ADI), ovvero i server dedicati collocati all'interno dei locali della Procura della Repubblica e destinati



a custodire tutte le registrazioni delle conversazioni successivamente al deposito da parte del pubblico ministero (c.d. conferimento);

- Archivio riservato TIAP, ovvero la partizione di TIAP-Document@ dedicata alla conservazione della documentazione scansionata inerente alle intercettazioni (annotazioni, richieste e decreti autorizzativi), che verrà implementato nel corso delle attività;
- Archivio riservato documentale, ovvero l'archivio fisico destinato alla conservazione del materiale documentale cartaceo inerente alle intercettazioni successivamente al formale deposito da parte del pubblico ministero.

L'Ufficio UDI e i Magrif hanno ampiamente collaborato alla realizzazione nei singoli uffici requirenti delle condizioni e dei presupposti per l'avvio dell'archivio digitale delle intercettazioni, dedicando al tema alcuni incontri e alcuni confronti anche in via telematica.

Per quanto riguarda specificatamente la situazione della Procura Generale, si fa ulteriore espresso rinvio, per comodità di esposizione, al Documento redatto dal Magrif dell'Ufficio ai sensi dell'art. 4 della Circolare in materia di Magistrati Referenti Distrettuali e Magistrati di Riferimento per l'Innovazione, modificata dalla Delibera del C.S.M. prot. 18810/2019 del 11.11.2019.

# > Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)

Infine, non può sottacersi l'impatto, verosimilmente positivo, che avrà il nuovo PNRR sulla innovazione tecnologica del distretto.

A seguito della trasmissione, il 30 aprile 2021, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Commissione Europea, che ha approvato il documento in data 22 giugno 2021, il Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi presso il Ministero della Giustizia ha avviato le attività di informazione e diffusione dei progetti inerenti l'organizzazione giudiziaria.

Il rafforzamento del capitale umano ai fini del miglioramento dei processi di innovazione organizzativa e per il contenimento dell'arretrato,



digitalizzazione ed edilizia giudiziaria, sono le linee che il piano ha definito come azioni fondamentali per il Ministero della Giustizia.

In particolare, è previsto un rilevante investimento economico nella trasformazione digitale, attraverso la digitalizzazione dei fascicoli e l'adozione di strumenti avanzati di analisi dati.

Tali riforme, volte a innovare tecnologicamente e telematicamente l'attività del giudicante, avranno una sicura e conseguente ripercussione anche sugli Uffici di Procura, che necessariamente dovranno adeguarsi a tali innovazioni.

A tale proposito, non è casuale che alle varie riunioni telematiche volte a spiegare il PNRR (e le ripercussioni sui vari piani di gestione) ai dirigenti e Magrif/Rid dei Tribunali del Distretto di Firenze, abbia sempre partecipato, come necessario interlocutore, anche il RID requirente.

In conclusione, va posto in evidenza un dato di oggettiva e inequivocabile portata: l'informatica e l'innovazione tecnologica consentirebbero di ridurre il numero del personale amministrativo incaricato dei diversi servizi e di ottimizzare e razionalizzare la gestione delle limitatissime risorse dei nostri Uffici.

Il che dovrebbe costituire per i dirigenti un ulteriore stimolo alla intelligente diffusione dei processi innovativi a supporto di tutte le attività.

Va ricordata, infine, la convenzione sottoscritta da Regione Toscana, Ministero della Giustizia, Corte d'Appello e Procura Generale di Firenze per l'attuazione di azioni comuni per la promozione e attuazione di servizi mirati alla condivisione di infrastrutture, servizi e dati per la diffusione della giustizia digitale.

È stata in tal modo attivata una collaborazione in merito alla diffusione della giustizia digitale per i cittadini toscani, per le imprese, per le libere professioni, per gli enti locali e per attivare forme di collaborazione permanenti utili alla condivisione di infrastrutture, servizi e banche dati della giurisprudenza di merito tramite anche l'uso di moduli software di Regione Toscana.



#### Le spese di funzionamento e l'edilizia giudiziaria

Il Procuratore Generale ha costantemente assicurato la partecipazione, quale componente di diritto, alle sedute della Conferenza Permanente Distrettuale dei servizi, incaricata di svolgere i compiti di cui all'articolo 4 del d.P.R. 18 agosto 2015, n° 133, ai fini della c.d. "Gestione diretta" delle spese di funzionamento per gli edifici giudiziari (legge 190 del 2014 di stabilità per il 2015), in tale sede fornendo specifico contributo al vaglio delle implicazioni e delle ricadute per la sicurezza.

Durante il lungo periodo dell'emergenza da COVID-19, le riunioni della Conferenza Permanente si sono svolte prevalentemente a mezzo di videoconferenza sulla piattaforma TEAMS di Microsoft.

Come è noto, a seguito del trasferimento della relativa materia con la normativa del 2015 - che ha attuato il trasferimento, dai Comuni al Ministero, dell'onere delle spese obbligatorie di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n° 392 - il tema delle spese di funzionamento e dell'edilizia giudiziaria è divenuto uno degli argomenti di maggiore rilievo nella conduzione organizzativa degli uffici giudiziari.

È altresì risaputo che le attività gestionali in materia di edilizia giudiziaria, già fortemente in crisi per l'insufficienza di personale amministrativo, contabile e tecnico e per la lentezza dei Provveditorati, divenuti competenti in materia a seguito del trasferimento delle spese di funzionamento dai Comuni al Ministero della Giustizia, rischiano un blocco ben più importante in ragione delle difficoltà emerse per effetto delle profonde innovazioni apportate dalle nuove norme concernenti la riforma della struttura del bilancio dello Stato.

Per tale ragione, su indicazione del Gabinetto dei Ministro, con provvedimento del Capo del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, in data 24 aprile 2019 è stato istituito il Tavolo tecnico in materia di spese di funzionamento e di edilizia giudiziaria, per la verifica dell'applicazione della normativa di settore presso gli uffici giudiziari e di più stringenti necessità organizzative, nonché per la l'adozione di nuovi strumenti organizzativi e l'eventuale individuazione di opportune modifiche ordinamentali e normative.



L'evidenza maggiore, alla quale è assolutamente indispensabile dare tempestiva soddisfazione, riguarda l'esigenza di assunzione di nuove figure professionali (ingegneri, architetti e geometri), fondamentali per le materie dell'edilizia e delle spese di funzionamento.

Tra le principali criticità, la mancata istituzione delle Direzioni regionali previste dalla tabella A) allegata al d.lgs. 25 luglio 2006, n° 240; la mancanza di personale e di figure dirigenziali; i limiti evidenziati dal sistema delle gare accentrate (tempi di realizzazione incompatibili con l'esigenza di assicurare la continuità di servizi indifferibili, elevata incidenza di ricorsi giurisdizionali; crisi del sistema Consip); i ritardi nell'esecuzione degli interventi legati principalmente alle difficoltà di raccordo con i Provveditorati alle Opere Pubbliche.

Le suaccennate criticità di ordine generale sono vieppiù aggravate dalla specifica situazione dei numerosi distacchi delle lastre di copertura delle facciate del Palazzo di Giustizia. Le facciate vengono attentamente e costantemente monitorate e ove occorra sono state (provvisoriamente) rivestite da reti di contenimento in attesa della esecuzione delle opere definitive.

La Relazione conclusiva dei lavori del suddetto Tavolo Tecnico, individuato l'obiettivo del superamento del modello organizzativo disegnato da d.lgs. n° 240/2006 e all'individuazione di un modello di decentramento alternativo e più agile, ha segnalato l'esigenza di creare apposite strutture (a carattere distrettuale o interdistrettuale) funzionalmente e/o organizzativamente collegate con l'Amministrazione centrale e autonome rispetto agli uffici giudiziari, che possano supportare questi ultimi nello svolgimento di mansioni prettamente amministrative ed estranee alla giurisdizione.

Giova, peraltro, mettere nella debita evidenza come - in riferimento agli interventi esclusi dal sistema del Manutentore Unico che restano in capo al Ministero della Giustizia e premessa l'esigenza di avviare un'urgente riflessione ed esplorare altre possibilità - è stata valutata la proposta di "prevedere forme di collaborazione con i Comuni che dovrebbero garantire la presenza di tecnici (funzionari e operatori) per ogni circondario per l'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria per immobili sia di proprietà demaniale che comunale, sulla traccia di alcune esperienze positive già in atto sul territorio (come quello del distretto di Corte di Appello di Firenze), al fine di garantire la capillarità degli interventi e rendendo strutturale la norma



attualmente vigente di natura temporanea (convenzione quadro ANCI) di cui all'art. 21-quinquies del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, da ultimo prorogata, fino al 31/12/2019, dalla legge di bilancio per l'anno 2019 (art. 1, comma 1139, lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145)".

Sempre in materia di spese di funzionamento, giova rilevare come sia proseguito il cammino dell'Ufficio Contabilità della Procura Generale nella direzione tracciata dal Ministero: dai criteri di competenza e cassa verso una gestione di natura economico-finanziaria. È una inclinazione che in parte è propria dell'Ufficio distrettuale, che si trova a coordinamento di nove Procure circondariali oltre alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni, che non può e non vuole sostituirsi agli Uffici del distretto nella rappresentazione delle loro esigenze, ma che ne controlla i dati e li indirizza e accompagna verso una gestione di natura economica.

Anche per se stessa applica, salve le emergenze, i principi di pianificazione e programmazione della spesa, razionalizzandola. Vi sono spazi di miglioramento nel raccordo tra le professionalità tecniche (contabili), la dirigenza amministrativa e la carica di Funzionario delegato riconosciuta al Capo dell'Ufficio, ma complessivamente il servizio è stato ben svolto.

Nella direzione anzidetta, l'Ufficio dedica tempo e attenzione alle richieste di aiuto che provengono dal distretto, ove non opera alcuna professionalità specifica di contabile. In armonia con quanto indicato anche nel Programma delle Attività 2019, è stata svolta attività formativa in modo autonomo decentrato (per es., una giornata dedicata alla formazione sui nuovi servizi postali) e secondo le indicazioni dell'Ufficio II Formazione del Ministero (Contrattualistica Pubblica: 2 edizioni di 2 giornate ciascuna).



#### La sicurezza

Un impegno particolare è stato posto in essere nella adozione di tutte le iniziative utili è necessarie al fine di assicurare le condizioni necessarie per garantire la sicurezza dei magistrati, delle strutture, dell'intera attività giudiziaria, di tutti gli utenti, in applicazione dei principi fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n° 133, che individua le competenze in materia di sicurezza dei Procuratori Generali presso le Corti d'appello e delle Conferenze permanenti, e delle conseguenti articolate disposizioni impartite dal Ministero della Giustizia con circolare n° 32025 del 2 agosto 2016.

Come è noto, l'art. 2 del decreto adottato il 28 ottobre 1993 dai Ministri della Giustizia e dell'Interno, in relazione alle previsioni degli articoli 18 e 20 della legge 1° aprile 1981, n° 121, recante l'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, assegna al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello la competenza ad adottare i provvedimenti necessari a presidiare la sicurezza interna delle strutture in cui si svolge attività giudiziaria.

Come già accennato nel paragrafo precedente, all'interno dell'impianto normativo in materia di sicurezza, è stata assicurata una costante e informata partecipazione alle sedute della Conferenza Permanente, fornendo il proprio specifico contributo al vaglio delle implicazioni e delle ricadute per la sicurezza delle possibili scelte dell'organo collegiale, tenendo conto anche delle indicazioni provenienti dal sistema della sicurezza pubblica.

È nota, peraltro, la delicatezza della questione relativa alla sicurezza degli edifici e delle strutture giudiziarie, attesa la difficoltà dei compiti legati alla gestione dei palazzi di giustizia e l'esigenza di formare indirizzi e orientamenti uniformi.

Si tratta di un problema particolarmente sentito anche in questo Distretto, pure a seguito del verificarsi di alcuni episodi di concreto pericolo che hanno messo in evidenza la grave carenza di alcune strutture, cui non si è potuto, allo stato, sopperire in via d'urgenza; e per rimediare alla quale sono state immediatamente attivate, in ogni caso, le necessarie procedure di legge.



Giova peraltro evidenziare, al riguardo, che rientrano nelle attribuzioni esclusive del Procuratore Generale soltanto gli interventi concernenti la sicurezza delle sedi giudiziarie, intesa come complesso di misure rivolte a prevenire attentati o altre condotte violente, a differenza di quelli che riguardano l'esecuzione di opere di carattere strutturale sugli edifici giudiziari.

Una chiara distinzione, invero, si rende necessaria, in dipendenza dei diversi adempimenti che nell'uno e nell'altro caso debbono essere espletati dagli Uffici tenuti a provvedere, trattandosi di materie che implicano competenze, responsabilità e adempimenti contabili e amministrativi del tutto diversi.

Nel richiamare, per ragioni di brevità, l'articolata ricognizione della materia svolta dal Capo di Gabinetto del Ministro nella suindicata circolare del 2 agosto 2016, con espresso riguardo alla ricostruzione delle competenze rispettivamente attribuite alla Conferenza Permanente e al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, mette conto di evidenziare che il Decreto Presidenziale istitutivo della apposita Conferenza Permanente ha assegnato alla medesima specifici compiti di individuazione e proposta dei fabbisogni e di indicazione, fra l'altro, delle specifiche esigenze relative all'attività di vigilanza e custodia, compresi gli aspetti tecnici e amministrativi di sicurezza degli edifici.

Con riferimento, dunque, ai compiti in materia di sicurezza propri del Ministero della Giustizia, risultano parimenti essenziali sia le competenze della Conferenza Permanente sia il ruolo del Procuratore Generale.

Quanto alle attribuzioni delle Conferenze Permanenti, esse investono la individuazione delle specifiche necessità di dotazioni e di interventi per il funzionamento degli Uffici giudiziari, anche in materia di sicurezza, restando immutato il ruolo del Procuratore Generale di esclusiva interlocuzione con l'Autorità di pubblica sicurezza; e nella materia della sicurezza sono attribuiti alla Conferenza Permanente i compiti di rilevazione dei fabbisogni e di preliminare definizione della relativa spesa, tali funzioni esercitando per il tramite essenziale del Procuratore Generale.

Discende, in conclusione, da quanto fin qui detto che - mentre la competenza ad adottare i provvedimenti concernenti la protezione da rischi e incidenti che possono pregiudicare l'incolumità o la salute (c.d. safety) rimane attribuita in ogni caso alla Conferenza Permanente - spetta invece al Procuratore Generale e al Prefetto, ex D.M. 28.10.1993, in G.U.



2.11.1993, n° 257, la competenza relativa ai provvedimenti in materia di sicurezza interna ed esterna delle sedi giudiziarie collegati al pericolo di attentati o altre condotte dolose (c.d. security, concetto che, come è noto, indica la tutela - delle strutture e della persona dei magistrati che risultino esposti a specifico pericolo di azioni violente - da minacce e attacchi deliberati a cose o persone per effetto di azioni criminali).

Su tale piano non dev'essere minimamente sottovalutata la qualità, la quantità, il valore e la rilevanza dei procedimenti e delle cause trattati, nel settore penale e in materia civile, data l'assoluta centralità del nostro distretto.

E i pericoli non si verificano solo nel settore penale, ma anche in quello civile, specialmente nel settore del fallimentare, delle esecuzioni, della famiglia, dove si scaricano tensioni fortissime, sovente acuite dalla lentezza dei procedimenti.

La salvaguardia della sicurezza dei luoghi di lavoro, dell'incolumità non solo dei magistrati e del personale amministrativo, ma di tutti gli utenti del servizio - giustizia, è tema di importanza prioritaria, che deve prescindere da ogni contrapposta situazione di difficoltà economica, perché la garanzia degli standard minimi di sicurezza è presupposto indispensabile per poter garantire la massima serenità di esercizio della giurisdizione.

Occorre naturalmente, come si è fin qui fatto, continuare ad adottare soluzioni che concilino l'esigenza della salvaguardia dei luoghi e dell'incolumità delle persone con quella di contenere al minimo i disagi per coloro che frequentano gli edifici giudiziari.

Desta preoccupazione, per ciò che attiene alla situazione del Distretto di Firenze, l'esistenza, in diversi Palazzi di Giustizia, di numerose situazioni di distacchi di mattonelle, cornicioni, calcinacci e presenza di crepe (in particolare a Firenze, nonostante l'edificio sia nuovo).

Meritano di essere ricordate, fra le varie attività, l'opera costantemente svolta per la valutazione dei profili di sicurezza degli edifici giudiziari del Distretto, soprattutto con riferimento al controllo e alla selezione degli accessi, in palazzi di giustizia che spesso, per loro stessa natura, non consentono la predisposizione di adeguati sistemi di controllo.

Su specifica richiesta dello scrivente, sono state affrontate in Conferenza Permanente problematiche attinenti alla sicurezza del Palazzo di Giustizia di Firenze.



In persistenza della emergenza sanitaria determinata dalla epidemia da Covid-19, è stata dettata una specifica disciplina dell'accesso al Palazzo di Giustizia di Firenze (notoriamente tra le più grandi e complesse strutture giudiziarie italiane, per dimensioni e problematiche).

Va altresì menzionata l'attività per la realizzazione di idonei ed efficienti servizi di sorveglianza armata presso tutti i diversi Uffici giudiziari, anche mediante l'espletamento delle relative gare.

Ai suddetti fini, lo scrivente Procuratore Generale, occupandosi di tutte le principali questioni attinenti alla sicurezza dei magistrati e delle strutture giudiziarie, ha partecipato, direttamente o a mezzo di delegato, a numerose specifiche riunioni del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica e alle Riunioni Tecniche di Coordinamento delle Forze di Polizia tenutesi presso le competenti Prefetture.

Sono state impartite specifiche disposizioni di servizio atte a prevenire gli eventuali tentativi di introduzione all'interno delle strutture giudiziarie di plichi esplosivi o incendiari, così come avvenuto in Uffici giudiziari di altre città, ove sono stati di recente intercettati plichi postali contenenti rudimentali ordigni esplosivi e indirizzati a magistrati.

Sono state adottate, quindi, particolari cautele in relazione alla eventuale ricezione di plichi o lettere di natura potenzialmente sospetta, in quanto provenienti da mittenti sconosciuti, ovvero comunque idonei a contenere manufatti o congegni di natura elettrica.

Sono stati altresì curati la costituzione e l'aggiornamento di una Banca Dati avente ad oggetto i provvedimenti in materia di misure di sicurezza personale aventi quali destinatari magistrati in servizio nel distretto (di volta in volta adottati a seguito di Riunioni Tecniche di Coordinamento delle Forze di Polizia tenutesi presso le competenti Prefetture).

Con nota a firma congiunta del novembre 2020 tutti i Procuratori Generali della Repubblica d'Italia, a seguito di ampio confronto e di attente riflessioni, svoltasi nel corso della riunione plenaria del 6.11.2019, «... hanno ravvisato l'esigenza e l'indifferibilità di un indirizzo ministeriale uniforme e chiaro in materia di sicurezza delle sedi giudiziarie e di competenze per le misure a tal fine necessarie».

In tale occasione, si è rilevato come «La stratificazione, nel corso degli anni, di disposizioni di varia natura ha determinato il proliferare sul territorio nazionale di prassi differenziate e dubbi interpretativi che si sono tradotti in incertezze operative e



in un rallentamento di quella tempestività di intervento che la delicatezza della materia, invece, impone, per la sicurezza e l'incolumità personale dei magistrati, degli avvocati, dei dipendenti e di migliaia di cittadini che ogni giorno accedono negli uffici.».

Inoltre, «L'elevato rischio che comporta ogni incertezza e ogni ritardo quando è in gioco l'incolumità delle persone, impone, nello specifico, che venga sollecitamente chiarito in quali casi i provvedimenti in materia di sicurezza non possano essere tempestivamente adottati perché occorre prima avviare il procedimento diretto all'acquisizione del parere della Conferenza permanente di cui al D.P.R. 2015, n. 133, procedimento che comporta sempre e inevitabilmente una sensibile dilatazione della tempistica di intervento in quanto presuppone la richiesta di convocazione, la diramazione dell'avviso di convocazione e la successiva deliberazione dell'organo collegiale.».

Ad avviso dei Procuratori Generali, «... è necessario ed urgente, quindi, che venga chiarito:

- che le responsabilità proprie del Procuratore Generale in materia di sicurezza trovano diretto fondamento normativo nel D.M. 28.10.1993;
- che le funzioni consultive e propositive delle Conferenze permanenti riguardano esclusivamente i casi in cui debbano essere adottati atti, anche per ragioni di sicurezza, che comportano oneri di spesa, come è reso palese, fra l'altro, dalla considerazione che si tratta di organi collegiali istituiti, in forza dell'art. 1, co. 530, della legge di stabilità 2014, n. 190, con un regolamento che reca le misure organizzative necessarie per l'attuazione del trasferimento al Ministero degli oneri finanziari che in precedenza gravavano sui comuni, un regolamento, quindi, che non ha inciso, né poteva incidere, su una materia estranea alla sua disciplina e alla legge che ne aveva autorizzato l'emanazione;
- che, conseguentemente, ferme rimanendo le competenze degli organi ministeriali titolari del potere di spesa, i provvedimenti in materia di sicurezza rientranti nelle responsabilità proprie del Procuratore Generale vanno sempre adottati autonomamente e tempestivamente, salva l'esigenza di avviare il procedimento diretto ad acquisire preventivamente il parere della Conferenza permanente nei soli casi di atti comportanti oneri di spesa e sempreché non si tratti di atti che rivestano carattere di urgenza.».



#### La situazione penitenziaria

Passando all'esame della situazione carceraria nel Distretto e alla verifica dello stato della applicazione delle misure alternative alla detenzione, si rileva che la relazione del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha fornito adeguata rappresentazione dei problemi riguardanti la magistratura di sorveglianza e il mondo penitenziario in genere, costituente tema di fondamentale importanza per la verifica del funzionamento e della effettiva efficienza dell'intero sistema penale.

Nel riportarsi espressamente a tale articolata ricognizione, è sufficiente adesso richiamare l'attenzione su alcuni elementi e circostanze meritevoli di particolare riflessione.

Sotto l'aspetto meramente numerico, si rileva che la regione Toscana è al terzo posto, dopo Sicilia (23) e Lombardia (18), per numero di istituti penitenziari (n° 16 su tutto il territorio regionale).

Nel Distretto della Corte d'Appello di Firenze (che corrisponde alla competenza del Tribunale di Sorveglianza) sono presenti, infatti, n° 16 istituti penitenziari, di cui n° 3 "insulari" (Isola d'Elba, Isola di Pianosa e Isola di Gorgona).

Di questi, n° 4 sono Case di reclusione: Porto Azzurro, Volterra, San Gimignano e Gorgona.

Sono altresì presenti nel Distretto n° 2 REMS (Volterra ed Empoli, quest'ultima inaugurata nel luglio 2020).

Si precisa altresì che il dato complessivo relativo ai detenuti, fornito dal Tribunale di Sorveglianza, comprende anche il carcere di Massa, che pure, come è noto, non appartiene al Distretto di Corte d'Appello di Firenze.

Alla data del 30.6.2021, le presenze nelle carceri toscane erano n° 3.076, mentre alla data del 30.6.2020 erano n° 3.209, a fronte di una capienza regolamentare di n° 3.098.

Nel periodo in riferimento, pertanto, si è avuto un ulteriore decremento della popolazione detenuta di nº 133 unità, con una diminuzione percentuale del 4,1%, dopo il più significativo calo percentuale del 9,6%



registrato nel periodo precedente, contestualmente all'irrompere della pandemia.

Al 30.9.2021 le presenze erano pari a nº 3.077.

Per la prima volta da anni, pertanto, si è registrata la riduzione del numero dei detenuti sotto la soglia dei posti regolamentari (22 detenuti in meno in termini assoluti).

Il carcere col maggior numero di detenuti è Firenze-Sollicciano (650), seguito da Prato (551) e Pisa (271).

Si riporta qui di seguito il numero dei detenuti nelle diverse carceri toscane (tra parentesi il numero corrispondente al periodo della precedente relazione):

- Firenze-Sollicciano 650 (751)
- Prato: 551 (545)
- Pisa 271 (214)
- San Gimignano 267 (277)
- Livorno 267 (251)
- Porto Azzurro 265 (342)
- Volterra 171 (167)
- Lucca 104 (80)
- Livorno-Gorgona 69 (91)
- Firenze 'Mario Gozzini' 64 (85)
- Siena 56 (57)
- Pistoia 53 (103)
- Massa Marittima 39 (33)
- Grosseto 27 (20)
- Arezzo 24 (24)

Gli istituti che nel corso dell'anno hanno subito il maggior decremento sono dunque Sollicciano (101 detenuti in meno), Porto Azzurro (77 detenuti in meno) e Pistoia (50 detenuti in meno), mentre si è registrato un



vistoso aumento nelle carceri di Pisa (61 detenuti in più) e di Lucca (24 detenuti in più). Il dato relativo agli istituti di Sollicciano e Pisa si spiega, quanto meno in parte, con la riapertura della sezione femminile del carcere di Pisa (23 donne, prima temporaneamente ospitate a Sollicciano).

Va evidenziato il fatto che la distribuzione nella popolazione detenuta tra stranieri (n° 1.487, nel 2020 erano n° 1.337) e italiani è pari al 48,3% di presenze straniere (nel 2020 era il 41,66 %): il Paese più rappresentato è il Marocco (con n° 388 detenuti) e, a seguire, Tunisia (n° 228), Albania (n° 208), Romania (n° 141) e Nigeria (n° 100).

I detenuti stranieri risultano allocati prevalentemente nell'istituto di Firenze-Sollicciano, con una percentuale pari al 69,3% (nel 2020 era del 65,91%).

Il dato relativo alle carceri toscane è, dunque, di gran lunga superiore alla media nazionale (più del doppio nel caso di Sollicciano), e in continua crescita, atteso che la componente di origine straniera detenuta negli istituti italiani ammonta alla stessa data al 31,7%.

Gli stessi sono sottoposti a regime limitativo della libertà personale in prevalenza per fatti di reato - illecito commercio di sostanze stupefacenti, prostituzione, spaccio, rapine - riconducibili all'ambito della criminalità diffusa, a chiara riprova della esistenza di una situazione grave ed estesa di devianza e di illegalità, proprie delle sacche sociali degradate, tra cui quella degli immigrati irregolari.

Le donne detenute in Toscana sono complessivamente 88 (ventidue in meno dello scorso anno), con una presenza che ammonta al 2,8% (3,4% nel 2020) della popolazione complessivamente detenuta nel Distretto ed è quindi molto più contenuta rispetto alla media nazionale, pari al 4,15%.

Le donne detenute sono presenti nel carcere di Firenze-Sollicciano (65) e in quello di Pisa (23), e tra le stesse vi sono 2 madri (con 2 bambini al seguito) e 4 una in gravidanza.

Nel territorio è presente un asilo-nido per detenute madri (Firenze-Sollicciano).

Quanto alla **posizione giuridica**, risultano 2.404 condannati definitivi (2403 nel 2020), 309 condannati non definitivi (di cui 148 appellanti, 140 ricorrenti e 21 misti) e 361 imputati in attesa di giudizio (670 imputati complessivamente: erano 804 nel 2020 e 897 nel 2019), pari al 21,7% del totale (25,05 % nel 2020): poco più di un detenuto su 5 è imputato.



Vi sono 162 (171 nel 2020) condannati all'ergastolo e 269 con pene superiori ai 20 anni, 538 da 10 a 20, 612 da 5 a 10, 443 da 3 a 5, 183 da 2 a 3, 123 da 1 a 2 e 74 sotto l'anno.

I condannati con pena residua da 0 a 1 anno sono 376, 348 da 1 a 2, 355 da 2 a 3, 445 da 3 a 5, 457 da 5 a 10, 226 da 10 a 20, 35 oltre 20 anni e 162 con la pena perpetua.

È interessante il dato relativo al titolo di studio: 171 detenuti con licenza elementare, 692 con diploma di scuola media inferiore, 189 con diploma di scuola superiore, 25 con diploma di scuola professionale, 23 con laurea, 113 privi di titolo di studio, 28 analfabeti e 1.835 non rilevati.

Sotto il profilo del trattamento, si segnala che i detenuti lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria sono 1.261 (1.210 l'anno precedente) di cui 932 impegnati in servizi d'istituto, 68 in manutenzione ordinaria, 47 in art. 21 O.P. e 35 in agricoltura, mentre quelli alle dipendenze di datori di lavoro esterni sono 131 (124 nel 2019).

È particolarmente significativo il dato relativo ai semiliberi, che alla data del 30.6.2021 erano 83 (99 nel 2020), poiché è tra i più alti su tutto il territorio nazionale, pari al 9,98% del numero nazionale complessivo (831).

Nel primo semestre del 2021 sono stati concessi 654 permessi premio, , il secondo dato più elevato dopo la Lombardia, con un importo pari al 10,5% del totale nazionale (6.210).

Particolarmente significativa la realtà penitenziaria dei "Poli universitari" in Toscana. Lo studio universitario in carcere è diventato ormai una realtà di ampio respiro negli Istituti penitenziari della Toscana, grazie all'impegno degli Atenei di Firenze, Pisa e Siena e dell'Università per Stranieri  $_{
m di}$ Siena. della Regione Toscana, del Provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria della Toscana dell'Umbria dell'associazionismo, in particolar modo dell'Associazione Volontariato Penitenziario di Firenze. L'attività universitaria sviluppata nelle strutture carcerarie toscane può, a ragione, essere considerata oggi una delle maggiori esperienze in Italia.

Ciò detto a titolo di opportuna premessa, si osserva che nel territorio toscano sembra essere, allo stato, contenuta la grave situazione legata al sovraffollamento segnalata negli anni precedenti: su una capienza



complessiva di 3.098 sono presenti 3.076 detenuti, con un tasso di sovraffollamento pari al 99/100 (era del 103/100 nel 2020).

Il processo deflattivo ha trovato origine anzitutto in interventi di tipo normativo, volti soprattutto a frenare i flussi d'ingresso in carcere e a rafforzare l'esecuzione penale esterna. Durante l'emergenza da Covid-19, inoltre, sono state adottate specifiche misure - detenzione domiciliare "speciale" e licenze premio ai semiliberi e permessi - che hanno fortemente inciso sul tasso di sovraffollamento, riducendolo.

Ciò, non di meno, ad eccezione di tre istituti penitenziari, ove permane un tasso di sovraffollamento assai elevato - ben al di sopra del dato nazionale che è pari a 106/100 -, fra i quali continua purtroppo a segnalarsi, anche quest'anno, quello di Firenze-Sollicciano (132/100), ma soprattutto quello di Pisa (139/100) e ancor più quello di Grosseto (180/100, quasi il doppio della capienza regolamentare).

Nel periodo considerato, quindi, si è registrato nei suddetti Istituti un numero di presenze di gran lunga superiore rispetto alle rispettive capienze regolamentari e ben al di sopra del dato nazionale, che è pari a 106/100.

Per il resto, a parte le riferite eccezioni, la situazione del sovraffollamento in Toscana non è particolarmente allarmante.

Le cifre confermano, in ogni caso, che le costanti violazioni della legge sulle droghe permangono come elemento decisivo.

Per quanto attiene al quadro delle risorse materiali e alle problematiche dei singoli istituti toscani, rimangono pesanti i problemi strutturali di questi ultimi, che non ricevono da tempo risorse finanziarie necessarie a garantire quanto meno la manutenzione ordinaria.

Perdura tuttora la gravissima situazione 'strutturale' del carcere di Firenze Sollicciano, il più grande istituto della Toscana, che presenta gravissimi problemi di carattere strutturale nelle diverse sezioni dal punto di vista dell'edilizia e del mantenimento di adeguate condizioni climatiche al suo interno, con problemi di vivibilità che si ripropongono annualmente (calura estiva particolarmente accentuata, perdite d'acqua, infiltrazioni, topi, sporcizia) e che hanno finito per incidere anche sulle complessive condizioni igienico-sanitarie.

Va in particolare segnalato il problema della realizzazione delle facciate ventilate, l'impermeabilizzazione dei terrazzi e degli impianti meccanici, l'adeguamento dei macchinari per la produzione di acqua calda nelle



sezioni maschili, che consentirebbe la definitiva realizzazione di docce all'interno di ogni camera di pernottamento. Sono comunque in previsione lavori per rilevanti importi, già appaltati, tra cui anche il ripristino della videosorveglianza interna, strumento indispensabile per consentire la piena applicazione nel carcere di Sollicciano della c.d. "sorveglianza dinamica", allo stato quiescente. Alcuni lavori sono già iniziati.

È stata segnalata l'urgenza dell'allargamento dei passeggi al settore "giudiziario" e il trasferimento della sezione femminile in altro apposito istituto.

Sono tanti i problemi ancora irrisolti nel carcere, tra cui anche il rafforzamento del team di dirigenti e funzionari, attualmente carente.

A Sollicciano manca il Direttore stabile da oltre un anno e l'Area trattamentale dei funzionari giuridico-pedagogici si è progressivamente ridotta a causa di pensionamenti e trasferimenti (sei a tutt'oggi). Mancano spazi per la formazione e per il lavoro e manca una seria politica d'integrazione per le oltre 40 etnie presenti nell'istituto.

La prosecuzione dell'esperienza, unica in Italia, del "Consiglio dei detenuti", organo consultivo istituito nel 2018, formato da 34 reclusi democraticamente eletti che dialoga costantemente con la Direzione, è comunque una realtà positiva.

Nel carcere più problematico della Toscana, nel periodo del lockdown e della pandemia, sono stati contenuti i disagi e le preoccupazioni nella popolazione detenuta.

Resta comunque grave la carenza di fondi per offrire opportunità di lavoro ai detenuti, che vengono impegnati principalmente in attività di tipo domestico e, spesso, per poche ore a settimana.

Appare indifferibile l'avvio di consistenti lavori di manutenzione straordinaria, in primo luogo nello stesso suddetto carcere di Firenze-Solliciano, che, fra quelli del Distretto, denota la maggiore difficoltà di natura strutturale, cui è urgente porre rimedio. Ma servono anche altri interventi, di carattere sia strutturale che organizzativo, diretti a migliorare le condizioni igienico-sanitarie, presso altri Istituti del Distretto, per risolvere le gravi criticità ancora oggi esistenti, che hanno dato luogo negli anni ad una sorta di situazione di crisi permanente.

Ancora, persiste la grave situazione dell'altra grande casa di reclusione della Toscana, quella di San Gimignano, che non ha collegamento con la



rete idrica dell'acquedotto e si approvvigiona quindi di acqua da tre pozzi, la cui efficienza e manutenzione costituisce un annoso problema: sono state rilevate sovente anomalie di taluni valori nelle periodiche analisi non costituenti comunque pericolo per la salute - e colorazione scura dell'acqua, determinata principalmente dalla vetustà della rete di distribuzione interna.

Il carcere di San Gimignano, per la sua posizione, soffre di grave isolamento e difficoltà di collegamenti. Si è assistito inoltre al repentino succedersi dei Direttori, a discapito della stabilità e continuità dell'opera di trattamento e di sorveglianza di una popolazione detenuta tra le più complesse del territorio toscano.

Si segnala, nel periodo in esame, la prosecuzione del procedimento penale, apertosi nel 2019, a carico di ben 15 appartenenti alla Polizia Penitenziaria per gravi fatti di violenza ai danni di un detenuto, avvenuti all'interno dell'Istituto nell'ottobre 2018. Il procedimento, che ha avuto ampia eco sui mezzi di informazione, è in fase dibattimentale innanzi al Tribunale di Siena.

È doveroso altresì segnalare la vicenda relativa al presunto verificarsi nel periodo 2018 - 2020, di gravi episodi di violenza, cui anche la stampa nazionale ha dato recentemente ampio risalto, che ha portato all'emissione di misure cautelari e interdittive a carico di 9 appartenenti alla Polizia Penitenziaria in servizio nell'istituto, per fatti qualificati dalla Procura di Firenze (anche) come tortura ai danni di soggetti reclusi.

Sono stati segnalati, invece, come esempi ed elementi positivi:

- ✓ sotto il profilo delle strutture, la conclusione nel gennaio 2021 dei lavori (iniziati nel febbraio 2019) dell'ampia ristrutturazione del reparto femminile del carcere di Pisa, con ri-trasferimento delle detenute dal carcere di Sollicciano allo stesso carcere di Pisa. Si è pertanto risolto il grave problema, segnalato nelle precedenti relazioni, della presenza di bagni "a vista" nelle camere di pernottamento, questione oggetto di reclamo avanti la magistratura di sorveglianza del luogo in quanto determinante una grave violazione della dignità delle recluse;
- ✓ nel carcere di Livorno, la sopravvenuta operatività della nuova cucina per la Sezione "Alta Sicurezza", oggetto di costosi finanziamenti (sono altresì prossimi i lavori di rifacimento delle aree di socialità e sono in



corso i lavori per l'ampliamento dell'Istituto con la costruzione di un nuovo padiglione per 200 posti circa;

- Amministrazione penitenziaria ed Enti territoriali, che fa del carcere, che pure presenta anch'esso rilevanti problemi di natura edilizia, una struttura viva del e sul territorio e non un'area separata, in particolare offrendo ai detenuti continue e rinnovate occasioni di inserimento esterno: un elevato numero di programmi di trattamento ai sensi dell'art. 21 O.P. (lavoro all'esterno) e 50 O.P. (semilibertà), insieme ai corsi scolastici di vario indirizzo superiore, al Progetto "Cene galeotte" (alla quale può accedere la cittadinanza esterna) e all'oramai nota a livello internazionale attività teatrale condotta dall'Associazione "Carte Blanche";
- ✓ nel reparto detentivo per detenuti definitivi dell'isola di Gorgona (oggi sezione distaccata del carcere di Livorno), in cui il Dipartimento ha continuato a promuovere, nell'ottica della riqualificazione del lavoro penitenziario, progetti per lo sviluppo delle produzioni nel settore agricolo nonostante l'esiguità dei fondi a disposizione sul pertinente capitolo di bilancio. I detenuti impegnati in attività di tipo agricolo e zootecnico a Gorgona continuano a dare ottimi risultati sotto il profilo rieducativo e del reinserimento sociale, nonostante l'inevitabile isolamento determinato dalla carcerazione, peraltro con modalità "aperte", presso l'istituto insulare;
- ✓ nell'altra realtà insulare (Porto Azzurro), la definitiva stabilizzazione, sotto il profilo giuridico-amministrativo, dell'articolazione esistente sull'Isola di Pianosa, ove insiste un padiglione che ospita una ventina di detenuti del carcere di Porto Azzurro ammessi al lavoro all'esterno ex art. 21 O.P. per svolgere lavori di varia natura a beneficio delle attività "turistiche" dell'isola: coltivazione agricola, cucina presso il locale ristorante, accompagnamento turisti, manutenzione strutture ricettive dell'isola. Si tratta di un modello rieducativo, certamente esportabile in altre realtà, che poggia sul lavoro quale insostituibile strumento del trattamento che interagisce secondo esemplari responsabilizzazione e integrazione fattiva dei detenuti con la realtà esterna, in sinergia con altri Enti pubblici e privati (l'Ente parco dell'arcipelago toscano, in primo luogo, e Cooperative sociali).



La Casa di reclusione di Porto Azzurro non presenta problemi di sovraffollamento ma, per la vetustà dell'edificio (trattasi di immobile antico di grande pregio storico-architettonico), necessita di interventi di restauro indifferibili (ancora chiusa la seicentesca Chiesa San Giacomo, interna al Forte spagnolo). Il carcere soffre di una certa eterogeneità della popolazione detenuta e della carenza di operatori dell'area educativa, che in qualche modo ne ostacola la progettualità.

Quanto alla esecuzione penale esterna e alle misure alternative, attraverso le quali i detenuti sono ammessi ad eseguire la pena fuori dall'istituto, si rileva che, nel periodo in riferimento il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha concesso n° 798 affidamenti in prova ordinari e terapeutici (rispetto ai n° 612 del periodo precedente), di cui n° 177 per tossico-alcoldipendenti (n° 110 nello scorso periodo), n° 361 detenzioni domiciliari (a fronte di n° 322), n° 78 semilibertà (n° 99 l'anno precedente) e n° 11 liberazioni condizionali.

Dai dati trasmessi dall'UEPE, le misure alternative in corso nel Distretto di Corte d'Appello di Firenze al 30.6.2021 erano n° 1.018 affidamenti in prova (n° 963 l'anno prima), n° 566 detenzioni domiciliari (n° 598 nel periodo precedente) e n° 79 semilibertà (n° 102 nel periodo precedente), per un totale di n° 1.663 misure alternative in carico (n° 1.710 nel 2019, n° 1.614 nel 2018 e n° 1.416 nel 2017).

L'incremento delle misure alternative registratosi nei quattro anni precedenti si è dunque mantenuto pressoché costante nel tempo, con la decisa prevalenza, nonostante l'emergenza da Covid-19, della misura più ampia dell'affidamento in prova, pari al 61,2% del totale (58% lo scorso anno).

Le misure in corso in Toscana al sono pari, dunque, al 5,3% del dato nazionale (3,2 % nell'anno prec.), che al 30.6.2021 è di complessivi n° 30.967 soggetti in carico agli UEPE (n° 18.382 per affidamento, n° 1.836 per detenzione domiciliare e n° 749 per semilibertà).

Altra questione di persistente e pressante rilievo è quella relativa allo stato di attuazione della disciplina in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (legge n° 81 del 2014), in relazione alla quale è stata segnalata l'esistenza di gravi criticità e che impone di affrontare decisamente il gravissimo problema del disagio psichico in carcere.



Il rilevante aumento nella popolazione carceraria di patologie di natura psichiatrica contribuisce a spiegare l'aumento statistico delle azioni aggressive, degli atti autolesionistici e dei gesti estremi compiuti all'interno degli istituti penitenziari.

Ad oltre sei anni dalla chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, disposta a far data dal 31 marzo 2015 - anche se è bene sottolineare che l'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Montelupo Fiorentino (l'unico dei sei O.P.G. italiani presente in Toscana) è stato definitivamente chiuso solo il 7 febbraio 2017 -, è giunto il momento di procedere ad un bilancio e di avviare sul tema, di grande delicatezza, una seria riflessione.

Come è noto, con D.M. 1.10.2012, emanato per dare attuazione alle disposizioni di cui al Decreto-Legge 22.12.2011, n° 211 - successivamente integrato e modificato dalle Leggi 17.2.2012, n° 9, e 31.3.2014, n° 52 -, finalizzate al superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, è stata prevista la realizzazione di strutture residenziali socio sanitarie denominate "REMS" (residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza), in cui debbono essere internati i soggetti ritenuti incapaci di intendere e di volere e socialmente pericolosi nei confronti dei quali l'Autorità giudiziaria abbia disposto l'applicazione della misura di sicurezza detentiva.

La conferenza unificata Stato-Regioni ha prodotto, in data 26.2.2015, un accordo secondo il quale ciascuna Regione avrebbe dovuto provvedere alla istituzione delle "REMS" nelle quali devono essere allocati i suddetti soggetti. L'accordo sancisce altresì il principio della territorialità, per cui "le regioni devono garantire l'accoglienza nelle proprie "rems" di persone sottoposte a misure di sicurezza detentiva residenti nel proprio ambito territoriale".

In Toscana vi sono, a oggi, due REMS.

La prima, tuttora "provvisoria", è stata aperta a Volterra, nell'area dell'ex manicomio, il 1° dicembre 2015. La stessa, subito dopo l'apertura, ha accolto prioritariamente ex internati dell'O.P.G. di Montelupo Fiorentino, ha attualmente una capienza di 30 persone (di cui 28 uomini e 2 donne), ed è destinata ad accogliere, in base a un accordo tra Regione Toscana e Regione Umbria, anche i soggetti in misura di sicurezza provenienti da quest'ultima Regione. È previsto l'ampliamento a 40 posti a conclusione dei lavori programmati per la realizzazione della REMS definitiva, sempre nell'area dell'ex manicomio di Volterra (delibera di Giunta Regionale n. 666/2015). Alla data del 30.6.2021 ospitava 28 internati effettivi (2 erano in licenza finale esperimento), di cui 26 definitivi e 2 provvisori.



La seconda, realizzata nell'immobile dell'ex carcere femminile di **Empoli**, ceduto alla ASL a seguito degli accordi presi nel periodo del commissariamento, è stata inaugurata alla fine di luglio 2020. Ha una capienza attuale di 9 posti, ma alla conclusione dei lavori, che ancora sono in corso in una parte dell'immobile, potrà ospitare 20 persone. Alla data del 30.6.2021 ospitava 9 internati effettivi, di cui 5 definitivi e 4 provvisori.

A seguito dell'apertura della seconda REMS - con accordo raggiunto tra Regione Toscana e Magistratura di cognizione e di sorveglianza competente per la Toscana, approvato con delibera regionale del 15.9.2020, nel quale sono stati definiti "Indirizzi operativi per la presa in carico della persona con disturbi di salute mentale destinataria di misura di sicurezza" - è stata data l'indicazione di destinare di preferenza quella di Volterra alle misure definitive e quella di Empoli alle misure provvisorie

Il totale degli internati nella Toscana è dunque, al 30.6.2021, di pari a n° 37, di cui 31 definitivi e 6 provvisori.

È irrisolta la problematica che si è subito presentata dovuta al fatto che la struttura non può accogliere pazienti oltre il numero previsto, materialmente rappresentato dal numero di letti predisposti e di fatto fruibili, e quindi non è in grado di garantire sempre e con la dovuta tempestività l'esecuzione delle misure di sicurezza applicate in via provvisoria, di quelle ordinate ai sensi dell'art. 232 ult. co. cod. proc. pen. in sostituzione della libertà vigilata, in caso di aggravamento della pericolosità sociale della persona in stato di infermità psichica, ovvero disposte a seguito di revoca della licenza finale di esperimento concessa ai sensi dell'art. 53 co. 1 O.P. in caso di esito negativo della prova.

Alla data del 31.12.2020 erano presenti ben 33 persone (27 uomini e 6 donne) con provvedimenti di applicazione della misura di sicurezza detentiva, in via provvisoria o definitiva, in attesa di ricovero.

Complessivamente, delle 33 misure in "lista d'attesa" ve ne sono 17 provvisorie, 13 definitive e 2 di cui non è nota la tipologia. I dati confermano la forte incidenza delle misure provvisorie sul sistema delle REMS, ma soprattutto sulle liste d'attesa.

La recente apertura della REMS di Empoli ha consentito in ogni caso di migliorare il livello e la tempestività della risposta alle richieste di ricovero che provengono dai Distretti di Firenze e di Perugia, anche se si ritiene che ciò non sarà sufficiente a garantirne appieno la domanda e che il



rapporto tra le esigenze degli Uffici giudiziari del Distretto e le disponibilità dei posti nelle REMS esistenti nel territorio del Distretto stesso sia da ritenere tuttora inadeguato.

Vi è stata di fatto negli anni scorsi, in estrema sintesi, una sorta di situazione di "blocco", laddove, da un lato, la regola della territorialità nell'esecuzione di misure di sicurezza detentive impone che la misura applicata sia eseguita nella regione di residenza; mentre, dall'altro, l'indisponibilità di un sufficiente numero di posti nelle strutture esistenti nel territorio toscano impedisce di procedere all'applicazione della misura stessa, che è rimasta in diversi casi ineseguita per non breve tempo, in situazione di assoluta incertezza sotto l'aspetto dei tempi, con inevitabili riflessi anche sulla attualità della misura stessa.

Dall'entrata in vigore della Legge n° 81 del 2014, invero, non è stato spesso possibile eseguire le misure di sicurezza provvisorie a causa della insufficiente capacità ricettiva delle suddette strutture.

Per quanto riguarda gli inconvenienti nella esecuzione dei provvedimenti applicativi di misure di sicurezza detentive provvisorie ovvero nella esecuzione di provvedimenti definitivi di applicazione di tali misure, sono stati segnalati diversi casi di impossibilità di una tempestiva e puntuale esecuzione delle misure di sicurezza disposte dal giudice.

In definitiva, pur sembrando che le difficoltà sopra esposte siano in via di progressivo superamento, persistono tuttora rilevanti aspetti problematici.

Per concludere sul punto, è doveroso esprimere apprezzamento per l'iniziativa della Regione Toscana, ai fini della corretta e razionale attuazione della legge n° 81/2014 sul territorio della Toscana, di "avviare una più stretta interazione tra la Regione, la magistratura e le altre istituzioni territorialità e professionalità coinvolte" e di "costituire e formalizzare un Tavolo Interistituzionale di Coordinamento e Monitoraggio del percorso".

Un primo esito di siffatta iniziativa è costituito dalla sottoscrizione del già citato "Protocollo d'intesa in tema di misure di sicurezza psichiatriche per l'applicazione della legge 30 maggio 2014 n. 81", sottoscritto in data 21 dicembre 2018 tra la Regione Toscana, la Corte d'Appello, la Procura Generale presso la Corte di Appello di Firenze, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze e il Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria Toscana, e contenente alcuni principi di carattere generale in



tema di trattamento delle persone portatrici di patologie psichiche che abbiano commesso reati.

Scopo del protocollo, come dianzi detto in altra precedente parte della presente relazione, è quello di "tracciare un percorso che consenta agli Uffici giudiziari di procedere nel solco dei principi fissati dalla legge n° 81 del 2014 e di perfezionare il quadro degli interventi in un sistema che presenta tuttora alcune criticità per la prevenzione della recidiva, il controllo della pericolosità sociale, la garanzia del fondamentale diritto alla salute (art. 32 Cost.), come recentemente affermato dal Consiglio Superiore della Magistratura (cfr. risoluzione del 24 settembre 2018 concernente protocolli operativi in tema di misure di sicurezza psichiatriche).".

Obiettivo del protocollo, dunque, è quello di realizzare la continuità terapeutica e di trattamento tra la fase della cognizione affidata alla Magistratura requirente e giudicante penale e quella della esecuzione della misura di sicurezza affidata alla Magistratura di sorveglianza, sviluppare un rapporto e dialogo costante tra Uffici giudiziari e servizi sanitari territoriali, per fornire, nel rispetto delle competenze, i necessari trattamenti sanitari, conciliando il diritto alla cura del paziente con le esigenze di sviluppo del percorso giudiziario e di tutela della sicurezza della collettività.

Particolare attenzione è stata riservata dalla Procura Generale alla costante verifica dello stato di attuazione del suddetto Protocollo d'intesa.

In data 6 dicembre 2021 si è svolta apposita riunione, con la partecipazione di Regione Toscana, Corte d'Appello, Procura Generale, Tribunale di Sorveglianza e U.E.P.E., ai fini dell'aggiornamento e/o modifica del protocollo, a seguito di monitoraggio dell'esecuzione, della condivisione delle criticità rilevate, della individuazione di nuove prassi organizzative e della redazione di intese operative che rendano più fluida la già positiva collaborazione in atto tra i diversi soggetti istituzionali.

Quanto al profilo della salute mentale e della tossicodipendenza, sono stati conclusi i lavori di realizzazione delle "Articolazioni per la salute mentale" nelle Case Circondariali di Firenze-Sollicciano e di Livorno, che sono ormai entrambe operative.

Oltre a quanto appena ribadito a proposito del Protocollo d'intesa tra gli Uffici giudiziari del Distretto e la Regione Toscana sulle prassi adottabili a favore di soggetti sottoposti a giudizio o condannati non imputabili (o



semimputabili) che presentano segni di sofferenza psichica nell'ambito dell'applicazione della legge n° 81/2014, si rileva che è stato sottoscritto nel 2021 il Protocollo operativo tra il Tribunale di sorveglianza e i SERD di tutta la Toscana per l'applicazione uniforme dell'art. 94 D.P.R. 309/90 (affidamento terapeutico per soggetti tossicodipendenti o alcoldipendenti), approvato con Delibera n° 166 della Giunta regionale Toscana del 8.3.2021. Finalità del Protocollo è quella di perseguire una maggiore uniformità di intervento da parte di tutti i soggetti coinvolti, e di introdurre miglioramenti nelle modalità di certificazione dello stato di tossico-alcoldipendenza, nella verifica dell'attualità della dipendenza, nella valutazione del presupposto della "non strumentalità" della richiesta da parte del detenuto/paziente, nella formulazione del programma terapeutico e nel monitoraggio della sua attuazione.

Non può che condividersi l'opinione del Presidente del Tribunale di Sorveglianza secondo cui, ad oggi, è possibile esprimere un giudizio positivo sul complessivo sistema di gestione di soggetti con problemi di tipo psichiatrico autori di reato, a parte la già ricordata impossibilità di assicurare sempre il ricovero in REMS dei soggetti per quali la magistratura (di cognizione o di sorveglianza) abbia disposto l'applicazione della misura di sicurezza detentiva. In alcuni casi si è purtroppo assistito alla del tutto ingiustificata permanenza in carcere (per lo più in custodia cautelare) di soggetti per quali era viceversa stata già disposta dal giudice competente la misura di sicurezza detentiva.

Non emergono, ad oggi, segnali particolarmente preoccupanti in ordine alla eventuale crescita delle attività di proselitismo in ambito penitenziario e tra chi ha difficoltà ad integrarsi. Nessun condannato per reati di terrorismo è detenuto negli istituti toscani e, anche attraverso una fattiva collaborazione e interlocuzione costante con la magistratura di sorveglianza, il fenomeno è costantemente all'attenzione degli organi competenti sul fronte della prevenzione del rischio di radicalizzazione all'interno degli istituti.

Occorre, quindi, proseguire e intensificare l'opera di attento monitoraggio posta in essere dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria all'interno degli istituti penitenziari, acquisendo quotidianamente le informazioni da tutte le sedi penitenziarie e ancora curando percorsi di eventuale de-radicalizzazione, evitando a tale scopo eccessive concentrazioni e destinando i detenuti anche ad istituti attrezzati per percorsi rieducativi mirati.



# Emergenza da Covid-19 e conseguenti riflessi sulla situazione carceraria della Toscana

L'articolata relazione del Presidente del Tribunale di Sorveglianza ha affrontato anche il tema delle inevitabili ripercussioni della gravissima emergenza da Covid-19 sulla situazione carceraria della Toscana

Il periodo in esame è stato caratterizzato dalla situazione straordinaria determinata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, che, iniziata nel 2020, ha interessato anche il 2021.

L'irrompere della pandemia anche in Toscana è stato affrontato agendo fondamentalmente su due fronti:

- 1) la riduzione della densità della popolazione detenuta, attuata a livello nazionale sul piano legislativo nel suo complesso;
- 2) la prevenzione dell'ingresso del contagio nel carcere.

Ci si riporta alla relazione per l'anno precedente in riferimento agli interventi adottati nell'immediatezza, che hanno riverberato i propri effetti anche per il periodo oggi in esame.

In particolare, sotto il primo dei due suaccennati profili, si è fatto largo uso dei provvedimenti speciali di concessione di licenze straordinarie ai semiliberi e ai detenuti già ammessi ai permessi premio e all'art. 21 O.P. (D.L. n° 18/2020 e D.L. n° 137/2020), misure la cui efficacia è stata a tutt'oggi prorogata fino al 31.12.2021. Tuttavia, vi sono state applicazioni anche molto differenziate a seconda degli Uffici di Sorveglianza, come è stato rilevato nel monitoraggio effettuato dal coordinamento dei Garanti locali della Toscana.

Il decremento della popolazione carceraria, tuttavia, è da attribuire anche alla flessione degli ingressi in carcere nello stesso periodo dovuta al minor numero di reati commessi nel periodo del *lockdown* e all'adozione contenuta di misure cautelari (in applicazione dei criteri di orientamento indicati dalla Procura Generale della Corte di Cassazione con nota del 1.4.2020).

Significativa nel periodo l'iniziativa "Una mano per la casa", finanziata dalla Cassa per le Ammende e dalla Regione Toscana (e UEPE), per il reperimento di alloggi per detenuti privi di riferimenti territoriali, abitativi e familiari, allo scopo di poter espiare la pena in detenzione domiciliare o altra misura più ampia. Grazie alla stessa, sono usciti dal carcere n° 55 detenuti in tutto il Distretto (Comuni di Firenze, Siena e Livorno).



Di assai scarsa entità, viceversa, i provvedimenti di scarcerazione dovuti a differimento della pena ex art. 147 cod. pen., motivati esclusivamente per motivi legati al rischio di contrarre il virus in carcere da parte di soggetti portatori di patologie croniche.

Dopo il lungo periodo caratterizzato dalla pandemia, i numeri delle presenze negli Istituti sono rimasti sostanzialmente stabili.

Sotto il secondo profilo, una serie progressiva di provvedimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria e della Autorità di governo, destinati a limitare al massimo possibile l'accesso dall'esterno di persone diverse dagli operatori e la circolazione da un istituto ad un altro per trasferimento di persone detenute, ha determinato l'interruzione dei contatti con i familiari e sospese le attività trattamentali, quelle di socialità, quelle educative in senso lato, di studio e di lavoro rendendo purtroppo il carcere un mondo "vuoto", pur aperto a coloro che vi entravano per assicurare i servizi essenziali.

La situazione pandemica ha comportato una sostanziale impermeabilità degli Istituti, con un conseguente isolamento dei detenuti privati delle visite parentali, attenuato solamente dalla opportuna diffusione dei mezzi di comunicazione via web, che hanno consentito a molti detenuti di comunicare all'esterno con le proprie famiglie. Ciò ha reso più vivibile la condizione di totale chiusura, soprattutto nei confronti dei soggetti più fragili; le relazioni con i propri cari sono infatti determinanti e le videochiamate durante il lockdown hanno cambiato la vita di molte persone che da anni vivevano nell'isolamento affettivo. Tale strumento ha dimostrato una particolare utilità e flessibilità, e il suo utilizzo dovrebbe essere strutturalmente e stabilmente inserito all'interno del sistema carcerario.

In ogni caso anche in Toscana si è da subito attivata, ben prima dell'inizio del lockdown, una proficua interlocuzione tra la Magistratura sorveglianza, sanitaria l'Autorità regionale e l'Amministrazione penitenziaria nella sua articolazione locale (Provveditorato), sia per la riduzione e la sospensione dei benefici della semilibertà, del lavoro all'esterno ex art. 21 O.P. e dei permessi premio al momento goduti dai detenuti, sia per la creazione dei reparti di isolamento sanitario, oltre che per l'adozione delle misure igieniche e della fornitura dei presidi di protezione individuale.



Di particolare significato è stata poi l'opera di sensibilizzazione e informazione della popolazione detenuta, cui ha partecipato direttamente anche la magistratura di sorveglianza, circa l'adozione temporanea delle restrizioni e la sospensione dei colloqui con i familiari e dei benefici.

Tali interventi hanno determinato un consistente contenimento del crescente disagio dei reclusi, come dimostrato dalla assai limitata presenza di rivolte attuate dalla popolazione detenuta toscana, limitate ad alcune proteste, per lo più pacifiche (con l'esclusione di alcuni più gravi episodi, dalle conseguenze comunque limitate).

Il Tribunale di Sorveglianza, in relazione alle linee guida predisposte al sopraggiungere della pandemia, ha dato attuazione a quelle nazionali che prevedevano procedure di screening solo all'ingresso dei detenuti e l'effettuazione del tampone solo nei confronti di soggetti sintomatici.

Se il virus ha prodotto sul carcere, come del resto sulla nostra società in generale, l'effetto di mettere in evidenza e acuire le problematiche già presenti, è altresì vero che da questa emergenza è nata anche la positiva decisione di utilizzare ampiamente cellulari, tablet e PC per l'effettuazione di videochiamate, concesse anche con frequenza giornaliera. Il che ha portato a una vera e propria rivoluzione, permettendo il colloquio, frequente e senza eccessivi limiti, con familiari lontani, che non erano visti da anni.

Per quanto riguarda i casi di positività da Covid-19 nelle carceri toscane, si segnalano (l'unico dato disponibile è alla data del 29.3.2021) n° 40 casi fra i detenuti (di cui 36 nel carcere di Volterra e gli altri a Sollicciano, Pistoia, Porto Azzurro e Prato).

Le vaccinazioni effettuate al 12.4.2021 sono 2.049 tra i detenuti, 565 tra la polizia penitenziaria e 267 tra l'altro personale che a vario titolo presta attività in carcere (amministrativi, Uepe, volontari, etc.).

Per quanto riguarda gli eventi critici correlati al diffondersi della pandemia, non si sono rinnovate le proteste dell'anno scorso (marzo 2020, a Sollicciano e a Pisa).

In conclusione.

La condizione in cui attualmente si esegue la pena nel Distretto registra, conformemente al dato nazionale, un moderato decremento dei detenuti, contestuale al permanere, per le ragioni sopra evidenziate, dell'emergenza sanitaria da Covid-19.



Il numero delle misure alternative è sostanzialmente stabile, con un saldo che può certamente ritenersi, allo stato, positivo.

Le condizioni di vita all'interno degli istituti, soprattutto Firenze-Sollicciano, sono comunque stabilmente negative e ciò rende, anche per la carenza del numero degli operatori del trattamento, l'avvicendamento frequente di Direttori, la supplenza delle figure dirigenziali in molti istituti, la scarsità degli organici della Polizia penitenziaria (che incide fortemente anche sul servizio traduzioni in un territorio vasto e geograficamente articolato come quello toscano) sempre più problematico l'efficace svolgimento delle attività trattamentali, determinando, in sostanza, la inaccettabile accentuazione del carattere afflittivo della pena e della sofferenza ad essa connessa.

Ciò incide pure sulla sicurezza interna degli istituti, ove le condizioni di disagio (anche e soprattutto sotto il profilo della salute psichica) tendono a moltiplicare le situazioni di quotidiana conflittualità rendendo non sempre agevole il mantenimento dell'ordine interno, soprattutto con riferimento agli istituti regionali di maggiore rilevanza e soggetti a intenso turn-over delle presenze (Firenze-Sollicciano e Prato, ai quali vanno aggiunti Pisa e Porto Azzurro).

Tale situazione è, verosimilmente, all'origine degli eventi critici che vengono periodicamente segnalati e che vanno dallo sciopero della fame, agli atti di autolesionismo e ai tentativi di suicidio riportati sopra.

Secondo i dati trasmessi dal Provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria per la Regione Toscana, risultano specificatamente i seguenti eventi critici nel periodo in considerazione:

- n° 0 suicidi (n° 4 nel 2020);
- n° 91 casi di tentato suicidio (rispetto ai n° 86 casi del precedente periodo);
- n° 5 decessi per cause naturali (n° 5 nel 2020);
- n° 1.239 atti di autolesionismo (n° 1.115 nel precedente periodo), di cui il numero più alto a Sollicciano (n° 728) e, a seguire, Prato (n° 174), Pisa (n° 149), Livorno (n° 71), Lucca (n° 41);
- n° 241 atti di aggressione al personale di Polizia penitenziaria (a fronte dei n° 86 del periodo precedente), di cui n° 89 a Sollicciano e n° 52 a Prato);



- n° 2 evasioni da istituto, di cui n° 1 da traduzione;
- n° 3 evasioni da permesso premio, a fronte di n° 2 evasioni da permesso nel precedente periodo;
- n° 1 evasione da lavoro all'esterno;
- numerosissime manifestazioni di protesta individuale (n° 729) e diverse proteste collettive (n° 47);
- n° 481 atti di danneggiamento beni dell'Amministrazione.

Va sottolineato il mancato verificarsi di suicidi, ma i numerosissimi suddetti altri eventi critici, in particolare i casi di autolesionismo, pongono con forza il problema della inadeguatezza ad affrontare il disagio delle persone in carcere e sono sintomo di una grave problema di ordine sistemico e della oggettiva incapacità di prevenzione.

Si sono già ricordate le vere e proprie "eccellenze" di questo Distretto (Volterra, Gorgona), e vanno ancora evidenziate la positiva esperienza del lavoro (retribuito) sull'isola di Pianosa e di quello (gratuito) in base ai protocolli sui lavori di pubblica utilità nelle sedi di Siena e Livorno, i 'Poli universitari' di Prato, Pisa e Siena, la positiva gestione della sanità penitenziaria a cura dei Servizi sanitari della Regione Toscana anche in tempi di emergenza, l'attenzione dedicata da plurime istituzioni alla delicata questione dell' esecuzione delle misure di sicurezza detentive (che ha portato alla stipula di un importante Protocollo in materia di tossico/alcoldipendenze e al già ricordato progetto 'Una mano per la casa' per la dimissione di detenuti senza dimora), i proficui rapporti con gli Uffici di esecuzione penale esterna toscani (che hanno determinato la stipula di protocolli operativi con il Tribunale di sorveglianza), la sinergia costante e assai proficua con l'ufficio del Garante Regionale per i diritti dei detenuti (dalla cui relazione annuale sono state tratte numerose informazioni contenute in questa relazione) e, non ultimi, i positivi rapporti con l'Università di Firenze, per cui si segnala l'adozione di una convenzione (unitamente all'Associazione 'L'altro l'effettuazione delle 'cliniche legali' tramite l'invio annuale di studenti della Facoltà di giurisprudenza per un tirocinio dell'ultimo anno curriculare di 200 ore negli Uffici di sorveglianza.

Nonostante gli sforzi compiuti dall'Amministrazione Penitenziaria nel tentativo di migliorare la qualità della vita in carcere e contenere e



contrastare i problemi cagionati dal sovraffollamento, non sembra si sia ancora trovato un risultato effettivo e consolidato, pur potendosi ad oggi riconoscere un miglioramento della situazione complessiva ed essendo sperabile un miglioramento delle generali condizioni di vita in carcere, sia per i detenuti che per tutto il personale della Amministrazione penitenziaria.

La drastica diminuzione delle risorse destinate al sistema penitenziario e la ormai cronica carenza di personale in tutti gli istituti penitenziari del distretto ha finito con il determinare gravi ostacoli alla possibilità di garantire un livello adeguato, per quantità e qualità, di interventi trattamentali a favore della popolazione detenuta e finalizzati alla elaborazione di coerenti progetti di recupero e di reinserimento sociale così come previsto dalla Costituzione.

E invece, in applicazione del principio costituzionale della finalità rieducativa della pena, fissato dall'art. 27 Cost., il trattamento penitenziario deve tendere alla rieducazione del condannato e alla sua piena reintegrazione nella società; deve consentire al condannato stesso il "graduale riacquisto di spazi di libertà e autonomia in rapporto alla riscontrata, progressiva maggiore adesione al trattamento e ai risultati conseguiti nel percorso di risocializzazione" (Corte Costituzionale n° 204/1974); e, più in particolare, dev'essere conforme a umanità e assicurare il rispetto della dignità della persona.

Ci si augura, quindi, un investimento mirato e coerente delle risorse che consenta, in tutti i modi, di agevolare, anche mediante il lavoro, il pieno riadattamento del detenuto alla vita sociale; incrementi i progetti riabilitativi e li renda efficaci per perseguire un effettivo reinserimento (anche attraverso un reale coordinamento con i settori pubblici della scuola, del lavoro, della sanità, della protezione sociale, dell'edilizia abitativa); conduca, sotto altro profilo, al riammodernamento o sostituzione delle strutture esistenti.

Non può trascurarsi, non di meno il fondamentale apporto delle Associazioni di volontariato sparse su tutto il territorio toscano e particolarmente attive nei servizi gratuiti a favore delle persone detenute; apporto senza il quale la detenzione carceraria rivelerebbe in non pochi casi ancor più il proprio carattere ulteriormente afflittivo e segregante e che, purtroppo, la pandemia ha subìto una rilevante contrazione. Il volontariato carcerario toscano, in linea con la tradizione di solidarietà



della Regione, è nel complesso ben funzionante e particolarmente collaborativo, anche per le attività di accompagnamento di detenuti ai primi permessi premio e perfino per l'ospitalità esterna per permessi premio e, talvolta, per misure alternative.

Si auspica ancora una volta la realizzazione di quelle "Case per la semilibertà" che, pur previste dalla normativa vigente, non sono mai state realizzate in Italia e di cui la Toscana potrebbe rappresentare il primo esperimento (si pensì alla già ricordata struttura esistente a Pianosa la cui effettiva realizzazione si è oggi arenata difronte ad incomprensibili difficoltà di ordine burocratico pur in presenza di cospicui finanziamenti europei -PON) e al progetto un tempo predisposto per una simile struttura nella città di Firenze.

L'attenzione che le istituzioni toscane dedicano al carcere è comunque particolarmente significativa: sul territorio esistono, accanto a realtà molto negative (la già ricordata grave situazione del carcere fiorentino e i procedimenti in corso per violenze operate dagli agenti su alcuni detenuti in quel carcere e in quello di San Gimignano), esempi di carcere 'aperto', 'integrato' e 'risocializzante', che meriterebbero di essere esportati anche al di fuori dei confinì regionali. Si conferma ancora una volta che solo una pena 'costituzionale' è decisivo fattore di coesione di una comunità.

Infine, va anche quest'anno dato atto all'Avvocatura toscana, e in particolare alla Camera Penale di Firenze, di avere ribadito con forza il problema delle inaccettabili condizioni dell'istituto di Firenze-Sollicciano e di avere aperto, più in generale, una seria riflessione sulla condizione carceraria, sul carcere, sulla pena e sulle possibili prospettive di riforma del sistema penitenziario.

Bisogna continuare nella direzione di contemperare le due diverse esigenze di coltivare la finalità rieducativa della pena e di tutelare e centralizzare la posizione delle vittime del reato, dando così risposta alle sofferenze delle vittime, e consentendo nel contempo al condannato di agire a riparazione delle proprie azioni nella direzione del suo reinserimento nella società.

Il carcere, e più in generale le modalità con cui vengono eseguite le pene irrogate a seguito dei processi, costituiscono un importante criterio di verifica ai fini della comprensione del funzionamento, in concreto, del sistema penale di un Paese, nonché un banco di prova della sua efficienza.



E allora, occorre investire su una esecuzione della pena che sia rigorosa ed effettiva, ma che insieme, in sintonia con il principio fissato dall'art. 27 Cost., non consista in trattamenti contrari al senso di umanità e tenda effettivamente alla rieducazione del condannato.

La certezza della pena dev'essere coniugata con la finalità rieducativa cui la stessa deve tendere, di tal che l'espiazione costituisca per il detenuto una occasione di revisione critica e consapevole del proprio vissuto criminale, di risocializzazione e di riabilitazione.

"Il detenuto deve avere diritto alla speranza", ha affermato il presidente emerito della Corte Costituzionale, sottolineando come chi non ha questa speranza ben difficilmente potrà essere risocializzato.

Occorre evitare sofferenze non necessarie, senza dimenticare quelle delle vittime dei reati, avendo a mente però che sommare sofferenza a sofferenza non può produrre alcun effetto positivo.



#### PARTE TERZA

# Osservazioni di sintesi sull'andamento dell'attività requirente nel Distretto

Il servizio penale. Le sopravvenienze e la produttività degli Uffici requirenti. L'andamento della criminalità, organizzata e comune. Considerazioni ssu alcune particolari tipologie di reato. I relativi dati statistici e le linee di incremento o di decremento rispetto al periodo precedente

#### • 1. Premessa

Nel periodo in considerazione (1° luglio 2020 - 30 giugno 2021) l'attività delle Procure del Distretto, nonostante la parziale incompletezza di alcuni degli organici e l'esistenza di gravi carenze materiali, è stata comunque notevolmente intensa.

Mette conto di premettere che nel precedente periodo di valutazione (1° luglio 2019 - 30 giugno 2020) era stata rilevata nel Distretto una significativa contrazione, in termini percentuali, degli affari esaminati e definiti rispetto all'anno precedente (complessivamente, quasi 10.000 procedimenti in meno, tra noti e ignoti), laddove, invece, era stato registrato l'ulteriore progressivo aumento del numero complessivo delle iscrizioni, pari a n° 174.625 per tutti i registri, rispetto alle 172.263 del periodo precedente.

Come è evidente, nell'anno precedente, la consolidata produttività globale degli Uffici requirenti toscani ha subito una inevitabile riduzione a causa della pandemia e delle difficoltà e limitazioni a tutti note.

Nel periodo in riferimento (1° luglio 2020 - 30 giugno 2021) è stata confermata la tendenza al complessivo decremento delle sopravvenienze,



essendosi registrate 4.314 iscrizioni in meno rispetto al periodo precedente, con una variazione percentuale del -4,93%.

E forse proprio in conseguenza delle note e oggettive ragioni di difficoltà, nel periodo in esame, per la prima volta negli ultimi sei anni, è stato definito dalle Procure del Distretto, in termini di variazione assoluta, un numero di procedimenti minore di quelli iscritti in tutti i registri, così determinandosi - a differenza di quanto avvenuto nei precedenti cinque anni - una variazione relativa negativa pari a -6,63%.

I risultati raggiunti sono comunque il frutto dello spirito di sacrificio e della virtuosa sinergia tra l'impegno professionale di tutti i soggetti coinvolti, magistrati e personale amministrativo, che ha peraltro consentito, in alcune delle Procure del Distretto, di assicurare un indice di ricambio positivo.

Per quanto riguarda, infine, i dati concernenti la Procura Generale, relativi agli affari esaminati e definiti nel periodo di riferimento rispetto all'anno precedente, si è registrata una sensibile contrazione percentuale di tutti gli affari.

Soprattutto, va segnalata la consistente contrazione, in termini sia assoluti sia percentuali, degli ordini di esecuzione, passati da 707 a 549 (-158), con una diminuzione pari al -22,38%.

Con più specifico riferimento agli ordini di esecuzione emessi ex art. 656 co. 1 cod. proc. pen., si è registrato in realtà l'incremento del 10,11 (294 rispetto ai 267 del precedente periodo); mentre per quelli emessi ex art. 656 co. 5 cod. proc. pen. è stato rilevato un forte decremento, pari al 42,05 (da 440 a 255).

Ciò posto, si rileva quanto di seguito esposto, con specifico riguardo alle principali tipologie di reato e in riferimento al periodo 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021, facendo riferimento per ragioni di semplicità di rappresentazione della situazione, ai dati complessivamente riguardanti le iscrizioni contro persone note (a r.g. mod. 21) e contro ignoti (a r.g. mod. 44) e rimandando poi, per consentire una visione panoramica sulla situazione della giustizia penale, alla lettura delle tabelle riassuntive e dei grafici allegati.

In aggiunta alla esposizione dei dati usuali, sull'andamento della giurisdizione dal punto di vista del pubblico ministero (e dunque: andamento delle iscrizioni e delle definizioni, sopra delineato in via



generale; specifiche caratteristiche della criminalità nel Distretto; iniziative assunte a tutela delle persone più esposte della popolazione, etc.), si procederà altresì, ove opportuno, alla rappresentazione degli elementi di interesse nel quadro delle attività di attuazione dello strumento di coordinamento degli uffici del pubblico ministero previsto dall'art. 6 del d.lgs. n° 106/2006.

Ancora, nell'ambito di ciascuno dei paragrafi che seguono, dedicati all'analisi delle diverse tipologie di reato, verranno di volta in volta sommariamente indicati, laddove rilevi, i fatti e i procedimenti più significativi tra quelli iscritti nel periodo in riferimento.

Si precisa, al riguardo, che i dati statistici inseriti in siffatte tabelle sono esclusivamente quelli estratti in sede distrettuale dal funzionario statistico presso la Corte d'Appello, e pertanto con criteri omogenei e uniformi; e che gli stessi non coincidono in alcuni (per il vero pochi) casi con quelli forniti dai singoli Uffici, discostandosi da questi ultimi per effetto di alcune limitate disomogeneità di inserimento relative a specifiche ipotesi di reato (a volte in conseguenza di diverse modalità di indicazione della Q.G.F.).



#### • 2. Le attività di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia

Nel periodo in riferimento la Direzione Distrettuale Antimafia ha registrato complessive n° 139 sopravvenienze contro noti (+ 24 rispetto al precedente periodo), definendo n° 128 procedimenti, con una pendenza finale di n° 204 procedimenti (+ 8 rispetto alla pendenza iniziale).

I procedimenti a carico di ignoti iscritti per reati di competenza DDA sono stati complessivamente n° 38. Ne sono stati esauriti n° 42, con una pendenza finale di n° 38 procedimenti (- 5).

Sono stati definiti con richiesta di rinvio a giudizio n° 33 procedimenti contro noti e in ulteriori 2 casi è stata esercitata l'azione penale con richiesta di giudizio immediato. È stata richiesta l'archiviazione per n° 51 procedimenti.

# a) Le dinamiche e le strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso

Risultano iscritti nel periodo di riferimento n° 13 procedimenti per il delitto di associazione mafiosa previsto dall'art. 416-bis cod. proc. pen. (n° 9 contro noti e n° 4 contro soggetti ignoti), rispetto ai n° 18 iscritti nel precedente anno (n° 11 contro noti e n° 7 contro ignoti), con un decremento percentuale del 38,46%.

Nel fare espresso rinvio al contenuto della relazione del Procuratore della Repubblica di Firenze, per quanto riguarda i fenomeni criminali di carattere organizzato, è opportuno ribadire in premessa che «l'andamento dei fenomeni criminali nel territorio della Toscana conferma l'esistenza di un quadro variegato di attività criminali organizzate che impatta su diversi settori dell'economia e dell'imprenditoria. In Toscana agiscono, infatti, sia le mafie italiane, prime tra tutte la Camorra e la 'ndrangheta, sia quelle, comunemente, definite "nuove mafie", intendendo, per tali, le organizzazioni composte, prevalentemente, da stranieri che operano sul territorio come gruppi criminali estemporanei, seppur organizzati, ovvero con metodi, del tutto assimilabili a quelli delle organizzazioni di stampo mafioso. Tra tutte, la criminalità organizzata cinese, si conferma, in talune zone del territorio



(principalmente in Prato e Firenze), il macro-fenomeno più pervasivo, il cui contrasto si presenta, particolarmente, difficile».

Secondo quanto emerso dal complesso di dati acquisiti, « I numerosi complessi e importanti procedimenti e processi celebrati nel periodo in esame tratteggiano un quadro non dissimile da quello già descritto negli anni precedenti. L'attività delle mafie e della altre organizzazioni criminali continua incessantemente nel territorio della Toscana.».

Le importanti indagini per delitti di competenza della D.D.A. effettuate anche nel corso del periodo in esame hanno confermato l'esistenza di infiltrazioni delle associazioni mafiose nel tessuto economico della Regione, già segnalate nei precedenti anni.

Suscitano grave preoccupazione e allarme soprattutto i segnali, sempre più frequenti, di saldatura fra criminalità mafiosa e settori dell'imprenditoria, così come non mancano sintomi di pressioni su organismi anche pubblici.

Non di meno, è giusto sottolineare come, diversamente da quanto avveniva fino a pochi anni fa, oggi è venuto meno l'atteggiamento di sottovalutazione della presenza delle organizzazioni criminali mafiose anche in Toscana.

A tale riguardo, il Procuratore distrettuale ha evidenziato come "le indagini svolte negli ultimi anni, infatti, hanno avuto l'effetto di rendere palese ciò che covava, nascosto dietro l'indifferenza, lo scetticismo e perfino dietro miopi calcoli di convenienza: le mafie in Toscana sono presenti e agiscono non di rado con la collusione di operatori economici del luogo".

La più recente conferma di tale assunto è venuta dalle operazioni rispettivamente denominate "GEPPO", "KALATRURIA" e "KEU", di cui si dirà dettagliatamente infra, eseguite simultaneamente in quanto tra loro collegate, che hanno evidenziato come le organizzazioni criminali siano presenti in tutti i settori in cui ci sia da realizzare guadagni, sia attraverso attività lecite, accaparrate con i metodi propri delle mafie, sia attraverso le consuete attività criminali, nella specie l'infiltrazione nel settore degli appalti, delle imprese, il traffico di sostanze stupefacenti e il traffico organizzato di rifiuti. L'elemento che collega le inchieste è dato dall'azione di un imprenditore di origini calabresi, trapiantato in Toscana molti anni or sono, le cui attività sono venute in luce, sotto diverse forme, nei diversi procedimenti.



L'indagine che contiene i maggiori elementi di allarme è quella denominata "KEU", che ha portato a disvelare gravi danni ambientali, realizzati mediante l'illecito smaltimento del materiale di risulta delle lavorazioni delle pelli (per l'appunto, KEU), che, affidato a un imprenditore dai responsabili di un consorzio di imprese conciarie del pisano, anziché essere smaltito come prescrivono le norme, cioè utilizzandolo per la realizzazione di materiali solidi, veniva invece mischiato a terra e destinato alla realizzazione di sottofondi stradali, riempimenti, etc., con conseguente grave rischio di rilascio nel sottosuolo delle sostanze nocive (principalmente il cromo) in esso contenute.

Analoga attività di illecito smaltimento è emerso sia stata effettuata dal medesimo imprenditore riguardo ai residuati dell'industria orafa della provincia di Arezzo, contenenti anch'essi sostanze nocive e tossiche quali l'arsenico. L'entità dell'inquinamento è ancora da stabilire con precisione. I dati finora acquisiti e le risultanze peritali fin qui svolte hanno evidenziato l'interramento di migliaia di tonnellate di materiale contenente KEU, con abbandono nel sottosuolo di importanti quantità di cromo e altri elementi residuati dell'industria conciaria.

Analogamente, è emersa la presenza in alcuni siti di materiale residuato dell'industria orafa. Tutte sostanze assai nocive per l'ambiente e la salute.

Nell'altro filone di indagine, relativo alle infiltrazioni mafiose negli appalti, è emerso come una importante azienda, di antiche tradizioni, fosse stata permeata negli organi di vertice da un soggetto che è risultato legato a cosche calabresi.

Le sopra indicate investigazioni e le altre, pure condotte nel periodo in esame e più avanti brevemente illustrate, portano ad affermare ancora una volta che l'attività delle mafie e delle altre organizzazioni criminali è sempre in atto nel territorio della Toscana.

L'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da Covid-19 è di certo fattore di facilitazione nell'investimento delle grandi disponibilità di danaro liquido di cui le organizzazioni mafiose godono.

A tale proposito, la D.I.A. nella relazione semestrale, secondo semestre, 2020, p. 306, ha evidenziato da parte sua come «Il ricco tessuto socio-economico toscano alimenta gli interessi delle consorterie criminali che indirizzando



le attività illecite su quel territorio riescono a penetrare i floridi settori dell'economia legale per il reinvestimento delle liquidità di illecita provenienza. Sebbene, infatti, le mafie non esprimano nella regione uno stabile radicamento territoriale, la Toscana si conferma come una delle aree privilegiate per attività di riciclaggio e più in generale per la realizzazione di reati economico-finanziari su larga scala. I preoccupanti segnali di pervasività criminale potrebbero assumere una configurazione di più ampia portata alla luce dell'attuale emergenza sanitaria che ha creato particolari condizioni di vulnerabilità, disoccupazione e crisi di liquidità tanto da costituire terreno fertile per il cosiddetto welfare criminale di prossimità pericolosamente subdolo al pari della pandemia.

Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra risultano ben presenti nel variegato quadro criminale che agisce in Toscana. Le suddette organizzazioni mafiose tradizionali mirano ad investire il denaro illecitamente accumulato in vari settori dell'economia c.d. legale per riciclare il danaro proveniente dai suddetti traffici e dalle altre fonti di illecito arricchimento. Ciò avviene sempre più spesso, come dianzi coinvolgimento imprenditori locali. di evidentemente trovano convenienza nell'intrecciare rapporti d'affari con soggetti appartenenti a cosche mafiose. Occorre infatti sottolineare i sempre più numerosi spunti investigativi che vedono la presenza di appartenenti alle suddette più strutturate organizzazioni criminali, che operano in Toscana in concorso con elementi del luogo, a dimostrazione della forte liquidità di cui tali soggetti dispongono e della capacità attrattiva e corruttiva che tali disponibilità comportano.

Le organizzazioni criminali più strutturate - su tutte la Camorra e la 'Ndrangheta - oltre alle attività riguardanti i traffici illeciti (stupefacenti, rifiuti, merce contraffatta), mirano ad accaparrarsi pure settori dell'economia legale, per riciclare il danaro proveniente dalle attività criminali e dalle altre fonti di illecito arricchimento. Anche nel periodo in esame, infatti, le indagini hanno disvelato come siano da tempo in pieno svolgimento meccanismi di infiltrazione delle mafie nei circuiti dell'economia legale, dall'accaparramento di lavori pubblici e privati, alla partecipazione al mercato immobiliare, al trattamento dei rifiuti, all'acquisizione o alla gestione di pubblici esercizi, specie di ristorazione o intrattenimento, etc.



Non meno pericolosa risulta l'azione di altre compagini criminali composte per lo più da stranieri che si rivelano essere non meno efficienti, sul piano criminale, delle mafie definite tradizionali.

Non di meno, quanto al radicamento sociale delle organizzazioni mafiose, nel territorio del Distretto, nonostante la sua dimensione demografica e importanza economica, "non risultano evidenze da cui poter desumere l'esistenza di insediamenti di cellule territoriali delle mafie tradizionali nella forma tipica degli insediamenti organizzativi autonomi presente in altre parti del Paese" (dovendosi intendere per tali quelli connotati dalla presenza stabile e organizzata sul territorio di individui che, in associazione, abbiano svolto attività economiche lecite o illecite attraverso l'utilizzo del metodo mafioso).

Se, da un lato, la cultura mafiosa non è riuscita a contaminare il tessuto sociale della Toscana, dall'altro si registra la continua emersione di spunti investigativi che vedono la presenza di appartenenti a Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra operare in Toscana in concorso con elementi del luogo, a dimostrazione della forte liquidità di cui tali soggetti dispongono e della capacità attrattiva e corruttiva che tali disponibilità comportano.

Sempre più frequente è il fenomeno di alleanze fra cartelli delle mafie classiche e altre organizzazioni criminali, specie composte da stranieri, soprattutto nel settore del traffico di sostanze stupefacenti.

Il tutto in un contesto economico in cui i perduranti effetti della crisi degli scorsi anni, e soprattutto quelli della terribile pandemia tuttora in atto, continuano a condizionare le dinamiche economico-finanziarie e sociali del territorio, lasciando spazi di movimento alle organizzazioni criminali e alle strategie di aggressione alle realtà imprenditoriali sane spesso finalizzate - è il caso, per es., dei prestiti usurari e della partecipazione al capitale sociale - alla progressiva acquisizione delle aziende.

Al contempo, i sodalizi hanno dimostrato, rispetto al passato, una maggiore propensione al mascheramento, grazie ad artifici societari, intestazioni fittizie e delocalizzazione del controllo aziendale.

Illustrando le dinamiche e i fenomeni criminali che hanno interessato il territorio di competenza, va evidenziato come il traffico di sostanze



stupefacenti costituisca la principale attività nel territorio regionale delle associazioni criminali, data l'altissima redditività di tali traffici.

D'altronde, il consumo di stupefacenti, dalle droghe c.d. leggere alla cocaina, all'eroina, alle droghe sintetiche, è sempre maggiormente diffuso e ha causato la perdita di numerose vite umane, soprattutto giovani, vittime di overdose da eroina o da droghe c.d. sintetiche [v.si altresì, più avanti, il paragrafo "3. Le attività di competenza ordinaria. e) Reati in materia di stupefacenti"].

Il grande numero di indagini in materia di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, che spesso hanno varcato i confini nazionali (la più importante è sicuramente l'operazione "Los Blancos", più avanti illustrata nel dettaglio), sta a dimostrare ancora una volta che la Toscana è un mercato molto appetibile per le organizzazioni; e in tale quadro deve evidenziarsi la sempre maggiore importanza che - a fini di importazione dal Sudamerica di stupefacenti, soprattutto (ma non solo) cocaina -, ha assunto lo scalo portuale di Livorno.

L'intensificarsi delle indagini ha consentito di operare a più riprese plurimi sequestri di ingenti quantità di sostanze stupefacenti, a dimostrazione che il porto livornese è stato da tempo individuato dalle principali organizzazioni criminali che operano nel settore - prima fra tutte la 'ndrangheta - come uno degli scali privilegiati per compiere i propri traffici.

Sul versante dello spaccio al minuto, si registra una serie pressoché interminabile di arresti in flagranza di soggetti dediti al piccolo spaccio, arresti che avvengono tutti i giorni e che spesso riguardano persone già in passato colte a svolgere la medesima attività criminale e subito rimessi in libertà.

Sono numerosi, e assai significativi, i procedimenti che denotano in maniera chiara le infiltrazioni criminali nel tessuto dell'economia locale, i molteplici e diversificati investimenti (per es., nel settore immobiliare e in quello del turismo) a fini di "lavaggio" di denaro proveniente dalle attività criminali, la gestione del racket della prostituzione, spesso riguardante donne straniere vittime di tratta, il traffico di rifiuti, il traffico di prodotti contraffatti.

Si tratta di elementi che dimostrano il grado di pericolosità e di espansività raggiunta dalla criminalità organizzata e che rendono



necessario accrescere l'azione di contrasto e affinare le tecniche investigative contro le organizzazioni mafiose che, sfruttando le grandi opportunità di mimetizzazione sociale e territoriale che queste zone d'Italia ancora offrono, organizzano sottotraccia la propria attività.

Ciò riguarda anche le organizzazioni criminali di altro genere rispetto a quelle classiche, che le indagini più recenti hanno accertato essere spesso strutturate e metodologicamente ispirate in termini pressoché identici rispetto alle associazioni mafiose tradizionali.

Merita di essere ricordato in questa sede, in quanto oggettivamente apprezzabile e proprio perché si pone nettamente in contrasto con qualunque atteggiamento di sottovalutazione della questione, o peggio di accettazione della presenza mafiosa, il contenuto del "Quinto Rapporto sui Fenomeni Corruttivi e di Criminalità Organizzata in Toscana. Anno 2020", programma di ricerca sui fenomeni corruttivi e di criminalità organizzata nella regione, curato, in collaborazione con la Regione Toscana, dalla Scuola Normale Superiore, laddove vengono, tra l'altro, esaminati i profili e le linee evolutive delle organizzazioni criminali e della corruzione sul territorio toscano, analizzate le caratteristiche e le dinamiche nascoste di sviluppo dei suddetti fenomeni criminali, nonché verificati i relativi strumenti di prevenzione e contrasto.

Tale elaborazione scientifica costituisce una base informativa ampia e oggettiva relativa alle principali fonti istituzionali e analizza l'andamento dei fenomeni di criminalità organizzata con riferimento non solo alle manifestazioni più tradizionali, ma anche a forme associative di criminalità economica e ambientale e di corruzione.

Così come è significativa - e va elogiata - l'incessante e accurata azione di informazione e divulgazione della FONDAZIONE ANTONINO CAPONNETTO DI FIRENZE, che, sulla scia della straordinaria esperienza di Nino Caponnetto, svolge, pure in Toscana, un ruolo di assoluto rilievo nelle strategie di lotta alla mafia e propone accurate analisi in tema di criminalità organizzata, anche internazionale.

Ciò detto, si rileva, per quanto riguarda la sfera di influenza dell'associazione mafiosa Cosa Nostra in Toscana, come essa, nell'intento di perseguire illeciti guadagni, non punti al classico controllo del territorio ma, grazie alla spiccata capacità relazionale e di mimetizzazione, sviluppi soprattutto tentativi di condizionamento della



gestione pubblica, finalizzati prevalentemente all'ingerenza negli appalti e alla infiltrazione dell'economia e della finanza.

Tale strategia risponde, con forme sempre più sofisticate, alla precisa strategia di non destare allarme sociale in un territorio ove la popolazione non ha verosimilmente chiara percezione della minaccia rappresentata. Non a caso, i comportamenti tipicamente mafiosi sono, per lo più, rivolti verso i propri corregionali, facendo leva sulla forza di intimidazione promanante dal sodalizio e confidando nell'omertà delle vittime.

Le attività di contrasto hanno rilevato presenze di soggetti vicini ad organizzazioni criminali di matrice siciliana, integrati nel tessuto sociale, dediti, prevalentemente, al reinvestimento di capitali illeciti avvalendosi, anche, di figure professionali dotate di competenze specifiche in materia tributaria, finanziaria e fiscale.

Va richiamato, a tale proposito, il:

• procedimento penale n° 7690/17 r.g. n.r. mod. 21 DDA (c.d. Operazione "Golden Wood", nei confronti di 60 indagati, nell'ambito del quale sono state eseguite dodici provvedimenti di custodia cautelare in carcere per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di riciclaggio, autoriciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, intestazione fittizia di beni, contraffazione di documenti di identità e sostituzione di persona, riciclaggio di danaro al fine di favorire Cosa Nostra. Sono stati altresì sottoposti a sequestro 15 aziende e decine di conti correnti e disponibilità finanziarie.

La contestazione della specifica aggravante, consistente nell'agevolazione delle attività dell'associazione mafiosa, ha riguardato i rapporti con la famiglia mafiosa di Corso dei Mille di Palermo.

Le complesse e laboriose indagini hanno consentito di accertare l'operatività di un'associazione a delinquere che, al fine di immettere nel circuito economico denaro di provenienza illecita, ha creato e gestito - direttamente e tramite una serie di prestanome - una galassia di imprese con sedi in tutto il territorio nazionale, e in particolare in Toscana, Sicilia e Lazio (in totale 33), in parte reali ed effettivamente operanti e in parte di fatto inesistenti in quanto sprovviste di



qualsiasi idonea struttura imprenditoriale; tutte aventi quale oggetto sociale il commercio di pallets.

Lo scopo del sodalizio illecito era quello di riciclare, ostacolando l'identificazione della provenienza delittuosa, i proventi degli affari criminali della famiglia mafiosa di Corso dei Mille di Palermo, capeggiata da Tagliavia Pietro, soggetto condannato con sentenza irrevocabile per il reato di associazione mafiosa, figlio di Tagliavia Francesco, già esponente di vertice del mandamento di Brancaccio, condannato anch'egli all'ergastolo sia per la strage di via d'Amelio a Palermo sia per quella di via dei Georgofili a Firenze.

È emerso che il sodalizio ha riciclato, ostacolando l'identificazione della provenienza delittuosa, oltre 38,6 milioni di euro.

I flussi finanziari e commerciali, intrecciandosi con gli altri, hanno contribuito a rendere ancor più complicata la ricostruzione dell'operato delle società e delle ditte coinvolte. L'importo totale delle fatture false emesse e utilizzate ammonta ad oltre 50 milioni di euro. La contestazione dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio concerne, negli anni tra il 2015 e il 2018, una somma di circa 40 milioni di euro. L'associazione a delinquere ha operato realizzando un imponente giro di denaro, per un importo totale di oltre 150 milioni di euro.

È stata avviata la seconda fase dell'indagine, al fine di individuare i patrimoni illecitamente accumulati nel corso degli anni dagli affiliati al sodalizio criminale nonché dagli imprenditori ad esso contigui. Sulla base della ricostruzione effettuata dalla P.G., il Tribunale di Firenze ha emesso numerosi decreti di sequestro preventivo finalizzato all'eventuale successiva confisca disponibilità finanziarie, conti correnti, imprese, immobili e automezzi di proprietà, fino all'equivalente di oltre 38,6 milioni di euro, importo corrispondente al profitto complessivamente conseguito tramite l'attività di riciclaggio.

In esecuzione dei provvedimenti di applicazione di misure cautelari reali, sono stati sottoposti a sequestro 9 immobili, tra cui una lussuosa villa nella riviera romagnola, una villetta sulla costa palermitana, due appartamenti sulla riviera ligure di Ponente con pertinenti box, un immobile di Prato ove ha sede un bar e due terreni agricoli nel palermitano; 8 autoveicoli, alcuni dei quali di grossa



cilindrata, e un motoveicolo; 22 rapporti finanziari, tra cui conti correnti, polizze vita, buoni postali e fondi comuni d'investimento, per un controvalore pari a circa 1,2 milioni di euro; denaro contante per oltre 200.000 euro; 4 imprese operanti nel settore del commercio all'ingrosso di imballaggi.

I clan della Camorra operano attivamente in varie parti del territorio toscano, e segnatamente in Versilia (ove sono stati compiuti negli anni scorsi, anche ad opera di altra D.D.A., diversi arresti nei confronti di soggetti appartenenti al clan del Casalesi), nel Valdarno aretino, nella provincia di Prato e in quella di Pisa (ove sussistono significativi interessi economici). Le indagini in corso denotano i massicci investimenti dei clan in tutti i settori economici più redditizi. Nelle attività illecite, si registra una costante presenza della camorra nel settore del traffico dei rifiuti.

Con una considerazione di ordine generale sul fenomeno criminale camorristico, si può osservare che i soggetti di origine campana vicini a clan camorristici monitorati nella regione hanno costituito una rete stabile di relazioni criminali sul territorio, soprattutto di natura imprenditoriale per quanto riguarda il settore edilizio, specialmente in attività riguardanti l'esecuzione in subappalto di lavori, anche con distacco di manodopera proveniente dalla Campania, in cui il perno fondamentale del lucro illecito è l'evasione degli oneri contributivi e la falsa fatturazione per procurare provviste liquide anche a favore delle casse del clan. In questa prospettiva, alcuni soggetti legati al clan dei Casalesi realizzano in maniera frequente condotte criminali seriali riconducibili al fenomeno delle società cartiere, della falsa fatturazione e del riciclaggio.

Nel periodo di riferimento sono state formulate richieste cautelari per una complessa indagine in tema di false fatturazioni e riciclaggio (proc. pen. n° 7144/2016 r.g. n.r.) e ne è stata aperta un'altra che trae spunto da indagini precedenti, sempre per frodi tributarie e riciclaggio (proc. pen. n° 11720/2019 r.g. n.r.).

Alcune indagini avviate negli anni scorsi sono state esitate e si trovano ora nella fase dibattimentale, seppure con notevole rallentamento della relativa istruttoria a causa del periodo pandemico

Si richiamano, al riguardo, i seguenti procedimenti:



• proc. pen. (c.d. operazione Minerva) nel quale il G.I.P. di Firenze ha disposto 34 misure cautelari - di cui 4 in carcere, 6 ai domiciliari, 9 obblighi di dimora e 15 misure di interdizione personale con divieto di svolgimento di tutte le attività inerenti l'esercizio di imprese - e il sequestro preventivo di beni e disponibilità, anche per equivalente, fino alla concorrenza di circa 8.300.000 euro. I reati contestati sono l'associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.), il riciclaggio, l'autoriciclaggio e il reimpiego (artt. 648-bis, 648-bis.1, 648-ter cod. pen.), l'intestazione fittizia di beni (art. 512-bis cod. pen.), l'emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (artt. 2 e 8 D.Lgs. n° 74/2000), con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., per avere favorito l'associazione camorristica dei "Casalesi". Oltre alle responsabilità penali delle persone fisiche, sono stati contestati illeciti per fatti dipendenti da reato a 23 persone giuridiche, ai sensi dell'art 5 D.Lgs. n° 231/2001.

Le indagini hanno tratto origine dallo sviluppo di informazioni afferenti a numerosi investimenti immobiliari e commerciali effettuati nel 2016 nella provincia di Siena da due commercialisti campani, affiancati, tra gli altri, da un architetto fiorentino, originario del casertano, ritenuti contigui ad ambienti di criminalità organizzata che facevano riferimento al clan dei "Casalesi". Gli approfondimenti e le investigazioni hanno permesso di rilevare che soggetti collegati al clan, attraverso molteplici società operanti nei settori immobiliari e commerciali, avevano reimpiegato ingenti disponibilità finanziarie di provenienza delittuosa in attività imprenditoriali ubicate anche sul territorio toscano. Partendo dal flusso dei pagamenti relativi all'esecuzione dei lavori appaltati, è stato disvelato un complesso sistema di false fatturazioni posto a copertura di cospicui e continui bonifici in uscita dalle aziende di costruzione e disposti a vantaggio di società "cartiere". I conti correnti di queste venivano poi svuotati attraverso un'organizzata squadra di "bancomattisti prelevatori", persone prossime alla soglia della povertà e alcune delle quali beneficiarie di reddito di cittadinanza (RdC, sostegno economico introdotto nel emergenza (REM, misura introdotta dell'emergenza epidemiologica), remunerate dal commissioni pari al 2 - 3% delle somme monetizzate. Nel dettaglio, è stato rilevato un sofisticato sistema fraudolento, fondato su diverse società, ritenute riconducibili agli indagati e formalmente gestite da



prestanome, che hanno svolto diversi lavori edili sul territorio nazionale, operando perlopiù in subappalto. L'esecuzione dei lavori e la successiva fatturazione da parte dei committenti dava corso ad una prima serie di fatture per operazioni inesistenti a favore di società di comodo che attestavano falsamente la collaborazione nei lavori. L'ulteriore fase prevedeva altre fatturazioni per operazioni inesistenti a favore di altre "cartiere", i cui amministratori, anch'essi meri prestanome, operavano il prelievo di contanti delle somme di denaro a titolo di pagamento di prestazioni in realtà mai rese. Dedotti i compensi ai prestanome, le somme prelevate finivano poi promotori dell'associazione a delinquere per essere successivamente riciclate attraverso investimenti immobiliari nelle province di Pistoia, Lucca, Modena, Roma, Isernia e Caserta. Nel corso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, alcune delle attività imprenditoriali coinvolte nel sistema fraudolento hanno anche chiesto ed ottenuto contributi a fondo perduto previsti dal "Decreto Rilancio" finanziamenti garanti dallo Stato ex "Decreto Liquidità";

• proc. pen. nel quale il G.I.P. presso il Tribunale di Firenze ha disposto 12 misure cautelari, di cui 7 in carcere, 3 agli arresti domiciliari e 2 provvedimenti di interdizione dall'esercizio di attività professionali (ultime riguardanti un commercialista e un consulente del lavoro, rispettivamente con studi in Prato e in Nocera Inferiore).; nonché il sequestro preventivo di conti correnti e somme di denaro.

Tra i reati contestati, l'associazione per delinquere con l'aggravante mafiosa, per aver agevolato il clan camorristico, presente nella provincia di Salerno e finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, ricettazione, furto, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco ed esplosivi, violazione della normativa in materia di immigrazione, all'indebita percezione di erogazioni pubbliche, nonché al riciclaggio e al reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Le investigazioni, avviate nel luglio 2020, hanno permesso da subito di accertare che due fratelli avevano appena avviato una nuova attività organizzata criminale in Firenze, cui era da ricondurre una pluralità di illeciti, commessi in diverse occasioni.

In particolare, si è rilevato come una pizzeria sita in Firenze, acquisita all'indomani dell'inizio della pandemia Covid, di fatto



costituisse la sede ove, quasi quotidianamente, i membri del sodalizio tenevano i loro incontri e ove si recavano per stoccare e ricettare quanto in loro possesso, provento delle attività illecite commesse poco prima.

Peraltro, è stato accertato come la licenza commerciale del pubblico esercizio cittadino fosse stata ottenuta attraverso la presentazione di una falsa dichiarazione sulla sussistenza dei necessari requisiti di onorabilità del richiedente, non posseduti da quest'ultimo in quanto già destinatario di una misura di prevenzione personale a suo tempo adottata dal Tribunale di Salerno. La stessa falsa attestazione è stata utilizzata per ottenere indebitamente contributi a fondo perduto e finanziamenti con garanzia statale per 32.000 euro, sfruttando le previsioni normative della normativa emergenziale Covid 2020 in tema di misure a sostegno delle imprese in difficoltà. L'immediatezza delle attività investigative ha impedito che l'organizzazione potesse progredire in tale pratica di illecito autofinanziamento, ottenendo ulteriori erogazioni garantite per circa 90.000 euro già richiesti a due distinti Istituti di credito.

I proventi delle attività criminose messe in opera dal sodalizio erano reinvestiti, sia in Firenze sia a Nocera Inferiore, in tal modo finanziando il nuovo clan camorristico locale, ma anche supportando i sodali, ancora presenti nel territorio d'origine e coinvolti in una faida con un clan rivale, la cui violenta escalation era emersa nel corso delle indagini e aveva preso avvio all'atto dell'uscita dal carcere del capo-clan, fratello del gestore della pizzeria fiorentina, avvenuta nel dicembre 2020.

Le numerose ritorsioni tra i clan - i cui violenti episodi si sono concretizzati la vigilia del Natale 2020 e nei primi mesi del 2021 - hanno interessato anche l'area fiorentina; i componenti del gruppo avverso, infatti, hanno inviato a Firenze alcuni associati, che si sono resi responsabili della esplosione di una bomba carta, avvenuta nei pressi della pizzeria la notte del 23 febbraio 2021. Tale episodio ha suscitato nella comunità fiorentina grave allarme sociale.

A carico del gestore della pizzeria di Firenze e di altri sodali sono state infine rilevate responsabilità in tema di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in particolare per avere tentato di procurare illegalmente l'ingresso sul territorio nazionale di cittadini



extracomunitari, attraverso l'indebito sfruttamento della normativa del luglio 2020 (D.P.C.M. 7 luglio 2020 e relativa Circolare applicativa del 12 ottobre 2020 in tema di flussi migratori).

Risultano coinvolti non meno di 15 cittadini extracomunitari, prevalentemente provenienti dal Bangladesh, ai quali erano stati richiesti 1.500 euro per ogni pratica di assunzione. In pratica, disponendo il sodalizio della disponibilità di oltre un centinaio di copie di documenti di identità di cittadini extracomunitari, venivano predisposti falsi contratti di assunzione che indicavano, quale presunto luogo di svolgimento dell'attività lavorativa, sia la pizzeria, sia altri esercizi commerciali fiorentini, nell'unica finalità di consentire la presentazione delle domande da parte di imprenditori compiacenti di volta in volta reperiti.

Per quanto in Toscana non risultino attive locali di 'Ndrangheta, le cosche continuano a manifestare interesse verso diversi settori dell'economia legale, utilizzati per il reimpiego di denaro proveniente dalle attività illecite.

Rilevano, in particolare, l'acquisto e la gestione di esercizi commerciali (specialmente di ristorazione e intrattenimento), l'attività d'impresa esercitata in forma diretta o indiretta, l'aggiudicazione di lavori pubblici e privati, il mercato immobiliare e il trattamento dei rifiuti.

I dati acquisiti attraverso le indagini confermano che in Toscana, come nel resto del Centro-Nord del Paese, gli affiliati alla 'Ndrangheta hanno riciclato e continuano a riciclare i proventi illeciti delle loro attività criminali, operando prevalentemente nei settori dell'usura, delle estorsioni, dell'infiltrazione negli appalti pubblici e privati, nei traffici di droga e di merce contraffatta.

Per quanto riguarda la mafia calabrese, si segnala:

• il procedimento nel quale, il 15.4.2021, sono state eseguite due ordinanze di applicazione delle misure della custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari emesse dal G.I.P. del Tribunale di Firenze nei confronti di n° 17 soggetti, gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata all'estorsione, illecita concorrenza con violenza e minaccia, sub-appalto irregolare e altro, nonché di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di



sostanze stupefacenti, favoreggiamento personale, con l'aggravante sia del metodo mafioso sia dall'avere agevolato la Cosca Gallace di Guardavalle (CZ).

provvedimenti hanno riguardato due distinti piani, imprenditoriale e quello del narcotraffico: il primo, relativo all'ingente approvvigionamento di cocaina da parte della cosca calabrese e alla successiva distribuzione in Toscana, nel cui ambito è stato arrestato un importante latitante di 'Ndrangheta; il secondo, riguardante l'infiltrazione in Toscana della suddetta cosca nel settore del conferimento inerti, attraverso il controllo diretto su una storica azienda mugellana, che ha condizionato la concorrenza locale forza criminale della consorteria aggiudicandosi importanti commesse pubbliche a discapito di altre aziende di settore.

Il coinvolgimento di soggetti legati a cosche calabresi emerge, inoltre, da indagini relative al traffico di stupefacenti.

È particolarmente pervasiva in alcune aree del distretto la presenza della criminalità organizzata cinese, che - forte di una consolidata e numerosa presenza sul territorio, in grado di esercitare un incisivo controllo sulla propria comunità - si conferma, in talune zone del territorio (principalmente Prato e Firenze) il fenomeno più pervasivo e difficile da contrastare.

Si segnala, in proposito, il procedimento nel quale, nel luglio 2021, sono state eseguiti i provvedimenti coercitivi disposti dal G.I.P. presso il Tribunale di Firenze nei confronti di più soggetti (con applicazione di 5 custodie cautelari in carcere, 24 arresti domiciliari e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, nonché con il sequestro per equivalente di beni per oltre 40 milioni di euro, considerati provento illecito di quella che è stata ritenuta, all'esito di un'articolata indagine, un'associazione a delinquere dedita alla commissione di reati di bancarotta fallimentare e di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte).

La più gravosa misura cautelare è stata disposta nei confronti di cinque consulenti, appartenenti a uno studio associato, cui è stato attribuito la gestione in via associata di un'attività professionale di consulenza consapevole degli illeciti compiuti da innumerevoli imprese ricondotte a



24 imprenditori di origine cinese, tutti contestualmente tratti agli arresti domiciliari in quanto considerati i titolari di fatto delle aziende, per lo più operanti nel settore della produzioni di articoli di pelletteria che, attraverso il cosiddetto meccanismo "apri e chiudi", si sottraevano sistematicamente e su ampia scala, al pagamento delle imposte.

L'indagine ha portato inoltre a deferire alla A.g. anche molti cittadini cinesi titolari formali di oltre 80 imprese coinvolte e a promuovere istanza di fallimento nei confronti di 19 imprese, di cui 16 sono già state dichiarate fallite per i rilevanti debiti erariali accumulati negli anni, quantificati in oltre dieci milioni di euro.

L'attività investigativa ha preso il via da una analisi ad ampio spettro condotta su più livelli nei confronti di aree del distretto tessile e della pelletteria fiorentino-pratese, che ha confermato l'operatività di numerose ditte individuali riconducibili a soggetti di origini cinesi, accomunate dal rispetto formale degli obblighi dichiarativi, sia fiscali sia contributivi, a fronte del quale sono tuttavia emersi consistenti esposizioni debitorie maturate nel tempo nei confronti dell'Erario; nonché dalla estrema brevità del "ciclo di vita" operativo, che si attesta su una media di circa tre anni e che risulta funzionale a eludere il sistema dei controlli. Di norma, ditte individuali aperte con procedura e adempimenti semplificati rispetto ad altre forme giuridiche societarie, che si succedono in sequenza, nel tempo, nei medesimi luoghi e con le stesse attrezzature e nelle quali non si ha coincidenza tra l'imprenditore formalmente individuato, spesso irreperibile all'attivazione dei controlli ispettivi, e quello reale, apparentemente del tutto estraneo all'impresa o talvolta inquadrato come semplice dipendente di essa. L'interposizione di un prestanome nell'azienda consente all'effettivo dominus dell'impresa di esercitare l'attività senza far fronte ai significativi debiti tributari.

Persiste immutato l'interesse della criminalità cinese nel settore della contraffazione di modelli industriali e marchi, svolta in prevalenza nelle zone di Firenze e Prato, ove operano consorterie associate su base per lo più familistica, dedite sia alla produzione in laboratorio che al commercio di articoli prodotti in Cina e importati in Italia, con notevole capacità di azzerare gli effetti dei sequestri di merce e di riprodursi in nuove attività illecite.

E va altresì segnalato l'incremento delle attività illecite della criminalità cinese, in particolare pratese, nel traffico di sostanze stupefacenti,



segnatamente metanfetamine (droghe tipo ice e shaboo), con collegamenti con la comunità filippina (di recente inserimento nel relativo settore criminale).

Infine, la criminalità organizzata albanese, anch'essa fortemente radicata nel contesto territoriale toscano, ove costituisce uno dei fenomeni criminali più preoccupanti, continua ad occuparsi prevalentemente del settore del narcotraffico e dello sfruttamento della prostituzione, attuato in forma organizzata, spesso in complicità con organizzazioni di rumeni o di nigeriani e con riduzione delle donne in condizione di servitù o schiavitù.

Caratteristica peculiare di tale criminalità organizzata è quello di agire attraverso affiliazioni rinsaldate da legami familiari e di comune provenienza geografica dall'Albania (Valonesi, Albanesi del nord, etc.). Si tratta di organizzazioni criminali difficili da contrastare, per la loro notevolissima abilità nel rivitalizzarsi e rinnovarsi negli uomini e nelle modalità operative, oltre che per la straordinaria capacità di spostarsi sul territorio nazionale e anche all'estero. Ad ogni intervento repressivo, peraltro, fa seguito una riorganizzazione della cellula criminale sul territorio. Si deve segnalare che, data l'estensione del fenomeno, in Toscana appare verosimile ipotizzare che la criminalità albanese, almeno in certe aree territoriali, abbia acquisito una sorta di monopolio o di preponderanza operativa nella attività di distribuzione stupefacenti. Il fenomeno, quindi, visto nel suo complesso, sembra descrivere una sorta di controllo di tutta la filiera illecita: dal grande trafficante allo spacciatore al dettaglio, le organizzazioni criminali albanesi sono in grado di controllare ogni passaggio della attività illecita e di porsi quale interlocutore credibile anche con altre realtà criminali operanti nel settore, prima su tutte quella calabrese. In questa prospettiva, le indagini spesso assumono dimensioni internazionali, con necessità di attività rogatoriali e dell'assistenza di Eurojust.

Il traffico di sostanze stupefacenti, per la sua altissima redditività, costituisce la principale attività delle organizzazioni criminali nel territorio della Toscana.

D'altronde, come si vedrà anche più avanti (paragrafo "3. Le attività di competenza ordinaria. e) Reati in materia di stupefacenti"), il consumo di stupefacenti, dalle droghe c.d. leggere alla cocaina, all'eroina, alle



droghe sintetiche, è sempre maggiormente diffuso e ha costituito causa, nel periodo in esame, della perdita di numerose vite umane, soprattutto giovani, vittime di overdose da eroina o da droghe c.d. sintetiche.

Il grande numero di indagini in materia di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, che spesso varcano i confini nazionali, dimostrano che la Toscana è un mercato assai appetibile per le organizzazioni.

Le indagini hanno consentito di operare a più riprese plurimi sequestri di ingenti quantità di sostanze stupefacenti, a dimostrazione che il porto di Livorno è stato da tempo individuato dalle principali organizzazioni criminali che operano nel settore - prima fra tutte la 'ndrangheta - come uno degli scali privilegiati per compiere i propri traffici.

Nel periodo di riferimento sono in corso di svolgimento alcuni processi in materia di traffico di stupefacenti, prevalentemente a carico di cittadini albanesi, tra i quali si segnala, per il suo oggettivo rilievo:

• il proc. pen. n° 9065/2015 r.g. n.r. (c.d. operazione Los Blancos), indagine molto complessa che ha riguardato plurime organizzazioni criminali di cittadini albanesi che operava in più continenti. La richiesta di misura cautelare è stata inoltrata nel gennaio 2019. Il Gip ha adottato il provvedimento cautelare restrittivo a carico di 33 soggetti, ritenuti responsabili a vario titolo di almeno tre distinte associazioni.

La misura cautelare emessa nel novembre 2019 è stata eseguita solo il 15 settembre 2020 a causa dei continui rinvii dovuti all'emergenza pandemica, dovendosi stabilire un complesso coordinamento internazionale fra i vari Stati coinvolti nella fase esecutiva, per il quale è stato prezioso il contributo di Eurojust.

In cinque anni di indagini - che hanno interessato le città italiane di Firenze, Genova, Modena, Pisa e Lucca, oltre ad una serie di paesi esteri, tra cui l'Albania, il Belgio, gli Emirati Arabi Uniti, la Germania, la Grecia, l'Olanda, la Romania, l'Ungheria e l'Ecuador - sono stati sequestrati oltre 5 milioni e mezzo di euro e quasi 4 tonnellate di cocaina

Sono state ricostruite le dinamiche di un "cartello" albanese denominato "KOMPANIA BELLO", dedito all'importazione dal



Sudamerica di enormi partite di cocaina, finanziate da importanti gruppi di narcotrafficanti operanti in tutta Europa.

Secondo le risultanze investigative acquisite, il "KOMPANIA BELLO", basato su un'organizzazione in tutto e per tutto parallela a quella dei grandi cartelli sudamericani, ha gestito per anni una considerevole quota del traffico di cocaina in Europa ed è da ritenersi, in ambito continentale, l'indiscusso e apicale punto di riferimento per i gruppi albanesi specializzati nel traffico di droga, tanto che la cocaina del cartello aveva un proprio inconfondibile logo, appunto "BELLO", impresso sui panetti.

Dalle indagini sono emerse le dinamiche criminali del sodalizio, ramificato, oltre che in Italia, anche in Olanda, Ecuador, Austria, Svizzera, Francia, Norvegia, Turchia, Germania e Belgio, dotato di grandi disponibilità economiche e logistiche, i cui appartenenti si contraddistinguono per determinazione e spietatezza: alcuni di loro sono stati autori di brutali aggressioni per definire controversie sorte nell'ambito del narcotraffico.

La complessa attività investigativa è stata effettuata nell'ambito di un Joint Investigation Team, costituito da personale del Servizio Centrale Operativo, della Squadra Mobile di Firenze, della F.I.N.E.C. olandese e della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga (che ha altresì fornito supporto informativo e tecnico), con partecipazione esterna della N.C.A. inglese e il coordinamento di Eurojust e Europol, anche attraverso il lavoro del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale. Europol ed Eurojust, in particolare, hanno assicurato il supporto nella fase costitutiva della squadra investigativa comune, per il suo finanziamento e nello scambio informativo nella fase finale, prodromica alla esecuzione delle misure cautelari.

Nel corso delle varie fasi della attività di indagine era già stato smantellato, per la parte olandese dell'inchiesta, uno dei gruppi del cartello; erano state complessivamente arrestate, in quella e altre operazioni condotte unitamente alle polizie straniere, 84 persone in Italia e nei Paesi Bassi (ma anche in Ecuador, Gran Bretagna, Svizzera, Germania); ed erano già state sequestrate quasi 4 tonnellate di cocaina e recuperati oltre 5,5 milioni di euro.



Attraverso il costante scambio di informazioni, in tempo reale, con le Polizie europee ed ecuadoriane, gli investigatori sono riusciti a mettere a segno importanti sequestri anche nei porti di partenza della cocaina, come nell'ottobre del 2016, quando, lavorando in sinergia con la Unidad De Inteligencia Antinarcoticos con Coordinacion Europea ecuadoriana, sono stati sequestrati oltre 600 chilogrammi di cocaina al porto di Guayaquil, pronti per essere occultati all'interno di un container che sarebbe giunto in Europa per mezzo di una nave cargo.

L'attività di contrasto si è concentrata non solo sul recupero di importanti quantitativi di stupefacente, ma anche nel sequestro di rilevanti somme di danaro provento del narcotraffico, come il sequestro di 240.000 sterline effettuato nella cittadina inglese di Binfield, quello della somma di € 1.400.000 in contanti, operato ad Amsterdam nell'agosto del 2016 o infine quello di € 350.000 in contanti, occultati nel doppiofondo di una valigia, operato all'Aeroporto di Guayaquil nel giugno del 2016;

Traendo le fila dell'esposizione che precede, in più generale riferimento al fenomeno criminale, si evidenzia come il mercato della droga in Toscana, come dianzi accennato, continui ad avere nelle organizzazioni criminali albanesi un punto di riferimento importante per la distribuzione della cocaina sulla direttrice che dall'Olanda arriva in Italia.

Nell'indagine "Los Blancos" è stato possibile fare un salto di qualità investigativa e raggiungere i livelli più alti del commercio illecito, ricostruendo i canali che dal Sudamerica giungono via nave in Europa accedendo ai porti di Anversa e Rotterdam. In tale ricostruzione si è potuto rilevare come i gruppi albanesi ormai abbiano capacità di contrattare in condizioni di parità con le altre organizzazioni criminali, sia con i cartelli sudamericani produttori della droga, sia con le organizzazioni criminali mafiose italiane.

Da una parte, infatti, si è visto come gruppi albanesi controllino la droga dall'ingresso all'uscita del porto, soprattutto in Belgio, e dall'altra si è notato che tale rete di distribuzione dello stupefacente rifornisce direttamente gruppi criminali mafiosi di varia tipologia: organizzazioni pugliesi (cocaina con provenienza dall'Olanda tramite corrieri albanesi), organizzazioni campane e organizzazioni calabresi.



La provincia di Grosseto si distingue per l'intensità dei segnali di rischio di penetrazione criminale che presentano livelli superiori rispetto alla media regionale.

Anche nel territorio di Livorno è stata registrata la presenza di gruppi criminali stranieri di significativa pericolosità.

Discorso a parte va fatto per il territorio di Prato, alla luce della evidente peculiarità del contesto criminale che lo caratterizza.

Si è prima messo in evidenza il rilievo assunto in tale area del Distretto dalla criminalità organizzata cinese, "forte di una consolidata e numerosa presenza sul territorio, in grado di esercitare un incisivo controllo sulla propria comunità", in alcune zone del territorio.

Ed è stato in altra sede posto in rilievo come, in Toscana, le organizzazioni criminali puntino soprattutto a reinvestire i proventi delle attività criminose sfruttando le possibilità di accesso a più svariati settori dell'economia legale, attraverso l'incontro tra offerta criminale e specificità locali, utilizzando fortissime disponibilità e liquidità finanziarie al fine trarne rilevanti vantaggi.

Tali considerazioni valgono ancor più specificatamente per l'area di Prato, per le sue caratteristiche del tutto peculiari, sede della maggiore presenza cinese in Europa e, nel contempo, territorio connotato da un altissimo tasso di illegalità e dalla presenza di rilevantissimi interessi criminali.

È ormai noto il contesto di quello che è stato definito il "sistema Prato", è caratterizzato territorio da una serie di criminologiche, all'interno di "un sub-distretto industriale di matrice cinese, ... nel quale allignano violazioni della normativa sulla sicurezza del lavoro, lavoro irregolare in genere, evasione degli obblighi fiscali e contributivi, circolazione di denaro di incerta provenienza", laddove, come pure riferito dal Procuratore della Repubblica, "non può escludersi che operino cellule della criminalità organizzata cinese, con condotte astrattamente riconducibili alla fattispecie criminosa di cui all'art. 416-bis cod. pen.", con la particolare specificità costituita dalla necessità del contributo delittuoso di soggetti, tra cui numerosi professionisti italiani, il cui apporto agevola e rende possibile la realizzazione di condotte illecite.



E invero, si tratta di un territorio interessato dalla presenza di organizzazioni criminali sia italiane sia straniere, che riescono a conciliare le rispettive attività, di norma occupando differenti settori di interesse e, laddove utile e necessario, a volte cooperando al fine dell'ottenimento di obiettivi comuni, ponendo in essere pragmatiche ed efficaci sinergie operative.

In materia ambientale, la questione relativa al traffico organizzato di rifiuti, spesso gestito da organizzazioni criminali non di rado in accordo con imprenditori senza scrupoli, ha ricevuto nel periodo in esame costanti riscontri in ordine alla diffusione e consistenza del fenomeno.

Oltre alla già menzionata indagine "KEU", il settore investigativo relativo al traffico organizzato di rifiuti ha ricevuto nel periodo in esame altri importanti riscontri in ordine alla diffusione e consistenza del fenomeno.

Sono assai numerose, infatti, le indagini in corso relativamente ai traffici suddetti.

Quanto all'analisi del fenomeno criminale, si assiste in maniera non episodica, nelle vicende di traffico di rifiuti più complesse, al coinvolgimento di soggetti contigui addirittura O organizzazioni criminali mafiose, che, sebbene svolgano tale attività imprenditoriale dai connotati illeciti secondo logiche proprie di profitto, tuttavia si mettono a disposizione proprio grazie a queste attività delle associazioni criminali. Ciò avviene con le modalità più varie, quali quelle della falsa fatturazione, o anche della erogazione periodica in contanti di somme, o la acquisizione di importanti fette di mercato del settore quali veicolare ulteriori grazie alle imprese amiche progressivamente controllare le attività.

Nel periodo di riferimento non si segnala la pronuncia di sentenze in materia.

Fra i procedimenti in corso si segnalano i seguenti:

• il proc. pen. n° 15787/2014 r.g. n.r., relativo agli impianti di Livorno Rari e Lonzi di trattamento rifiuti, in cui è stata contestata anche la bancarotta fraudolenta per distrazione e in cui di recente si è disposto il sequestro preventivo di azienda agrituristica a beneficio della quale confluivano le distrazioni. Il procedimento si è concluso con la contestazione del delitto di associazione a delinquere e almeno cinque



traffici organizzati di rifiuti, oltre al falso in certificazioni di analisi e frodi fiscali. È in corso di svolgimento l'udienza preliminare;

- il proc. pen. n° 15132/2017 r.g. n.r., per traffico di rifiuti derivante da un impianto di frantumazione di rifiuti inerti non autorizzato nel territorio di Prato, che riceveva rifiuti da plurimi soggetti e imprenditori. Sono state eseguite perquisizioni e contestato a un consorzio di avere abusato della autorizzazione temporanea a utilizzare un impianto funzionale alla realizzazione di un'opera pubblica, facendolo diventare un impianto di trattamento rifiuti permanente. Si è tenuta l'udienza preliminare ed è in corso di svolgimento il relativo dibattimento avanti al Tribunale di Prato;
- il proc. pen. n° 5695/2015 r.g. n.r., per i reati associativi e di traffico di rifiuti con spandimento in agricoltura di fanghi e con combustione di rifiuti in termovalorizzatori per i rifiuti di cartiera. È in corso di svolgimento l'udienza preliminare. Uno stralcio del procedimento principale è stato trasmesso per competenza alla Procura di Potenza, afferendo lo stesso alla gestione di fanghi di cartiera in impianti di laterizi lucani. Negli altri filoni del processo riguardanti i fanghi in agricoltura e il pulper di cartiera è intervenuto il rinvio a giudizio di quasi tutti gli imputati e enti; il processo è iniziato avanti al Tribunale di Pisa ed è ancora in corso la discussione dell'udienza preliminare per i rifiuti di cartiera;
- il proc. pen. n° 5580/2015 r.g. n.r., frutto di una complessa indagine sui rifiuti e associazione a delinquere, svoltasi con intercettazioni telefoniche, consulenze, perquisizioni e sequestri probatori. La vicenda si innesta su una rilevante attività di traffico di rifiuti, con riciclaggio di ingenti somme, transitate per decine di milioni di euro nella società omissis sotto la causale di acquisto dall'estero di ghisa o di scambi commerciali privi di reale giustificazione. L'indagine stessa ha riguardato prevalentemente rifiuti di tipologia ferrosa che sono stati declassificati come materia prima e mandati alle fonderie, o che sono stati miscelati con altri rifiuti mediante demolizione senza cernita, o che, infine, sono stati importati facendoli figurare come materia prima mentre erano già rifiuti, compresi gli scarti delle acciaierie di Piombino e di rifiuti importati dalla Ucraina;
- il proc. pen. n° 18604/18 r.g. n.r. DDA a carico di 31 soggetti per i delitti di traffico di rifiuti e singoli ipotesi di reato di cui all'art. 256



D.Lgs. n° 152/2006, avente ad oggetto l'illecito smaltimento degli scarti tessili prodotti da imprese operanti nell'area pratese, gestiti da cittadini cinesi, poi smistati nel nord Italia e all'estero, attraverso strutture imprenditoriali compiacenti riferibili a cittadini italiani. Sono state chieste e ottenute misure cautelari personali;

• il procedimento penale nel quale, nel giugno 2020, è stata eseguita un'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di 4 indagati (operazione "Blu Mais").

L'indagine ha avuto al suo centro i flussi di rifiuti speciali derivanti dal trattamento dei prodotti conciari, che venivano falsamente qualificati come ammendanti compostati misti per essere illecitamente smaltiti su terreni agricoli. In particolare, sono stati illecitamente smaltite oltre 24.000 tonnellate di rifiuti speciali, contenenti sostanze nocive e inquinanti, attraverso il loro utilizzo nella normale pratica agricola, per concimare oltre 150 ettari di terreni agricoli coltivati a granoturco e girasole, ubicati tra le province di Pisa e di Firenze (terreni che, dalle analisi effettuate, sono risultati presentare una rilevante concentrazione di cromo anche esavalente e di idrocarburi).

Le attività organizzate dagli indagati prevedevano, in sintesi, l'illecito recupero di ingenti quantità di rifiuti speciali, sia conferiti da una pluralità di imprese conciarie sia derivanti dalla lavorazione di sottoprodotti animali, che, sulla base di fittizi certificati di analisi venivano qualificati come prodotti ammendanti compostati misti, che figuravano essere idonei alla concimazione. Successivamente, vi era la fittizia vendita del presunto ammendante ad imprese agricole compiacenti che ricevevano per contro un compenso stabilito sulla base della quantità di prodotto "acquistato". Gli stessi, utilizzando documenti di trasporto e certificati analitici fittizi, provvedevano al trasporto e all'illecito smaltimento dei rifiuti, spandendoli su terreni agricoli nella loro disponibilità.

Il GIP ha disposto il sequestro preventivo, anche per equivalente, fino all'importo di oltre 3 milioni di euro, nei confronti del Consorzio per la gestione dei rifiuti e di alcuni indagati, calcolato come l'illecito profitto derivante dal mancato conferimento in discarica dei rifiuti speciali prodotti; nonché il sequestro di oltre 300.000 euro per gli agricoltori coinvolti, che venivano "pagati" per



poter conferire i rifiuti nei loro terreni durante la normale pratica agricola.

Non v'è dubbio, in conclusione, che una valida strategia di contrasto delle associazioni delinquenziali deve incidere proprio sulle basi economiche del crimine organizzato, e cioè su quella vastissima rete di beni e rapporti economici destinati all'accrescimento e al consolidamento dei poteri criminali.

Va affrontata e contrastata, cioè, ogni forma di inquinamento dell'economia prodotta dall'intreccio tra criminalità organizzata e attività imprenditoriali, ivi compresi i sempre più ricorrenti fenomeni di interposizione fittizia.

E a questi fini un ruolo fondamentale dev'essere svolto proprio dagli imprenditori, che devono divenire parte attiva nella difesa di un'economia sana e nella prevenzione delle infiltrazioni mafiose nel territorio, avendo chiaro che la scorciatoia dell'illegalità non porta da nessuna parte, finisce con il danneggiare le stesse aziende che si lasciano tentare dall'illegalità e indebolisce l'intero sistema, che perde in competitività e in sicurezza.

Né va trascurato il fatto che l'incontro e l'intesa fra imprenditoria e interessi mafiosi genera corruzione, strumentale ad ottenere autorizzazioni ed evitare controlli, innescando un circolo vizioso che rischia di essere letale per l'intero Paese.

Un cenno va dedicato, infine, alle conseguenze che anche su tale piano deriveranno dalla emergenza pandemica.

Invero, l'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da Covid-19 avrà certamente i suoi riflessi anche nell'accaparramento di imprese in difficoltà e di immobili pregiati da parte delle organizzazioni criminali, grazie alla immensa disponibilità di danaro liquido di cui le stesse godono e alla spasmodica esigenza di far rientrare i capitali illecitamente accumulati nel circuito dell'economia legale.

Per far fronte al fenomeno, come ha riferito il Procuratore distrettuale, sono in corso mirati accertamenti preliminari da parte delle forze di Polizia Giudiziaria.



### b) Delitti aggravati dalla finalità di terrorismo

Per tale tipologia di reati, ivi compreso il reato di cui all'art. 270-bis cod. pen., sono state complessivamente registrate nel periodo n° 9 iscrizioni, una in più rispetto al precedente anno giudiziario (aumento percentuale del 12,50%).

Nel periodo in esame non vi sono procedimenti che abbiano oltrepassato la soglia della ostensibilità.

Vi sono numerose indagini in corso, tuttora coperte da segreto investigativo, riguardanti il fronte interno, relative sia ad aree di eversione di estrema destra sia di eversione di estrema sinistra e di matrice anarco-insurrezionalista. Non mancano altresì indagini relative al terrorismo internazionale, specie legato alla radicalizzazione di matrice islamica.

Il pericolo derivante dal terrorismo di matrice islamica, più volte rivelatosi con tragici atti criminali verificatisi in più parti del mondo, non deve far dimenticare o sottovalutare i gravissimi rischi provenienti da fronti, che sarebbe del tutto errato ritenere secondari, qual è sicuramente quello del terrorismo interno, in tutte le sue possibili manifestazioni, che invece si connotano in termini di assoluta pericolosità e costituiscono segno di una continuata attività eversiva, almeno in parte verosimilmente relativa all'area dell'anarco-insurrezionalismo.

Il 2017 si era aperto a Firenze con il gravissimo episodio della collocazione di un ordigno esplosivo in un luogo centrale della Città, a causa del quale riportò lesioni gravissime un artificiere della Polizia di Stato, intervenuto per disinnescare l'ordigno.

E ciò a dimostrazione della necessità di prestare la massima attenzione (e di non abbassare minimamente la guardia rispetto) a fatti posti in essere da gruppi eversivi interni, che provano a sfruttare e a strumentalizzare le gravi situazioni di disagio e di conflittualità sociale con le quali ci confrontiamo quotidianamente, dalle emergenze abitative alle proteste concernenti il settore ambientale, dalla grave situazione del mercato del lavoro alle imponenti dimensioni dei fenomeni migratori; e soprattutto la pandemia, che ha aggravato le condizioni di disagio economico e ulteriormente inasprito divari e malesseri sociali.

Come emerge dalla Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza 2020, l'anarco-insurrezionalismo "resta la componente eversiva endogena più vitale, che alle campagne online (contro "repressione", tecnologie



e misure di contenimento del contagio) ha visto corrispondere sortite operative, consistenti per lo più in atti vandalici e/o incendiari e sabotaggi, ai danni soprattutto di infrastrutture delle telecomunicazioni.", manifestando "persistente aggressività".

Il sostegno agli anarchici inquisiti o processati ha continuato a rappresentare motivo ricorrente di mobilitazioni e azioni varie.

Non va trascurato nemmeno il panorama costituito da elementi dell'ultradestra, tuttora connotato da vitalità.

La D.D.A.A. di Firenze, col coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, è tuttora impegnata nella complessa e delicata attività di indagine volta a chiarire i punti ancora oscuri delle cc.dd. "stragi di mafia", che, come noto, hanno interessato anche Firenze. A tal fine, interagisce con gli altri Uffici distrettuali interessati, con leale e fruttuosa sinergia operativa.

Giova ricordare infine, su tale argomento, che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni - dopo avere, già nel 2017, richiesto a tutte le Comunità di Accoglienza presenti nel distretto di comunicare la eventuale rilevazione di "indici di radicalizzazione islamista" nei confronti di minori stranieri ivi collocati, sulla base di una specifica segnalazione - ha riferito che "nel lasso temporale oggetto di odierna analisi siano emerse le ipotesi delittuose di cui agli artt. 270 e 270 bis c.p., con un procedimento pendente per ciascuna delle due ipotesi delittuose. Le aree di devianza minorile focalizzate dalle investigazioni sono quelle del radicalismo islamista, dell'anarcoinsurrezionalismo ed in generale dell'antagonismo violento, anche di matrice fascista, neonazista e suprematista.

In particolare il cosiddetto "suprematismo", con una base ideologica di estrema destra a sfondo razzista, prende di mira gli immigrati, paventando il rischio di "invasione" e dispersione delle radici cosiddette "giudaicocristiane".

Seppur non inquadrabile nei presupposti delle fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 270 e 270 bis c.p., merita di essere comunque segnalato il procedimento penale numero 704/2020 RGNR Mod. 52 nei confronti di 5 soggetti minorenni identificati, i quali, in concorso tra di loro e con altre persone non identificate, hanno dato vita ad una chat telematica denominata "Gruppo politica", mediante la quale interscambiavano materiale multimediale, conversazioni, propositi, programmazioni di valenza istigatoria per il compimento di delitti e con finalità apologetica di regimi totalitari e sanguinari.".



Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza ha altresì riferito, in ordine al fenomeno della radicalizzazione, che nessun condannato per reati di terrorismo è detenuto negli istituti toscani e che, anche attraverso una fattiva collaborazione e interlocuzione costante con la magistratura di sorveglianza, il fenomeno è costantemente all'attenzione degli organi competenti sul fronte della prevenzione del rischio di proselitismo all'interno degli istituti.

### c) Reati in materia di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani

Risultano sostanzialmente stabili le iscrizioni in relazione ai delitti di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani (artt. 600 e 601 cod. pen.).

Anche in riferimento a tale settore criminale ha inciso l'emergenza pandemica, che ha inevitabilmente interferito con l'andamento dei flussi migratori clandestini in direzione dell'Europa e dell'Italia.

Invero, dopo una iniziale contrazione del fenomeno, è inevitabilmente ripreso il flusso di migranti, con i connessi fenomeni criminali di tratta di esseri umani e riduzione in servitù o in schiavitù che a essi si accompagnano e con i relativi problemi di gestione criminale da parte di gruppi organizzati.

Collegato a questo tema è quello che riguarda i reati di sfruttamento della prostituzione, settore illecito assai lucroso e meno rischioso di altre intraprese criminali, che è sovente controllato da soggetti o gruppi legati alla criminalità organizzata. La prostituzione, gestita da organizzazioni criminali per lo più straniere. trae linfa continua dalla tratta di persone, specie ragazze nigeriane, che sta a monte del fenomeno.

Peraltro, le indagini relative a tali delitti, in taluni casi commessi per l'appunto avvalendosi di particolari strutture organizzate, con pluralità di persone offese, anche minorenni, o con forme violente di sfruttamento, sono anch'esse numericamente sempre più rilevanti e si collegano sempre più spesso alla verificata sussistenza dei reati di riduzione in schiavitù o di tratta di esseri umani.

È stato segnalato dal Procuratore distrettuale il procedimento penale n° 1325/17 r.g. n.r., nei confronti di 12 persone, per il reato di tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento della prostituzione.



Le indagini hanno disvelato l'esistenza di una organizzazione criminale - costituita da cittadini stranieri di origine nigeriana e ghanese operanti, oltre che in Italia, anche nei Paesi d'origine, nonché in Libia - che si proponeva di far entrare in Italia giovani connazionali da destinare alla prostituzione di strada, dietro il versamento di ingenti somme di denaro.

In particolare, i migranti intraprendevano un viaggio organizzato dal sodalizio criminale, dalla Nigeria fino alle coste libiche, in attesa di essere imbarcati alla volta di quelle italiane. Utilizzando camion e pick-up, i clandestini venivano inizialmente trasportati nella città di Agadez (Niger), per poi proseguire per la seconda tappa rappresentata dalla città di Gathron (in pieno deserto libico), e giungere prima a Sabha e quindi a Tripoli, ov'erano inizialmente allocati nelle cosiddette "connection house", e infine fatti partire per l'Italia, attraverso il Mare Mediterraneo.

In tale contesto svolge un ruolo fondamentale un trafficante di origini ghanesi, il quale, avvalendosi di una fitta rete di collaboratori (anche loro non identificati) sparsi lungo il tragitto - ognuno dei quali svolge un compito ben preciso - gestisce l'intero traffico, contattando quotidianamente gli altri complici residenti in Italia.

Tutti i migranti devono pagare su di un conto corrente compiutamente individuato le somme di denaro pattuite con i criminali, per lo più in realtà anticipate dai sodali residenti in Italia e successivamente versate dai clandestini.

Le intercettazioni telefoniche non hanno consentito di comprendere dove i clandestini vengono fatti sbarcare dopo il recupero in mare aperto ma, come è noto, la maggior parte dei migranti viene dirottata sui porti della Sicilia e, da qui, vengono successivamente smistati nei vari centri di accoglienza sparsi sul territorio nazionale. Dopo aver trascorso un breve soggiorno in tali centri, finalizzato soprattutto all'ottenimento del permesso di soggiorno, gli stranieri, con particolare riferimento alle giovani donne, si mettono a disposizione degli altri componenti l'organizzazione criminale, composta da donne che, dopo aver favorito la tratta, costringono le ragazze a prostituirsi, unico modo possibile per racimolare il denari da versare agli sfruttatori.

È stata accertata con chiarezza anche l'attività di riciclaggio dei profitti della attività illecita di sfruttamento della prostituzione, che veniva destinata ai correi in Nigeria sia per sostenere le spese di reclutamento di



nuove donne, sia per l'accumulo personale e/o familiare nei luoghi di origine.

La richiesta di applicazione di dodici richieste di misura cautelare personale è stata integralmente accolta dal Gip con ordinanza del 20.5.2020.

Il 15.7.2020 è stato dato avvio alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen.;

Il 20.1.2021 è stata esercitata l'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio. Il procedimento si trova in fase di udienza preliminare.

Per quanto riguarda il secondo grado, vanno richiamati due processi trattati innanzi alla Corte d'Assise per riduzione in schiavitù (art. 600 cod. pen.) e per tratta di persone (art. 601 cod. pen.), relativi entrambi a ragazze nigeriane sottoposte a rito vodoo in Nigeria e poi portate in Italia e avviate alla prostituzione. In tutt'e due i casi è intervenuta la conferma delle condanne di primo grado.

Va evidenziata, infine, la sempre crescente attività della D.D.A.A. nel settore della cooperazione investigativa internazionale: sono sempre più numerose le indagini compiute attraverso la costituzione di Squadre Investigative Comuni, avvalendosi del supporto della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e di Eurojust.



### • 4. Le attività di competenza ordinaria

Oltre all'insidia della criminalità organizzata, l'ordinato svolgimento della vita della collettività sociale è minacciato dalle manifestazioni di quella che viene spesso (e in modo sicuramente riduttivo) definita come "microcriminalità" (a volte più percepita della "macrocriminalità", anche a causa di una eccessiva enfatizzazione mediatica).

In realtà, anzi, è proprio la criminalità predatoria a spaventare di più, perché alimenta fortemente il senso di insicurezza dei cittadini, finendo col diventare una costante della vita quotidiana.

Si pensi, per esempio, a reati quali la truffa commessa ai danni di persone anziane ovvero il furto in appartamento, che costituisce insieme aggressione alla sicurezza e violazione della sfera personale più intima.

Tutto ciò determina una elevata percezione della criminalità e una corrispondente domanda di sicurezza.

Va rilevata invece sul territorio, a tale riguardo, la sostanziale stabilità, e in taluni casi addirittura il calo, dei dati concernenti i reati predatori e gli atti di violenza in genere, connotati spesso da gravi forme di violenza e solo in parte riconducibili alla situazione di grave crisi economica e allo stato di accresciuta povertà in cui molti sono venuti a trovarsi. Pur a fronte di dati oggettivamente non preoccupanti, invece, cresce l'allarme sociale, a riprova di una insicurezza percepita di gran lunga superiore a quella effettiva.

Ma ciò poco rileva, perché la percezione di insicurezza, anche se non riscontrata o addirittura smentita da dati oggettivi, degrada in ogni caso la qualità della vita delle persone.

Rimane, non di meno, l'esigenza di attuazione delle strategie migliori per rispondere a tale bisogno collettivo di sicurezza, mediante una attività di prevenzione necessariamente da integrare con l'altrettanto necessaria repressione penale e una serie di interventi di ambito sociale, diretti ad agire sulle cause della criminalità e a rimuovere le condizioni che favoriscono l'accostamento dei giovani al crimine.



### a) Omicidio volontario, consumato e tentato

Per il reato di omicidio volontario consumato sono stati iscritti nel Distretto n° 36 procedimenti a carico di noti, a fronte dei n° 27 del precedente anno, e n° 31 procedimenti a carico di ignoti, rispetto ai n° 23 dell'anno scorso, per un totale di n° 67 procedimenti rispetto ai n° 50 dell'anno precedente, con un complessivo incremento di oltre il 17%.

Per il reato di omicidio volontario tentato si registra invece un visibile calo delle iscrizioni, essendosi registrate n° 42 iscrizioni a carico di noti, rispetto alle n° 46 dell'anno precedente, e n° 8 a carico di ignoti, a fronte delle n° 15 dello scorso periodo, con un complessivo decremento del 11%.

L'incidenza dei casi di omicidio volontario, dato di per sé oggettivamente preoccupante, non è tuttavia ricollegabile a fenomeni di criminalità organizzata, essendosi trattato di solito, alla stregua delle attuali risultanze delle indagini, di fatti riconducibili a moventi di carattere passionale o maturati nel ristretto ambito dei rapporti interpersonali ovvero a situazioni di squilibrio psichico dell'autore del fatto, e che non sono espressive, pertanto, di un generale accrescimento delle forme di violenza nel territorio del distretto.

Fra i principali procedimenti relativi a fatti omicidiari di particolare rilievo criminale, anche per l'impressione suscitata nel relativo territorio, sono da ricordare i seguenti:

#### Procura di Grosseto:

- procedimento n° 20/3035 r.g. n.r., relativo all'omicidio di uno spacciatore di sostanze stupefacenti avvenuto in data 20 agosto 2020. Per tale reato, il successivo 28 agosto è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e alla custodia cautelare in carcere un soggetto consumatore di cocaina. Il medesimo imputato dei reati p. e p. dagli artt. 575, 576 co. 1 n° 1, 577 co. 1 n° 3, 628 comma 3 n° 1 cod. pen., 4 e 7 L. n° 895/1967, 61 n° 2 cod. pen., 493-ter cod. pen., 624, 61 nn. 2 e 11 cod. pen. è stato rinviato a giudizio innanzi alla Corte d'Assise (udienza fissata per il giorno 27 ottobre 2021);
- procedimento n° 20/4273 r.g. n.r., relativo all'omicidio, attribuito a ..., nei confronti della propria moglie, commesso il 6 dicembre 2020 in Capalbio. Nei confronti dell'imputato chiamato a rispondere dei reati



- p. e p. dagli artt. 575, 577 co. 1 nn. 1 e 4, 61 n° 4, 411, 61 n° 2 cod. pen., in stato di custodia cautelare in carcere dal 7 dicembre 2020 è stata esercitata l'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio il 29 settembre 2021;
- procedimento n° 21/1131 r.g. n.r., relativo al tentato omicidio, rapina e detenzione di sostanze stupefacenti attribuito a persona maggiorenne, in concorso con un minorenne. Con decreto del 2 aprile 2021 è stato disposto il fermo di indiziato di delitto nei confronti del maggiorenne, eseguito il 6 aprile 2021 nel Comune di Pisa. A seguito di declaratoria di incompetenza del G.I.P. presso il Tribunale di Pisa, è stata richiesta l'applicazione di nuova misura cautelare ex art. 27 cod. proc. pen. . L'imputato (accusato dei reati p. e p. dagli artt. 110, 56, 575, 628 comma 2 e 3 n° 1 cod. pen. e 110 cod. pen., 73 co. 1 D.P.R. n° 309/1990) si trova tuttora sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere. Il 21 settembre 2021 è stato richiesto nei suoi confronti il giudizio immediato.

#### Procura di Livorno:

- procedimento n° 2624/21 r.g. n.r. mod. 44, relativo all'omicidio di un soggetto agli arresti domiciliari per fatti di droga, commesso a Piombino il 4.8.2021, colpito ripetutamente alla testa con un corpo contundente. Indagini in corso;
- procedimento n° 2977/21 r.g. n.r. mod. 21, riguardante un tentato uxoricidio contestato (unitamente al delitto di cui all'art. 572 cod. pen.) a soggetto maltrattante. Fatto avvenuto a Cecina il 19.7.2021 e commesso con particolare violenza, facendo uso di un coltello a serramanico. È stata richiesta e applicata misura cautelare anche per il delitto di maltrattamenti. L'indagato è tuttora custodito in carcere;
- procedimento n° 2805/21 r.g. n.r. mod. 21, relativo a un uxoricidio contestato a un soggetto accusato di avere colpito la moglie alla testa con numerose martellate e di averne cagionato in tal modo la morte. Fatto avvenuto in Livorno in data antecedente e prossima al 3 luglio 2021. L'indagato è stato prima sottoposto a fermo del P.M. e poi a misura cautelare della custodia in carcere. Misura in corso. Procedimento in fase di definizione;
- procedimento nº 1904/21 r.g. n.r. mod. 21, relativo all'omicidio di una donna, commesso a Portoferraio nel giugno 2021. L'indagato, marito



della vittima, secondo la contestazione ha maltrattato la propria moglie sottoponendola ad un regime di vita insostenibile e l'ha colpita ripetutamente con percosse, pugni e calci e con un bastone, fino a quando, proprio colpendola con un bastone, ne ha cagionato la morte, in occasione dell'ultima aggressione (avvenuta il giorno 1.5.2021), a causa di shock emorragico da emoperitoneo massivo conseguente a rottura traumatica della milza. Contestato il delitto di cui all'art. 572 co. 4 cod. pen., con le aggravanti di aver commesso il fatto per motivi abietti e futili e con crudeltà. Applicata misura della custodia in carcere. Indagini in corso;

• procedimento n° 1252/2020 r.g. n.r. mod. 21, relativo all'omicidio di una donna, contestato alla figlia della vittima. Fatto avvenuto in Portoferraio il 18.3.2020 e commesso somministrando prima un cocktail di farmaci e poi soffocando la vittima. Applicata misura di sicurezza. Indagini concluse;

#### Procura di Lucca:

• procedimento n° 2372/21 r.g. n.r. mod. 21, relativo a un caso di femminicidio commesso in Altopascio il 28.5.2021, a carico di soggetto attualmente in custodia cautelare carceraria per questa causa.

#### Procura di Prato:

• procedimento n° 4180/2020 r.g. n.r. mod. 21, relativo all'omicidio di un uomo e al contestuale tentato omicidio della sua compagna, verificatisi alle ore 00:30 del 29.9.2020. Le investigazioni hanno portato al fermo di un soggetto, disposto dal P.M. il 29.9.2020 stesso. Le successive investigazioni hanno consentito di ricostruire compiutamente gli eventi che hanno preceduto l'omicidio. Svolgendo indagini anche a favore dell'indagato, è stato possibile accertare che egli, poche ore prima della commissione dei reati per i quali è stato fermato, aveva subito un violento colpo alla bocca (che gli ha cagionato l'avulsione traumatica di 4 denti) da parte di un terzo soggetto, di origine marocchina, il quale, il giorno stesso in cui ha ricevuto la notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. per le lesioni così cagionate, ha accoltellato alla schiena uno dei testimoni a suo carico, sentito a s.i.t. nel corso delle investigazioni. Anche nei confronti di tale altro soggetto, pertanto, è stata richiesta (e ottenuta) la misura della custodia cautelare in carcere. Il 2.11.2021 si discuterà dinanzi al G.U.P., nelle forme del rito



abbreviato, la posizione dell'imputato per omicidio doloso.

Per quanto riguarda il grado d'appello, mette conto di ricordare il complesso processo n° 16/19 Corte di Assise di Appello, che a far data dal mese di ottobre 2020 ha impegnato il Collegio per numerose udienze (almeno quattro, oltre ad alcuni rinvii dovuti ad impedimenti cagionati dalla emergenza sanitaria), nei confronti di una infermiera, dipendente pubblica, imputata di aver cagionato volontariamente, tramite la somministrazione indebita di farmaci, la morte di dieci pazienti ricoverati presso il reparto rianimazione di un ospedale pubblico.

L'imputata in primo grado era stata condannata all'ergastolo per quattro tra gli omicidi contestati. Avverso la sentenza hanno proposto appello il difensore e il Procuratore della Repubblica, quest'ultimo chiedendo la condanna anche per i fatti di omicidio per i quali vi è stata assoluzione.

Il processo ha affrontato delicate in tema di affermazione della responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio, con conseguenti ricadute in tema di valutazione della prova indiziaria, di valenza della prova scientifica e di valutazione delle ipotesi alternative favorevoli all'imputato. Sono state affrontate anche rilevanti questioni sulla utilizzabilità nel giudizio abbreviato delle dichiarazioni rese dall'imputato senza le garanzie difensive. Nel giudizio di appello il rappresentante della Procura Generale ha sollevato questione di ammissibilità dei motivi aggiunti pervenuti a mezzo PEC e non depositati tempestivamente in cancelleria.

Le udienze si sono svolte attraverso una complessa attività di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (audizione di numerosi testimoni e di tutto il collegio peritale).

All'udienza del 30 giugno 2021 il P.G. ha rassegnato le proprie conclusioni e, dopo la discussione delle altre parti, il processo è stato rinviato per eventuali repliche e per la decisione.

Fra i suddetti fatti omicidiari, alla stregua dei dati forniti dai Procuratori, n° 4 risultano commessi nel Distretto ai danni di **donne**, oltre a uno tentato, con una considerevole riduzione percentuale (n° 12 nel periodo precedente), che non vale tuttavia a modificare l'immagine di un fenomeno di intollerabile drammaticità, sovente connotato da modalità particolarmente brutali ed efferate.



Si tratta sempre di una tendenza assolutamente allarmante, che si assomma a quella più generale che ha visto il reiterarsi di numerose forme di violenza, da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori dello *stalking* allo stupro, fino appunto alla intollerabile piaga del c.d. **femminicidio**, che hanno riguardato un sempre più vasto numero di donne.

La parola femminicidio rende con efficacia il concetto di un delitto commesso contro una donna proprio in quanto donna, e serve per ciò a capire e a spiegare meglio le connotazioni di un crimine in cui il genere femminile della vittima è una causa essenziale del crimine stesso, nella maggior parte dei casi perpetuato all'interno di legami e relazioni familiari.

Occorre peraltro ricordare che spesso la violenza domestica, che a volte sfocia nel più grave dei delitti, l'uccisione di una donna, ha costituito il tragico epilogo di vicende protrattesi da lungo tempo, all'interno di un contesto che ha visto coinvolti bambine e bambini, spettatori e spesso anche vittime della violenza domestica posta in essere dall'omicida, in molti casi non denunciata per ragioni di pudore o per comprensibili timori ed emersa solamente proprio in conseguenza del tragico epilogo.

Va rotta decisamente, sul piano culturale, ogni forma di contiguità e di accettazione di fatti così gravi, respingendo senza incertezze ogni tentativo, anche solo per un atteggiamento di mera sottovalutazione, di giustificazione, di attribuzione alla vittima di ogni sorta di corresponsabilità, di tolleranza o di minimizzazione di comportamenti violenti, ancorché solo verbalmente. Vanno dati, anche in sede giudiziaria, segnali di assoluta fermezza, senza alcuna inutile e inammissibile indulgenza.

Si parla troppo poco delle uccisioni di donne, magari soltanto in qualche occasione ufficiale, oppure quando viene commesso uno di questi terribili delitti; e ogni volta si è costretti puntualmente ad assistere al logoro copione della ricerca di possibili spiegazioni o di inammissibili giustificazioni. Bisogna, invece, far sì che questo tragico tema venga considerato e affrontato quotidianamente, mettendo in evidenza i maltrattamenti che hanno quasi sempre preceduto il delitto, che assai di rado è frutto di un momento d'ira incontrollata, ma è più spesso l'esito di una serie ininterrotta di abusi e di violenza.



## b) Omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortuni sul lavoro

Rimane sostanzialmente stabile, nel periodo in riferimento, il dato statistico relativo alle iscrizioni per reati in materia di infortuni sul lavoro.

Si registra, infatti, la riduzione delle iscrizioni per i casi di lesioni colpose, gravi e gravissime, sempre connesse al settore antinfortunistico (perseguibili d'ufficio a norma dell'ultimo comma dell'art. 590 cod. pen.), passate da complessive n° 281 a complessive n° 245 (-12,81%).

Sono state 20 le morti sul lavoro verificatesi nel periodo di riferimento - 18 contro noti e 2 contro ignoti - rispetto alle n° 22 del precedente periodo, con un complessivo decremento percentuale del 2,00%).

Del tutto peculiare è la situazione rappresentata al Procuratore della Repubblica di Prato, il quale, come già negli anni precedenti, ha ricostruito "la presenza di un sub-distretto industriale di matrice cinese, quello delle confezioni così dette pret-à-porter, nel quale allignano violazioni della normativa sulla sicurezza del lavoro, lavoro irregolare in genere, evasione degli obblighi fiscali e contributivi, circolazione di denaro di incerta provenienza.".

Tale quadro è del tutto coerente con l'ormai noto contesto del c.d. "sistema Prato" e delinea una nitida immagine delle emergenze criminologiche caratterizzanti il circondario pratese: lo sfruttamento lavorativo di immigrati clandestini in attività imprenditoriali gestite da prestanome, l'utilizzo di capannoni di proprietà di cittadini italiani, all'interno dei quali vengono realizzate opere edilizie abusive funzionali all'esercizio dell'attività imprenditoriale, le condizioni di pericolo in cui lavorano gli operai sono profili statisticamente frequenti di un macrofenomeno sociale la cui risoluzione non può essere lasciata al solo intervento repressivo.

La risposta preventiva e repressiva si è attuata grazie anche a quanto stabilito con Delibera di Giunta Regionale n° 56 del 28 gennaio 2014, poi negli anni rinnovata, che ha predisposto, coinvolgendo le Aziende UUSSLL dell'Area Vasta Centro, un piano straordinario avente la finalità di potenziare in modo significativo le attività di controllo e vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; ciò ha consentito di fronteggiare la necessità di sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrastare il lavoro sommerso, nonché a sopperire, sia pur



temporaneamente, alla esiziale carenza di personale amministrativo che affligge gli Uffici giudiziari.

Il progetto è venuto a scadenza il 31 dicembre 2020 ed è stato ulteriormente rinnovato grazie alla sopravvenuta intesa con l'Autorità regionale in ordine alla quale si è diffusamente riferito nel precedente capitolo "I protocolli e le convenzioni", alla cui lettura si fa adesso rinvio.

In sintesi, l'efficacia dei controlli del Piano Straordinario, e la contestuale pronta ed efficace risposta giudiziaria, sia in termini di definizioni sia di tempi delle stesse, ha sin qui prodotto una importante inversione di tendenza nel modo di approcciarsi dell'imprenditoria cinese al sistema dei controlli e delle conseguenze da essi dipendenti, sia in sede amministrativa sia penale.

In precedenza, infatti, molto raramente l'iter prescrittivo si concludeva con la regolarizzazione e il pagamento dell'ammenda in sede amministrativa, soprattutto nei casi in cui il datore di lavoro formale risultava irreperibile, consentendo di ipotizzare - almeno in astratto - che si trattasse di un mero prestanome.

Il Procuratore di Livorno ha evidenziato come, in genere, nel territorio livornese, le attività lavorative svolte in area portuale e nell'edilizia sono tra quelle maggiormente a rischio in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Fra i diversi procedimenti iscritti nel Distretto va ricordato quello nº 1860/21 r.g. n.r. mod. 21 della **Procura di Prato**, relativo al decesso di Luana D'Orazio, avvenuto il 3.5.2021 in Montemurlo a causa di infortunio sul lavoro. Le indagini, che hanno assunto grande rilievo mediatico, anche a livello nazionale, hanno coinvolto diverse forze di Polizia, posto che, oltre ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri, sono intervenuti sia il Dipartimento di Prevenzione Infortuni sul Lavoro-A.S.L. Toscana Centro, per l'analisi dei profili di rilievo in materia antinfortunistica, sia il Nucleo P.E.F., per l'analisi della documentazione societaria nonché per l'ascolto delle intercettazioni telefoniche e ambientali. In parallelo, sono state disposte diverse consulenze: una medico-legale volta ad accertare tramite autopsia le cause del decesso della lavoratrice e due di tipo ingegneristico, disposte ex art. 360 cod. proc. pen. e finalizzate a ricostruire la dinamica dell'infortunio e accertare la presenza di eventuali manomissioni sui macchinari, nonché



quantificare l'aumento della produttività conseguente manomissioni (conferita ex art. 359 cod. proc. pen.). Le investigazioni hanno permesso di ricostruire compiutamente la dinamica dell'incidente. essendo stata individuata, su due macchinari, la presenza di numerose manomissioni finalizzate a rimuovere cautele volte a prevenire il verificarsi di infortuni sul lavoro. Le indagini hanno permesso, inoltre, di individuare sia la presenza di un co-amministratore di fatto sia l'autore materiale delle manomissioni. È stato, pertanto, recentemente notificato a detti soggetti, oltre che all'amministratore di diritto della società e alla società stessa (coinvolta sin da subito, anche negli accertamenti condotti ex art. 360 cod. proc. pen., in virtù di quanto disposto dal d.lgs. n° 231/2001) l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, con il quale vengono contestati sia il delitto p. e p. dall'art. 437 co. 2 cod. pen. sia l'omicidio colposo della ragazza.

Alla stregua di siffatte premesse, è inevitabile osservare che il fenomeno continua a destare, al di là del nudo dato numerico, grande attenzione e preoccupazione. La morte dei lavoratori sui luoghi di lavoro, purtroppo, rimane un fatto tragicamente concreto, che impone il dovere di rafforzare tutte le misure di prevenzione e di controllo, di innalzare il senso di responsabilità e il livello di vigilanza non solo dello stesso ambiente lavorativo (datore di lavoro e lavoratori), ma anche di organizzazioni sindacali, organi di vigilanza e magistratura.

Va ribadito con forza che in un Paese civile le morti sul lavoro sono inaccettabili e che questo genere di tragedie non debbono più ripetersi. È necessario un salto culturale che porti a maturare la consapevolezza che è possibile lavorare in sicurezza e che è necessario garantire a tutti i costi la sicurezza, anche se ciò dovesse comportare una riduzione dei profitti, in un quadro di sviluppo responsabile e sostenibile, che riesca a curare adeguata formazione di tutto il sistema.

La vita e la salute, tuttavia, non si tutelano solamente garantendo la formazione, né agendo semplicemente sugli atteggiamenti e i comportamenti del singolo individuo, ma con un'azione più ampia di sistema, che possa evitare la frammentazione dei diritti e delle tutele per la sicurezza.

È essenziale, anche ai fini dello sviluppo economico e sociale, il ripristino delle necessarie condizioni di legalità, soprattutto in favore dei soggetti più deboli, quelli con le peggiori condizioni di salute e di



sicurezza, quelli più marginali e isolati: le donne, i giovani, i migranti, i lavoratori irregolari tutte categorie caratterizzate da alti indici di disoccupazione e che vengono spesso assunte in mansioni o con modalità meno sicure degli altri lavoratori, in posizioni più esterne e marginali.

E la risposta giudiziaria ad un fenomeno così grave dev'essere adeguata.

In Italia c'è un importante sistema di norme in materia di sicurezza, ma sovente le leggi rimangono inapplicate a causa della carenza dei controlli e, prima ancora, di adeguata formazione e informazione.

E pure a tale riguardo è doveroso evidenziare l'accresciuto impegno istituzionale nella risposta preventiva e repressiva e l'encomiabile erogazione di cospicue risorse umane da parte della Regione Toscana, che ha destinato risorse, uomini e mezzi per contrastare questo flagello e predisposto piani e iniziative importanti al fine di potenziare in modo significativo le attività di controllo e vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Vanno menzionati, a tale riguardo, anche i protocolli d'intesa tra la Regione Toscana, la Procura Generale presso la Corte di Appello di Firenze, la Procura Generale presso la Corte di Appello di Genova e le Procure della Repubblica di Massa e Lucca, per la sicurezza del lavoro nelle cave e nelle aziende del settore del marmo del distretto apuoversiliese. È un passo importante, a conferma di una specifica sensibilità su tale tema.

Vanno sicuramente migliorate, comunque, le difficoltà riguardanti le indagini e la specializzazione degli organi addetti alla vigilanza, che soffrono anche di vistose carenze di organico.

Né va sottaciuto il fatto che la sicurezza sul lavoro si ricollega spesso direttamente a questioni di sicurezza ambientale, come può ricavarsi dalla constatata esistenza di danni alla salute dei lavoratori, ma anche all'ambiente e a persone estranee al processo produttivo, cagionata da attività industriali esercitate in spregio ai divieti e alla normativa di tutela.



## c) Omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da incidenti stradali

Per quanto riguarda i reati connessi alla circolazione stradale, nel periodo in esame si è registrato, confermando la tendenza degli anni precedenti, un ulteriore calo delle iscrizioni per omicidio colposo ex art. 589 cod. pen. - complessivi n° 151 in luogo di 166 (193 nel 2019), con una flessione percentuale del 15,00%.

Analoga tendenza è stata rilevata in ordine alle iscrizioni per le ipotesi di lesioni colpose gravi e gravissime da incidente stradale (complessive n° 2.580, in luogo delle precedenti n° 2.794, con decremento percentuale pari al 7,66%).

Sul calo di tali tipologie di reato hanno inciso con ogni probabilità le limitazioni alla circolazione imposte a causa dell'emergenza pandemica.

Con riferimento ai reati causati da incidenti stradali, emerge con forza il bisogno di sicurezza e di prevenzione e l'esigenza di perseguire la tutela effettiva dei beni giuridici della vita e della incolumità personale.

Le numerose indagini in materia hanno confermato il fatto che tra le prime cause di incidenti stradali sia stata la distrazione dei conducenti, assai spesso dovuta all'uso del telefono durante la guida.

Va posto con decisione all'attenzione del legislatore il tema della adozione di più incisive sanzioni a carico di chi utilizza il telefono cellulare mentre si trova alla guida di veicoli di qualsiasi genere, quali, per es., la sospensione immediata della patente di guida.

Ha continuato a manifestare la sua oggettiva e assoluta utilità il "Protocollo di Intesa tra la Regione Toscana, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze e le Aziende sanitarie toscane in merito alle procedure sui prelievi e accertamenti necessari nei casi di omicidio e lesioni personali stradali gravi e gravissime (Legge 23 marzo 2016, n° 41)", sottoscritto dalla Procura Generale in data 31 gennaio 2018, del quale è in corso un attento monitoraggio (con la previsione di mirati interventi di aggiustamento, nonché di integrazione della relativa modulistica, nel corso del corrente anno)



## d) Delitti contro la libertà sessuale, di maltrattamenti, di stalking e in tema di pornografia

Si fa rinvio, in premessa, al precedente "E. Reati in materia di violenza di genere. Gli aspetti organizzativi degli uffici, la conclusione di protocolli con istituzioni operanti nel campo, le problematiche emerse nell'attuazione della disciplina di cui alla legge n° 69/2019.", in "Lo stato di attuazione nel Distretto di Firenze dei principi fissati dall'art. 6 del d.lgs. n° 106/2006", laddove sono stati messi in evidenza soprattutto gli elementi di interesse nel quadro delle attività di attuazione dello strumento di coordinamento degli uffici del pubblico ministero previsto dall'art. 6 del d.lgs. n° 106/2006.

In questa parte della trattazione, invece, si baderà in principal modo alla rappresentazione dei dati concernenti l'andamento delle iscrizioni e dei dati concernenti le specifiche caratteristiche della suindicata categoria di reati.

Ci si limita, in questa sede, a rilevare, relativamente ai delitti contro la libertà sessuale, che si registra il relativo percettibile aumento delle iscrizioni, essendo stati iscritti, con riferimento alla complessiva categoria di tali reati, n° 2.654 procedimenti (2.093 a carico di noti e 561 a carico di ignoti), rispetto alle n° 2.500 iscrizioni del precedente periodo, con un incremento percentuale pari a oltre il 6,00%, in linea con la generale tendenza rispetto al costante aumento rilevato nelle annate precedenti (venuto meno esclusivamente nello scorso periodo di rilevazione).

Risulta in considerevole crescita il dato concernente i delitti di pornografia, con iscrizione di complessivi n° 368 procedimenti (210 nel periodo scorso, con aumento percentuale del 154,00%).

Si registra, invece, la sostanziale stabilità dei dati concernenti il delitto di *stalking*, essendo passate le iscrizioni da 1.385 a 1.336, con un lieve calo, pari al 3,55%, di cui 1.235 contro noti e 101 contro ignoti).

In ordine al delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'art. 572 cod. pen. si rileva un decremento pari a circa il 9,00% (da 2.816 a 2.559), sembrando essersi riallineato il dato con quello registrato in media negli anni precedenti a quello trascorso, in cui si era registrata una rilevante impennata (circa il 11,00%) in conseguenza dell'adozione delle misure normative miranti a prevenire il rischio di contagio da



Covid-19, che avevano costretto dentro le mura domestiche - luogo di più frequente consumazione di siffatti delitti - vittime e carnefici, creando un regime di convivenza forzata, di isolamento e di illecito controllo.

Si era in tal modo - per effetto distorto delle necessarie misure di prevenzione sanitaria - percettibilmente accresciuto il numero delle donne sottoposte ad un penoso regime di sofferenze morali, di violenza fisica e morale, di continue vessazioni fisiche e morali, di umiliazioni anche davanti a soggetti minorenni, di negazione di ogni genere di conforto sia materiale sia morale.

L'inevitabile *lockdown*, protrattosi anche per larga parte del periodo di riferimento, ha avuto quale sua (non voluta) conseguenza, purtroppo anche quella di rendere intollerabile la vita quotidiana a troppe donne, costrette a vivere (oltre che nella tensione determinata dai comprensibili, e comuni a tutti, timori per la propria salute, anche) nell'incombente timore del verificarsi dell'ennesimo evento lesivo.

Tra i principali procedimenti in materia si segnala soprattutto quello della Procura di Livorno, n° 3246/2020 r.g. n.r. mod. 21, riguardante una grave violenza sessuale di gruppo, avvenuta a Bibbona il 3.8.2020, nel corso della quale, secondo gli elementi probatori acquisiti, una giovane donna sarebbe stata violentata a turno da quattro giovani infratrentenni con ripetute penetrazioni vaginali e rapporti orali. Applicata misura cautelare. Indagini concluse dopo incidente probatorio.

### e) Reati in materia di stupefacenti

Uno dei motivi di maggiore allarme è costituito dai reati connessi allo spaccio e al consumo largamente diffuso di sostanze stupefacenti e psicotrope, che - pur efficacemente contrastato dalle investigazioni degli organi di polizia, come dimostrano le varie operazioni susseguitesi nel periodo di riferimento - ha assunto diffusione ormai capillare, con un volume d'affari di entità assai ragguardevole.

Rimane purtroppo confermato, ancora nel periodo in esame, il dato del sensibile aumento del consumo di cocaina, in specie tra le fasce più giovani; così come si registra il significativo incremento di altre droghe cosiddette pesanti, in specie l'eroina, e delle droghe sintetiche, il cui



consumo, stando alla casistica dei sequestri effettuati dalla P.G., appare in ulteriore crescita.

L'incidenza criminale del traffico di droga permane di rilevante gravità.

I dati statistici evidenziano tuttavia come, dopo il significativo incremento delle iscrizioni registrato negli anni precedenti, il numero delle iscrizioni sia anche quest'anno (come avvenuto nel periodo immediatamente precedente) diminuito in maniera apprezzabile rispetto al periodo precedente, con un decremento percentuale pari al 19,23%: 4.216 iscrizioni complessive (n° 2.516 a carico di noti e n° 1.700 a carico di ignoti), a confronto delle complessive 5.220 (n° 3.012 a carico di noti e n° 2.208 a carico di ignoti) del periodo 1.7.2019 - 30.6.2020.

Tale diminuzione è in gran parte dipesa dalle restrizioni imposte alla libera circolazione nel periodo di forte impennata dei contagi da Covid-19.

È rimasto comunque elevato, sul versante dello spaccio al minuto, il numero degli arresti in flagranza di reato, che riguardano prevalentemente la cessione di sostanze droganti al dettaglio a consumatori abituali ovvero la detenzione a fini di spaccio di stupefacenti in quantitativi non ingenti. Tali arresti avvengono tutti i giorni e spesso riguardano persone già in passato colte a svolgere la medesima attività criminale e subito rimesse in libertà.

Può affermarsi che la vigente disciplina normativa in materia di stupefacenti non è in grado di assicurare adeguata capacità repressiva.

Quanto ai dati relativi al piccolo spaccio, si rileva come lo stesso sia gestito in prevalenza da soggetti stranieri, in particolare di origine magrebina, che hanno un ruolo predominante non solo per quanto riguarda l'eroina, ma anche per i derivati della cannabis e per la cocaina.

Come riferito dal Procuratore di Livorno, i gruppi di origine magrebina hanno ormai raggiunto il livello di traffico medio - alto che prima era appannaggio quasi esclusivo della criminalità albanese. In Toscana sono proprio africani (marocchini, senegalesi, nigeriani), oltre agli albanesi, i gruppi criminali che occupano buona parte del mercato della droga, curando il c.d. spaccio di piazza ma anche settori di livello più elevato.

La criminalità albanese ha importanti sinergie operative nei porti del Nord Europa ed è ormai in grado di rifornire stabilmente connazionali e altri trafficanti anche sul mercato italiano e livornese in particolare.



Una delle tecniche usate dai trafficanti albanesi per custodire la droga è quella di reperire appartamenti da prendere in locazione sotto falso, ove occultare lo stupefacente; oppure usare allo stesso fine locali di vario genere nella disponibilità di incensurati.

Il Procuratore di Prato ha riferito che attualmente il microtraffico è totalmente monopolizzato da cittadini nigeriani, che per lo più concentrano lo spaccio in una zona limitata della città.

Il mercato della droga non patisce flessioni e garantisce enormi guadagni. Esso costituisce un fenomeno dilagante che suscita un sempre crescente allarme sociale, a causa della crescente domanda di stupefacenti in tutte le fasce della società e dell'enorme volume di affari da esso generato, e che costituisce fonte primaria di guadagni per ogni forma di criminalità, sia organizzata che comune.

L'attività investigativa, sfociata in numerosi e diversi procedimenti, ha infatti evidenziato la permanente insidia legata all'azione di gruppi criminosi composti anche da giovanissimi dediti allo spaccio, rivolto spesso a consumatori anche minorenni.

Le attività di indagine svolte in relazione a procedimenti penali in materia di narcotraffico internazionale di sostanze stupefacenti, di cui numerosi in corso di svolgimento, hanno confermato il quadro sostanziale già delineatosi nel corso degli anni precedenti, evidenziando che la Toscana, sia per la particolare posizione geografica che per le infrastrutture presenti (in particolare il porto di Livorno, che è uno dei primi porti italiani per merci movimentate), è spesso utilizzata come "porta di accesso" per l'importazione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente da parte di gruppi criminali organizzati, e anzi lo scalo livornese sembra essere divenuto una alternativa privilegiata rispetto ad altri porti quali Gioia Tauro e Genova.

'Ndrangheta, albanesi, ma anche altre organizzazioni criminali, utilizzano lo scalo livornese come alternativa privilegiata ai porti di Gioia Tauro e Genova, tanto da potersi affermare che il porto di Livorno è uno dei più rilevanti snodi in Italia, vero e proprio centro di smistamento e commercio per il traffico della droga.

Va sottolineato che la dimensione del consumo di stupefacenti ha ormai raggiunto livelli preoccupanti e alimenta in Toscana il fiorente mercato, interamente gestito da organizzazioni criminali.



Conferme dirette a tale dato vengono anche dalle indagini di altre D.D.A., che hanno verificato sbarchi di considerevoli quantitativi di cocaina (occultati entro macchinari) proprio nel porto di Livorno, che è altresì diventato uno snodo importante nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti, superando in questo poco piacevole primato

I vari ingenti sequestri effettuati negli ultimi anni, e anche nel periodo in esame, presso il porto di Livorno costituiscono di tutto ciò la più significativa conferma.

In relazione al secondo grado di giudizio, si richiama il processo n° 70/2018, relativo alla importazione dal Sud America di un ingentissimo quantitativo di cocaina, di rilievo non solo per la gravità del fatto e la complessità della vicenda, ma anche per alcune rilevanti questioni poste nell'appello dell'imputato circa la legittimità dell'operazione di polizia giudiziaria "sotto copertura" e circa la inutilizzabilità ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen. delle annotazioni redatte dall'agente sotto copertura per violazione dell'art. 9 L. 146/2006, anche in relazione all'art. 6 CEDU. Le questioni sono state respinte dalla Corte e la sentenza del 3.3.2021 ha confermato la condanna con una lieve riduzione del quantum di pena.

Per quanto attiene alle indagini segnalate dal Procuratore della Repubblica di Firenze, si fa rinvio al contenuto del precedente paragrafo 2. lett. a) ("Le dinamiche e le strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso").

Preoccupano sempre i numerosi ulteriori decessi per overdose verificatisi anche nel periodo di riferimento. In molti casi, la causa è da attribuire all'assunzione di eroina, sostanza drogante che, dopo anni di sostanziale assenza dal mercato, è tornata purtroppo ad essere largamente diffusa, anche tra i giovanissimi. Si tratta spesso di sostanza con principio attivo molto alto e mischiata con pericolose sostanze sintetiche.

Proprio ai fini di un intervento integrato tra repressione penale e iniziative sociali, è apparsa particolarmente apprezzabile l'iniziativa della Prefettura di Firenze di dedicare una riunione tecnica di coordinamento, con la partecipazione dei rappresentanti provinciali delle Forze dell'Ordine, ad una riflessione congiunta sul tema dell'analisi della recrudescenza dell'abuso di sostanze stupefacenti anche nel territorio metropolitano di Firenze, e del correlato reato di spaccio; e, all'esito del



suddetto incontro, di costituire un apposito "Tavolo permanente per la prevenzione ed il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti", "allo scopo di procedere all'analisi congiunta dei dati del fenomeno nell'area metropolitana e ad una mirata valutazione in ordine all'attivazione di iniziative che possano concorrere a garantire una più efficace capacità di risposta al fenomeno, da calibrare alle specifiche caratteristiche delle diverse aree cittadine in base alle concrete evidenze ed ai dati a disposizione.".

Le attività di detto Tavolo hanno consentito di verificare l'emersione di un generale abbassamento dell'età del primo consumo di droga, unitamente ad una scarsa percezione, sia da parte dei giovani che delle rispettive famiglie, della gravità del rischio derivante dal consumo di sostanze stupefacenti.

I lavori del Tavolo, che hanno preso avvio in data 17 dicembre 2019, sono proseguiti anche all'inizio del 2020, ma sono stati sospesi a seguito dell'inizio della crisi epidemica.

### f) Reati contro il patrimonio, con particolare riferimento ai reati di usura, rapina, estorsione, furto in abitazione, riciclaggio e autoriciclaggio

Per quanto riguarda i delitti contro il patrimonio, è in ulteriore rilevante calo il numero delle **rapine**, per cui è stata registrata nel periodo in riferimento l'iscrizione di n° 1.340 procedimenti (n° 562 contro noti e n° 778 contro ignoti). Nel periodo precedente le iscrizioni erano state di complessivi n° 1.487 procedimenti, con un decremento pari a quasi il 10,00%.

Si tratta di delitti di oggettiva gravità, diffusi su tutto il territorio, che risultano commessi a volte in danno di esercizi commerciali più vulnerabili ovvero di privati, anche lungo la pubblica via, e che destano forte apprensione. Emerge sotto tale profilo anche l'incidenza di una criminalità proveniente in parte dalla crescente situazione di disagio sociale, accanto a quella, di carattere più "professionale", che ha visto il coinvolgimento di gruppi organizzati.

Anche in riferimento a tale tipologia di reati, connotati da modalità violente, è stato accertato anche nel periodo in esame un crescente uso di armi da offesa e, a volte, la temporanea privazione della libertà della vittima, oltre a condotte attuate in danno di anziani, spesso incapaci di



esprimere qualsivoglia adeguata forma di reazione, ovvero di turisti (per lo più stranieri)

A Firenze in particolare si è rivelata molto efficace la tempestiva e immediata analisi, da parte della P.G., delle immagini tratte dai sistemi di videosorveglianza, posti nei luoghi ove si sono svolti i fatti delittuosi e, più in genere, lungo i percorsi utilizzati da criminali per raggiungere o allontanarsi dagli stessi luoghi.

Si è registrata, poi, una ulteriore secca diminuzione del numero complessivo delle iscrizioni relative ai reati di furto aggravato, quest'anno attestatosi a n° 20.343 (n° 3.653 contro noti e n° 16.690 contro ignoti), rispetto alle precedenti 24.898, e quindi con un vistoso decremento del 18,29% rispetto al precedente periodo.

Sono altresì anche quest'anno - a conferma di un trend che può dirsi consolidato - diminuiti i furti in abitazione ex art. 624-bis cod. pen., passati da 993 a 822 (n° 51 contro noti e n° 771 contro ignoti), con ulteriore diminuzione del 17,22%.

Tale tipologia criminale, spesso connotata dall'uso di violenza sulle cose, con introduzione in edifici o in altri luoghi destinati in tutto o in parte a privata dimora, ovvero nelle pertinenze di essi, che, indipendentemente dal danno economico arrecato alle pp.oo., rappresenta una mortificante e offensiva intrusione nella sfera privata che ogni cittadino riserva all'intimità propria e a quella dei propri affetti familiari, e che è motivo, di conseguenza, di grave allarme per la collettività sociale.

La suddetta visibile diminuzione dei reati di rapina e furto aggravato costituisce chiara conseguenza del regime di *lockdown*, con le restrizioni e i conseguenti stringenti e capillari controlli disposti per il contenimento dell'emergenza epidemiologica.

Sul punto, il Procuratore di Siena ha altresì ricordato che certamente utile si è rivelato il potenziamento del sistema dei controlli a mezzo della video-sorveglianza, che potrà avvalersi di una risorsa unica in tutto il territorio nazionale, ossia la rete a banda larga in fibra ottica del Consorzio Terrecablate, che copre l'intero territorio provinciale. La diretta visualizzazione delle immagini rilevate dai sistemi di videosorveglianza dei Comuni potrà consentire alle forze di polizia



interventi tempestivi e di forte valenza investigativa, per giungere all'identificazione degli autori di reati di così grave allarme sociale.

Di converso, e per ragioni analoghe, sono in leggero aumento i furti perpetrati all'interno di esercizi commerciali: tale dato è stato registrato dopo la fine del periodo di isolamento ed è quindi anch'esso espressione delle conseguenze sul piano sociale dalla pandemia ancora in atto.

È in leggero, ma non indifferente, rialzo il dato relativo il numero dei delitti di **estorsione**, passati da n° 784 a n° **805** (n° 390 contro noti e n° 415 contro ignoti), con un incremento percentuale del **2,68%**.

È in calo, invece, il numero delle iscrizioni dei procedimenti per usura, ex art. 644 cod. pen., risultando registrati nel periodo in valutazione complessivi n° 91 procedimenti (n° 47 contro noti e n° 44 contro ignoti) a fronte dei precedenti n° 107 procedimenti (-14,95%).

Va ricordato a tale riguardo il processo d'appello (n° 512/2019) per usura e violazione dell'art. 132 D.Lgs. n° 385/93, anche con confisca di ingente patrimonio immobiliare, con condanna dell'imputato alla pena di anni dodici di reclusione. Contro le parziali assoluzioni emesse in primo grado e la mancata confisca ex art. 12-sexies L. 356/1992 è stato proposto appello anche dal P.M. . Si segnala la delicata questione relativa alla possibilità di configurare la c.d. usura negoziale in concreto in ipotesi di compravendita immobiliare e alla rilevanza o meno ai fini della fattispecie usuraria di una causa atipica nella stipula del contratto, ossia quella di garanzia del trasferimento della proprietà, accessoria al rapporto di debito-credito tra venditore e acquirente.

L'attuale crisi economica del Paese, fortemente aggravata dagli effetti della pandemia, ha agito quale "moltiplicatore" di un fenomeno che, sebbene molto risalente, purtroppo, ha fatto registrare negli ultimi anni un picco di casi a fronte di un decremento delle denunce.

Giova peraltro rilevare che può fondatamente ipotizzarsi, nonostante il dato ora riportato, la sommersione del fenomeno usurario, poiché l'accertamento del reato di usura urta spesso contro l'atteggiamento delle vittime, che preferiscono sottomettersi alle pretese usurarie piuttosto che denunciarne gli autori, temendo di perdere la possibilità di potersi avvalere del ricorso a tale forma di credito nel caso di eventuali ulteriori necessità.



Le ragioni per cui tale reato rimane sovente sommerso non vanno soltanto ricercate in intimidazioni o eventuali ripercussioni per chi subisce l'usura, ma proprio nel rapporto patologico che si instaura tra vittima e carnefice e soprattutto nella la convinzione, frequente tra gli usurati, di non avere altra scelta se non quella di ricorrere all'aiuto dell'usuraio.

La crisi economica che sta colpendo l'intero sistema-Paese avrà quale inevitabile conseguenza anche l'aumento del ricorso ai prestiti usurari.

Tra gli altri, si richiama il procedimento penale indicato dal Procuratore della Repubblica di Siena, nel quale è stata data esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di due persone e quella dell'obbligo di dimora di una terza, tutte indagate per usura ed estorsione. È stato contestualmente disposto ed eseguito un sequestro preventivo di beni potenzialmente derivanti da attività delittuosa fino a concorrenza di 700.000 euro. Le indagini hanno consentito di individuare flussi di denaro verso piccoli imprenditori, commercianti e privati residenti nelle province di Siena e Arezzo, ad opera dei soggetti destinatari della misura, i quali applicavano ai prestiti concessi interessi usurari, calcolati fra il 25 e il 912% dello stesso prestito.

Si è registrato un apprezzabile aumento delle iscrizioni per il reato di truffa, passate da complessive n° 9.645 a complessive n° 11.016.

Trattasi di reati sovente commessi ai danni degli anziani, determinano in chi ne è vittima pesanti e penose sofferenze e che proprio per tale ragione sono particolarmente odiosi.

In leggero calo sono risultate le iscrizioni per il reato di riciclaggio (n° 155 a fronte delle precedenti n° 164, di cui n° 126 contro noti e n° 29 contro ignoti, con un calo del 5,49%).

In realtà, sembra potersi affermare che anche il riciclaggio sia, in Toscana, un fenomeno prevalentemente sommerso, con notevole e persistente difficoltà di ricostruzione e di contrasto delle operazioni illecite. Vanno sicuramente promossi miglioramenti che riguardino tutto l'apparato di controllo e repressione.

Il Procuratore di Siena ha segnalato il procedimento relativo alla complessa e articolata indagine economico-finanziaria che ha portato il G.I.P. a emettere, su richiesta del P.M., n° 5 misure, fra coercitive e



interdittive, nei confronti di altrettanti soggetti, nonché contestuale decreto di sequestro preventivo, anche per equivalente, di disponibilità liquide, beni mobili e immobili per un valore di circa 14 milioni di euro. Agli indagati sono stati contestati a vario titolo i reati di riciclaggio, reati tributari, societari, di corruzione e contro il patrimonio. L'indagine ha avuto origine dal monitoraggio degli investimenti provenienti dall'estero, soprattutto nel settore della ristorazione, dei bar e nel settore immobiliare, in special modo nel centro di Siena, ma anche in Firenze, Roma e Milano, a opera di un cittadino straniero, il quale da anni aveva individuato, anche nella provincia di Siena, il luogo ideale per investire parte dei cospicui flussi di denaro generati dalla filiera del petrolio proveniente dalla Russia.

Il Procuratore di Livorno ha richiamato il procedimento n° 5234/18 r.g. n.r., riguardante il riciclaggio di ingenti somme di denaro che - secondo la prospettazione del P.M. - sarebbero frutto dell'attività illecita posta in essere da un ex sorvegliato speciale calabrese stabilitosi da anni lungo la costa del relativo Circondario. L'indagato, inviato al soggiorno obbligato in Toscana, da molto tempo vive e opera nel territorio di Castagneto Carducci, dove ha impiegato e impiega in attività economiche un ingentissimo patrimonio di origine mai spiegata e, secondo quanto si contesta, non giustificabile con attività lecite. Alla moglie del medesimo viene attribuito il delitto di riciclaggio e a entrambi i reati di falso e frode in dichiarazione per collaborazione volontaria (voluntary disclosure). Nell'ambito del procedimento sono stati sequestrati, grazie anche alla attività di facilitazione di Eurojust, oltre 4 milioni di euro in titoli depositati in una banca del Liechtenstein a nome di una fondazione formalmente gestita dalla donna indagata.

La vicenda appare interessante sia perché ha tratto le mosse dallo sviluppo di una SOS, a conferma del fatto che il meccanismo di tali segnalazioni se adeguatamente e tempestivamente gestito, può produrre effetti importanti, sia perché con una doppia rogatoria (attiva e passiva) si è riusciti, attraverso incontri di coordinamento efficacemente organizzati da Eurojust, a creare un proficuo rapporto operativo con l'Autorità giudiziaria del Liechtenstein. Grazie a tale rapporto, dopo un primo tentativo effettuato presso una banca di Vaduz con esito negativo, è stato individuato un altro istituto di credito ove i fondi erano stati trasferiti ed è stato così eseguito il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Livorno.



Nessuna iscrizione risulta per il delitto di autoriciclaggio.

Per quanto attiene alle indagini segnalate dal Procuratore della Repubblica di Firenze, si fa rinvio al contenuto del precedente paragrafo 2. lett. a) ("Le dinamiche e le strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso").

Si rimanda altresì, sul punto, a quanto prima osservato nel paragrafo concernente le misure di prevenzione personali e patrimoniali.

g) Reati informatici con particolare riferimento all'attività di intercettazione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche; di frode informatica e danneggiamento di dati e sistemi informatici

Si rileva, nel periodo di riferimento, il generale aumento dei reati informatici, passati complessivamente da n° 10.161 iscrizioni a n° 12.378 iscrizioni, con un rialzo del 21,82%.

Ciò è da collegare direttamente alla sensibile crescita delle negoziazioni online, soprattutto nel periodo di maggiori restrizioni imposte dal pericolo epidemiologico.

Si rileva, non di meno, la diminuzione percentuale delle iscrizioni per i reati di illecita intercettazione di comunicazioni informatiche e telematiche (artt. 617 e ss. cod. pen.) - reati di particolare importanza e delicatezza in quanto direttamente attinenti alla questione della c.d. "privacy informatica" - per i quali risultavano essere stati iscritti nell'anno precedente complessivi n° 120 procedimenti (40 a carico di noti e 52 a carico di ignoti), con un calo percentuale del 23,33% rispetto al precedente periodo.

Per ragioni analoghe a quelle prima evidenziate in tema di rilevata contrazione delle iscrizioni per i reati di rapina e furto aggravato - in conseguenza del regime di *lockdown* e delle restrizioni e limitazioni che dallo stesso sono derivate - è stato registrato anche quest'anno il considerevole aumento dei reati di natura fraudolenta.

E assai significativo è in tal senso il dato concernente la crescita delle frodi informatiche, già in costante aumento negli anni precedenti, passate dalle 6.580 iscrizioni (333 contro noti e 6.246 contro ignoti) del periodo precedente alle 8.071 iscrizioni del periodo oggi in esame (541



contro noti e 7.529 contro ignoti), con un aumento complessivo del 22,66%, che ripete quello registrato l'anno scorso, pari a quasi il 25%.

Si conferma il progressivo e costante rialzo delle iscrizioni relative al delitto di accesso abusivo in sistema informatico e telematico, laddove quest'anno risulta l'iscrizione di n° 2.215 procedimenti (397 contro noti e 1.818 contro ignoti), a fronte dei precedenti 1.610 (+37,58%).

Sono aumentate anche le iscrizioni relative al furto di identità, essendosi registrati n° 1.937 procedimenti rispetto ai precedenti 1.789 (+8,27%).

Sono stabili i fatti di danneggiamento di dati e sistemi informatici (63 in luogo dei precedenti 62, con incremento percentuale del 1,61%).

# h) Delitti contro la pubblica Amministrazione, con particolare riferimento ai reati di peculato, corruzione e concussione

Come nello scorso periodo - in controtendenza rispetto all'andamento degli anni precedenti, che avevano fatto registrare il costante aumento delle iscrizioni -, sono di nuovo leggermente diminuiti nel periodo di riferimento i delitti contro la pubblica Amministrazione.

Invero, le iscrizioni sono passate da complessive 3.777 a complessive 3.659 (-3,12%).

Entrando nel dettaglio, con riferimento alle singole figure di reato, per il delitto di peculato sono stati iscritti complessivi n° 106 procedimenti rispetto ai n° 175 del precedente periodo (-39,43).

Sale, invece, il dato relativo al numero dei procedimenti sopravvenuti per il reato di concussione (17 a fronte dei precedenti 13).

Sono sostanzialmente stabili le iscrizioni concernenti il reato di corruzione, come da prospetto che di seguito si riporta:

### Procedimenti sopravvenuti per le tipologie di reati indicate (REGISTRO NOTI + REGISTRO IGNOTI) TOTALE PROCURE DELLA REPUBBLICA DEL DISTRETTO

IOIALE PRO	CONC DELLA REPUBBLICA DE	LDISTRETTO			
15.3	art. 318 (corruzione per l'esercizio della funzione)	11	13	+2	+18,18%
15.4	art. 319 (corruzione per un atto contrario	34	24	-10	-29,41%
15.5	ai doveri d'ufficio) art. 319 ter (corruzione in atti	0	1	+1	n.d.



15.6	giudiziari) art. 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)	1	1	0	0,00%
15.7	art. 321 (pene per il corruttore)	12	16	+4	+33,33%
15.8	art. 322 (istigazione alla corruzione)	11	12	+1	+9,09%
15.9	art. 322 bis	1	0	-1	-100,00%

Si registrano altresì n° 2 iscrizioni per il reato di millantato credito (n° 6 l'anno precedente) e n° 6 iscrizioni per il reato di traffico di influenze illecite (n° 7 l'anno precedente).

Le residue iscrizioni riguardano per lo più il reato di abuso di ufficio (e in altri non pochi casi anche quello di omissione di atti di ufficio), sovente relative a lagnanze di privati che si dolgono di avere subito dei presunti torti da parte della pubblica Amministrazione o da pubblici funzionari e, anziché percorrere la strada dei ricorsi amministrativi, preferiscono percorrere la più agevole via della denuncia penale. Da ciò consegue l'apertura dei procedimenti e l'avvio di indagini che assai sovente si concludono con richiesta di archiviazione.

Peraltro, non può non rilevarsi che sull'esito dei diversi giudizi in corso produrrà, inevitabilmente, effetti la recente modifica della fattispecie di cui all'articolo 323 cod. pen., recata con il D.L. n° 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni), che ha ristretto l'area delle condotte punibili alle violazioni di "specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità".

Il suindicato dato statistico, circa il sensibile calo delle iscrizioni in materia di reati contro la p.A., pare tuttavia troppo modesto di fronte alla gravità (e sembra sottostimare fortemente l'entità) del fenomeno criminale e la sua diffusione, come comunemente percepito, tale da dover essere qualificato come una vera e propria emergenza; e conferma la grande difficoltà di giungere alla emersione del fenomeno stesso.

È da ritenersi, invero, che oltre ai casi accertati ne sia stata commessa tutta una serie di altri analoghi, sfuggiti alle indagini, e che la complessiva entità del fenomeno abbia dimensioni ben maggiori di quanto emerso, sì da doversi ravvisare l'esistenza di un vero e proprio sistema corruttivo.



Anzi, può affermarsi con tutta certezza che questa manifestazione delittuosa vada molto oltre la sua dimensione criminale.

La corruzione incide negativamente anche sulle prospettive di sviluppo, poiché allontana gli investimenti esteri e vale quanto una manovra finanziaria di media portata.

Paolo Borsellino definì la corruzione come l'anticamera della mafia, con ciò riferendosi esplicitamente al fatto che "oggi, se un boss mafioso intende riciclare o investire al Nord capitali di provenienza illecita non può che rivolgersi a politici o amministratori corrotti".

E se è vero che le aree più ricche del Paese attirano maggiormente forme di criminalità organizzata, il vero elemento che prepara e propizia l'intervento criminale è la corruzione, laddove non più fatto episodico e circoscritto, ma condotta elevata a sistema di vita politica e amministrativa.

Il nesso tra criminalità organizzata di qualsivoglia natura e corruzione è diretto e stringente, in quanto le organizzazioni mafiose ricorrono sempre più frequentemente, nei confronti dei c.d. colletti bianchi, all'uso di mezzi corruttivi anziché ai tradizionali metodi di intimidazione e di violenza.

Pare importante a tale riguardo citare le parole pronunciate dal Capo dello Stato in occasione del Suo insediamento, allorché, parlando alle Camere, egli ebbe a dire, incoraggiando l'azione determinata della magistratura e delle forze dell'ordine che si battono per contrastare ogni forma di criminalità, che "Garantire la Costituzione significa affermare e diffondere un senso forte della legalità. La lotta alla mafia e quella alla corruzione sono priorità assolute. La corruzione ha raggiunto un livello inaccettabile. Divora risorse che potrebbero essere destinate ai cittadini. Impedisce la corretta esplicazione delle regole del mercato. Favorisce le consorterie e penalizza gli onesti e i capaci."

L'esistenza di una rilevante dimensione del fenomeno corruttivo, sommersa e multiforme, anche in questo distretto è dimostrato dall'avvio di alcuni importanti procedimenti, per la cui più specifica indicazione si rinvia alle singole relazioni dei Procuratori della Repubblica, allegate alla presente.

Il fatto più grave, ad avviso dello scrivente, è che non si tratta di occasionali ed episodiche violazioni della legge penale, ma di un vero e



proprio sistema, di una sorta di connotazione occulta e permanente del nostro sistema sociale, che dimostra quanto poco radicato sia il rispetto delle regole, quanto inefficace sia lo stesso processo penale, da solo, per porre un limite alla corruzione, il cui unico argine può essere individuato in un'azione comune e costante sul piano della crescita culturale e dell'etica collettiva.

Ciò che preoccupa, soprattutto, lo si ribadisce, a fronte della mera valutazione del freddo dato statistico, è la sensazione di crescente sfiducia da parte dei cittadini rispetto alla capacità di contrastare con serietà e concretezza il fenomeno corruttivo, insieme al prevalere di un sentimento di pessimistica accettazione - non di rado determinato anche da paura delle conseguenze negative nei riguardi di chi potrebbe denunciare specifici episodi -, ovvero addirittura alla palese insofferenza rispetto al dovere di osservanza delle più elementari regole di legalità e di buona amministrazione, sovente viste come un impedimento rispetto al normale svolgersi di attività economiche e imprenditoriali.

Oltre alla prevenzione e alla repressione penale, invece, per una efficace azione di contrasto alla corruzione è indispensabile una effettiva presa di coscienza della pericolosità della stessa e del danno che essa crea a tutti i cittadini indistintamente.

Vanno richiamati in questa sede i seguenti procedimenti, fra i principali in corso nel Distretto in tema di reati contro la p.A..

Il Procuratore della Repubblica di Firenze ha evidenziato alcune importanti indagini in materia di gare pubbliche e di concorsi universitari, che hanno avuto grande impatto sul lavoro dell'Ufficio. Ha altresì menzionato l'indagine relativa ad ipotesi di illecito finanziamento di partiti politici e di corruzione che ha coinvolto una fondazione operante in Firenze, in ipotesi d'accusa ritenuta agire quale articolazione di un partito politico.

Il Procuratore della Repubblica di Livorno ha citato il procedimento nel quale in data 18.2.2021 il G.I.P. ha emesso ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di imprenditori e di amministratori-dirigenti-dipendenti di un Comune della provincia. I reati contestati nella fattispecie sono quelli abuso edilizio, di abuso d'ufficio, di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, di induzione indebita a dare o promettere utilità, di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, di falsità ideologica commessa dal pubblico



ufficiale in atti pubblici, di emissione di fatture per operazioni inesistenti; nonché, nei confronti di un Ente, l'illecito di cui all'art. 25 del D.Lgs. n° 231/2001 (concussione e corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità).

Le misure cautelari hanno riguardato il Sindaco del Comune e due imprenditori edili locali, per dazioni illecite dissimulate in contabilità aziendale mediante il pagamento di fatture emesse per operazioni inesistenti.

Le indagini hanno preso avvio dall'esposto di un privato cittadino riguardante il rilascio di un permesso a costruire per la ristrutturazione, il cambio d'uso e la sopraelevazione di un locale commerciale sul lungomare (provvedimento annullato per due volte dal T.A.R. Toscana perché in contrasto con le norme urbanistiche comunali).

Le indagini stesse hanno fatto emergere elementi sulla base dei quali sono state contestati reiterati abusi edilizi, realizzati mediante illegittime autorizzazioni alla trasformazione di locali commerciali in residenziali. Nelle vicende appare coinvolto uno studio tecnico e le vicende risultano caratterizzate da falsificazione di atti pubblici e da ipotesi di corruzione e turbata scelta del contraente nei pubblici appalti.

L'ordinanza del G.I.P. ha superato il vaglio del Tribunale per il Riesame.

Le indagini dell'ultimo anno confermano nel settore dell'urbanistica alcune preoccupanti opacità, già segnalate l'anno scorso dal medesimo Procuratore di Livorno, che penalizzano la pubblica Amministrazione. A quest'ultimo riguardo risultano particolarmente significative varie vicende che riguardano l'attività edilizia nell'isola d'Elba.

# i) Delitti aventi ad oggetto l'indebita percezione di contributi, finanziamenti, etc., concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea

Dopo l'andamento oscillante degli anni precedenti, caratterizzati comunque da un numero assai limitato di iscrizioni, risultano iscritti complessivi n° 139 procedimenti relativi a fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (da parte dello Stato, di altri Enti pubblici, della Comunità Europea, etc.) di cui all'art. 640-bis cod. pen., con un ulteriore decremento rispetto al precedente anno



giudiziario, in cui erano state registrati nº 181 procedimenti, pari al 22,78%.

#### j) La c.d. "criminalità economica" e l'evasione tributaria

È sostanzialmente stabile nel distretto il generale quadro statistico riguardante la materia della criminalità economica.

Per il reato di falso in bilancio - per il quale nello scorso periodo era stata effettuata l'iscrizione di n° 30 procedimenti, n° 26 dei quali a carico di soggetti noti - sono state registrate n° 33 iscrizioni (+10,00%), di cui n° 26 a carico di soggetti noti.

È d'uopo richiamare il complesso procedimento n° 3888/2017 r.g. App. nei confronti dei vertici amministrativi e didattici dell'Università di Siena, accusati a vario titolo della falsità ideologica dei bilanci di esercizio e di previsione redatti tra il 2003 e il 2007, asseritamente finalizzata a occultare una pluriennale gestione finanziaria dell'ateneo, ritenuta dal P.M. poco oculata.

In primo grado vi sono state assoluzioni e declaratorie di prescrizioni. Secondo il Tribunale, la voragine nei bilanci (16 milioni di imposte non versate; debiti INPDAP per 70 milioni, partite attive inesistenti o inesigibili per 70 milioni) era stata causata soprattutto da incessanti stabilizzazioni e assunzioni di personale effettuate in violazione dei principi di equilibrio finanziario. Peraltro, secondo la sentenza di primo grado, le falsificazioni dei bilanci non sono fidefacenti ai sensi dell'art. 476 co. 2 cod. pen. in quanto i dati rappresentati in bilancio non possono considerarsi come fatti avvenuti sotto la diretta percezione del p.u. che lo redige o lo approva. Inoltre, il bilancio ha natura rappresentativa - ricognitiva - illustrativa e non già propriamente certificativa. Così pure le relazioni redatte dall'organo di controllo. Atti, si sostiene, connotati da carattere valutativo e da apprezzabili spazi di discrezionalità tecnica. Ne conseguita una è dichiarazione insussistenza dell'ipotesi grave di cui all'art. 476 co. 2 cod. pen. . Appellante il Pubblico Ministero e taluni degli imputati, dopo la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, la Corte d'Appello il 16 aprile 2021 ha pronunciato una sentenza complessivamente assolutoria nel merito, nella sostanza respingendo l'interpretazione del pubblico ministero appellante e negando credito alla versione dei fatti resa da due



impiegati amministrativi già patteggianti e che sono stati ritenuti mendaci, secondo cui i vertici didattici e amministrativi dell'Università sarebbero stati al corrente e anzi avrebbero indotto i contabili a nascondere gli ammanchi.

A conferma degli effetti negativi derivanti dalla perdurante condizione di crisi economica, risultano altresì disposte n° 506 iscrizioni per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, quasi tutte (n° 429) a carico di persone note, a fronte delle n° 439 iscrizioni registrate l'anno precedente, con rilevante aumento percentuale pari al 15,26%.

Quanto ai reati in materia tributaria, quest'anno si è nuovamente evidenziata la tendenza al decremento che aveva quasi sempre caratterizzato le precedenti annualità. Invero, nel periodo di riferimento è stato verificato un calo delle iscrizioni pari al 21,07% (essendo stati iscritti complessivi n° 963 procedimenti a fronte dei precedenti n° 1.220, quasi tutti a carico di noti, con un dato del tutto in linea con quello dell'ultimo quinquennio.

Il fenomeno relativo a tale ampia categoria di reati in tema di criminalità economica è tuttavia ben più esteso di quanto non sembri potersi desumere dalla semplice analisi dei dati sopra indicati, che non sono adeguatamente rappresentativi di una realtà criminale di dimensioni più vaste e non da pochi colpevolmente sottovalutata, fors'anche perché dalla stessa non derivano forme di insicurezza comparabili a quella suscitata da reati violenti quali rapine o violenze sessuali.

In realtà, i reati commessi dai cosiddetti "colletti bianchi" - oltre a produrre gravi effetti distorsivi nei confronti dei mercati e ad alterarne le condizioni, divenendo strumento per l'agevolazione delle infiltrazioni dell'economia criminale in quella legale - si collocano in una zona grigia in cui il crimine organizzato e il crimine economico finiscono spesso con il sovrapporsi e il confondersi, aumentando anche il livello della corruzione e inquinando il sistema economico nazionale.

Così come l'esistenza di imprese che beneficiano di costi di produzione più bassi - grazie alla corruzione e all'evasione fiscale - danneggia la le aziende che operano, invece, correttamente e nella legalità e che, oltre a sostenere costi maggiori, sono anche sottoposte a concorrenza sleale in mercati inquinati.



L'attuazione del principio dell'eguaglianza contributiva sancito dalla Costituzione - secondo cui, come è noto, «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva» (art. 53) - è pesantemente condizionato, oltre che dalla corruzione e dalla criminalità organizzata, anche dalla evasione fiscale e contributiva.

Occorre affrontare seriamente il problema della individuazione di strumenti idonei per il contrasto a tale forma di criminalità, adottando strategie adeguate.

Il Procuratore della Repubblica di Firenze - dopo avere evidenziato che sono numerosi i procedimenti per delitti fallimentari che spesso hanno riguardato fatti di bancarotta fraudolenta anche per ingenti somme, nonché quelli per delitti in materia tributaria, con numerose applicazioni di sequestri preventivi di somme, anche "per equivalente", e numerose ordinanze cautelari richieste e ottenute dai magistrati che operano nel relativo gruppo specializzato - ha sottolineato che si assiste al dilagare di pratiche societarie finalizzate alla illecita locupletazione di risorse in danno dei creditori, mediante strategia accuratamente pianificata e spesso gestita con la consulenza di alcuni professionisti del settore.

Il medesimo Procuratore ha menzionato il procedimento nel quale, il 27.7.2021, il G.I.P. del Tribunale di Firenze ha emesso ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 indagati, di quella degli arresti domiciliari nei confronti di 24 indagati e di quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di un indagato, e ha disposto il sequestro per equivalente di beni per oltre 40 milioni di euro, considerati provento illecito di un'associazione a delinquere dedita alla commissione di reati di bancarotta fallimentare e di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

La più gravosa misura custodiale è stata applicata a cinque consulenti, appartenenti a uno studio associato, accusati della gestione di un'attività professionale di consulenza consapevole degli illeciti compiuti da innumerevoli imprese, ricondotte a 24 imprenditori di origine cinese, tutti contestualmente tratti agli arresti domiciliari in quanto considerati i titolari di fatto delle aziende, per lo più operanti nel settore della produzione di articoli di pelletteria, che, attraverso il cosiddetto meccanismo "apri e chiudi", si sottraevano sistematicamente e su ampia scala, al pagamento delle imposte.



La Procura di Firenze ha presentato istanza di fallimento nei confronti di 19 imprese, di cui 16 sono già state dichiarate fallite per i rilevanti debiti erariali accumulati negli anni, quantificati in oltre dieci milioni di euro.

L'attività investigativa ha confermato l'operatività di molteplici ditte individuali riconducibili a soggetti di origini cinesi, accomunate dal rispetto formale degli obblighi dichiarativi, sia fiscali sia contributivi, a fronte del quale sono tuttavia emersi consistenti esposizioni debitorie maturate nel tempo nei confronti dell'Erario; nonché da una estrema brevità del ciclo di vita operativo, che si attesta su una media di circa tre anni e che risulta funzionale a eludere il sistema dei controlli.

Il Procuratore della Repubblica di Prato ha ribadito come l'esame analitico dei carichi di lavoro dimostri che il settore dei reati fallimentari ancor oggi comporta grandissimo impegno atteso che una delle caratteristiche dell'economia pratese (sono circa 45.650 le unità produttive presenti sul territorio, di cui 10.500 aziende artigiane) è il frequente ricorso al fallimento e al concordato preventivo, spesso con violazione delle norme previste dalla legge fallimentare.

Nell'anno di riferimento sono state 96 le sentenze dichiarative di fallimento pervenute alla Procura di Prato iscritte a reg. mod. 45. A seguito delle indagini effettuate 87 dei suindicati procedimenti sono stati trasferiti al registro mod. 21 per ipotesi di bancarotta semplice o fraudolenta.

Va poi sottolineato che anche per l'anno in corso resta alto l'allarme per quelle forme di criminalità economica legate ai fallimenti, che sembrano difficilmente estirpabili nel territorio del circondario di Prato. Il numero sempre elevato dei procedimenti per bancarotta fraudolenta, malgrado il massiccio ricorso al concordato preventivo, è sintomo di una prassi tuttora imperante secondo cui imprenditori, commercianti, commercialisti e professionisti di vario genere vengono coinvolti in attività del tutto prive di quei criteri di trasparenza e legalità che dovrebbero distinguere l'attività produttiva.



# k) Il reato di cui all'art. 603-bis cod. pen. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)

Nel distretto è stata segnalata l'iscrizione di diversi procedimenti per la suddetta fattispecie di reato: n° 94 iscrizioni nel periodo di riferimento (67 contro noti e 27 contro ignoti), rispetto alle 66 del precedente periodo, con un aumento percentuale pari a oltre il 42,00%.

Secondo recenti stime, in Italia sono oltre 400.000 i lavoratori irregolari impiegati soltanto nel settore agricolo, di cui almeno un quarto si trovano in condizioni di sfruttamento e di grave vulnerabilità; e che la Toscana è una delle regioni in cui si registra rilevante presenza di lavoratori stranieri in condizione di grave sfruttamento, con maggior presenza in provincia di Livorno, di Arezzo, di Siena e di Grosseto.

Va considerato che, in un periodo da tempo caratterizzato da scarsa capacità occupazionale, si sono create le condizioni per il reclutamento di forza lavoro disponibile a essere retribuita a basso costo (il c.d. caporalato) o, in taluni casi, inserita direttamente in attività criminali.

Tale fenomeno di sfruttamento lavorativo della manodopera bracciantile, ancora radicato prevalentemente nel settore dell'agricoltura, ma comunque assai diffuso nel Paese e nel Distretto, coinvolge prevalentemente lavoratori stranieri e costituisce uno dei tanti aspetti di speculazione sull'immigrazione.

Un tale esercizio di potere criminale determina un diretto controllo sul lavoro e sul territorio, mortifica italiani e migranti, è fonte di concorrenza sleale per gli onesti, lavoratori e imprese, influenza pesantemente anche il relativo mercato, crea concorrenza sleale, illegalità e inaccettabili abusi.

Con la riformulazione dell'art. 603-bis cod. pen., ex l. 29 ottobre 2016, n° 199, recante disposizioni in materia di contrasto al fenomeno del lavoro nero e del caporalato, il legislatore ha intensificato ed esteso il trattamento sanzionatorio della fattispecie, oltre ad avere ampliato l'ambito di applicazione del nuovo delitto, al fine di perseguire in modo efficace i fenomeni di sfruttamento lavorativo, soprattutto di manodopera straniera; in tal modo sicuramente favorendo l'integrazione dei migranti e facendo emergere il lavoro nero.

La norma si ripromette, pertanto, di ottenere il risultato di una maggiore responsabilizzazione di tutta la filiera, coinvolgendo non solo chi



intermedia la manodopera, ma anche coloro che a qualsiasi titolo abbiano fornito un apporto alla catena dello sfruttamento.

Il Procuratore di Livorno ha evidenziato il fatto che le difficoltà economiche create dalla crisi pandemica agevolano inevitabilmente tutte le espressioni di illecito sfruttamento del lavoro.

Il Procuratore della Repubblica di Prato ha ampiamente evidenziato come la peculiarità criminologica del circondario di Prato, connotato da un'elevata presenza di imprese operanti nel settore delle manifatture tessili e in particolari delle confezioni, caratterizzate notoriamente da un livello di bassa specializzazione dei prestatori di lavoro, ha incentivato il verificarsi di fenomeni illeciti di impiego di manodopera che, in taluni casi, sono stati ricondotti nella fattispecie del delitto di cui all'art. 603-bis cod. pen., come riformulato dalla Legge n° 199/2016, con contestazione al datore di lavoro della fattispecie di sfruttamento lavorativo.

Tra i numerosi procedimenti indicati dal medesimo Procuratore di Prato relativamente al reato di cui all'art. 603-bis cod. pen., tutti concernenti plurime vicende di grave sfruttamento lavorativo, si segnala in particolare per la sua rilevanza il procedimento n° 725/2020 r.g. n.r. mod. 21, che ha avuto origine da controlli di vigilanza dell'AUSL, svolti per ragioni connesse alla sicurezza del lavoro (Protocollo Lavoro Sicuro). All'iniziale emersione di una serie illeciti alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro hanno fatto seguito mirate deleghe della Procura, interessata a verificare se quel contesto di "lavoro insicuro" potesse essere - come sovente è accaduto in passato nella conduzione di imprese di confezioni tessili dirette da cittadini cinesi - foriero anche di più gravi reati, quali quello dello sfruttamento del lavoro.

Sono state quindi delegate verifiche investigative più articolate e approfondite, condotte dalla Squadra Mobile unitamente al gruppo di tecnici dell'Asl - che ormai in modo stabile si dedicano anche ad accertamenti in materia di sfruttamento del lavoro, e per questo hanno maturato una particolare sensibilità e conoscenza delle problematiche connesse a questo tipo di verifiche -, insieme anche a ispettori dell' INPS e dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, che hanno curato l'analisi degli aspetti connessi alla gestione illegale del rapporto di lavoro con gli operai impiegati, in dispregio delle norme in materia di contrattazione collettiva, di sicurezza sul lavoro, e di violazione degli



obblighi previdenziali. All'esito di articolate verifiche è stata richiesta e ottenuta una misura cautelare personale nei confronti di due imprenditori cinesi occulti che gestivano l'attività intestata a prestanome.

Rilevante il fatto che le indagini abbiano fotografato condotte illecite di sfruttamento anche in periodo coincidente con il primo lockdown (nel mese di aprile 2020 in particolare) e poi con il secondo lockdown (nel novembre 2020). Le attività produttive gestite secondo gli schemi illegali non sono, infatti, mai cessate e il quadro complessivamente emerso dalle indagini è apparso allarmante, con vittime del lavoro sfruttato di cittadini extracomunitari prevalentemente non cinesi (dei 30 lavoratori impiegati, ben 16, pari al 53% sono risultati privi di contratto di lavoro). Va altresì sottolineato che tale forza lavoro è risultata essere composta per il 70% (ben 16) da lavoratori bengalesi, cui si sono aggiunti pakistani (5), un afghano e un cinese. Elemento che ha accomunato quasi tutti i lavoratori escussi è stato il fatto di non disporre di un permesso di soggiorno a lungo termine, elemento che spesso lega nelle indagini gestite dal gruppo di lavoro specializzato le contestazioni dell'art. 603-bis cod. pen. alle violazioni al TUI.

Fra gli indici di sfruttamento ricostruiti, per cui il Gip ha riconosciuto un compendio di gravi indizi di colpevolezza - titolo cautelare poi passato in giudicato - vi sono stati tutti quelli di cui al comma 3 dell'art. 603-bis cod. pen. (retribuzione mensile corrisposta in modo irregolare, in violazione dei tempi prescritti dalla contrattazione collettiva e con modalità di accredito non consentite, e in particolare in contanti e con accrediti su postepay, per eludere accertamenti sull'impiego di lavoratori privi di contratto, e comunque per entità sproporzionata per difetto rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; reiterata violazione dell'orario di lavoro con turni sino a 13/14 ore giornaliere, rispetto alle 4 ore previste per i contratti part-time, e di 8 per quelli a tempo pieno; reiterata violazione del riposo settimanale, essendo costretti a lavorare 7 giorni su 7 e anche in giorni festivi; reiterata violazione del riposo giornaliero, che veniva limitato a brevi pausa di pochi minuti per consumare i pasti, nel medesimo ambiente di lavoro deputato alla produzione; svolgimento delle attività di lavoro in locali privi delle minimali condizioni di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro.

Oltre al titolo cautelare personale, l'indagine ha consentito di ottenere anche l'emissione di un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla



confisca speciale prevista dall'art. 603-bis.2 cod. pen. Rileva sottolineare, poi, che al fine di quantificare l'"ingiusto profitto" sequestrabile si è utilizzato il ricorso al parametro del risparmio di spesa, individuato nel debito previdenziale accumulato dagli indagati, di oltre 250 euro in poco più di un anno.

L'indagine si è conclusa con esercizio dell'azione penale quando ancora gli imputati si trovavano in stato di custodia cautelare. Nel corso dell'udienza preliminare le posizioni sono tutte state definite con sentenza di applicazione della pena e confisca delle somme sequestrate;

Di rilievo è pure il proc. pen. n° 597/2018 r.g. n.r., che ha tratto origine dalla trasmissione per competenza da altra A.g. nel 2018, del fascicolo relativo alla segnalazione di un organismo di tutela dei lavoratori (la Fillea CGIL di Firenze), cui si era rivolto un lavoratore straniero che aveva narrato fatti ed episodi tali da fare ipotizzare un contesto di illecita intermediazione e sfruttamento lavorativo.

Il quadro complessivamente emerso dalle indagini, articolatesi per mesi e condotte mediante il ricorso a plurime fonti di ricerca della prova, è risultato allarmante e ha consentito di avanzare una richiesta cautelare, accolta integralmente dal G.I.P. con emissione di dieci misure di custodia cautelare in carcere per le ipotesi di associazione per delinquere finalizzata al reclutamento illecito di manodopera lavorativa da sfruttare (c.d. caporalato) e lo sfruttamento lavorativo e il favoreggiamento a fini di profitto della permanenza sul territorio dello Stato di clandestini destinati ad essere impiegati nelle attività di lavoro sfruttato.

Le condotte dell'associazione sono state ricostruite per ben due anni di indagini, dal 2017 sino al 2019, e dopo l'emissione del provvedimento - e prima della sua esecuzione, nel tempo necessario alla traduzione del titolo - sono state svolte ulteriori verifiche che hanno consentito di dimostrare la permanenza del vincolo associativo e l'attualità della vicenda illecita. I vertici dell'associazione hanno agito utilizzando imprese edili a loro riconducibili in via formale e di fatto. Il sistema organizzato ha funzionato secondo schemi preordinati, articolati e seriali, prevedendo dapprima la ricerca di manodopera, attraverso il reclutamento di operai prevalentemente stranieri, anche non qualificati, che necessitavano di lavorare al fine del proprio sostentamento e, successivamente, una volta iniziati al lavoro, mediante il loro reiterato e



sistematico sfruttamento, negandogli la formalizzazione del contratto di lavoro, la consegna della busta paga, il riconoscimento delle tutele previste per legge, sottoponendoli anche tramite collaboratori incaricati di compiti di sorveglianza sul luogo di lavoro a condizioni di lavoro illegali, sia per tempi di lavoro senza sosta, senza ferie, senza riposi settimanali, con retribuzioni fissate con modalità del tutto arbitrarie, sia per quanto attiene alla misura, che per quanto attiene ai tempi e alle modalità di corresponsione. Ad alcuni dei fidati collaboratori del vertice associativo è stato affidato il compito esclusivo di caporali, mentre ad altri partecipi del gruppo altri quello di controllori della condotta di sfruttamento sui singoli cantieri, oltre ad assicurare il collegamento fra operai sfruttati e datori di lavoro.

Fra gli indici di sfruttamento ricostruiti, per cui il G.I.P. ha riconosciuto un compendio di gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato fine principale di sfruttamento lavorativo nei cantieri le seguenti circostanze: reiterate prestazioni lavorative caratterizzate da violazioni dell'orario di lavoro rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva di settore, con turni compresi di media fra le 8 e le 12 ore giornaliere; reiterata violazione della disciplina prevista dalla contrattazione collettiva di settore con riferimento al riposo settimanale, e al tempo minimo di 11 ore di riposo giornaliero continuativo, oltre alla violazione dei tempi di recupero durante il lavoro giornaliero, che veniva interrotto solo per pochi minuti al fine di consumare i pasti, sovente anche nel medesimo ambiente di lavoro; corresponsione di retribuzioni mensili corrisposte in modo irregolare, in violazione dei tempi prescritti dalla contrattazione collettiva e con modalità di accredito non consentite (in contanti e con accrediti su postepay), anche al fine di eludere accertamenti sull'impiego di lavoratori privi di contratto, con richiesta talvolta di retrocessione di una parte corrispondente agli oneri previdenziali e della cassa edile, e comunque per quantità diversa e inferiore da quelle prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale e dello specifico settore edile, e comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; svolgimento di attività di lavoro ad alto rischio in cantieri edili da parte di operai comuni, privi delle necessarie competenze specialistiche, nonché della prescritta attività di informazione e formazione funzionale a consentire agli operai di essere adeguatamente tutelati a fronte delle condizioni di rischio specifico lavorativo, e comunque privati dei dispositivi di



protezione individuali, così esponendoli a rischi gravi per la loro incolumità individuale. Il numero degli operai impiegato nei mesi è risultato impressionante, al pari dei cantieri gestiti, molti dei quali, anche soltanto in subappalto (nell'ordine di decine).

Oltre alle misure cautelari personali, proprio per cercare di contrastare il metodo illecito di lavoro che ha consentito agli indagati di arricchirsi sullo sfruttamento del lavoro, sono stati anche eseguito una serie di decreti di sequestro preventivo, che hanno riguardato 7 autoveicoli. Ciò in applicazione delle misure di contrasto introdotte dalla legge n° 199/2016 sul caporalato e lo sfruttamento del lavoro. Sono stati sequestrati 6 mezzi che il gruppo associato ha utilizzato per commettere il reato, in particolare i mezzi che servivano ad accompagnare le maestranze sui cantieri, recuperandoli da centri di raccolta predeterminati, o da un sito ove per essi sono stati alloggiato alcuni lavoratori.

Successivamente all'esecuzione della misura cautelare, confermata dal Tribunale del Riesame, sono stati svolti interrogatori e sono state avanzate richieste di definizione del procedimento allo stato degli atti da ben tre indagati, uno dei quali anche con posizione di vertice, per i quali è stato espresso consenso in corso di indagine alla condanna a pena concordata.

Nel corso dell'anno di interesse ai fini della presente relazione si è svolta nel novembre 2020 l'udienza preliminare.

Delle 11 posizioni per le quali vi è stata richiesta di rinvio a giudizio, 3 sono state definite con sentenza di applicazione della pena per le ipotesi di associazione per delinquere finalizzata al reclutamento e sfruttamento del lavoro. Una posizione è stata definita con sentenza di condanna all'esito di rito abbreviato, per le predette ipotesi di reato oltre che per le violazioni connesse al TUI (12.5, 22.12). Altre due posizioni hanno richiesto per reati minori (falso) l'ammissione alla prova. Le restanti 5 posizioni, fra cui un latitante e 4 cautelati, hanno scelto il rito ordinario e sono stati rinviati a giudizio. Dal marzo 2021 è iniziato un dibattimento collegiale che tuttora è in corso di svolgimento. Si è trattato di un processo articolato per numero di udienze, fissate con priorità stante lo stato cautelare cui erano sottoposto gli indagati, nel corso del quale sono stati sentite decine di testimoni. La fase



dibattimentale è prossima a definirsi essendo stata già fissata una prima udienza di discussione.

Nel proc. pen. n° 5221/2018 r.g. n.r., gli accertamenti hanno tratto origine da verifiche investigative volte a ricostruire il delitto di sfruttamento lavorativo posto in essere nell'esercizio di un'attività di confezionamento di tessuti. Per essa è stata richiesta e ottenuta misura cautelare a carico del datore di lavoro di fatto, imprenditore occulto cinese, che gestiva ben due distinte imprese individuali intestate a prestanome, e operanti nel circondario di Prato. Prima dell'emissione del titolo richiesto, grazie ad approfondimenti investigativi, emergeva che nel pieno del periodo di lockdown connesso all'emergenza sanitaria pandemica da Covid-19, le imprese gestite da tale soggetto stessero invero lavorando secondo le medesime modalità illegali di sfruttamento del lavoro, in violazione delle disposizioni emergenziali che avevano ordinato la cessazione delle attività produttive non essenziali, nel frattempo essendosi riconvertite, in via di fatto, e in assenza delle prescritte a autorizzazioni in deroga, nella produzione di mascherine.

Proprio le indagini sulle imprese del predetto indagato hanno condotto a disvelare anche fatti nuovi, diversi e allarmanti, e in particolare che la produzione di mascherine era stata allo stesso commissionata da un primario gruppo tessile locale che - a sua volta - aveva nel frattempo aveva ricevuto importanti commessa di pubblica regionali e dal Commissario Straordinario della Protezione Civile. Ι accertamenti investigativi sul gruppo destinatario delle commesse pubbliche a sua volta ha permesso di disvelare progressivamente uno scenario connotato da profili di allarmante illiceità, in cui la produzione di mascherine e altri presidi medici o di distanziamento sociale, veniva subappaltato in violazione degli accordi contrattuali con l'ente pubblico, avvalendosi in concreto non solo delle due imprese oggetto degli iniziali accertamenti per sfruttamento del lavoro, ma di circa altre tre decine di imprese di confezioni tessili.

Una volta chiarito il quadro di riferimento dei soggetti imprenditoriali coinvolti, si è proceduto, in contestualità all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa per l'imprenditore occulto per sfruttamento lavorativo, a dare esecuzione anche a decreti di perquisizione nei confronti di gestori delle imprese di confezioni illecitamente utilizzate per il sub-appalto. Ciò ha consentito di accertate la presenza sul luogo di lavoro, in condizioni di sfruttamento di quasi



un centinaio di lavoratori, tutti cinesi, impiegati in dodici distinte imprese, tutte a condizione cinese, i cui titolari sono stati tratti in arresto in flagranza per il reato di impiego di manodopera clandestina aggravato dal numero delle persone.

L'esecuzione ha poi avuto ad oggetto oltre ai titoli cautelari personali, alle perquisizioni e agli arresti in flagranza (tutti convalidati dal G.I.P. e confermati dal Tribunale del Riesame nel successivo grado di impugnazione cautelare), un decreto di sequestro preventivo d'urgenza successivamente anch'esso convalidato dal G.I.P. - di ben 3 milioni di euro a carico del gruppo imprenditoriale destinatario delle commesse pubbliche per la produzione di mascherine e presidi medici sanitari funzionali ad affrontare sul territorio regionale e nazionale l'emergenza Covid-19. Il titolo ablativo di sequestro preventivo ha avuto ad oggetto il "profitto" del delitto di truffa aggravata ipotizzata a carico dell'ente pubblico committente, che costituisce il reato presupposto dell'illecito amministrativo contestato alla persona giuridica, in ragione del combinato disposto degli artt. 19 e 53 del D.Lgs. n° 231/2001, in relazione agli artt. 321 co. 2 e co. 3-bis cod. proc. pen.

Accanto a tale reato sono stati ipotizzati i delitti di violazione del divieto di subappalto per pubbliche forniture e il concorrente delitto comune di frode nelle pubbliche forniture. A riscontro della bontà dell'impianto accusatorio, si rileva che i titoli cautelari sono, ad oggi, sia quelli personali che reali, divenuti definitivi, e che molti indagati - fra cui quello destinatario del titolo cautelare per sfruttamento lavoro e favoreggiamento a fine di profitto della permanenza sul territorio dello Stato di stranieri privi di titolo di soggiorno - hanno reso interrogatori ampiamente ammissivi sui fatti loro addebitati, oltre ad avanzare istanze di definizione con applicazione pena in corso di indagine.

Sedici degli imputati hanno richiesto l'applicazione della pena per i reati di frode nelle pubbliche forniture, truffa aggravata allo Sato, violazione del divieto di subappalto nelle pubbliche fornitore, sfruttamento lavorativo, etc. .

È stata disposta la confisca di circa 2 milioni di euro, già oggetto di decreti di sequestro preventivi emessi in corso di indagine.



# 1) Reati in materia di inquinamenti, rifiuti o in genere contro l'ambiente e la salute delle persone

Sono rimaste stabili le iscrizioni relative ai reati in materia di inquinamento ambientale, così come quelli, più in generale, contro l'incolumità pubblica e la salute dei cittadini, nonché a quelli legati alle esigenze di tutela dell'ambiente e del territorio.

Sono stati registrati, complessivi n° 1.243 procedimenti, a fronte dei n° 1.262 del precedente anno (-1,51%).

A volte meno avvertiti di altri, sul piano sia emotivo sia mediatico, tali reati rappresentano in realtà forme di aggressione alla legalità non meno insidiose di altre per la convivenza civile, con conseguenze gravissime a danno delle persone e della collettività.

Da diversi anni, ormai, la Toscana si colloca stabilmente intorno al sesto posto nella classifica nazionale per numero di reati ambientali accertati, dopo regioni quali Campania, Calabria, Sicilia, Puglia e Lazio.

E se è vero che in Toscana potrebbero esservi controlli più frequenti e più efficaci che altrove, tali da comportare l'emersione di un maggior numero di illeciti, ciò da solo non basta ad offrire una compiuta spiegazione della situazione, più grave di quella di altre regioni omologhe, per caratteristiche socio economiche e funzionalità degli organi di controllo.

Il Procuratore di Arezzo ha messo in evidenza il costante aumento delle discariche abusive nonché degli impianti industriali che trattano rifiuti con modalità illecite; l'attenzione a tale tipologia di reati trova un segno particolare nella costituzione presso detta Procura di un gruppo di Carabinieri Forestali che, in base ad una convezione stipulata con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, supportano i magistrati addetti alla relativa area specialistica. Tale attenzione si è tradotta in un considerevole numero di sequestri preventivi di siti e impianti.

Particolarmente attiva sul fronte della tutela ambientale è stata la Procura della Repubblica di Livorno.

Il Procuratore ha evidenziato come non debba trarre in inganno la contrazione delle sopravvenienze, poiché, pur essendo diminuite le denunce per smaltimenti illeciti caratterizzati dallo sversamento sul terreno di rifiuti urbani e speciali derivanti da sgombero locali e raccolte



non autorizzate, rimangono immutate e sono particolarmente impegnative sotto vari profili le problematiche legate ai grandi insediamenti industriali presenti sul territorio livornese.

Ha segnalato l'esercizio dell'azione penale in un procedimento per disastro ambientale (art. 452-quater cod. pen.), riguardante la presenza, in un'area di Cecina, di tonnellate di trielina nella falda e la costante diffusione dell'inquinamento verso il mare, con contaminazione progressiva dei pozzi situati nell'area. In sede di udienza preliminare il G.U.P. ha accolto la tesi della Procura in merito alla natura del reato contestato come reato a consumazione prolungata e ha disposto il rinvio a giudizio degli imputati.

Risulta avviata l'attività di bonifica da parte della Regione Toscana.

Sempre in tema di rifiuti, con riferimento ai traffici transfrontalieri, il porto di Livorno continua a rappresentare uno snodo cruciale e un obiettivo particolarmente sensibile. In tale quadro, è emerso un consistente export di rifiuti prodotti in Italia verso Paesi esteri. Tra i Paesi maggiormente destinatari dei rifiuti provenienti dall'Italia si confermano la Germania, la Francia, l'Olanda in ambito europeo, mentre in ambito extra - UE figurano prevalentemente i Paesi del continente africano, verso i quali vengono avviati rifiuti plastici e gomma, i R.A.E.E. (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e rifiuti combustibili.

Si conferma particolarmente attivo il canale relativo al traffico di rifiuti combustibili verso Paesi dell'Est europeo e, in particolare, la Bulgaria, caratterizzato da costanti e rilevanti trasporti via nave con partenza prevalentemente dal porto di Piombino.

Nell'esaminare la categoria dei reati contro l'ambiente, corre l'obbligo di sottolineare l'assoluta gravità dei tuttora numerosi fatti di incendio boschivo (si registrano n° 227 iscrizioni nel periodo di riferimento, 20 in più rispetto al precedente periodo, con un incremento di quasi il 10%), anche di recente reiteratamente posti in essere da ignoti incendiari ai danni di estese aree territoriali di particolare pregio sotto il profilo paesaggistico e ambientale esistenti nel Distretto.

Vaste aree del territorio sono ogni anno puntualmente afflitte da sempre più gravi azioni di devastazione, con la produzione di danni ambientali a



volte irreparabili e la costituzione dei presupposti per altrettanto gravi conseguenze di natura idrogeologica.

È di assoluto rilievo il danno arrecato da tali reati - che hanno a volte causato l'annientamento pressoché totale di boschi e macchia e hanno anche messo in grave pericolo numerose private abitazioni e l'incolumità delle persone -; e va segnalata la necessità di un maggiore controllo del territorio e del patrimonio ambientale, nonché di una più incisiva opera di sensibilizzazione dei cittadini al rispetto dello stesso.

Si tratta peraltro di un settore in cui, purtroppo, l'Autorità giudiziaria deve spesso farsi carico delle altrui carenze e della individuazione di problematiche (e delle relative soluzioni) che dovrebbero trovare la loro soluzione in altre sedi.

Sempre più spesso ci si trova di fronte a situazioni non tranquillizzanti, che rivelano la fragilità del nostro territorio, la sua evidente vulnerabilità, sovente la mancanza di adeguata prevenzione e tutela.

Vi è stata spesso una cattiva gestione del suolo e una colpevole disattenzione verso il territorio. Occorre, al contrario, investire sempre di più nella sicurezza del territorio, da considerare non solo il luogo di nascita o di residenza, ma una risorsa preziosa per tutti, anche in termini economici, e un bene da salvaguardare.

Bisogna costruire una cultura della prevenzione e realizzare un'"etica del territorio", che è bene comune, risorsa e vantaggio collettivo, da rispettare, difendere e conservare integro per consegnarlo alle generazioni future.

Quanto ai profili relativi al tema della emergenza epidemiologica COVID-19 e della gestione dei rifiuti, si rileva che, in base alle informazioni fornite da tutti i Procuratori della Repubblica del Distretto, non risulta, allo stato, l'accertamento di fatti illeciti significativi, né vi sono elementi attuali di conoscenza in ordine a specifici fenomeni criminali.

Nell'ambito dell'azione di contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa o comunque riconducibili a contesti di criminalità comune nel settore della gestione e dello smaltimento dei rifiuti sia urbani sia speciali, dalle attività di monitoraggio e di controllo, secondo le informazioni fornite dalla Polizia giudiziaria, e in particolare dal Nucleo Operativo Ecologico



dei Carabinieri, non sono emerse situazione di particolare criticità o allarme.

Parimenti, anche per quanto riguarda i fenomeni di possibile infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei rifiuti in un contesto delicato quale quello determinato dall'emergenza sanitaria, non risulta siano state segnalate attività di incentivazione di forme di illecito a sostegno alle imprese o comunque di interesse attuale da parte di organizzazioni criminali strutturate nel traffico dei rifiuti e nella gestione di appalti nella specifica materia.

Non sono stati evidenziati, ad oggi, fenomeni idonei a far pensare allo sfruttamento della emergenza COVID-19 da parte di soggetti dediti a traffici illeciti nel settore dei rifiuti.

Non sono fin qui emersi dati significativi in materia di rifiuti ospedalieri e provenienti da residenze sanitarie assistenziali, raccolta e trattamento dei dispositivi di protezione dismessi.

Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda i fattori di rischio relativi alle attività economiche e all'imprenditoria, e in particolare allo sfruttamento di crisi economiche connesse dal contesto emergenziale in atto.

Non risultano procedimenti pendenti riguardanti il tema indicato in oggetto.

Non sono state segnalate criticità o problemi in ordine all'attività della Polizia giudiziaria.

#### m) Reati in materia edilizia

Si è registrata una leggera diminuzione delle iscrizioni di reati in materia edilizia, passate da n° 2.852 a n° 2.711, con un decremento pari a quasi il 5,00%.

Sono diminuite pure le iscrizioni riguardanti i reati di lottizzazione abusiva, passate da 228 a 204 (-10,53%).

Nessuno dei Procuratori della Repubblica, nelle rispettive relazioni, ha messo in evidenza l'esistenza di situazioni di particolare rilevanza, essendosi trattato, per lo più, di abusi di scarsa importanza, che spesso vengono rimossi a seguito dell'avvio del relativo procedimento penale.



Il Procuratore della Repubblica di Livorno, peraltro, ha riferito che nel territorio livornese, come in altre province, una normativa urbanistica poco chiara si presta troppo spesso ad elusioni concertate con compiacenti appartenenti alle pubbliche Amministrazioni. Una serie di validi indicatori fanno ritenere che il fenomeno sia più diffuso di quanto dicano i singoli procedimenti. Il dato vale in particolare per il territorio elbano, dove si registrano continue violazioni. Singolare ed emblematica la creazione di falsi ruderi, con vecchi mattoni e pietre, funzionali a chiedere poi il permesso per interventi, finiti i quali, i vecchi mattoni e le pietre messe in fila si trasformano, per esempio, in una villa.

Nei relativi procedimenti sono stati contestati, in alcuni casi, anche reati contro la pubblica Amministrazione, come l'abuso in atti di ufficio e il falso in atto pubblico.

#### n) I reati in materia di commercio di merci contraffatte

Tra i fenomeni criminali di specifico rilievo nel territorio del Distretto vi sono sicuramente quelli in tema di contraffazione e di traffico di merci contraffatte.

Si tratta di una manifestazione di illegalità economico-finanziaria che si connota in termini di oggettiva gravità, anche in quanto strettamente connessa con l'evasione fiscale e contributiva, con lo sfruttamento del lavoro nero e irregolare, con il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, nonché con il riciclaggio e il reimpiego dei proventi illeciti.

Il traffico di merci contraffatte ha assunto da tempo dimensioni notevolissime e vede i grossisti, che muovono le fila del mercato illecito e che realizzano guadagni assai ingenti, utilizzare centinaia di piccoli distributori, spesso nordafricani, per immettere sul mercato clandestino ogni genere di merce, dall'abbigliamento alle calzature, agli accessori, ai giocattoli, tutta merce con marchio falsificato fabbricata clandestinamente ovvero importata clandestinamente.

La contraffazione non è un reato minore, perché danneggia l'economia, sottraendole quote di commercio (reindirizzate in direzione dell'economia illegale), e sottrae rilevanti entrate fiscali. Attorno ad essa si sviluppa un complesso di attività illecite e si sviluppano fenomeni di sfruttamento del lavoro nero, anche minorile.



E non è superfluo ricordare che è stata verificata l'esistenza di nessi tra il traffico di merci contraffatte e la criminalità organizzata, inevitabilmente attratta dai lucrosi profitti insiti in tale commercio.

Non può non estendersi l'analisi anche ad altri delicati ambiti, primo fra tutti quello della contraffazione alimentare (la c.d. "agropirateria", segnalata in considerevole incremento in Toscana), che può consistere, come è noto, sia nella produzione di alimenti non naturali che nella falsificazione del marchio o della indicazione di provenienza geografica o della denominazione di origine indicati sullo stesso prodotto alimentare o sulla relativa confezione.

Da tali forme di contraffazione, invero, possono derivare potenziali rischi per la salute dei consumatori oltre che, sotto altro profilo, danni enormi al settore agroalimentare, strategico per l'economia del Paese, con corrispondenti grandi profitti delle aziende che operano nell'illegalità.

Va pertanto rafforzata l'attività di contrasto sull'intera filiera della contraffazione, potenziando gli interventi in materia di contrasto e curando anche lo stretto coordinamento tra le diverse forze di polizia.

Il Procuratore della Repubblica di Firenze ha riferito, in particolare, in ordine a un procedimento relativo alla sofisticata e organizzata attività di falso vino recante il noto marchio registrato DOC Bolgheri Sassicaia (relativamente a diverse annate tra il 2010 e il 2015), nel quale il G.I.P. del Tribunale di Firenze ha emesso ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di due persone in provincia Milano che organizzato di avevano contraffazione e i commercio con la contraffazione della relativa indicazione geografica. L'ordinanza ha riconosciuto la sussistenza dell'aggravante della organizzazione stabile, "giacché le attività osservate sono poste in essere in maniera sistematica, cioè con carattere stabile e non occasionale, nonché in maniera organizzata, con preordinata pianificazione di medio termine e nella prospettiva di un ulteriore sviluppo, per il futuro, per l'esito positivo conseguito".

Il vino utilizzato per confezionare il prodotto proveniva dalla Sicilia e le bottiglie dalla Turchia, mentre la produzione di etichette, tappi, casse e carta velina era incentrata in Bulgaria. Le bottiglie di vino contraffatte riproducevano falsamente gli ologrammi e i segni distintivi originali e venivano vendute in ambito internazionale. Nel corso delle indagini,



durate più di un anno militari della Compagnia di Empoli, sono stati sequestrati in provincia di Milano circa 80.000 pezzi contraffatti tra etichette, bottiglie, tappi, casse di legno, etc., utilizzabili confezionare circa 1.100 casse di vino "Sassicaia 2015", per un totale di 6.600 bottiglie, il cui valore di mercato, laddove il prodotto fosse stato originale, si sarebbe avvicinato ai 2 milioni di euro. La tempestività dell'intervento ha consentito, tra l'altro, di intercettare la consegna di un ordine di 41 casse di "Sassicaia 2015" già confezionate e pronte per essere vendute. Da quanto emerso, la produzione e vendita del mercato illecito parallelo si attestava su circa 700 casse di vino contraffatto al mese, per un totale di 4.200 bottiglie, con un introito illecito stimato di circa 400 mila euro. All'interno del magazzino utilizzato per l'attività due dell'imbottigliamento, arrestati si occupavano dell'apposizione delle etichette e della carta velina sulle bottiglie nonché del successivo assemblaggio della cassa. Contestualmente all'esecuzione delle ordinanze di arresto, sono state eseguite anche perquisizioni nei confronti di ulteriori cinque soggetti, ritenuti dei collaboratori dei due arrestati nella immissione del prodotto sul mercato.

Va altresì richiamato il procedimento penale nel quale, il 23 settembre 2020, è stata emessa dal G.I.P. di Firenze ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sette persone per il delitto di associazione a delinauere finalizzata alla produzione, commercializzazione ricettazione di prodotti di pelletteria di alto pregio recanti famosi marchi contraffatti. La complessa indagine, durata oltre un anno e mezzo, ha consentito di disarticolare una organizzazione, operante nella provincia di Firenze nonché in Lombardia e all'estero e dedita alla produzione e vendita di capi di pelletteria di pregio contraffatti recanti famosi marchi. L'associazione criminale curava tutti i passaggi della produzione, dalla lavorazione della pelle, all'approvvigionamento di cartellini e confezioni varie, alla vendita al dettaglio (spesso su commissione) anche a facoltosi clienti, nonché la commercializzazione in boutique di lusso in Canada, Repubblica Popolare di Corea, Austria, Cina e Germania. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati complessivamente oltre 40.000 prodotti per un valore commerciale di 2 milioni di euro, nonché una piastra per la stampa di un famoso marchio sulla pelle.



#### o) Altri specifici procedimenti

Vanno ricordati anche i seguenti ulteriori procedimenti penali, non direttamente riconducibili alle tipologie fin qui prese in esame.

#### Procura di Prato

procedimento n° 172/2020 r.g. n.r. mod. 21, iscritto per il delitto di tortura, fattispecie recentemente introdotta dal legislatore all'art. 613bis cod. pen., configurato nel caso di specie a carico di due soggetti detenuti presso la locale Casa Circondariale in danno di altro compagno di cella, persona quest'ultima estremamente vulnerabile in quanto alla sua prima esperienza detentiva e con un passato di tossicodipendenza. Secondo l'accusa, gli indagati - in parte personalmente e in parte fornendo supporto agevolativo ciascuno alla condotta dell'altro - hanno sottoposto la vittima ad una serie di vessazioni fisiche e psicologiche gravi, che per tipologia, modalità, intensità e reiterazione rientrano, a pieno titolo, nell'alveo applicativo della norma. Nel caso in esame (in cui le indagini hanno compreso, tra le numerose attività volte a ricostruire la dinamica dei delitti contestati - violenza sessuale di gruppo e lesioni aggravate oltre al già citato delitto di tortura-, intercettazioni ambientali in ambiente carcerario, accertamenti tecnicoscientifici e l'audizione protetta della vittima), non sono state avanzate richieste natura cautelare, atteso che la vittima immediatamente allontanata dalla cella al momento della emersione della vicenda e che entrambi gli indagati risultavano ristretti in forza di titolo detentivo definitivo e di durata piuttosto lunga. Si è proceduto ad avanzare nel periodo di riferimento richiesta di incidente probatorio per cristallizzare la testimonianza della persona offesa (fase processuale, questa, ancora in attesa di celebrazione).

#### Procura di Grosseto

• procedimento n° 20/1554 r.g. n.r., avente ad oggetto il decesso di quattro persone ospiti della RSA Villa Pizzetti di Grosseto a causa del Covid-19; le indagini, delegate ai Carabinieri del N.A.S. di Livorno e del R.O.N.Inv. di Grosseto, hanno riguardato essenzialmente i protocolli adottati all'interno della struttura per prevenire e contenere la diffusione del virus; il fascicolo è attualmente in attesa del deposito della consulenza tecnica da parte del medico legale che ha svolto l'autopsia su due delle quattro vittime (essendo state le altre due



#### cremate);

• procedimento 20/1554 r.g. n.r. I., iscritto per il reato di cui agli artt. 438 e 452 cod. pen. (epidemia colposa) a carico di due coniugi responsabili di aver organizzato in periodo di *lockdown* una festa di compleanno alla quale avevano partecipato circa quaranta persone, causando tra loro il contagio da Covid-19 e il successivo diffondersi del virus nel paese di Scarlino (che diventava "zona rossa"); il fascicolo è attualmente pendente in fase di indagini preliminari.

#### Procura di Livorno

• procedimento n° 5919/17 r.g. n.r. per omicidio colposo plurimo contestato all'ex sindaco e all'ex dirigente del servizio di protezione civile del Comune di Livorno. La vicenda riguarda le responsabilità ipotizzate con riferimento alla gestione della alluvione che ha colpito Livorno nel settembre del 2017. La Procura ha formulato, all'esito di articolata requisitoria, le richieste del P.M. nel giudizio abbreviato nei confronti di uno dei due imputati. É in fase di conclusione anche l'udienza preliminare per l'altro imputato.

#### p) La criminalità minorile

Un cenno a parte, infine, va riservato all'andamento della devianza minorile nel Distretto, rispetto alla quale la compiuta e articolata relazione del Procuratore per i Minorenni ha rappresentato una situazione da cui si desume come nel periodo in esame l'andamento della devianza minorile evidenzi significative variazioni rispetto a quanto oggetto di esposizione nella precedente relazione, con aumenti e decrementi statistici alquanto rilevanti, e ciò innanzitutto con riguardo al consistente incremento dei reati di atti persecutori realizzati da soggetti minorenni.

La rilevanza percentuale degli atti persecutori di cui all'art. 612-bis cod. pen. è passata da n° 38 a n° 50 procedimenti iscritti nel lasso temporale in analisi, con un aumento degno di nota e di riflessione.

Tale fenomenologia criminosa trova preferenziale contesto di realizzazione in ambito scolastico, assumendo le forme del c.d. "bullismo" e del "cyber-bullismo" (epifenomeno criminoso, quest'ultimo, che trova quasi sempre premessa in relazioni scolastiche).



Si tratta di una manifestazione della devianza minorile particolarmente insidiosa e grave, laddove attinge per lo più minori ritenuti "particolarmente vulnerabili", e perciò discriminati, vessati, isolati e messi in ridicolo da gruppi di ragazzi che si coalizzano con l'obiettivo di demolire psicologicamente un loro coetaneo.

Tali comportamenti chiamano in causa un variegato complesso di fattori e richiedono interventi non solo di tipo repressivo, pur indubbiamente necessari, ma anche sinergie preventive sul terreno della formazione culturale e della strutturazione della coscienza civica, profili questi su cui la Procura Minorile di Firenze è fortemente impegnata e dispiega il proprio impegno in mirati interventi di formazione socio-culturale nelle scuole od in altri centri di aggregazione sociale.

Va segnalato, in quest'ambito di devianza minorile, il preoccupante emergere di c.d. *baby gang*, sistematicamente dedite alla prevaricazione di coetanei con metodologie violente e con variegate manifestazioni, predatorie, persecutorie, lesive.

Invero, risultano iscritti, nel periodo in esame, n° 10 procedimenti per il reato di cui all'art. 416 cod. pen., a conferma del diffondersi nel Distretto del suddetto fenomeno delle baby gang, aggregazioni giovanili dedite alla commissione sistematica di reati-fine che hanno come precipuo obiettivo la contrapposizione violenta con altri gruppi e l'acquisizione di una sorta di egemonia nell'universo giovanile di un determinato contesto territoriale.

È pendente presso la Procura Minorile il procedimento penale n° 827/2019 r.g. n.r. mod. 52, nei confronti di un minore, per il delitto di cui agli artt. 416 co. I, II, III e IV, 416-bis.1 cod. pen. (e reati-fine), che deriva da un procedimento penale istruito e pendente presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze.

Altro indice negativo in significativo decremento è quello delle violenze sessuali compiute da minori, che passano da 45 (precedente relazione) a 39 procedimenti nei confronti di minorenni noti.

Il dato statistico complessivo di decrescita di tale categoria di reati, seppur astrattamente apprezzabile per la evidente diminuzione di uno dei reati di genere più drammatici e lesivi che vi siano, non esime tuttavia dal sottolineare causa e valenza di condotte criminose che ancora oggi trovano ampia realizzazione tra i minorenni.



L'analisi contenutistica delle fattispecie porta a ritenere che tali gravissime forme di devianza minorile si nutrano ancora oggi di una inadeguata introiezione del significato della sessualità, vissuta talora dai giovani di sesso maschile in senso predatorio, "consumistico" e sessista.

Anche sotto questo profilo, la scuola, gli enti intermedi, le famiglie, debbono riflettere e produrre uno sforzo maggiore per favorire una più intensa introiezione del valore assoluto dei sentimenti, del rispetto e del primato della persona, della parità di genere, della inderogabile necessità del consenso per il compimento di atti sessuali.

Sono aumentate le violenze sessuali di gruppo, passate da n° 8 a n° 10.

Mette conto di menzionare il procedimento penale n° 433/2021 r.g. n.r. mod. 52, per il delitto di violenza sessuale pluriaggravata, connotato dalla pregnante peculiarità dell'essere presuntivamente avvenuti i fatti, compiuti da un minore in danno di due ragazze minorenni, presso una Comunità di Accoglienza per minori.

Non risultano iscrizioni a carico di noti per la fattispecie di cui all'art. 609-undicies cod. pen., che nello scorso periodo erano state 8.

Il dato relativo ai reati commessi tramite l'uso dei mezzi telematici, quali quelli previsti dall'art. 600-ter cod. pen., registra una significativa impennata, essendosi passati da 54 a 88 procedimenti iscritti nel periodo in analisi.

Peggiora ancora, in maniera irrilevante, il dato statistico relativo alla detenzione di materiale pedo-pornografico, che da passa da 34 a 48 procedimenti iscritti nel periodo in analisi.

Queste ultime due emergenze (divulgazione e detenzione di materiale pedo-pornografico) rafforzano ulteriormente la considerazione che precede circa la ricorrenza nel mondo giovanile di una interiorizzazione materialista della sessualità, scollegata dal valore e dal primato della persona.

È infatti frequente tra i giovani il fenomeno dei filmati intimi, di natura sessuale, che una minore trasmette, per lo più consensualmente, mediante applicativi telematici, ad un amico (quasi sempre il "fidanzatino" e compagno di scuola), il quale poi ne divulga i contenuti scabrosi a più persone, così tradendo la fiducia dell'amica e ledendone



gravemente i profili esistenziali. Tali condotte producono viva sofferenza nei minori che le subiscono (per lo più ragazze) e nelle famiglie, disarticolando rapporti personali e divulgando nelle comunità scolastiche profili intimi e sensibili di una persona minore, che ne rimane lesa, vulnerata e ferita.

È interessante, sotto più profili, la segnalazione del Procuratore per Minorenni relativamente a tre procedimenti penali, a carico di n° 46 soggetti minorenni, alcuni dei quali infra-quattordicenni non imputabili, e in concorso anche con soggetti maggiorenni, per i quali procedono le competenti AA.GG.

I procedimenti riguardano il fenomeno della diffusione di materiale pedo-pornografico attuata da soggetti minorenni, anche in concorso con persone non imputabili e di maggiore età, con la peculiarità che i video illegali rinvenuti e sequestrati dalla Procura Minorile sono spesso filmati c.d. "bestgore", concernenti esecuzioni capitali presumibilmente eseguite in teatri di guerra, omicidi, smembramenti di esseri umani con amputazioni cruente, suicidi, incidenti stradali, mutilazioni genitali attuate in modo atroce nei confronti di soggetti non consenzienti, inflizioni violente su animali, perversioni zoomorfe e in generale immagini raccapriccianti, violente ed efferate.

Ulteriore peculiarità dei suddetti tre procedimenti penali è il disvelamento della interconnessione, attuata dai giovani indagati, tra video pedopornografici, immagini "bestgore" ed esaltazione di ideologie violente e sanguinarie, quali il nazismo e il fascismo, tutto per il tramite di social network, con condivisione telematica delle predette immagini e di flussi dialogici, talvolta anche connotati da odio razziale, antisemitismo, abilismo e apologia di reato.

Da un dialogo telematico interpersonale tra due soggetti minorenni, acquisito agli atti del fascicolo, è emersa l'ipotesi investigativa che uno dei due interlocutori, particolarmente avvezzo da un punto di vista tecnico-informatico, abbia avuto accesso nel deep web a situazioni in cui dei minori verrebbero brutalizzati da soggetti maggiorenni, con la presenza da remoto di altre persone. La descrizione del suddetto ipotizzato evento, da parte del minore che vi avrebbe assistito, è particolarmente dettagliata; il fatto poi che quello stesso minore detenesse materiale pedopornografico e video best gore fa ipotizzare che tali accadimenti possano essersi effettivamente verificati (allo stato



trattasi di mera ipotesi investigativa). In particolare, il minore parlava, nel corso del suddetto dialogo telematico, della esistenza nel deep web di c.d. red room, ovvero di situazioni "dal vivo", nel corso delle quali dei soggetti minorenni verrebbero violentati e torturati, con la possibilità per chi vi assiste virtualmente di interagire con gli autori materiali dei fatti, richiedendole determinate condotte lesive e di valenza sessuale.

Tali criminali situazioni sarebbero visibili dietro pagamento criptato in bitcoin e solo dopo aver superato gli impervi sistemi di protezione e occultamento del deep web.

Sul piano investigativo, occorre promuovere una azione coordinata e sinergica quanto meno a livello europeo per individuare i siti, i server, gli amministratori che consentono il diffondersi di immagini quali quelle descritte.

Sul piano socio-culturale, profilo certamente non di diretta competenza della Autorità giudiziaria, occorre procedere in ogni opportuna sede ad una sensibilizzazione dei genitori sull'accesso e la fruizione da parte di soggetti minorenni, spesso anche non imputabili, a siti pornografici, pedo-pornografici e in generale incentrati sulla violenza. indiscriminata fruibilità di immagini sessuali e violente, anche di natura pedo-pornografica, può infatti incidere sul strutturazione psico-fisica dei minori, inoculandovi una distorta concezione della sessualità, non già quale relazionalità affettiva, ma piuttosto quale sessualità sessista, predatoria, genitale e violenta, con una simbologia maschile connotata da prevaricazione, dominio e strumentalizzazione dell'altrui fisicità, disincarnata dalla propria identità esistenziale.

Occorre rilevare ancora come l'ingentissimo materiale pornografico sequestrato nel corso delle investigazioni preliminari, in quanto telematicamente condiviso, scambiato e detenuto dai minori indagati, si possa suddividere in una duplice tipologia: 1) video e fotografie pedo-pornografiche reperite nel c.d. dark web (o deep web), che trovano premessa in violenze sessuali perpetrate ai danni di minori, talvolta anche in tenerissima età (trattasi in definitiva del criminale mercimonio sessuale dei bambini); 2) video e fotografie concernenti minori intenti a compiere atti sessuali o ripresi in posizioni erotiche, video questi auto-realizzati perlopiù da ragazze minorenni e inviati confidenzialmente dalle stesse ad amici (per lo più "fidanzati"), che poi



immettono nel circuito dei *social network* le suddette immagini, così eternandole. Alcuni di questi video diventano virali e arrivano anche ad essere "captati" e poi diffusi da siti pornografici.

Se dunque l'oggettivo dato statistico sopra riportato segna un oggettivo decremento delle fattispecie penali in esame, l'analisi della struttura dei reati e l'associazione oramai virale tra video "gore" e pedo-pornografia, nonché la concomitante esaltazione apologetica di dittature criminali e terrorismo islamista, rende questo fenomeno di devianza giovanile maggiormente sommerso e più inquietante.

Si segnala un importante decremento delle iscrizioni per rapine, passate dai n° 189 procedimenti del periodo precedente ai n° 86 procedimenti iscritti nel lasso temporale di riferimento, dato comunque preoccupante e certamente non sconnesso dal contesto socio-relazionale in cui maturano i processi motivazionali che portano alla commissione dei suddetti gravi reati da parte di giovani. Tali condotte predatorie infatti, evidentemente realizzate con violenza e minaccia, segnano una forma particolarmente brutale e pericolosa di devianza minorile, in quanto lesione dell'altrui incolumità personale a fini alla locupletazione. Seppur non si ravvisano agiti particolarmente violenti (rapine a mano armata e simili), tuttavia l'abnorme incremento del dato in analisi non può che apparire significativo e preoccupante, anche per l'effetto di "insicurezza sociale" che indubitabilmente produce nella percezione del cittadino. Il minore che delingue infatti realizza un'azione illecita che rivela una duplice effrazione, la commissione del reato e il fallimento educativo, a sua volta indice di sofferenza e di vulnerabilità.

Pare tuttavia opportuno rilevare come la qualificazione giuridica di cui all'art. 628 cod. pen., pur contrassegnando un fatto astrattamente corrispondente alla suddetta fattispecie legale, spesso cristallizzi una condotta di "tenue gravità" oggettiva, ovvero non necessariamente descrittiva di un'aggressione violenta "di strada", quanto di condotte minatorie endo o parascolastiche, tese a prendere di mira soggetti minorenni vulnerabili, per lo più gravitanti nel medesimo contesto relazionale degli autori del fatto, per depredarli di pochi soldi o capi di abbigliamento. Trattasi di condotte che seppur correttamente qualificabili ai sensi dell'art. 628 cod. pen., contengono ed esplicano una massiccia dose di "bullismo", tuttavia spesso prive del requisito strutturale della abitualità.



Merita particolare attenzione, per la efferatezza e gravità del fatto criminoso, il procedimento penale n° 617/2021 r.g. n.r. mod. 52, nei confronti di un minorenne straniero, gravato di un importante precedente penale, definito con sentenza di condanna.

Il 13 aprile 2021, in Firenze, nei pressi di Piazzale Michelangelo, il predetto minorenne ha aggredito e picchiato una signora ultrasettantenne, depredandola delle cose portate addosso e toccandola lascivamente in concomitanza dell'aggressione predatoria.

In esito a una rapida, progressiva e consequenziale attività investigativa, il minore è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e ha infine confessato i fatti oggetto di contestazione.

Il medesimo era stato qualche tempo addietro autore di un tentativo di omicidio, commesso nella centrale piazza dei Ciompi a Firenze, nel quadro di un contrasto con soggetti maggiorenni, presuntivamente relativo ad attività illecite.

Per tale precedente episodio criminoso, il minorenne era stato ammesso a MAP dal Tribunale per i Minorenni di Firenze, con successiva violazione del programma da parte sua. In esito alla revoca della ammissione alla MAP, il medesimo è stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione in data precedente ai fatti delittuosi del 13 aprile 2021.

Si segnala altresì il procedimento penale n° 1391/2020 r.g. n.r. mod. 52, nei confronti di due fratelli di nazionalità straniera, imputati per rapina pluriaggravata ai danni di un soggetto anch'esso minorenne, costretto dai due minori imputati, con reiterate e prolungate violenze e minacce, avvalendosi anche di un coltello, a effettuare un importante prelievo bancomat, sfruttando anche del "carisma criminale" dagli stessi maturato sul territorio in conseguenza delle loro intraprese illecite.

Dopo analoga diminuzione già registrata lo sorso anno, è stata importante la flessione statistica dei furti, passati da 558 a 263 procedimenti iscritti nel periodo in analisi,.

In significativo aumento, invece, i furti in appartamento, che passano da 34 procedimenti nel precedente periodo agli attuali 59 procedimenti iscritti a carico di soggetti minorenni noti.

Sono altresì frequenti i furti di capi di abbigliamento nei centri commerciali, e ciò, più che focalizzare la pressante sussistenza di



bisogni primari, impediti da stati di indigenza, disvelano l'avidità che induce taluni giovani a rubare pur di possedere ciò che li farà apparire "forti" e "belli", ovvero "vestiti di accessori alla moda".

Come sempre significativo è il dato riguardante il reato di **ricettazione** (n° **107** procedimenti), attesa la consolidata tendenza di aggiudicarsi "a ogni costo" IPhone e telefoni cellulari, nonché altri beni quali motocicli e biciclette, ancorché di provenienza furtiva.

Si rileva un significativo decremento dei procedimenti per estorsione, che passano dai 78 del periodo precedente ai 31 procedimenti iscritti nel lasso temporale in esame. Trattasi per lo più di condotte criminose connesse ai reati di maltrattamenti in famiglia per l'ottenimento da parte dei genitori di denaro da destinare all'acquisto di sostanze stupefacenti o beni voluttuari.

In leggera crescita il dato statistico relativo alle minacce ex art. 612 cod. pen., che passano da 171 procedimenti iscritti nel precedente periodo agli attuali 182.

In calo gli indici statistici di reati "basici" quali le lesioni (da 466 a 239) e la rissa (da 55 a 34), mentre salgono i dati relativi alle percosse (da 57 a 73).

In questo contesto di devianza minorile deve essere inserita una gravissima vicenda criminosa in cui un gruppo di minorenni ha aggredito e selvaggiamente picchiato, cagionandogli lesioni gravi, un minore non vedente dalla nascita (procedimento penale n° 947/2021 r.g. n.r. mod. 52). Tale cruenta aggressione a un minore disabile affetto dalla nascita da cecità totale, è stata realizzata da due minori, in concorso con una terza persona maggiorenne, a loro volta portatori di un profondo disagio socio-familiare. Uno degli autori dell'episodio criminoso, nello stesso lasso temporale in cui ha aggredito il coetaneo non vedente, ha commesso plurimi reati, terrorizzando la cittadinanza, sempre ponendo in essere una violenza spropositata e "rabbiosa". Il medesimo si trova ora in custodia cautelare presso l'Istituto Penale Minorile di Firenze.

Significativo è il dato delle iscrizioni a carico di soggetti minorenni noti, nel periodo in esame, per i delitti di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen., pari a 74 procedimenti (60 l'anno precedente, con un aumento percentuale del 16,7%), laddove tali condotte rivelano un malinteso



sentimento del significato dell'Autorità statale da parte dei giovani, vissuta come intralcio autoritario al libero e indisturbato dispiegarsi dei propri desideri, ancorché illeciti e lesivi degli altrui diritti.

Si riscontrano nel periodo in esame nº 10 casi di incendio doloso ex art. 423 e 423-bis cod. pen. .

I procedimenti penali iscritti a carico di soggetti minorenni noti per il delitto di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p. nel periodo in esame ammontano a 33, dato statistico in significativa crescita rispetto al periodo precedente, che vedeva iscritti 16 procedimenti.

Il reato di maltrattamenti in famiglia commesso da minori mantiene le caratteristiche del disagio determinato dall'assunzione di sostanze stupefacenti, dalla sofferenza psicologica e psichiatrica o dal desiderio abnorme, egoistico e violento del giovane di liberarsi da ogni vincolo educativo e regolamentare per realizzare in maniera "indisturbata" i propri desideri voluttuari e spesso illeciti.

Si segnala il procedimento penale n° 1452/2019 r.g. n.r. mod. 52, che ha vista una lunga reiterazione criminosa, ingravescente e progressivamente focalizzata nella sua effettiva gravità, sino al marzo 2020, laddove ii minore indagato, nel frattempo divenuto maggiorenne, ha realizzato un sistema di condotte plurioffensive ai danni dei familiari conviventi, tra cui fratelli minori che hanno subito "violenza assistita", culminate in gravi minacce alla vita e alla incolumità fisica dei congiunti.

Si registra quest'anno, contrariamente a quanto rilevato nei precedenti periodi, il decremento delle iscrizioni relative allo **spaccio di sostanze stupefacenti** da parte di minorenni, passate da n° 286 procedimenti iscritti nel periodo precedente agli attuali n° 137 fascicoli odierni, il che deve comunque indurre a riflettere circa l'efficacia delle opzioni legislative adottate in materia.

Di fatto, l'uso e la cessione di sostanze stupefacenti, in particolare delle c.d. "droghe leggere", restano fenomeni molti diffusi tra i giovani, che passano con estrema facilità tra i due poli illeciti dell'art. 75 e dell'art. 73 d.P.R. n° 309/1990. La fattispecie autonoma di cui all'art. 73 co. 5 d.P.R. n 309/1990 e succ. mod. costituisce la chiave di volta per l'esatta comprensione del fenomeno, laddove il c.d. "piccolo spaccio" avviene per lo più a scuola e serve ai giovani per finanziare l'acquisto di sostanze stupefacenti da utilizzare per uso personale.



L'uso e la cessione di sostanze stupefacenti da parte di minorenni si connette quasi sempre a situazioni di disagio socio-familiare, ovvero a crisi nei rapporti inter-genitoriali (separazioni, divorzi, crisi familiari). Da questo punto di vista deve sottolinearsi come l'istituto penale della messa alla prova costituisca un valido strumento recuperatorio, idoneo a sospingere l'inserimento sociale del minore e una corretta introiezione dei valori civici.

Non può che condividersi, infine, l'assunto del Procuratore per i Minorenni secondo cui il diffondersi nella società contemporanea di determinati fenomeni devianti tra i giovani - quali ad esempio il "cyberbullismo", il bullismo scolastico, il cosiddetto "porno revenge", la diffusione e l'inter-scambio di materiale pedo-pornografico, le condotte violente, comunque qualificate, animate da odio raziale o da discriminazione nei confronti dei soggetti "vulnerabili", gli abusi sessuali, anche di gruppo, realizzati in contesti ludici (feste tra ragazzi, per esempio), l'adesione ideologica e fattiva all' antagonismo politico violento - costituiscono il preoccupante prodotto di un vuoto valoriale e ideale che trova nella forza, nella violenza e nella esaltazione della estetica l'unica apparente compensazione.

Si segnala un aumento dei suddetti reati, dato preoccupante e certamente non sconnesso dal contesto socio-relazionale in cui maturano i processi motivazionali che portano alla commissione dei suddetti gravi reati da parte di giovani, che segnano una forma particolarmente brutale e pericolosa di devianza minorile in quanto protesa alla lesione dell'altrui incolumità personale a fini di profitto.

In conclusione, va detto che il circuito virtuoso tra intervento "repressivo" penale e pratiche civili a tutela del minore, mediante interventi di regolazione, supporto e monitoraggio della genitorialità, consente una adeguata visualizzazione delle aree di devianza e disagio minorile, con attivazione di interventi di volta in volta conformati sulla situazione concreta, al profilo personologico del minore, alla specificità del contesto socio-familiare di inerenza.

Proprio la complessità delle materie e delle competenze rimesse alla competenza della Procura Minorile rende necessario il fatto che detto Ufficio sia tempestivamente informato delle ipotesi di reato che comunque, a qualsiasi titolo, coinvolgono un minore quale persona offesa, diretta od indiretta, dell'attività criminosa realizzata da soggetti



maggiorenni, ovvero quale soggetto intraneo al contesto sociorelazionale in cui si sono svolti i fatti.

tempestiva informazione consentirà infatti coordinamento con la A.g. ordinaria, proteso a bilanciare la necessità di completezza, segretezza ed efficienza delle investigazioni l'inderogabile esigenza di assicurare i "preminenti interessi del minore". che solo un ponderato intervento giurisdizionale dell'A.g. minorile può garantire.

In linea con siffatto ragionamento, in data 29 maggio 2019 è stato sottoscritto tra la Procura Generale presso la Corte di Appello di Firenze e tutte le Procure della Repubblica del distretto il « Protocollo d'intesa distrettuale tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze e tutte le Procure del Distretto", per la prevenzione, repressione e trattamento degli abusi sui minori e dei reati contro soggetti vulnerabili in attuazione della risoluzione del C.S.M. 9.5.2018 relativa alle "linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati di violenza di genere e domestica" nonché per i procedimenti per reati commessi in concorso da soggetti maggiorenni e minorenni », che costituisce un approdo equilibrato per l'attuazione di un metodo di intervento virtuoso, coordinato e sinergico, sia in riferimento all'autore che alla vittima di un fatto illecito.

Firenze, 22 gennaio 2021

327